BIBLIOTECA NAZ.
Vittorio Emanuele III
XII
G
51
NAPOLI

XII
G
51

L
GG
49

MOTIVI

DELL' ESCLUSIONE DEI RELIGIOSI
della Compagnia di Gesù

DAI REGNI, E STATI
DELLA FRANCIA

Eſpoſti nel conto reſo delle loro Coſtituzioni
al Parlamento di Provenza

DAL CELEBRE

M. GIAN-PIER-FRANCESCO
DE RIPERT DE MONCLAR,
PROCURATORE GENERALE DEL RE, ec.

Tradotti dalla Lingua FRANCESE
nell' ITALIANA *favella.*

OPERA
DIVISA IN TRE TOMI
TOMO II.

IN VENEZIA, MDCCLXVI.
Per Vincenzo Radici.
CON LICENZA DE' SUPERIORI.

BIBL. NAZ. COLL. NEAP. SOC. JESU EX
IHS
NAPOLI

INDICE

Dei Capi.

E delle Annotazioni poste alla fine di ciascun Capo, di questo secondo Tomo.

CAPO VIII.

POLITICA DELLA SOCIETA'

Cavata dalle Costituzioni. pag. 1

Annotazione XL. 41
Annotazione XLI. 52
Annotazione XLII. 60
Annotazione XLIII. 69

CAPO IX.

Morale della Società. 75

Annotazione XLIV. 80
Annotazione XLV. ivi
Annotazione XLVI. 81
Annotazione XLVII. ivi
Annotazione XLVIII. 82
Annotazione XLIX. lvi
Annotazione L. 83
Annotazione LI. 84

Anno-

Annotazione LII. 85
Annotazione LIII. ivi

CAPO X.

Proseguimento della Morale Dottrina Micidiale. 86

Annotazione LIV. 108
Annotazione LV. ivi
Annotazione LVI. 112
Annotazione LVII. 119
Annotazione LVIII. 121
Annotazione LIX. 129
Annotazione LX. 133
Annotazione LXI. 142
Annotazione LXII. 150
Annotazione LXIII. 152
Annotazione LXIV. ivi
Annotazione LXV. 154
Annotazione LXVI. 155
Annotazione LXVII. 156
Annotazione LXVIII. 161
Annotazione LXIX. 165
Annotazione LXX. 166

CAPO XI.

Proſeguimento della Morale.

Coſcienza erronea. Ignoranza invincibile. Peccato filoſofico. Probabiliſmo. 180

Annotazione LXXI. 194

CAPO XII.

Abuſo dell' Iſtituto, e de' Voti. 221

STABILIMENTI

Provviſionali.

Soſpenſione de' Voti, e dell' accettazione di Novizj, Congregazioni, Collegj. 233

RAPPRESENTANZA

Di Monſ. di Caſtillon al Parlamento di Provenza, &c. 245

ARRE-

ARRESTO

Del Parlamento di Provenza de' 5 Giugno 1762. Estrato dai Registri del Parlamento.

262

MO-

MOTIVI

DELL' ESCLUSIONE

DEI RELIGIOSI

DELLA

COMPAGNIA DI GESÙ,

dalla Francia.

CAPO VIII.

POLITICA DELLA SOCIETA'.

Cavata dalle Costituzioni.

IO ho scorse, o Signori, le differenti classi de' Gesuiti, per mettere sotto un sol punto di veduta tante leggi sparse qua e là, e sovente enimmatiche, dettate dall' artifizio, il quale altresì ne ha dirette le variazioni, le contradizioni, e l' oscurità. Ella è cosa palpabile, non poter avere unicamente per oggetto l' opra di Dio una macchina composta di tanti ordigni, e sì complicata.

Io mi sono attaccato per quanto mai ho potuto in questo Dedalo al filo della Politica; ma l' ordine del discorso, ed i necessarj confini del mio dire non mi permettono di

ſeguitarla in tutti gli ſuoi ripieghi ; ella ſi ſoſtiene fino ne' più minuti ſuoi raggiri , e l' uniformità delle vedute non compariſce mai meglio , che nelle varianti diſpoſizioni . Io ho voluto talvolta , notando le parole delle Coſtituzioni, dipignerne il loro ſpirito , ma tantoſto ne ho compreſa l' impoſſibilità . Il pericolo di queſto terribile governo , i vizj capitali delle Coſtituzioni ſon coſe troppo manifeſte ; non è poſſibile il poterle in modo alcuno palliare : ciò è più che baſtante all' oggetto principale del mio aſſunto.

Ma l' arte inconcepibile , che ha teſſute tutte queſte leggi , e che eziandio talvolta le ha ſciolte con un' arte ancor più fina, ſcapperà ſempre a chi non mediterà l' opra interamente ed adequatamente . Una ſemplice lettura non baſta ; ella non preſenterebbe alla mente che idee cangianti ed illuſioni . Convien unire , e confrontare diverſi paſſi , de' quali gli uni fanſi vedere ſotto un' apparenza oneſta , mandando il leggitore ad altri , che determinano poco ſcrupoloſamente la pratica a favore degl' intereſſi della Società, dopo d' eſſerſi inviluppati in mille giri e raggiri.

Certe diſpoſizioni poco proprie ad edificare ſono ſoventemente inviluppate in una nuvola d' eſpreſſioni divote. Queſta è una ſpecie di cifra, che biſogna ſtudiare. L' orpello è ſparſo ſovra tuttociò ha biſogno di palliamento. L' orgoglio ſi traveſte col linguaggio dell' umiltà , l' intereſſe col manto della carità, l' avidità ſi cuopre colla maſchera della riconoſcenza , lo ſpirito di dominare ſi naſconde ſotto il velo della Religione . Tuttociò è riprenſibile, vedeſi colla vernice di qual-

che

che virtù : la buona fede è quella ſola, che ſembra totalmente obliata; io intendo la buona fede nelle diſpoſizioni particolari; poichè quanto all' oggetto generale, io ſon convinto della buona fede della maggior parte dei Geſuiti ſottopoſti a queſte leggi; ed anco a molti di quelli, che le hanno raccolte.

E qual Uomo mai ſulla terra può ſapere fino a qual punto poſſa arrivare l' illuſione in un falſo ſiſtema di Religione? Quì il falſo zelo uniſce le ſue illuſioni con quello dell' amor proprio col luſingarſi dell' ingrandimento d' un' Ordine, che vuol eſſere riguardato come il più forte propugnaculo della Chieſa.

Quant' ignoranti van ripetendo oggidì con buona fede queſta nuova beſtemmia, eſſer perduta la Religione, ſe ceſſano di eſiſtere i Geſuiti? La Religione adunque è tenuta ferma da queſto Corpo, e queſto Corpo n' è l' unico appoggio. I Geſuiti ciò perſuadono ai lor ſeguaci, e forſi ne ſono eſſi medeſimi perſuaſi. Coſa non può ſovra teſte fanatiche una sì ſtravagante opinione? Quindi non occorre maravigliarſi della fermentazion degli ſpiriti, e degl' intrighi, di cui ſiam teſtimonj. Se le perſone ſedotte fan riſuonare de' vani clamori, ſe i Magiſtrati ſoffrono delle domeſtiche perſecuzioni. La ragione ſi è, perchè ſi ſparge, che il corpo della Religione ſta in pericolo. Piangiam coloro, che non avran tutta la coſtanza neceſſaria per reſiſtere a queſte ſtrane impreſſioni.

Ciocchè merita una ſpecie d' ammirazione nel Codice delle leggi Geſuitiche, ſi è l' unione di tutte le ſue parti verſo lo ſteſſo oggetto, d' onde ne riſulta quell' armonia perfetta delle leggi, che ha una forza invinci-

bile per ſoggiogare gli uomini, e per traſformali. Non v' ha che due eſempj di queſto maraviglioſo concerto nella legislazione, le leggi de' Lacedemoni, e quelle dei Geſuiti: l'effetto n'è ſtato in diverſo genere il medeſimo, gli Spartani, ed i Geſuiti ſon ſtati tali quali han voluto che foſſero le loro leggi.

Tanto le une, quanto le altre hanno queſto difetto di meno conſultare ciocchè è oneſto, che ciocchè è utile al loro oggetto. Le une e le altre preſcrivono certe pratiche, che ſembrano bizzarre a chi non vede la forza lontana delle picciole coſe, per preparare gli effetti più ſtrepitoſi e più importanti.

Quando un Geſuita viene impiegato negli uffizj più vili della caſa (la Regola così preſcrive in certi caſi), il Cuoco (1) non deve già pregarlo a fare la tale o tale coſa; ſarebbe coſa indecente ch' egli invitaſſe un Sacerdote a far tali funzioni: deve dirgli, fate le tali coſe, imperciocchè già ſa il Geſuita, che è Dio medeſimo quegli, che gli parla, e gli comanda. Alcuni troveranno queſta idea pia, altri puerile: ciocchè v' ha di certo ſi è, che una tale idea è conneſſa col piano generale di applicar gli ſpiriti all' eſercizio dell' ubbidienza cieca.

Altro più non mi reſta, che eſtrarre da queſto Codice alcune maſſime politiche, e ad eſporvi alcune coſtumanze ſingolari della Società, per iſviluppare per quanto per me ſi poſſa il genio di codeſta legislazione.

Non occorre prenderſi la briga d'affaticarſi a pro

(1) Exam. gener. c. 4. §. 30. p. 350.

provare l'indipendenza d'un corpo destinato a reggere l'universo, per procurare a Dio la maggior gloria (*). La Società, che ha eletto per suo fine una sì grande impresa conosce sola i mezzi e gli ostacoli; ella sola può prescrivere a se stessa regole adattate al suo scopo, e cangiarle al bisogno. Questa è una Nazione sparsa fra tutte le altre per dirigerle e sottometterle; ella non può dipendere che da se medesima per conservare l'unità de' suoi principj, e l'armonia de' suoi movimenti: ciocchè sarebbe privilegio per gli altri, è per lei legge di pura necessità.

Lungi dall' ammettere volontà straniere, era necessario, che questa Società intera non avesse che un' anima sola, un' intelletto, ed una volontà; che questo intelletto fosse riputato, per così dire, infallibile, e che questa volontà fosse a tutte le regole superiore. Era altresì necessario, che ci fosse una persona, presso cui risedesse il Dispotismo, acciò una sola voce comandasse alla macchina, ed una sola testa disponesse di tutte le forze e le dirigesse.

L'inconveniente di questo governo arbitrario è stato avvertito da que' stessi, che vi si son sottoposti: ma si è amato meglio arrischiare qualche cosa del proprio, e l'oppressione dei particolari, che esporsi a nuocere alle grandiose idee già concepite, e rallentare i progressi, fermando la rapidità del comando assoluto.

Ha posto nondimeno la Società qualche riparo al potere arbitrario affine di contener

(*) *Veggasi l' Annotazione XI.* Cap. I.

il torrente nel corso, ch' ella gli vuol dare; ma questo argine non sarebbe bastante, se chi dispoticamente comanda non fosse ritenuto dal principio speciale di questo governo, che è più forte del dispotismo medesimo: voglio dire, da quello spirito del corpo misto d' ambizione e di fanatismo, che tiene incatenato il Generale ed i Sudditi, cui il Monarca non potrebbe offendere impunemente, e che debb' essergli ancor più caro che formidabile, poichè è conforme a' suoi pregiudizj, e favorevole ai proggetti di grandezza, di cui egli raccoglie i primi frutti. Per tutto intraprendere e nulla temere, altro non ha a fare il Generale, che voler regnare nella Società, e ch' ella regni in tutt' i luoghi.

Egli è per tanto un dispotismo di nuova specie il mobile di questa macchina politica. I due stromenti principali della potenza sono le ricchezze, e la dottrina. La direzione, e sovra tutto il commercio somministrano le ricchezze, che son nelle mani del Generale: egli tiene altresì e governa il timone della dottrina; ma quì sì, ch' ei deve tremare, se s' allontana da quella, che dalla Società vien preferita come più convenevole al suo fine. (*)

L' indipendenza non è men necessaria alla Società nella dottrina, di quello sia nella disciplina e nel governo politico. Ella ha i suoi giudizj dottrinali, (*) i suoi Padri, la sua tradizione. Il deposito della dottrina è nel

(*) *Veggasi l' Annotazione XXIII.* Cap. V.
(*) *Veggasi l' Annotazione XXVII.* Cap. VII.

nel corpo intero, il Generale n'è l'interpetre supremo, ma non l'arbitro.

V'ha bisogno d'una morale rilassata, per guidar con dolcezza le anime tiepide; d'una teologia ardita per giustificare la toleranza delle false religioni; d'una dottrina micidiale per aggredire e per difendersi, (*) e d'una dottrina versatile per accommodarsi ai tempi, ai luoghi, ed alle circostanze. (*) Quest'è il mezzo universale per arrivare al prefisso termine. Il principale uffizio del Generale fedele allo spirito del suo Ordine, si è di conservar questi principj, di cui è gelosa la Società, di conservare l'indipendenza nella dottrina, di regolare secondo le circostanze ciocchè conviene manifestare, o tener in riserva, di non far nascere a proposito nella Chiesa delle dispute teologiche, e di determinare in quelle, che insorgono il partito, che deve abbracciarsi, e la maniera di sostenerlo. In una parola, la sostanza del sistema teologico e morale appartiene al corpo: quest'è la politica di tutt'i tempi e di tutt'i luoghi, la dispensazione, e se mi è permesso di così esprimermi, il segreto maneggio della dottrina, è confidata a chi governa, perchè ella acude alla politica, d'onde prende sua direzione. Da ciò ne derivano varie massime d'amministrazione e di condotta in materia di dottrina.

Non dovendo l'autorità del Governo pa-

(*) *Veggasi l'Annotazione LVIII. LXI, e LXX.* Cap. X.

(*) *Veggasi l'Annotazione. LXXI.* Cap. XI.

tire verun detrimento, e molto meno rendersi dipendente di chicheſſia, conviene affettare la più perfetta ſommeſſione ai Papi, riſerbandoſi di ſcuoter il giogo, quando il Governo crederà eſſer tempo di darne il ſegno.

E' convenevole, che s' abbiano nel tempo ſteſſo dei Fanti perduti per introdurre delle opinioni ardite, e dei preteſi figliuoli d' ubbidienza, che vantando il loro odio per le novità ſcreditino ſotto queſto preteſto le antiche verità, che ſi vogliono diſtruggere, e bilancino nello ſpirito del pubblico l' impreſſione, che può fare la licenza delle opinioni dei loro confratelli.

La dottrina debb' eſſere nel tempo ſteſſo e uniforme nei ſuoi principj, e varia nel ſuo linguaggio. E' neceſſario, ch' ella abbia un punto d' appoggio di ſua fleſſibilità nel probabiliſmo; ed un punto di concorſo per la ſua uniformità nella ſommeſſione promeſſa con voto a chi governa, e che il Generale medeſimo ha promeſſo alla dottrina della Società: *ut fuerit conſtitutum in Societate, de hujuſmodi rebus ſentire oportere.*

Il Governo è quello, il quale per la cognizione, che ha, dei diverſi caratteri dei Religioſi, e degli ſpiriti, e dei talenti, dando loro più o meno di libertà e di coraggio, diſtribuiſce a chi gli piace la parte o d' innovazione, o di declamazione contro le novità, di ſommiſſione, o d' ubbidienza; che fa camminar a miſura i Scrittori più moderati; che ſpigne innanzi i Scrittori più coraggioſi e più focoſi, e gli fa ſoſtenere, oppure loro comanda di arreſtarſi e ripiegare; e che con variazioni, e contradizioni maeſtrevolmente dirette, mantiene l' uniformità

del

del ſiſtema, e naſconde ſotto un folto velo i miſterj della politica.

Tutti queſti artifizj non trovanſi già inſieme uniti nelle Coſtituzioni, poichè ciò ſarebbe lo ſteſſo che renderli manifeſti; ſono naſcoſti in varie diſpoſizioni qua e là ſparſe, onde poſſano eſſer adoprati a tempo da quelli, che del governo dirigono il timone. L' obbligo di ſottometterſi al giudizio della Societa (1) è la legge ſuprema e principale: il Geſuita, che ricuſa di penſare come penſa la Chieſa, deve ſottometterſi a penſare come la Società. L' uniformità di dottrina (2) è di neceſſità aſſoluta, la dottrina verſatile è d' una ſomma utilità, e non ſi può abbandonare il Probabiliſmo: (3) egli appartiene al Governo della Società, che lo ha ſpinto agli ultimi eccesſi, per rendere i Geſuiti più facili ad accomodarſi nelle loro opinioni cogli eſteri, e più pieghevoli nella loro ubbidienza cieca a' lor Superiori. (4)

La Società vuole, che i ſuoi Religioſi ſi conformino alle opinioni ricevute nelle ſcuole cattoliche, (5) e nel tempo ſteſſo ella ſi riſerva di adottare, o di rigettare i ſentimenti

(1) Exam. gener. c. 3. §. 11. & 12. p. 344.

(2) Conſt. 3. c. 1. §. 18. p. 372. & in Declar. O. pag. 375.

(3) Congr. 13. Decr. 18. p. 667. Congr. 18. Decr. 20. p. 695. Veggaſi anche l' Annotazione LXXI. Cap. IX.

(4) Suarez de Relig. Soc. Jeſ. l. 4. c. 15. §. 21. & ſeq. p. 540.

(5) Congr. 5. Decr. 41. n. 3. p. 553.

menti della Chiesa. (1) Ella proibisce d' introdurre opinioni ardite, e singolari; (2) ma ella ciò permette coll' assenso del Generale, purchè però non si mettano in pericolo la fede, e la pietà. Questo correttivo era indispensabile; ma di questo pericolo ne sarà giudice il Governo.

Passiam ora dagli oggetti generali a cose più particolari. Le Costituzioni nulla han negletto; vi s' incontrano soventemente disposizioni dettate dalla politica e dall' interesse delineate sotto colore di pietà. Per accettare le fondazioni senza obbligarsi a soddisfarne gli aggravj, si adduce per ragione, che il ministero dei Gesuiti debb' esser gratuito.

Quando mancano i pretesti, le parole, *a maggior gloria di Dio* vengono in soccorso. L' eterna ripetizione di questa frase (3), secondo un Autor Gesuita, dinota l' unzione della grazia: ma tutti gli spiriti non ne restano ugualmente edificati. Lo zelo dettava questo linguaggio a S. Ignazio; ma non tutte le disposizioni, che gli sono state suggerite in tempo di sua vita, han cotrisposto a questo

(1) Exam. gener. c. 3. §. 11. p. 344. Const. 3. c. 1. in Declar. O. p. 375.

(2) *Iis, qui præsunt, inconsultis*. Congr. 5. Decr. 41. n. 3. p. 352.

(3) Trovansi in ogni pagina, e quasi ad ogni linea le seguenti parole: Per la salute dell' anime, pel servigio del prossimo, per l' onore della Maestà divina, per la maggior gloria di Dio. Bouhours; vita di S. Ignazio. lib. 3. p. 318.

so suo zelo, o certamente almen quelle, che gli son state attribuite dopo la sua morte.

Il Generale non solo può fare delle limosine; ma eziandio de' regali agli esteri, per la maggior gloria di Dio. (1)

L' esenzione dal Coro, dalle penalità, e dalle mortificazioni, è pel maggior servizio di Dio. (2)

Il Novizio, che spogliasi de' suoi beni, e de' suoi benefizj, deve lasciarsi guidare dalla direzione del Superiore per la maggior gloria di Dio. (3)

Il Voto, che fa lo Studente d' entrare nel santuario della Società, di stare nel grado inferiore, o di ascendere più alto, di far voti solenni, o non farli, di farne tre, o di farne quattro secondo il beneplacito del Generale, è per la maggior gloria di Dio. (4)

La dinunzia reciproca e segreta (5) è stabilita pel maggior profitto delle anime.

La manifestazione sforzata delle coscienze al Superiore per ajutarlo nel governo, è per la maggior gloria della bontà Divina. (6)

I voti segreti, che in tempo di Noviziato si fan pronunziare ai Novizj, (7) sono stati introdotti pel profitto delle loro anime.

Nelle

(1) Const. 9. c. 4. §. 7. & in Declar. D. p. 440.

(2) Exam. gener. c. 1. §. 6. p. 341. Const. 3. c. 2. p. 377.

(3) Ibid. c. 4. §. 3. & 5. p. 346.

(4) Ibid. c. 1. §. 10. p. 341.

(5) Ibid. c. 3. §. 8. p. 347. Congr. 6. Decr. 32. n. 2. & seq. p. 578.

(6) Ibid. c. 4. §. 32. & 36. p. 350.

(7) Ibid. c. 1. in Declar. E. p. 342.

Nelle Univerſità, in cui i Geſuiti danno li gradi, certi Scolari potran eſſere diſpenſati dall'eſame pubblico per la maggior gloria di Dio. (1)

Gli Fondatori dei Collegj partecipano di tutte le buone opere della Società: ma ſe non ſono fondatori che per metà, non ſi darà loro ſe non una proporzionata partecipazione (2), ſecondo quella miſura che giudicherà il Generale avanti 'l Signore.

Se l'infame, l'omicida, il debole di ſpirito vengono ammeſſi nella Società per via di diſpenſa, (3) ciò debb'eſſere quando la Società ſia per ricavarne vantaggio per la gloria di Dio.

Se il Generale ammette alla probazione prima dei quattordici anni (4) contro le leggi della Chieſa, queſt'è per la maggior gloria di Dio.

Ella è un opra ſantiſſima il far limoſina alla Società: *Opus bonum eleemoſina Societati collata*. (5) Ma la vera perfezione conſiſte in laſciar i beni donati alla libera diſpoſizione del Generale pel maggior vantaggio della Società, che è tutta conſegrata alla maggior gloria di Dio, (6) al bene univerſale, ed alla

(1) Conſt. 4. c. 15. in Declar. E. p. 399.
(2) Ibid. c. 1. §. 5. & in Declar. E. p. 380.
(3) Exam. gener. c. 2. in Declar. D. p. 343.
(4) Conſt. 1. c. 3. in Declar. K. p. 362.
(5) Congr. 2. Decr. 56. p. 498.
(6) *Exoptando majus, & univerſalius bonum Societatis, quæ tota ad majorem Dei gloriam, ac univerſale bonum, ac utilitatem ani-*

alla ſalute dell' anime. Se il Novizio vuole nella diſtribuzione de' ſuoi beni favorire una caſa dell' Ordine piuttoſto che un' altra, queſta in eſſo lui è una imperfezione appena tolerabile: nulladimeno s'egli è riſoluto di rimetterſi alla deciſione del Generale, o del ſuo Prepoſito, ſi eſaminerà, ſe ſia permeſſo d'aver qualche riguardo alla debolezza (1) di queſt' uomo carnale, ſperando, che la bontà di Dio ſupplirà a ciocchè manca per la ſua maggior gloria, e per la perfezione dell' opra.

Trovanſi altre diſpoſizioni in ſe ſteſſe pie, le quali hanno un motivo eſpreſſo d'intereſſe, o d'ambizione: ed in queſto punto principalmente la Società diſtingueſi dagli altri Ordini, eziandio quando anco ha delle regole ſimili alle loro.

Vi ſono altri Religioſi oltre i Geſuiti, che promettono di non accettar Prelature ſenza il comandamento de' Superiori (*); ed aſſegnano di ciò motivi di umiltà: la Società dichiara apertamente di non voler reſtar priva di ſoggetti dotati d'abilità e d'ingegno (2). La diverſità è palpabile:

(*) *Veggaſi l'Annotazione IX.* Cap. I. *animarum inſtituta eſt.* Conſt. 3. c. 1. §. 9. p. 371.

(1) *Sperando, quod ea ceſſabit aliquando, ſupplebitque divina bonitas, quod ad ſuam majorem gloriam, & majorem ipſius perfectionem deeſſe cernitur.* Conſt. 3. c. 1. in Decl. H. p. 375.

(2) *Ut perpetuo felix Societatis ſtatus conſervetur .... ne Societas his hominibus, qui*

ad

le : la promeſſa degli altri Ordini tende a reprimere l' ambizione de' particolari : il voto, ch' eſige la Società, ha per iſcopo il favorire l' ambizione, e l' ingrandimento del Corpo.

Il Generale de' Geſuiti è il ſolo, la di cui autorità ſi eſtenda ſovra i Prelati eſciti dall' Ordine, dappoichè hanno accettato il governo d' una Dioceſi. Eſſi han fatto voto nella lor Profeſſione di deferire in tal caſo ai conſigli del Generale, o a quelli di chi in ſua vece da lui ſteſſo ſarà deſtinato ſotto certe condizioni aſſai oſcure. Non iſtiamo quì a diſputare ſul più, o ſul meno d' ubbidienza, che non ſarà dovuta a queſto Generale, a cui le Bolle danno giuriſdizione anco ſulle perſone eſenti, *etiam in exemptos*: eſaminiamo ſoltanto con buona fede, ſe ſia la politica, oppur lo zelo, che ha dettate tali precauzioni.

Il Confeſſore d' un Principe è una ſpecie di ſuo delegato preſſo di lui. Se il Veſcovo Exgeſuita ha promeſſo di deferire all' Ammonitore nominato dal Generale, il Principe è tenuto ad aſcoltare pazientemente, e prendere in buona parte (1) tuttociò che il Confeſſore gli rappreſenterà con libertà per zelo del ſervizio di Dio, e ſuo (2); ed il Con-

ad propoſitum ſibi finem ſunt ei neceſſarii, privetur. Conſt. 10. c. unic. §. 6. p. 446.

(1) Ordinat. Gener. Tom. 2. pag. 261. cap. 11.

(2) *Quod ad majus Dei, ac Principis ipſius obſequium in Domino judicaverit*. Ibid. numer. 8.

Confeſſore deve conſultare i ſuoi Superiori in caſo di dubbio (1).

Gli avviſi del Confeſſore non ſaran già limitati, a ciocchè ha rilevato della coſcienza del Principe per via di Confeſſione. Egli raccoglierà i rumori pubblici (2) intorno tutte quelle coſe, ch' eſigono qualche rimedio, ſcandali, oppreſſioni, ed altri mali, che ſovente accadono per colpa dei Miniſtri, e vanno a carico della coſcienza del Principe. Che non accetti però mai la commiſſione di fare la correzione ai Miniſtri, o ad altri Cortigiani a nome del Principe (3): e ſe inſorge qualche difficoltà, onde il Principe non voglia arrenderſi all' opinione del ſuo Confeſſore, queſti lo impegnerà ad unir ſeco due o tre altri Teologi, alla deciſione de' quali debbano achetarſi il Confeſſore, ed il penitente (4). Non era conveniente eſpri-

(1) *Cum Superioribus in dubiis caſibus conſultando, quia ſpiritus Domini directio, & non humana prudentia, propriumve judicium utiliter illuminat.* n. 11.

(2) *Sed de aliis etiam, quæ hinc inde audiuntur, remediumve poſtulant, ad inhibendas oppreſiones, minuendaque ſcandala, quæ præter Principis mentem ac voluntatem, Miniſtrorum ſæpe culpa eveniunt, & tamen noxa, proſpiciendique neceſſitas in Principis ipſius conſcientiam revolvitur.* n. 8.

(3) *Ne ſe ad monendos, reprehendendoſque Principis nomine miniſtros, & aulicos interpretem adhiberi ſinat.* n. 6.

(4) *Ut id fiat, quod illi faciendum eſſe decreverint.* n. 9.

primere da qual Ordine debban eſſer elettî i Conſultori.

Travagli aſſiduamente il Confeſſore per guadagnare la benevolenza del Principe per la Società, e non per ſuo conto (1).

Non s' impacci in componimenti o in trattati per arrivare al favore, o agli impieghi, per ottener grazia o pur giuſtizia: Il che appellaſi in linguaggio di corte, far degli affari. Non riprovaſi già queſt' uſo come cattivo; ſi dice anco, che può eſſer lecito in certi caſi (2), ma che recherebbe ſcandalo in un Confeſſor Religioſo.

S' egli ha del credito alla Corte, lo naſconda con ogni diligenza, perchè l' odio, che potrebbe riſultarne per la Società, le ſarebbe d' un gran pregiudizio (3).

Più avrà di credito tanto meno dovrà ſcrivere ai Miniſtri a ſuo nome; ma ſe la Religione, e la pietà l' eſigeſſero, e il Superiore l' approvaſſe, ei deve impegnare il Principe ſteſſo (4) a ſcrivere, ed a dare i ſuoi ordini intorno l' affare, di cui ſi tratta.

Quel-

(1) *Semper inſiſtat, ut Principem benevolum ac propenſum habeat erga Societatem, & non erga privatam ſuam perſonam.* n. 12.

(2) *Quum talia etiam in caſibus licitis ſcandalo eſſe ſoleant, ſi a Confeſſario, præſertim Religioſo, tractari videantur.* n. 5.

(3) *Videat etiam, atque etiam, ne ſuboriatur opinio, quaſi ipſe multum poſſit, & Principem pro arbitrio ſuo regat .... proinde quamvis reipſa aliquid poſſet, opinionem tamen illam vitare debet.* n. 7.

(4) *Sed ubi pia res foret, ac Superioris judicio*

Quello, che viene ricercato per Confessore stabile, e perpetuo, deve rappresentare, esser egli obbligato per istituto (1) a chiederne il consenso del suo Provinciale.

Il Provinciale prima di accordare il suo consenso, deve o da se medesimo, o per mezzo del Confessore, o per qualunque altra persona mostrar al Principe la presente istruzione, onde venga in cognizione di ciocchè la Società esige dal Padre spirituale, che si compiace di accordargli; ma con riserva espressa al Generale della facoltà di cangiarlo (2) e di disporre liberamente di lui, come di tutti gli altri.

Quando la gloria di Dio non permetterà alla Società di ricusar questo peso, si avrà riguardo nell elezione del Confessore al bene de' Principi, e de' popoli, ed all' interesse della Società, attesochè ciocchè succede in una Corte, cagiona ben spesso degl' imbrogli (3) e dei danni nelle altre.

dicio necessaria, curet, ut Princeps ipse de illa scribat, aut imperet. n. 6.

(1) *Num.* 14.

(2) *Modeste quidem, sed plane, atque perspicue eisdem significet etsi animo permittimus, ut ejus Patris opera ad spiritualem sui consolationem pro libito utantur; intelligant tamen, futuram semper in potestate Superiorum, quum illis visum fuerit, mutationem, & liberam Patris, ut & cæterorum omnium, dispositionem.* n. 14.

(3) *Quum incidant sæpe casus, in quibus præter alia incommoda Societas unius loci caussa, in aliis pluribus non levia damna sustineat.* n. 1.

Si comprende facilmente, che la Società per la gloria di Dio s' incaricherà sempre con premura di questa funzione spinosa, e che impiegherà anche ogni sorte di mezzi per liberarne gli altri: sono note in questo genere prove tali del suo zelo, che sarà difficile d'obliare. Ella vorebbe, è vero, attribuirsi l'elezione del Confessore, ma questo è un punto di troppo gran conseguenza: ella talvolta gli ha anche cangiati; il P. Caussin, Confessore di Luigi XIII. n' è un' esempio; la sua Lettera al General Vitelleschi mette in chiaro le cagioni di questo cangiamento.

Non si ha notizia, che alcun altro Ordine abbia fatto un capitolo formale d' istruzione pei Confessori dei Re. Mi è sembrato, che queste meritassero d' essere poste sotto gli occhi della Corte: quest' è opera dell' Aquaviva, approvata dalla sesta Congregazione.

Si raccoglie dalle Costituzioni, che convien preferire i grandi ai piccioli, ed i ricchi ai poveri, la massima di aver riguardo pe' grandi, e trattarli con dolcezza e insinuata in più maniere.

Il corpo dei Professi debb' essere principalmente composto d' uomini dotti; di ciò potrebbono addursi mille ragioni; ma quella, che si adduce, si è, che avranno più di credito presso i Principi (1), i Grandi, ed i popoli.

Il Provinciale deve aver cura di scrivere ai

(1) Const. 8. cap. 1. in Declar. A. pag. 424.

ai Principi, ed a' Grandi (1) per conservare la loro benevolenza.

Le femmine (2) non debbono entrare nelle Case e Collegj quando non si distinguano fra le altre per la loro carità (3), oppure non sieno fregiate d' autorità con un certo grado di carità.

Non debbon essere visitate le donne se non per necessità, o colla speranza di grandissimi vantaggi (4). Nell' istruzione dei Confessori v' ha de' lamenti (5) perchè tali visite moltiplicate sono occasione di perdita di tempo, e di dissipamento di spirito: nulladimeno si osserva, che la nota maniera d' oprare e di trattare della Società, la premura d' evitare la nota ed il rimprovero di rusticità o poca politezza, la riconoscenza rendono sovente tali visite necessarie.

Si prende per tanto il partito di determinare quali sieno le femmine degne di ricevere tali contrassegni di attenzione. Tre cose si ricercano: 1. che sia donna di qualità o di primo rango; non dovendo farsi quest' onore alle divote del volgo, *devotis*

(1) Reg. Soc. Provinc. Tom. 2. pag. 120. n. 21.

(2) Const. 3. c. 1. §. 14. p. 372. Reg. Præp. T. 2. p. 96. n. 73.

(3) *Si illæ eximia caritate, vel auctoritate simul cum caritate essent conspicuæ.* Constit. 3. c. 1. In Decl. L. p. 375.

(4) Reg. Præpos. T. 2. p. 96. n. 72.

(5) Inst. 3. pro Confess. Tom. 2. pag. 309. num. 9.

cujuscumque gradus (1): basterà istruir queste tali nella Chiesa nelle attuali confessioni, e con discorsi di spirito e di pietà: 2. che questa donna di qualità, o di primo rango abbia reso degl' importanti servizj alla Società, o fatti dei benefizj: 3. che il Marito ed i parenti non veggano di mal' occhio i Gesuiti in casa. Su queste regole il Provinciale nelle sue visite, uditi gli Consultori (2) fisserà il catalogo delle Dame, che debbon essere visitate.

Nel far le Missioni debbon essere preferiti que' luoghi, nei quali il popolo è ben affetto alla Società; conviene attaccarsi ai Grandi (3) ed ai Prelati, perchè ne risulta un bene più universale.

Il

(1) *Quum satis possint in nostris Ecclesiis & confessionibus, & piis colloquiis & juvari & instrui.* Ibid.

(2) *Volumus, quum Provincialis visitat singula collegia, auditis consultoribus, designet eas, quibus sine offensione, præter circumstantias jam dictas, id negari non debeat.* Ibid.

(3) *Ubi magis debemus, ut in locis illis, in quibus domus, vel collegia Societatis sunt, vel aliqui ex ea, qui student, & beneficentia populi juvantur (si paria essent cetera, quæ ad spiritualem profectum attinent) magis conveniret, aliquos nostros operarios versari .... quia bonum, quo universalius, eo divinius est ..... Sic spirituale auxilium, quod hominibus magnis & publicis (sive seculares, ut Principes, Domini, Magistratus, vel justitiæ ministri; sive Ecclesiastici illi sint, ut Prælati)*

Il favore della Santa Sede è l'interesse predominante della Società (1), e dopo quello il favore de' Principi, de' Grandi, e delle persone d'autorità. Bisogna procurare di coltivare la loro benevolenza, ed allontanarne il loro odio, non già per timore di contradizioni (2), ma per l'interesse della gloria di Dio. Il Provinciale, ed il Rettore del Collegio avranno una premura e diligenza particolare di conservar gli amici, e di riguadagnare i nemici (3). Gli amici potenti sono quelli, che fa mestieri principalmente coltivare; e gl' inimici, l'odio de' quali debb' essere disarmato, sono quelli, che hanno autorità e potere, *homines non vulgaris auctoritatis* (4). Non debb' essere trasandato a

ti) quodque viris doctrina & auctoritate eminentioribus confertur, majoris momenti esse propter rationem eandem boni universalioris existimandum est. Const. 7. c. 2. & in Declar. D. p. 418.

(1) *Imprimis conservetur benevolentia Sedis Apostolicæ, cui peculiariter inservire debet Societas: deinde Principum sæcularium, & Magnatum, ac primariæ auctoritatis hominum.* Constit. 10. cap. unic. in Declar. B. pag. 448.

(2) *Idque non timore contradictionum, vel quod asperius quidquam nobis inde posset accidere; sed ut per hujusmodi hominum benevolentiam magis in rebus omnibus Dei obsequium, & gloria crescat.* Ibid.

(3) Const. 4. cap. 10. in Declar. C. p. 194. Reg. Provinc. T. 2. p. 86. n. 95.

(4) Regul. Rector. T. 2. p. 103. n. 75.

queſto effetto alcun genere di ſervigio, o di uffizio *nullum officii genus prætermittant* (1). Niun Ordine mai ha ſi ſpeſſe fiate fatto parola de' ſuoi amici, e de' ſuoi nimici.

I mezzi umani non debbono eſſer negletti dalla Società, poichè queſti ſono gli ſtromenti della gloria di Dio. Nel Capitolo, che s' intitola, *Dei mezzi di conſervare, e di accreſcere il Corpo della Società in uno ſtato florido*, ſi annovera fra queſti mezzi naturali il voto di non accettare dignità ſenza il comando del Superiore, e quello di ſottometterſi ai conſigli del Generale, quando ſi avrà per forza accettata una Prelatura; l' uniformità di dottrina, l' amicizia degli eſteri, la moderazione nei travagli, la cura della ſanità, l' uſo prudente dei privilegj, e finalmente l' eſatta imparzialità nelle querele, che inſorgon tra Principi.

Per quante diviſioni (2) agitino i Potentati, la Società debb' eſſere neutrale: è d' uopo, non faccia travvedere, nè vi ſia in effetto nel cuore la menoma inclinazione o pendenza più per un partito, che per l' altro. La Società con un amore univerſale deve abbracciare tutt' i partiti belligeranti nella carità di Geſucriſto. E co-

(1) Regul. Miſſion. T. 2. p. 143. n. 17.

(2) *In ipſa vero Societate nec ſit, nec ſentiatur animorum propenſio ad partem alterutram factionis, quæ eſſet fortaſſis inter Principes, vel Dominos chriſtianos: ſed ſit potius quidam univerſalis amor, qui partes omnes (licet ſibi invicem contrariæ ſint) in Domino noſtro amplectatur.* Conſt. 10. cap. unic. §. 11. pag. 447.

E così in tempo di pace come di guerra si ricordino tutti, che si deve mostrare e sentire un' amore uguale, ed un' uguale affezione per tutte le nazioni: *nationes omnes pari affectu amplectendæ* (1)

La destrezza (2) viene raccomandata a tutti quelli, che hanno a trattar interessi al di fuori. Ognuno debb' esser sollecito e premuroso di parlare con purità la lingua volgare del paese in cui abita: Bouhours (3) prova con le Costituzioni alla mano, essere questo un dovere di regola nella Società. Un Gesuita deve aver della grazia (4) nel parlare, della pulitezza (5) e del garbo: io non trovo termini che meglio esprimano quella maniera di procedere, quel modo di trattare, di conversar cogli altri uomini (6) di cui sì sovente favellasi nelle Costituzioni.

La Società ha sovra tutt' i punti di condotta, di amministrazione, ed anco intorno le pratiche di religione delle rubriche, che s' è fatte da se medesima, e che son sue proprie: il che ella suole significare colle se-

(1) Regul. comm. T. 2. p. 77. n. 30.

(2) Const. 7. c. 2. in Declar. L. pag. 420. Const. 9. c. 6. §. 12. p. 444.

(3) Const. 4. c. 8. §. 3. . . . . Vita di Sant' Ignazio l. 5. p. 205. & seq.

(4) *Sermonis gratia ad agendum cum proximis perneccessaria* . Constit. 1. cap. 2. §. 9. pag. 360.

(5) *Modus agendi Societatis . . . . & declinatio rusticitatis*. T. 2. p. 309. n. 9.

(6) Const. 4. cap. 8. §. 8. p. 390. Const. 7. c. 2. in Declar. F. p. 419.

guenti frasi: „ secondo l' uso della Società, „ secondo la maniera di procedere conformemente all' Istituto, conformemente alla „ maniera di oprare ricevuta nella Società „. Tutte queste rubriche poco conosciute dagli esteri, favoriscono molto bene gli equivoci, e le restrizioni. La Società ha un metodo uniforme per viaggiare, un metodo per contrattare, per accettare le fondazioni, per predicare, per confessare; ma ella si adatta, quando fa bisogno alle costumanze dei luoghi, eccetto però il metodo di contrattare, dal quale sembra non dipartirsi giammai.

Nei sermoni non si debbono tenere a bada gli uditori con piacevolezze burlesche (1), nè mettere sotto i loro occhi figure, e rappresentazioni per eccitare in essi il terrore, e le lagrime; quando però il Superiore non giudichi ciò utile per l' edificazione relativamente alle disposizioni del paese.

Il Predicatore deve guardarsi dall' offendere i Principi, i Magistrati, i Prelati, ed altri Ecclesiastici con una diretta censura, atteschè ricavasi poco profitto da somiglianti

(1) *Ne facetiis, aut inutilium rerum narratione concionem contemtibilem faciant, iisve auditores ad risum moveant; vel contra ut ad fletum excitent, spectanda aliqua populo proponant, a communi in societate concionandi consuetudine aliena, nisi in aliquo peculiari casu ad communem ædificationem pertinere Superior pro ratione loci judicaverit.* Reg. Concion. T. 2. p. 140. n. 16.

ti ragionamenti (1). Il Codice Gesuitico non propone mai massime fisse, tutte hanno la loro eccezione nella volontà del Superiore, o nella natura del motivo, che può variare secondo le circostanze e le convenienze.

Il Generale elegge tutti gli Superiori locali, e regola la misura della loro autorità; conviene che loro la comunichi, fino ad un certo segno, ed anco a proporzione la facoltà di licenziar i soggetti, affinchè questi veggano chiaramente, esser cosa loro vantaggiosa, ed anco necessaria (2) l'ubbidire per Gesucristo nostro Signore... Questo motivo non istimola certamente ad ubbidire per amore di Gesucristo, ma ad ubbidire per lo timore, il quale può esser utile alla politica del corpo.

Gli Assistenti debbono lodare le risoluzioni del Generale (3) prese senz' ascoltarli, o contro il loro parere. Il rispetto esteriore è di dovere; ma la lode può essere a spese della sincerità.

Il Generale può restringere in segreto l' autorità dei Superiori locali, fingendo d' accordar loro delle facoltà amplissime con sue lettere patenti, acciò gl' inferiori utilmente ingan-

(1) *Nihil utilitatis percipi ex iis concionibus*. Ibid. n. 12.

(2) *Et quod sibi conveniat plurimum, immo necesse sit, in omnibus eis subesse propter Christum Dominum nostrum*. Const. 2. c. 1. §. 2. p. 365.

(3) *Laudent potius Superioris consilium, atque tueantur*. Reg. Assist. Tom. 2. p. 50. n. 9.

ingannati con queste apparenze, conservino maggior rispetto (1) Questi mezzi per la salute dell'anime sono nuovi nel Cristianesimo, e nella disciplina monastica.

Se i Gesuiti han preteso (il che per altro io non credo) di annullare con istruzioni segrete contratti fatti in virtù d'una facoltà ostensibile (2), essi han fatto inutilmente le spese ad un'insigne cattiva fede: imperciocchè chi ammetterà giammai questa giurisprudenza? Si risponde, essere il Generale costituito giudice de' contratti stipolati colla Società in virtù della Bolla, *Ex debito* del 1582 (3). Questo privilegio non è di miglior lega; egli non può essere pericoloso, se non pei depositi segreti, ed altri contratti, de' quali non esistesse veruna prova.

Si risponde altresì, che il Generale può rescindere colla sua disapprovazione (4) gli atti fatti in virtù delle facoltà da lui stesso accordate; non è chiaro nel testo, che questa autorità si estenda sovra i contratti; ed è certo, che in pratica non si soffrirebbe, nè si menerebbe buona una tal estensione.

Non

(1) *Quo magis subditi eosdem venerentur, & humiliores, ac submissiores se exhibeant.* Const. 2. c. 2. in Declar. B. p. 366.

(2) Non si sà quale sia precisamente la misura della facoltà di contrattare accordata comunemente ai Superiori locali: il Generale, che solo ha questa facoltà, ne comunica quanto gli piace. *Const.* 9. Cap. 3. §. 5. & seq. p. 436.... Congr. 1. Decr. 100. p. 475.

(3) Tom. 1. p. 71.

(4) Const. 9. c. B. §. 20. p. 438.

Non si può contuttociò negare, che questo metodo di contrattare (*) secondo le leggi dell' Istituto, che gli esteri non conoscono e con l' autorità del solo Proposito Generale, non tragga seco moltissimi inconvenienti. Ella dà luogo ad impresstanze segrete e clandestine; per somministrare il modo di far delle contribuzioni a chi dispoticamente governa: spoglianſi le case di danaro; rendonsi incapaci di soddisfare ai creditori; si continua a prendere ad impresstito nello stato d' impossibilità a pagare, che è incognito ai Religiosi della casa, al pubblico ed ai creditori. Le impresstanze decretate per mezzo delle assemblee capitolari svelerebbero questo mistero; rimarrebbero scoperti quelli, che hanno per oggetto la colletta; i debiti troppo moltiplicati darebbero ombra e sospetto; i creditori starebbero in guardia.

Per altra parte questa maniera di contrattare per mezzo del solo Generale, e sotto la sua sola dipendenza, lasciando dubbiosa ed incerta la validità di molti contratti, è conforme alla massima favorita della Società, che è di legare gli altri, evitando sempre di impegnare se stessa: massima da lei praticata con tutti quelli, ch' ella riceve, e fin' anche nei voti solenni: cui ella mette in opra in tutte le fondazioni fatte a suo favore, e per quanto può in tutti gli atti da lei formati. La ratificazione di tutt' i contratti di qualche importanza riservata (1) al Generale secon-

(*) *Veggasi l' Annotazione XL.*

(1) *In rebus majoris momenti ratificationem Præposito Generali reservet.* Instr. pro Rect. T. 2. p. 343. n. 8.

ſecondo l' ordinazione dell' Aquaviva è ſtata in queſta parte d'uſo maravigliosо: ſi tiene occulto alle parti contraenti, che il contratto reſta ſoſpeſo fino alla ratificazione (1); tal condizione ſi fa paſſare come una ſovrabondante precauzione per una maggiore validità d' un' atto conſumato; la ratificazione promeſſa reſta ſempre ſoſpeſa; ed il contratto ſtipolato con queſta ſteſſa Città, in rapporto al ſuo Collegio n' è un manifeſto eſempio.

Niuno deve impegnare un Principe, o una Comunità a domandare o in iſcritto oppure a viva voce un Geſuita: ma ei potrà farlo dopo averne ſcritto in ſegreto al Generale (2) ed eſſerli aſſicurato del ſuo aggradimento. Conviene ſaper ben rappreſentare al Generale il vantaggio di accordar una

(1) L'Ordinazione del Aquaviva proibiſce di promettere leggiermente queſta ratificazione; ella vuole, che s' avviſino le parti, che l' obbligazione della Società reſta ſoſpeſa fino alla ratificazione. *Nec illam temere promittat; ſed clare ſignificet, ſuſpenſum manere contractum, donec obtenta fuerit.* Ibid. Queſt' è il contrario di ciò ſi pratica comunemente.

(2) *Hinc planum fit, prohiberi, ne quis Principem vel Communitatem, aut hominem quemvis magnæ auctoritatis ad ſcribendum Superiori, vel verbo tenus petendum aliquem de Societate moveat; niſi prius cum Superiore communicata re, hanc eſſe ipſius voluntatem intellexerit.* Conſt. 7. cap. 2. in Declar. C. p. 240.

una grazia per risparmiargli l' impiccio d' una negativa.

Nelle lettere scritte agli esteri a nome del Generale il Segretario deve procurare, che tutto spiri la pietà religiosa dell' Ordine, *religiosam Societatis pietatem semper oleant* (1). Trovansi dapertutto simili raccomandazioni, che dimostrano piuttosto ostentazione di pietà che pietà soda e vera.

Se si discaccia dalla Società alcuno, è bene che gli esteri restino edificati, osservando, che l' Ordine non tolera ciocchè non debb' essere tolerato (2).

Si potrà render ragione della dimissione, o non renderla, renderla più o meno, in comune, o in particolare secondo il grado di riputazione e di stima, di cui gode il soggetto licenziato, ed il grado d' affezione, che si ha per esso lui in casa e fuori. Questa misura, com' è chiaro, è presa più dalla politica, che dalla carità (3).

Trasferendosi un soggetto da un luogo all' altro fa mestieri contenersi con una tale prudenza nell' elezione dei mezzi, che quelli, a cui viene levato, non solo non perdano, ma

(1) T. 2. p. 58. n. 51.

(2) Const. 2. c. 3. §. 10. p. 368.

(3) *Reddere rationem caussarum, propter quas aliquis dimittitur, vel non reddere, in communi, vel in particulari, magis vel minus conveniat: prout is, qui dimittitur, in majori vel minori existimatione, & magis, aut minus domi & foris charus fuerit.* Const. 2. cap. 3. in Declar. C. p. 369.

ma avmentino la loro affezione per la Società (1).

L'Uffizio divino, il Coro, il canto, e le Processioni debbon' essere regolate col fine e con lo spirito di allettare il popolo, e trarlo alla Chiesa: i Gesuiti ne sono dispensati per privilegio, ma contuttociò vi si sottomettono quando bisogna per far concorrere la gente in folla alle loro Chiese: *quatenus juditaretur, quod populus ad magis frequentandas confessiones, conciones, & lectiones, moveretur, & non aliter* (2). Il bene spirituale delle anime è il pretesto, e fors' anche il motivo di tali regolamenti: crederem noi, che punto non vi si mescoli la vanagloria?

E' noto nella Società essere la vanagloria (3) un principio attivo per eccitare alle lodevoli azioni; quindi è, che in essa v'ha una cura particolare per dividere fra molti l'onore delle azioni luminose e strepitose (4). Il Superiore deve fare questa divisione, e non riserbarsele per se solo, nè voler fare egli

(1) Const. 7. c. 2. in Declar. H. p. 420.

(2) Const. 6. cap. 3. in Declar. B. p. 413. Congr. 1. Decr. 39. p. 464.

(3) Non è mica di sua natura peccato il desiderare la vanagloria, ma una cosa indifferente, come pure il desiderare dell'oro. *Toleto* Istruzion. de' Sacerdoti l. 8. c. 6. n. 5.

(4) *Præterea non faciant ipsi quoque omnia per se, & præsertim nobiliores actiones, sed dividant eas cum suis*. Instr. ad Provin. 4. t. 2. p. 312. n. 4. col. 2.

egli medesimo tutti gli uffizj. Questa saggia Istruzione è dell' Aquaviva.

Quando nelle Missioni incontrasi un Religioso d' un' altro Ordine si deve dargli segni di benevolenza, e guadagnarlo al Signore per quanto fia possibile (1). Il tuono di questa Istruzione fa sentire la superiorità che i Gesuiti s' attribuiscono sovra gli altri Ordini.

Essi debbono avere nei lor Collegi degli amici, che gli proteggano, ma evitare il nome di Protettore, che sembra attribuire una specie d' autorità. (2) I Gesuiti nulla trasandano per farsi degli amici nel fogro Collegio; i loro storici fanno l' elogio di varj Cardinali, che sono stati loro interamente dedicati; ma essi non hanno come gli altri Ordini un Cardinal protettore, che sia tale di titolo: la maestà della Società ne resterebbe offesa.

La Nobiltà, le ricchezze, se vengano separate da ogn' altro merito, non sono titoli sufficienti per essere ammesso nella Società: ma queste considerazioni ajutano mirabilmente a far ricevere quelli, che per altra parte hanno la capacità requisita, perchè Iddio ne ricava la sua gloria, e l' edificazione del prossimo. (3)

Altre

(1) *Ubi Religiosos cujuslibet Ordinis nanciscuntur, omnem in illos benevolentiæ significationem declarare studeant; eosque in Domino, quoad fieri potest, lucrifacere.* Instruc. ad Provinc. 12. t. 2. p. 324. n. 12.

(2) Congr. 1. Decr. 112. p. 478.

(3) *Quatenus tamen ad ædificationem faciunt, reddunt magis idoneos, ut admittantur,*

qui

Altre qualità esteriori sono anch' esse utili al ricevimento. Lo stesso osservasi nell' elezione del Generale: la nobiltà, le ricchezze fan pendere la bilancia (1) per conciliargli maggiore autorità entro e fuori. Ricercasi nel Generale un gran coraggio, ed un' anima grande, e si vuole sovra tutto, ch' ei sia pronto a disprezzar mille morti pel bene della Società, *pro Societatis bono*. (2) Quest' espressione non è già accidentale ed a caso caduta dalla penna, ma è pesata, e ripetuta nelle Costituzioni, e nelle Congregazioni. La disposizione al martirio pel bene della Società è nel Generale una cosa essenziale.

qui sine ipsis alioqui essent idonei propter dotes aliàs prædictas .... Quæ tamen mensura omnibus in rebus teneri debeat, unctio divinæ sapientiæ .... docebit .... Const. 1. c. 2. §. 12. p. 260.

(1) *Externa censentur nobilitas, divitiæ, quas in sæculo habuit, honor & similia; & horum ceteris paribus, aliqua ratio est habenda.* Const. 9. c. 2. in Declar. C. p. 436.

Anche il vantaggio d' una buona presenza e figura, non è negletta per la decenza e l' edificazione: *de specie externa ad decentiam, & ædificationem idonea.* ibid. §. 12.

(2) *Paratissimus, quum opus esset ad mortem pro Societatis bono in obsequium J. C. Dei, ac Domini nostri, subeundam.* Const. 9. c. 2. §. 5. p. 435 .... *Certus nisi id utiliter exequatur, se nec bono Societatis, pro qua sanguinem fundere paratus esse debet, nec propriæ conscientiæ satisfacturum.* Congr. 5. Decr. 54. p. 559.

le. Nulla di più ſi può eſigere, e ſul esempio del Generale ella è coſa evidente, che tutt' i Geſuiti debbon eſſere, come avanti Decio, pronti a ſpargere il loro ſangue pel bene del Corpo della Società.

La Società fa vedere in più luoghi la ſua riconoſcenza verſo quelli, che ſono ſtati di lei benemeriti; e quando nella ſeſta Congregazione ella accorda alla Francia un Aſſiſtente, che daprincipio ricuſato aveva di accordarle, dichiara di far ciò in grazia dei meriti diſtinti del Re, e del Reame di Francia verſo di lei, e del loro amore per eſſa (1)..... E' impoſſibile trovar parole, che ciò eſprimano con maggior dignità.

La Società deve per prudenza accomodarſi alle leggi de' Principi, quando o è impoſſibile il contravenire, o non è troppo utile il farlo. L' ubbidire non è di obbligo; (2) ma è talvolta di convenienza. Queſt' è ciò, che riſulta da varj teſti, ove ſi dice per non offendere il Principe ſi dovrà accomodarſi al tale o tale Editto, circa il tale o tale punto, *in hac re*, *in hoc negotio*: che ſi dovrà conformarviſi comunemente, non già ſempre, *ordinarie*.

Si raccoglie dalle Congregazioni, che il traſporto dell' oro formava in parecchj Stati un ſoggetto di querela contro la Società;

(1) *Præclaris Regni Galliæ, Regiſque ipſius in Societatem noſtram meritis ac ſtudio*. Congr. 6. Decr. 1. p. 566.

(2) Molina de Juſt. & Jur. T. 1. tract. 2. Diſp. 139. n. 7. p. 513.

ed il Sacchino (1) ci avvisa, che quest' oro era portato a Roma pei bisogni del Collegio romano. Il Generale rappresentò nella seconda Congregazione, che se si fossero in questa parte osservati i regj Editti, la cosa sarebbe stata d' una grande edificazione pei Re.. (2) I pareri furono divisi; e dopo un lungo dibattimento, nel quale l' autorità delle leggi civili non ebbe il menomo peso, fu determinato di edificare i Principi almeno in apparenza, giacchè era cosa pericolosa fare il contrario.

Quaranta decreti diversi son stati fatti con molt' arte per dirigere il Gesuita Novizio, o Scolare nella rinunzia de' suoi beni, per abbreviare, o prolungare la ritenzione, ch' ei può fare del diritto di proprietà, per porlo in guardia contro i suoi parenti anche poveri. Si può egli mai credere di buona fede, che tutte queste leggi artifiziose, che si replicano in cento differenti maniere; e riferisconsi sempre alla gloria di Dio, non altro abbiano per iscopo, che la salute del proprietario, e la sua perfezione nelle virtù evangeliche? Una istruzione semplice e cristiana avrebbe bastato una volta per sempre. Le regole della vera pietà non variano come quelle della politica.

Quando il Novizio ha lasciato i suoi beni alla libera disposizione del Generale, nel che con-

(1) Histor. Soc. Jes. par. 3. l. 1. n. 40.

(2) *Ad majorem ædificationem Principum fore diceret, si Edicta regia in hac parte servarentur.* Congr. 2. Decr. 15. p. 491.

conſiſte la vera perfezione (1), egli è di regola (2) che i beni ſieno diſtribuiti alle diverſe caſe della Provincia Geſuitica, ov' eſſi ſono ſituati.

V' ha dell' imbarazzo nella eſecuzione di queſta Regola, quando codeſta Provincia ſi eſtende in paeſi ſoggetti a diverſi dominj. La Congregazione III. raccomanda d' oſſervare la Regola (3) procurando di cattivarſi con deſtrezza l' animo de' Principi, e di non offenderli o diſguſtarli per l' edificazione del proſſimo, e per la maggior gloria di Dio.

Tutte queſte diſpoſizioni ſon elleno dettate da una deteſtevole Ipocriſia? Io non intendo di aſſerirlo. Ma s' inſegna con eſſe a tutt' i Geſuiti a non ſeparare la Chieſa dalla loro Società. Il Cattoliciſmo è concentrato in queſto Corpo. Il ſuo accreſcimento è il maggior bene univerſale, che debb' eſſere preferito ad ogni intereſſe privato. Sotto tali preteſti talvolta la giuſtizia è poco riſpettata riguardo ai particolari. L' indipendenza da ogni podeſtà ſecolare è di maſſima fondamentale.

E' ſtata già da me cenſurata l' obbligazione ai

(1) Conſt. 3. c. 1. in Declar. H. p. 375.

(2) Congr. 2. Decr. 23. p. 493.
Il Generale può diſpenſare da queſta regola e farne l' applicazione fuori della Provincia, *pro Seminariis noſtrorum, quæ indigerent*. Congr. 6. Decr. 8. p. 567.

(3) *Ne in eis cauſſa ulla offenſionis detur, ſed ad majorem ædificationem omnium, & ſpiritualem animarum profectum, & gloriam Dei omnia cedant*. Congr. 3. Decr. 16. p. 511.

Geſuiti impoſta di dinunziarſi gli uni gli altri, ſenza far precedere verun caritatevole avviſo ſecondo il precetto del Vangelo, e ſenza oſſervare la legge del ſegreto naturale. Ma ſi riſponde, eſſervene degli eſempi in altre Regole.

Non v' ha in queſto articolo maggior conformità reale di quello v' abbia negli altri, che abbiam più ſopra diſcuſſi. Le regole della Società diſtinguonſi ſempre per l'eccesſo dell' abuſo; ed oltre ciò è palpabile la diverſità negli effetti di tal dinunzia. Gli altri Religioſi non poſſon eſſere puniti con grave pena, ſe non oſſervando le requiſite forme giuſtiziali; la dinunzia baſta per decidere dello ſtato d' un Geſuita.

Oltre queſt' obbligo univerſale di dinunziare, che s' eſtende dall' amico all' amico, dal ſuperiore all' inferiore, e dall' inferiore al ſuperiore, vi ſono eziandio degli eſploratori ſegreti. (1) Nulla è occulto al Generale; tutti debbono manifeſtargli (*) gli più intimi ripoſtigli di lor coſcienza, ed appaleſargli il ſegreto (*) degli altri: quali potenti mezzi per l' eſercizio d' una podeſtà aſſoluta! I Signori, ch' eſercitano il diſpotiſmo, non ſono ſerviti, che per timore, il Generale dei Geſuiti lo è, e pel timore e per la coſcienza più forte e più eſteſa, che il ſemplice timore.

Io quì non ripeterò ciò è ſtato detto tante volte riguardo quella innumerevole copia

(*) *Veggaſi l' Annotazione XLI.*
(*) *Veggaſi l' Annotazione XLII.*
(1) T. 2. pag. 382.

pia di lettere, (*) che preſentano in ogni ſtante le quattro parti del mondo ſotto gli occhj del Generale: gli ſi ſcrive anche intorno quelle, che riguardano gli eſteri. (1) Conviene a bella poſta acciecarſi per non vedere quì l'invenzione della politica, o almen l'abuſo, ch'ella ne ha fatto, e quello, che ne può fare.

Le Coſtituzioni raccomandano ai Geſuiti di non frammiſchiarſi negli affari ſecolareſchi: (2) il Generale è tenuto a meſcolarviſi meno d'ogn'altro, eccetto che quand' eſſi riguardano il bene della Società. La ragione che pel Generale ſi adduce, non è già la diſconvenienza di tal ſorta di affari con lo ſtato religioſo, ma bensì la neceſſità di riſparmiare il ſuo tempo, e di unire tutte le ſue forze per ſoſtenere il ſuo peſo, ch'è quaſi ſuperiore al uomo. (3)

L'eccezione delle coſe relative alla Società è ampliſſima, perchè la Società tende a tutto. Le dichiarazioni aggiungono, che tal legge debb'eſſer inteſa di maniera che il Generale ſi ſcanſi, per quanto gli ſarà poſſibile, d'incaricarſi d'affari ſtranieri alla Società, e che non accordi il ſuo ajuto fuorchè per opere pie, importanti pel ſervigio di Dio, (4) o deſiderate da perſonaggi d'importanza.

(*) *Veggaſi l'Annotazione XLIII.*

(1) T. 2. pag. 127. n. 25.

(2) Conſt. 6. c. 3. §. 7. p. 413.

(3) *Quod quidem magis quam totum hominem requirit.* Conſt. 9. c. 6. §. 4. p. 442.

(4) *Vel quod magni ſint momenti in Dei obſequio, vel in gratiam eorum, qui id impetrare*

Queſto alla fine non è altro che un ſemplice conſiglio per liberare il Generale da certe importunità, e per conſervare le ſue forze. Tutti poi i Geſuiti poſſono addoſſarſi affari eſteriori col conſenſo del Superiore. (1)

Non è loro vietato di frequentar le Corti ed i Principi, e di frammiſchiarſi negli affari ſecolareſchi col beneplacito del Generale: (2) poſſono anche col di lui aſſenſo ſenza ſcrupolo affaticarſi per far pervenire alcuno alle dignità eccleſiaſtiche o temporali; ma è neceſſario, che la permiſſione ſia eſpreſſa, ed emanata dal Generale: la Congregazione VII. ha a lui ſolo riſerbata queſta facoltà. (3)

La

trare ſtudent. Congr. 9. c. 6. in Declar. B. pag. 444.

(1) Congr. 5. Decr. 48. p. 555. Congr. 7. Decr. 69. p. 604.

(2) Congr. 5. Can. 13. p. 716.

(3) *Ne ullo prætextu in propinquorum, aut quorumcunque externorum negotiis, Tribunalibus ſe ſiſtant, neve curam ullam adminiſtrandi illorum bona, liteſve proſequendi, aut dirigendi, ex quacunque cauſa ſuſcipiant: aut illorum quemquam ad eccleſiaſticas, aut ſeculares dignitates promovere ſtudeant, ſine expreſſa R. P. noſtri facultate, quam ſoli Generali Congregatio voluit reſervatam*. Congr. 7. Decr. 13. p. 591. La proibizione di procurare agli Eſteri dignità temporali ed eccleſiaſtiche ſenza il beneplacito del Generale annunzia, che la permiſſione ſarà accordata, quando lo eſigerà o l'intereſſe del Corpo, o la ſua riconoſcenza. Queſta diſpoſizione ſembra ſingola-

La proibizione di meſcolarſi in affari ſecolareſchi ; per quanto appariſce, è aſſai raddolcita nella Società ; i Geſuiti hanno profittato della diſpenſa. Eſſi confeſſano (1) nella Congregazione V, che per errore , ambizione, o zelo indiſcreto d' alcuni fra loro, la riputazione della Società veniva a patire qualche diſcapito, e che alcuni Principi erano prevenuti contro di lei , ſul ſoſpetto , ch' ella s' intricaſſe in politici affari.

Il riſultato di tali rifleſſioni fu il rinnovamento delle proibizioni d' inſinuarſi nella familiarità de' Principi, e di framiſchiarſi negli affari del ſecolo ſenza la permiſſione de' Superiori. (2)

Queſta materia è trattata diffuſamente nel cap. 15. del trattato intitolato, *Induſtriæ ad curandos animi morbos*. (3)

Lo ſcopo di queſto capitolo ſi è d' arreſtare i progreſſi della ſecolarità , e dell' aulicif-

golare in un decreto d' una Congregazione regolare: La Nuza in una ſupplica preſentata a Filippo II. rimprovera alla Società di far pompa di una potenza per affezionarſi gli ambizioſi , e d' affettare di ſpargere nel volgo l' opinione , che ciaſcuno otterrà col ſuo ajuto i poſti ed i gradi , che potrà deſiderare. *Omnes ea opinione ſolerter inficiunt , nimirum ipſorum ope , quidquid libuerit , facile obtineri*. Libell. Supp. Philippo II. datus die 22. Aprilis . 4. rat. Hiſtor. Congr. de annal. T. 1. in append. p. 61.

(1) Congr. 5. Decr. 47. p. 555.
(2) Ibid. Decr. 48. p. 555.
(3) T. 2. p. 376.

mo; malattie pericolose, che introduconsi nella Società, sotto pretesto di guadagnare a Dio i Principi, ed i Grandi, e di conciliare alla Società il loro affetto pel bene della Religione, ed il soccorso del prossimo.

Si fa vedere, che tali specioſi pretesti coprono l'amor proprio, e l'amore del secolo; e percorrendo i segni di tale infermità, si osserva tra gli altri sintomi, se il Gesuita attende sensibilmente agli affari de' Grandi, come ai suoi propri, *tanquam propriis*; se intraprende volontieri di trattare gli affari del secolo, e se gli tratta di nascosto senza saputa del Superiore; se cerca procacciarsi il favore de' Grandi per che affezionarli alla Società.

Quindi per rimediare si danno degli avvisi salutevoli, e tra gli altri, che questo procacciarsi il favore de' Grandi eccita l'altrui invidia, che è la cagione di strepiti e lamenti contro la Società, e la sorgente di molte odiosità; e che finalmente quindi ne risulta una specie d'inuguaglianza fra i membri del medesimo Corpo: d'onde se ne conchiude, dover un Gesuita evitar con prudenza, che un Principe non gli dia de' segni di confidenza con commissioni troppo strepitose; che bisogna altresì suggerire al Principe per certi affari, altri agenti nella Società, o anco fuori, per timore, che non sembri la Società dar il moto a tutto l'Universo, *ne videantur nostri omnia movere*. (1)

Ora io domando, chi ardirà mai metter a confronto queste grandiose idee dei Gesuiti con

(1) Ibid. n. 7. p. 377. t. 2.

con le pie minuzie degli altri Istituti, ne' quali trovansi alcuni precetti pe' costumi, alcuni regolamenti intorno la polizia dell' Ordine con lunghi ragionamenti sull' assistenza al Coro, circa la mortificazione e gli digiuni, intorno le correzioni monastiche, sul refettorio, ed altri oggetti sì poco importanti per lo Stato?

ANNOTAZIONI

Citate in questo Capitolo VIII.

Annotazione XL.

Il metodo di contrattare, secondo l'Istituto, con gli Estranei, che nol conoscono, sembra straordinario: ma riescirà ancor più sorprendente, se si rifletterà, che que' medesimi, che hanno studiato l'Istituto, penano a scioglier i dubbj, che da esso nascono intorno gli effetti di tali contratti.

Io quì non esamino ciocchè l'equità può suggerire nei Tribunali per soccorso della buona fede nel casi d'un errore comune da un lungo uso approvato. Non favello dell' Istituto preso per regola, mi riduco ai soli contratti d'impresanza.

1. I Superiori locali non hanno la facoltà di contrattare se non per delegazione del Generale, ed a quel grado che loro viene accordato. Const. 9. c. 3. §. 7. Quindi è, che debb' essere inserito nell' atto il tenore di una tale facoltà, sottoscritto dalla mano del Generale, e munito del di lui sigillo. Veggasene la formola, che trovasi inserita nella

Rac-

Raccolta degl' Ordini dei Generali, Tom. 2. p. 284. n. 3.

Queſte formalità ſono quì comunemente neglette. Il Rettore dichiara, che prende ad impreſtito ſecondo l' Iſtituto, mentre formalmente opra contro il medeſimo; egli non fa alcuna menzione delle ſue facoltà, o pure dice generalmente, che ne ha l' autorità, e gli ſi crede ſulla ſua parola.

2. Si comanda ai Superiori di riſervare la ratificazione al Generale in que' contratti che ſono importanti, e di avvertire le parti, che l' atto reſta ſoſpeſo fino alla ratificazione, t. 2. pag. 343. n. 8. O non ſi parla punto di tale ratificazione, o pur ſe ne parla ſoltanto, come d' una coſa non neceſſaria ma ſovrabbondante; le parti ſi ſtancano di aſpettarla, e finalmente ſi perſuadono, che ſe ne può far a meno.

3. I contratti eſſendo paſſati per le mani del ſolo delegato del Generale, ed avendo voluto l' Aquaviva, che nemmeno i Conſultori vi ſi poſſano intromettere, t. 2. p. 283 n. 2. ed eſſendo quaſi ſempre le parti contraenti perſone governate dalla Società, tutti queſti atti reſtano inviluppati in un miſtero ſoſpetto. La maggior parte di tali contratti ſi fanno per via di una convenzione privata, e ſoventemente ſotto nome d' una Caſa, che ſerve di copertela ad un' altra ſenza che ſe ne ſapia il perchè. Il Procuratore del Collegio di Lione prende una ſomma a Parigi a nome del ſuo Collegio, e dichiara in fondo dell' atto originale, che ſi procura di riavere, che ciò è per conto del Collegio d' Aix, o della Caſa di Toulon. Queſto, per quanto ſembra, ſi fa per naſcon-

ſcondere ai benefattori ordinarj della Società, che le rendite ſieno ſtate più che ſufficienti: E' ancora da oſſervarſi, che quelle Caſe, che ſono collocate nelle Città lontane ſono debitrici ſu i luoghi, e non pagano punto. Queſto ſi fa veriſimilmente per aver degli effetti da poter negoziare ſenza ſaputa dei creditori, allorchè il Generale domanda de' ſoccorſi inaſpettati.

Trovanſi anche dei Collegj, che riſcuotono delle rendite appartenenti ad altre Caſe, e che ne godono ſenza che ſi ſappia per qual titolo.

4. E' vietato al Generale il ſciogliere le Caſe ed i Collegj; ma, atteſo il potere eſcluſivo, ch' egli ha di contrattare, egli può prendere ad impreſtito per queſte caſe ſomme che ſuperino il valore dei loro beni. Si ſa, che nella Giuriſdizione vi ſono de' Collegj ſufficientemente dotati, che hanno preſe ad impreſtito in breve ſpazio ſomme conſiderabili, delle quali è impoſſibile il giuſtificare l' impiego. V' ha dell' apparenza, che in caſo di biſogno ſi prenda ad impreſtito in que' luoghi, ne' quali ſi trova più argento, o gente più ſemplice e più facile ad uccellarſi. Quindi ne naſce l' importante quiſtione, ſe queſte caſe debbano ſole eſſer tenute a pagare in totalità.

Sarà egli meſtieri, che i creditori d' un Collegio, ch' è ſtato ſpogliato delle ſue facoltà, perdano i loro beni, mentre altri Collegj, che ſono ſtati riſparmiati, avranno il ſuperfluo? Io non voglio prevenire la deciſione di queſto punto, e ſoltanto oſſerverò, che una tal quiſtione non può naſcere ſe non nella ſola Società, perchè ella è la

ſola

ſola congregazione ; le cui caſe non abbiano le loro rendite ſeparate colla proprietà de' loro beni. Le caſe dei Geſuiti non ſono corpi politici, che abbiano la loro vita civile : eſſe non hanno aſſemblee capitolari, e non può concepirſi un vero corpo politico civilmente vivo, che ſia privo della facolta d' unire i ſuoi membri.

La Società è propriamente una ſola Caſa : *omnes tanquam ejuſdem domus reputantur* : Suarez de Relig. Soc. l. 10. c. 3. §. 16. Ella forma un ſolo corpo, che riceve tutta la ſua attività dal Capo unico, ch' è in Roma : *Societas eſt unum corpus, & bona ſingulorum Collegiorum magis ſunt totius Corporis, quam partis*. Suarez de Relig. t. 4. tract. 8. l. 2. de oblig. Relig. c. 28. §. 8. Non v' hà adunque, parlando propriamente, ſe non un ſolo patrimonio, e la comunicazione, che ſi vede ſtabilita, dei beni d' una Caſa all' altra, è di diritto, come di fatto : *Collegia Societatis non eſſe ſingula membra ſeparata inter ſe ; ſed eſſe membra unius corporis ſub uno capite, & habere bona communicabilia* : Mangion aſtri inext. Theor. part. 2. qu. 1. n. 78. & 79. ſomm. 205.

Gli altri Ordini non formano un vero corpo politico ed individuale, ma una ſpecie di famiglia diviſa in varj rami, le di cui proprietà ſono diſtinte, e ſeparate. I Generali non eſercitano la loro autorità ſe non ſovra ciò concerne la diſciplina regolare, ma non diſpongono nè delle perſone, nè dei beni.

La Società per contrario non ha che una maſſa comune di beni, de' quali il ſolo Generale è amminiſtratore ; tutt' i Superiori locali

cali ſono ſuoi delegati. Poſto ciò ſembra in buona dialettica, che i contratti fatti dal Generale, e ſuoi delegati dovrebbero partorire un' obbligazione *in ſolidum* di tutt' i beni da eſſo lui amministrati. Da un' altro canto è difficile l' immaginarſi, che ciaſcuno dei Delegati del Generale poſſa obbligare la Società per qualunque ſomma ſenza limitazione, qualor il contratto, ſu cui fondaſi il debito, non ſia ſtato conoſciuto ed approvato dal Governo.

Sarebbe anco impoſſibile l' eſtendere queſta obbligazione *in ſolidum* da un Regno ad un altro, poichè ſe anche le leggi della Società l' approvaſſero, la politica di ciaſcun ſtato vi metterebbe degli oſtacoli.

La quiſtione può preſentarſi ſotto diverſi aſpetti tra i creditori d' un Collegio rovinato, e gli altri Collegj della Società, o pure tra i creditori di due diverſi Collegj più o meno aggravati di debiti. La obbligazione *in ſolidum* ſecondo le circoſtanze incontra in pratica molte difficoltà; ma v' ha quaſi ſempre dell' incoerenzanel ſrigettarla, e degl' inconvenienti infiniti in ammetterla: l' equità potrà eſigerla, e le clauſole dei contratti vi ripugneranno; queſto è l' effetto di quella bizzarra coſtituzione, che la Società ha voluto dar a ſe ſteſſa.

Secondo il diritto comune degli Ordini regolari, il Superiore di ciaſcuna caſa contratta col conſenſo dell' Aſſemblea capitolare, *in contractibus alicujus momenti*. Pellizzar. Manual. Regul. t. 2. t. 9. c. 3. ſect. 6. n. 258. Il primo piano dell' Iſtituto dei Geſuiti nulla contiene in contrario, e le ſteſſe Coſtituzioni non ne dicon nulla; ma il Laynez pre-

preteſe nella prima Congregazione d' aver trovato il progetto d'una Coſtituzione particolare approvata da S. Ignazio, che traſportava al Generale ſolo la facoltà di contrattare: egli ideò e compoſe queſta Coſtituzione nella conſulta ſegreta, indi la fece approvare dalla Congregazione mediante il Decr. 77. pag. 471., col quale fu ordinato, che queſto articolo ſi doveſſe inſerire nel teſto delle Coſtituzioni part. 9. c. 3. §. 5. pag. 436. ove noi di preſente lo ritroviamo.

Tal' è l'origine della regola preſentemente venuta a notizia, che al ſolo Generale appartenga la facoltà di contrattare: Si fece conſeguentemente l'atto pubblico trasferito nel Decr. 100. p. 474. per far noto a tutt' il mondo il vaſto potere, che al Generale era ſtato accordato. La Congregazione ratificò nel tempo ſteſſo un contratto già fatto ſecondo queſto metodo dal Collegio di Parma.

Si riconobbe nel Decr. 144. p. 482., eſſere neceſſario impetrar un Breve da ſua Santità per conſolidare uno ſtabilimento sì contrario al diritto comune; e frattanto, cioè fino all'emanazione di detto Breve, ſi convenne per contentar tutti di contrattare col conſenſo delle Aſſemblee capitolari con quelle perſone, che ciò eſigeſſero.

Queſto Breve non fu ottenuto che nel 1568, ed è intitolato, " conferma delle Co-
„ ſtituzioni intorno alla facoltà di contratta-
„ re ſenz' Aſſemblee capitolari „ t. 1. p. 38. E ſiccome la maggior parte dei contratti era ſtata fatta anticipatamente ſenza oſſervare queſta formalità, lo ſteſſo Papa Pio V. gli confermò con un' oracolo di viva voce, che ſi riferiſce, per quanto ſi dice, nella raccol-

ta di tali oracoli, fol. 53. *Compend.* V, *contractus* p. 289.

Da queſt' epoca fino al preſente la Società ſi è ſempre ſervita di queſto Breve di Pio V come di un titolo, che conferiſce l' autorità di contrattare ſenza le Aſſemblee capitolari. Si oſſervò nondimeno nella terza Congregazione del 1572, che queſta forma portava ſeco degl' inconvenienti; quindi ſi propoſe di ricorrere alla S. Sede per cangiarla, e per accordare ai Provinciali la facoltà di contrattare fino ad una certa miſura, Congr. 3. Decr. 28. p. 513; Il Generale trovò il mezzo di far rimettere a ſe ſteſſo ed in ſe ſteſſo la difficoltà, queſto era un' eluderla.

L' Aquaviva raccomanda nelle ſue Ordinazioni di guarire gli ſpiriti difficili, facendo loro vedere, che il più ſodo contratto è quello, che ſi fa ſenz' Aſſemblee capitolari giuſta i privilegi accordati dalla S. Sede ſu queſto punto, *juxta privilegia nobis ad id in ſpecie a Sede Apoſtolica conceſſa*. T. 2. p. 283.

Trovaſi regiſtrato nelle regole del Provinciale t. 2. Reg. 9. p. 79. ch' egli avrà tutte le facoltà, di cui godono i ſuoi inferiori. L' ottava Congregazione Decret. 54. t. 1. p. 623 ſpiegando queſta Regola, dice, che il Provinciale ha diritto di contrattare pel bene della Provincia, dei Collegj, o Reſidenze, *in bonum Provinciæ, Collegiorum, aut Reſidentiarum*, ma ch' egli deve oprar di concerto co' Superiori locali. Ciò s' intende ſoltanto dei contratti lucrativi, non già dei contratti oneroſi.

Egli per tanto non può prendere o dar ad impreſtito ſe non in virtù d' una facoltà accor-

accordatagli dal Generale. Potrà egli in conſeguenza di una tal facoltà obbligare tutt' i beni della ſua Provincia? E queſta Provincia ſarà ella la ſola obbligata?

Or ſupponendo, non eſſere tutt' i beni ugualmente obbligati in virtù dell' operato dall' Amminiſtratore univerſale, egli ha tra mano un mezzo ſicuro di trasferire i beni, d'una Provincia, o d'una Caſa ad un' altra ſpogliandone per via d' impreſtanze quella, ch' ei voleſſe abbandonare. Egli può anco rendere inutile buona parte de' crediti, ricevendone dalle mani de' ſuoi delegati le ſomme, che loro provengono dai rimborſi, ch' eſſi eſigono.

E' inconcepibile, che tanti particolari abbiano ſagrificata la lor fortuna alla fede di tali contratti equivochi; ma il punto è, che molti di eſſi non potevano diffidare di quelle perſone, ch' eſſi riguardavano come loro direttori e loro guide nel più importante di tutti gli affari, che è quello della ſalute. Il più difficile a ſpiegarſi ſi è, che lo Stato ſoffra da sì lungo tempo certe impreſtanze, che poſſono trasferire a Roma il valore di tutt' i beni dell' Ordine eſiſtenti nella Francia, ed una foggia di contrattare, che ſi abuſa della buona fede dei particolari. Tutti queſti contratti ſono nulli ſecondo il gius comune; non ſono approvati che da' privilegj ſconoſciuti e non accettati; non poſſono adunque eſſere legitimati che dalla equità, ſuſſiſtendo ſempre il grandiſſimo imbroglio di fiſſare l' obbligazione, che ne riſulta.

Ella è coſa evidente, che i Geſuiti non hanno altro titolo di contrattare in tale foggia

gia fuorchè il Breve di Pio V, posteriore di sett'anni all'atto di Poissy: in virtù di questo Breve uno straniero dispone contro le leggi del Regno di tutt'i beni situati nella Francia, nel mentre che i Gesuti ci dicono e ci danno ad intendere d'aver rinunziato ai lor privilegj.

Io non li biasimo dell'attacco, che hanno ai lor privilegj, poichè è impossibile, che senza di essi la Società sussista; quello non può soffrirsi si è, il sentirli ad asserire, che vi han rinunziato. Tutto è privilegio nel lor Istituto, considerato nel suo fine, e ne' suoi mezzi: il loro stile nei contratti è un privilegio, t. 2. p. 283, n. 1. la loro maniera di procedere nei giudizj n' è un'altro, Congr.. 9. Decr. 25. t. 1. p. 629; le funzioni che sono tenuti ad esercitare in forza dei loro voti, son privilegj; i doveri, di cui sono dispensati, son privilegj; la loro esistenza sotto tutte queste condizioni è il primo di tutti.

I loro Novizj sono più istruiti dei lor privilegj, che delle loro regole: tengonsi loro nascoste le Costituzioni, ma loro mostransi le Bolle, Ord. Gener. c. 1. t. 2. p. 240, ed in una di queste Bolle si sopprime a bella posta quel tanto, che potrebbe loro far conoscere gl'inconvenienti dell'Istituto. Questo metodo pei Noviziati è osservato tanto in Francia come in Italia. Si leggono alla mensa una volta l'anno gli Estratti di due Bolle principali, che han confermati tutt'i privilegj, t. 2. p. 1. Questa pratica è la medesima in tutte le case dell'Ordine. Il Provinciale, Reg. 18, il Prefetto della Casa professa, Regul. 13. & 18, il Rettore, Reg. 17, debbono

in Francia (1) come altrove, ſtudiar nelle Bolle lo ſpirito del loro Iſtituto, e delle loro leggi. Il compagno del Provinciale deve conſervare geloſamente queſta Raccolta nei ſuoi Archivj, t. 2. p. 121. n. 27. I Geſuiti Franceſi, che hanno promeſſo d'abbandonare i lor privilegj, e di non domandarne de' nuovi, aſſiſtendo alle Congregazioni generali, hanno ſempre coſpirato con eſse alla manutenſione, ed eſtenſione dei privilegj, Congr. 1. Decr. 103. p. 476. Congr. 6. Decr. 2. p. 566. Congr. 8. Decr. 23. p. 616, Decr. 44. p. 621. Decr. 50. c. 622. Ci facciano adunque ſapere; quali ſieno que' privilegj, ai quali han rinunziato; ſarebb' egli forſe quello di non predicare, e di non confeſſare ſenza l'approvazione del Veſcovo? Il Concilio di Trento è ſtato quello, che loro lo ha levato: i Geſuiti Franceſi hanno avuto sì poco riguardo alla loro rinunzia; che volevano godere anco di queſto ſotto preteſto, che queſto Concilio non foſſe ſtato ricevuto in Francia, e pretendono anco di preſente di avere dalla miſſione del lor Generale la ſoſtanza della podeſtà di confeſſare.

Eſſi non creano de' Giudici conſervatori non oſtante la minaccia, che ne fecero nel 1667; dovrem noi ringraziarli di queſta moderazione? Diranno forſe, che non oſtanti le loro Bolle; ed i lor privilegj non fanno alcun

(1) Il Procurator Generale deve traſmettere a tutte le Provincie le aggiunte, o i cangiamenti, che ſi fanno nella Bolla, *In Cæna Domini*. Reg. Proc. Gener. t. 2. p. 66. n. 17.

alcun ſtabilimento ſenza la permiſſione del Re, e ſenza il conſenſo dell' Ordinario? Il proceſſo de' Geſuiti di Marſiglia del 1669 dimoſtra la lor buona fede ſu queſto punto. E' ſtato loro un' anno fa rimproverato in una famoſa cauſa uno di tali tentativi in Bologna, e ſe non hanno fatto il colpo, non è certamente ſtato per difetto di zelo per la conſervazione dei lor privilegj.

Qual è adunque queſta rinunzia illuſoria? L'impoſſibilità di godere tutti e ciaſcuno in particolare di tali privilegj, la volontà coſtante di far di tutto per rimetterſene in poſſeſſo, ed una mormorazione continua contro l'ingiuſtizia de' Tribunali, che ne gli ſpogliano. Veggaſi Bouhours, vita di S. Ignazio l. 3. p. 302. Il piano dell' Iſtituto rende queſti privilegj in certa maniera neceſſarj, lo ſpirito d' ambizione gli fa moltiplicare, i pregiudizj intorno il potere del Papa perſuadono, che ſieno legitimi: tuttociò non ha mai cangiato nella Società. Se i Geſuiti Franceſi ſono di buona fede inimici di tai privilegj (1), ſe condannano le maſſime oltramontane, ſe deteſtano la dottrina micidiale, il Probabiliſmo ec., la loro ſituazione è troppo violenta in una Congregazione, che ha per legge l'uniformità della Dottrina, ella è coſa giuſta di ſepararneli, e trarli da un tale ſtato.

(1) E' lor proibito d' avere il menomo ſcrupolo, ed il menomo dubbio intorno i lor privilegj, ed iſtillarne negl' altri. Inſt. Soc. tom. Cenſ. 2. & Præc. c. 2. præc. n. 1. p. 3.

Annotazione XLI.

I Gesuiti sono tenuti a fare ogni sei mesi, o pure ogn'anno secondo le differenti classi una confessione generale al Superiore, o pure al Confessore da lui destinato. Exam. gener. c. 4. §. 10. & 41. Const. 1. c. 4. §. 6. p. 364. Cost. 6. §. 2. t. 1. p. 408, & summa Const. §. 5. t. 2. p. 70. Suarez. de Rel. Soc. l. 8. c. 4. §. 1. p. 643. Io lascio da parte tutte le altre torture per la confessione, la necessità di reiterare la confessione de' peccati al Confessore ordinario, già confessati in viaggio, l'unità del Confessore nelle Case, la privazione della libera elezione in tempo di Giubileo, il catalogo ampliſſimo dei casi riservati al Superiore. Mi restrignerò a questa confessione generale ordinata ogni sei mesi, o pure ogn'anno, cominciandosi a computare il tempo dall'ultima precedente. Si cita l'esempio d'un antico statuto de' Certosini, dei Bernardini, e dei Geronimini, ibid. Suarez §. 4. & seq. p. 644. & c. 5. §. 17. p. 649. Parecchj Teologi dotti biasimano tali statuti, come pure la regola della Società sul fondamento, che niuno può essere obbligato a reiterare le confessioni valide e legitimamente fatte, *ut peccata semel rite confessa iterum confiteatur*, ibid. c. 4. §. 2. Il Suarez risponde, che questa obbligazione tendente alla perfezione può essere stabilita da una Regola, che volontariamente si accetta: *Quamvis absolute, & omnino ab extrinseco nemo cogi possit ad iteratam confessionem, posset tamen supposito priori consensu per votum, promissionem* ec. Ibid. §. 4.

Rima-

Rimane per anco a giuſtificarſi la neceſſità di fare queſta confeſſione generale al Superiore, il che è contro le regole della Chieſa. Il Suarez oſſerva, che il precetto di confeſſarſi dal Superiore, nulla avrebbe di male in ſe ſteſſo, ſe la Chieſa non aveſſe creduto dover proibire queſta pratica; che in altri tempi un ſolo Sacerdote trovavaſi nei Monaſterj, il quale era ordinariamente il Superiore. Ibid. c. 5. §. 17. Egli ſu queſto punto ſi contradice; poichè egli confeſſa nel l. 9. c. 6. §. 4. p. 742. che gli antichi Abati non erano d'ordinario fregiati del Sacerdozio; adunque non erano confeſſori dei Monaci. Aggiugne di poi, che l'obbjezione fatta contro la Regola della Società è fondata ſul falſo; perchè in eſſa non ſi preſcrive, che la confeſſione generale periodica debba farſi unicamente al Superiore, ma bensì o al Superiore, o al Confeſſore da lui deſtinato. l. 8. c. 5. §. 18. Quanto quì avanza il Suarez non è ſenza difficoltà; contuttociò ſi può ſoſtenere conſiderando queſta diſpoſizione delle Coſtituzioni ſeparatamente e come iſolata: ma l'imbroglio diviene eſtremo qualor ſi conſidera unita ad un'altra diſpoſizione, che ſembra conneſſa, della quale il Suarez ha ſtimato bene rimetterne l'eſame ai ſeguenti libri.

Il Geſuita è obbligato in virtù di queſt' altro precetto della regola a manifeſtare la ſua coſcienza al Superiore nel termine medeſimo di ſei meſi o pur d'un anno il perchè il precetto della manifeſtazione cammina d'un paſſo uguale con quello della confeſſion generale, poichè ſempre s'incontrano inſieme. Exam. gener. c. 4. §. 34. & ſeq. p. 350.

& ſeq. Conſtit. 3. c. 1. §. 12. p. 372. Conſt. 4. c. 10. §. 5. p. 393. Conſt. 6. c. 1. §. 2. p. 408. Conſt. 9. c. 3. §. 19. p. 438. Congr. 4. Decr. 40. p. 539. Congr. 5. Decr. 58. p. 560. Congr. 12. Decr. 15. p. 652. t. 1. & in tom. 2. ſumma Conſt. §. 40. p. 74. Regul. comm. 4. p. 76. Reg. Provinc. in fine p. 91. Præpoſit. 23. p. 93. Rect. 22. p. 99. Inſtruc. ad redden. conſcient. p. 115. Ordin. Gener. c. 1. n. 17. p. 242. Inſt. 11. ad Provinc. n. 2. p 321. Inſt. 13. c. 2. p. 325. Si cita ancor quì l' eſempio degli antichi Cenobiti. La manifeſtazione della coſcienza ad un ſaggio Direttore è ſtata raccomandata dai Padri della vita ſpirituale, e maſſimamente ai Religioſi giovani: adunque debb' eſſere preſcritta ad ogni Geſuita riguardo ad ogni Superiore. S. Baſilio, S. Benedetto, Caſſiano, l' Abate Moisè, e molti altri l' hanno riguardata come un mezzo utile per guidare un Religioſo alla perfezione: adunque biſogna farla ſervire al governo dell' Ordine, *ut melius Superior poſſit ordinare ac providere quæ corpori univerſo Societatis conveniunt*. Queſt' è ſempre l' idolo, al quale ſi ſagrifica, e queſto culto, che non dovrebbe entrar per niente in un tale precetto, n' è il principale oggetto; il che è direttamente contrario allo ſpirito delle antiche Regole, che citate vengono fuor di propoſito.

Eſſendo ſtato una volta preſo queſto falſo punto di veduta, ſi cade poi in altre innumerevoli aſſurdità. Il Geſuita non è ſoltanto tenuto a manifeſtare la ſua coſcienza nei tempi determinati, o pur anche quando egli ne ha biſogno per ſua conſolazione ſpirituale, ma eziandio più ſovente, ſe il Superiore lo eſige. Non è già quì il biſogno della coſcien-

coſcienza quello, che decide, ma il comodo del Superiore, perchè il Provinciale, o il Viſitatore, che vengono, non hanno tempo di aſpettare. Gli antichi Monaci aprivano il loro cuore al proprio Direttore, queſta è una coſa ſemplice: nella Società ſi deve manifeſtare la propria coſcienza al Superiore, o pure a qualunque altro a elezione del Superiore, e non già del penitente; ma ciò è neceſſario, affinchè il Generale aſſente poſſa eleggere i ſuoi rappreſentanti per ricevere le dichiarazioni. Gli antichi Monaci, che ſtavano ſempre in un medeſimo luogo, ed in uno ſteſſo Monaſtero, detti perciò ſedentarj, erano guidati alla perfezione da un Direttore, al quale era noto il lor carattere, nella guiſa ſteſſa che un Medico ordinario conoſce il temperamento: il Geſuita ſempre ambulante è tenuto a manifeſtare la ſua coſcienza ad ogni Superiore della Caſa, ove giugne, perchè ciò è neceſſario pel governo. Quindi la ſua confidenza, o finta o reale, debb' eſſere intera col Generale, o con quelli, ch' egli deſtinerà, col Provinciale, e co' di lui ſucceſſori, e con tutt' i Superiori delle Caſe, ov' egli è mandato.

Si deſidererà forſi ſapere, come ſi oſſervi il ſegreto a colui, che apre il ſuo cuore. L' Aquaviva riſponde in primo luogo, che il ſegreto, che gli è dovuto, non è quello della confeſſione ſagramentale, ma il ſemplice ſegreto naturale. Inſtr. 11. ad Provinc. n. 2. t. 2. p. 321. In due maniere ſi viola il ſegreto ſacramentale, o quando il Confeſſore lo rivela, o quando egli ſe ne ſerve per la ſua condotta, e pel governo eſteriore; ma il ſegreto di cui

quì si tratta non è quello della Confessione sagramentale.

Ella è cosa più che evidente, che questo segreto naturale non sarà custodito in quest' ultimo senso, poichè il miglior governo della Società è uno degli oggetti principali della manifestazione delle coscienze. Trattasi di sapere, se sarà osservato nel primo senso, vale a dire, se il Superiore non sia per rivelare a chicheffia le cose rilevate per la manifestazione della coscienza dell' inferiore. L'Aquaviva raccomanda ai Superiori d' esser fedeli nel segreto, quantunque non sieno tenuti che al segreto naturale; senza di che, d.c' egli, la legge della manifestazione della coscienza, per quanto commendevole siasi nella Società, rimarrebbe bentosto delusa da mille teologici raziocini. E' adunque necessario conservare la confidenza, per mantenere la legge. L'Aquaviva dichiara, che deporrà i Superiori indiscreti, e vuole, che si sparga con diligenza per tutta la Società la sua risoluzione su questo proposito.

Ora io domando: il Superiore farà egli contro questa proibizione, quando informerà il Generale, il quale ha parimenti il diritto di farsi manifestar le coscienze? Io non so cosa sieno per rispondere i Gesuiti; ma io credo poter assicurare, che se il Superiore commette perciò una indiscretezza, secondo tutte le apparenze, ella rimarrà impunità.

Non si deve nondimeno dissimulare, qualmente la Congregazione XII. Decr. 15. p. 652. ha definito, non dover il Superiore rivelare il segreto nè al Generale, nè al Provinciale,

senza

ſenza il conſenſo della perſona intereſſata; il che ſi dice ſenza dubbio per non iſcreditare la legge della manifeſtazione; perchè in pratica il Religioſo è obbligato di fatto a dare il ſuo conſenſo per lo intereſſe della Società, ed a ciò è tenuto *de jure* ſecondo il Suarez.

Il ſegreto, che la Congregazione eſige in apparenza riguardo al Generale, non riguarda ſe non il Superiore, al quale viene manifeſtata la coſcienza per il diritto ſuo proprio; ma quello, che viene delegato dal Generale per ricevere queſta manifeſtazione a nome ſuo, ſarà egli tenuto a farne un miſtero? Non ve n' ha alcuna benche menoma apparenza, mentre la manifeſtazione è ſtata principalmente introdotta per uſo del Generale, *Superiori, qui tunc fuerit Societatis*. Exam. c. 4. §. 36. egli è obbligato ad aver cognizione di tutte le coſcienze degl' inferiori. Conſt. 9. c. 3. §. 19. p. 438. Come conoſcerà egli le coſcienze ſe neſſuno gliele manifeſta? La manifeſtazione deve ſervirgli pel Governo della Società, *ut melius Superior poſſit ordinare, ac providere quæ corpori univerſo Societatis conveniunt*. Exam. c. 4. §. 35. Appunto a queſt' effetto egli può ingiungere in ogni tempo, a qualunque Geſuita di manifeſtargli la ſua coſcienza, *quandocumque.....fuerit nobis injunctum*, ibid. Egli può dar commiſſione a qualunque Geſuita di ricevere la manifeſtazione, *vel aliis ex inferioribus*, §. 36. Come mai potrebbe queſto Geſuita ſubalterno provvedere per ſe medeſimo al governo, ſe oſſervaſſe il ſilenzio? Frattanto ella è coſa ben dura per un Religioſo il ſapere, che il ſegreto di ſua coſcien-

za verrà confidato ad una carta, o pure alla relazione altrui. Questi sono gl' inconvenienti, che nascono da tali manifestazioni forzate, le quali per un evidente abuso vogliono farsi servire al governo esteriore dell' Ordine.

Esaminiam' ora l' abuso di tale manifestazione per la connessione, che ha, con l' obbligo di fare una confession generale. La manifestazione del proprio interno racchiude più cose, che la confessione, *multo plura includit*, Suarez lib. 9. c. 6. §. 8. ed in un' altro senso ne contiene meno, perchè basta ch' ella faccia vedere lo stato del uomo interiore, *statum interioris hominis manifestant*. Instruc. 13. ad Provincial. c. 2. §. 2. t. 2. p. 326. E' necessario in questa manifestazione iscoprire i vizj e le virtù, i falli e le tentazioni, i pensieri approvati, o rigettati, le inclinazioni, le passioni, i combattimenti. Suarez, ibid. ad redd. consc. ration. t. 2. p. 115. Vi sono molti capi, che non sono necessarj nella confessione, ma da un' altro canto la confessione esige sempre una esposizione più naturale e più minuta delle circostanze; il numero e le particolarità sono in essa più necessarj. t. 2. n. 2. p. 326. Sarebbe adunque cosa vantaggiosa l' unire insieme questi due atti, per dare al Superiore una cognizione più esatta dello stato dell' anima del Gesuita, purchè se ne togliesse ciocchè il sigillo del segreto sacramentale ha in se stesso di troppo rigoroso. Ora a questo termine appunto si giugne nella Società col mezzo di un' alternativa ben preparata o di confessione generale, o di manifestazione della coscienza al Superiore. Di grazia, cosa deve

fare

fare il Geſuita nella ricorrenza dei due precetti? S' egli li ſepara, e ſi contenta d' aprire il ſuo interno al Superiore, è neceſſario che ſi porti ai piè d' un' altro dal Superiore deſtinato a fare la ſua confeſſion generale: s' egli li uniſce inſieme, ſiccome può, Inſtruct. 13. n. 2. t. 2. p. 326., è neceſſario, che metta il Superiore in iſtato di ſervirſi della ſua Confeſſione. L' Aquaviva più guardingo nella da ſe fatta iſtruzione, per aſſicurare i Geſuiti intorno gl' abuſi di ſiffatta manifeſtazione, dice, doverſi lodare quelli, i quali dopo la confeſſione ripeteranno le circoſtanze tendenti a ſomminiſtrare dei lumi pel miglior governo, *utiliorem gubernationem*. Ibidem. Il Suarez chiaramente ci fa ſapere, che i Geſuiti vengono a ciò fare obbligati alloraquando l' uſo che vuole farſi di tale cognizione, tende alla polizia eſteriore, o racchiude qualche ſoſpetto di rivelazione. L. 9. c. 6. §. 11. p. 744.

Per allontanare i ſoſpetti, che queſta politica sì affettata può far naſcere negli ſpiriti ſpeculativi, non s' è avuto difficoltà di mettere queſti due precetti vicini l' uno all' altro; ma ſe ne ſepara l'eſame, e l'apologia. Si giuſtifica la legge della Confeſſion generale, dicendo non eſſere neceſſario farla al Superiore; e la manifeſtazione della coſcienza, dicendo, che non è ſacramentale: queſto è un voltare le carte in mano.

Si dice, che la confeſſion Generale periodica, era in altri tempi in uſo in alcuni Ordini: ſi ſa anche, che niuno di tali Ordini ha unita la manifeſtazione della coſcienza al Superiore ſotto una medeſima epoca. Lo ſcoprimento del proprio interno è ſtato

racco-

raccomandato da' Padri, e praticato dai Cenobiti; ma non era istituito se non per consolazione e perfezione del Religioso, e non già per la distribuzione degl' impieghi, e pel governo dell'Ordine; e finalmente questa manifestazione non era congiunta coll' obbligo d' una confessione generale: combinazione artifiziosa; dalla quale ne risulta nella Società 1. che la confessione diviene come forzata al Superiore; poichè se il Religioso gli apre fuori di confessione il suo interno; non è perciò dispensato dal confessarsi; e se si confessa da un' altro; resta per anco obbligato a ricorrere a lui per manifestargli la sua coscienza: 2. Che questa confessione serve pel governo esteriore sotto pretesto, che viene sostituita ad una manifestazione di coscienza destinata al medesimo fine; e che non dovrebb' esserlo. 3. Che il penitente nello stretto, in cui trovasi ridotto, si vede obbligato a dispensare del segreto sagramentale, o pure a ripetere fuori della confessione le circostanze dalle quali si vuole trar de' lumi pel governo; obbligazione, che non può essergli imposta senza un' abuso manifesto del Ministero.

Annotazione XLII.

E' sembrato convenevole al governo della Società non solo che il Prelato conosca i delitti ed i difetti di tutt' i suoi Religiosi per mezzo della manifestazione volontaria della loro coscienza, ma altresì per via della denunzia matura de' loro falli rispettivi. Si domanda al Novizio nell' esame, s'egli acconsente di buon cuore, che tutt' i suoi confra-

fratelli ſvelino al Superiore tuttociò, che ſcopriranno in lui di riprenſibile, e che avranno inteſo in qualunque maniera, fuorchè per via di confeſſione. Exam. c. 4. §. 8. t. 1, p. 347. Lo ſteſſo ripeteſi nel ſommario delle Coſtituzioni §. 9. & 10. tom. 2. p. 71. Nelle Coſtituzioni non ſe ne parla, ma la ſeſta Congregazione Decr. 32. & 33. p. 578. ha dato delle regole aſſai ample ſu queſta materia, sì pel dinunziatore, e sì ancora pel Superiore, che riceve la dinunzia, le quali ripetonſi nelle Ordinazioni generali. T. 2. p. 266. c. 15.

Le Regole pel dinunziatore ſono, 1. che tuttociò è difettoſo, è materia di dinunzia diretta al Superiore, ſenza far precedere alcun avviſo caritatevole, perchè ogni Geſuita, intorno ciò, ha rinunziato alla ſua riputazione, ed al diritto divino e naturale, che obbligherebbe i ſuoi Confratelli a trattarlo con carità: che queſta dinunzia abbraccia non ſolamente i falli, ma ancora i difetti, gli errori, e tuttociò merita cenſura o grave, o leggera; che ſi può rivelare al Superiore ciocchè ſi è ſaputo ſotto ſegreto naturale, purchè non ſia ſotto ſigillo di confeſſione, o pur fuori della confeſſione per via di ſegreta conſultazione per la direzione della coſcienza; che ciò ſi dice nella Regola, doverſi dinunziare, maſſimamente ſe il Superiore lo comanda, dimoſtra abbaſtanza, non eſſere neceſſario l'ordine del Superiore, e che ogn' uno debb' eſſer diſpoſto ad adempiere il miniſtero della dinunzia ſenz' aſpettare un tal' ordine. Ciò reſterà più dichiarato dicendo, che un Geſuita oſſerva la ſua Regola dinunziando tutt' i ſuoi Confra-

fratelli; ma che però non è a ciò fare ſtrettamente obbligato, ſe non ſe in due caſi; 1. quando il delitto porta pregiudizio al terzo, o pure all' Ordine; 2. quando il Superiore lo comanda. In queſti caſi gravi il Superiore potrà obbligare il delatore a paſſare dalla dinunzia fraterna alla dinunzia giudiziaria. Biſogna altresì aggiugnere, che la dinunzia ha luogo anco quando il peccatore ſi è corretto, perchè poſſon eſſervi per anco delle miſure da prenderſi per impedire le ricadute. Suarez l. 10. cap. 9. §. 8. p. 758. Or ecco le regole per parte del Superiore: ei deve profittare dei lumi acquiſtati, ma guardarſi bene di non paleſare il delatore, quando egli a ciò non dia il ſuo conſentimento; e queſti in certi caſi ſarà tenuto a darlo col debito però di provedere alla ſua ſicurezza.

Egli deve altresì oſſervare il ſegreto a quello, che viene dinunziato, e non manifeſtare il fatto ſe non a que' ſoli, che poſſono concorrere al fine, ch' è la correzione del Religioſo, ed il ben comune della Religione. Egli può chiamare due teſtimonj per aſſiſtere alla correzione, ch' egli farà; conſigliarſi intorno l' elezione dei rimedj, imponendone il ſegreto ai conſiglieri; tentar ogni ſorta di correzione verſo il colpevole, evitando d' infamarlo; mutandolo di caſa, privandolo del ſuo uffizio, ſcacciandolo dall' Ordine, avvertendo di addurre altre ragioni dell' eſpulſione: *ſed alias, alia via cognitas, notas opponat, quæ ad illum dimittendum ſufficientes ſint in opinione aliorum: aut certe nihil dicat, nec det occaſionem aliquam credendi, quod aliquid tale imponatur*

in

in pœnam delicti; quod omnino ſecretum eſt; nec alia via ſcitur, quam paternæ denunciationis. Congr. 6. Decr. 33. p. 579.

Queſto metodo della Società intorno le ſue fraterne dinunzie ha incontrate molte cenſure. Si oppone primamente al precetto del Vangelo, che fa precedere gli avviſi caritatevoli: „ Va e riprendi il tuo fratello da „ tu a tu " *inter te & ipſum ſolum* Matth. 18. 15, e quantunque l' obbligo di conformarſi ad un tale precetto ceſſi in certi caſi ſpecificati dal Gerſone *de corrept. proc.* t. 2. p. 480.; non ſi può però convertir in Regola l' eccezione, e fare uno ſtatuto direttamente oppoſto all' ordine della correzione fraterna da Geſucriſto preſcritto. Il Suarez riſponde, che tutt' i Geſuiti hanno rinunziato quanto a ciò alla loro riputazione, ed acconſentito ſpontaneamente a queſta diminuzione della ſtima, che potrebbe avere di loro il Superiore: rinunzia tanto più lecita quanto che atteſa la traslazione del dominio delle loro perſone, la loro riputazione appartiene molto più alla Società, che a loro medeſimi, l. 10. c. 7. n. 18; dal che ſi raccoglie, che avendo eſſi rinunziato al diritto, che avevano di non eſſere dinunziati ſenza prima eſſere ſtati avviſati, non ſi fa loro alcuna ingiuſtizia con queſta dinunzia diretta ed immediata al Superiore.

Si oppone in ſecondo luogo, che indipendentemente dal precetto di giuſtizia, la legge di carità non permette d' infamare preſſo del Superiore chi ſi potrebbe riprendere in ſegreto, e che la rinunzia da lui fatta del diritto alla ſua fama, può bensì aſſolvere il delatore dall' ingiuſtizia, ma non già dalla mancanza di carità. Il Suarez medeſimo

mo conviene nella massima generale ; ma osserva , che questa legge di carità cede quì ad un motivo di carità più generale , e più perfetto , ch' è il maggior profitto dell' anima di chi è dinunziato , *ad majorem in spiritu profectum* , ed il ben comune dell' Ordine , n. 20. pag. 752. La ragione , con cui si prova , che la carità non resta violata , ma anzi per contrario meglio praticata , si è , che si dice nell' Esame , doversi fare la dinunzia per amore del prossimo , e per carità , *cum amore & charitate* ; sovra di che narrasi , che avendo un certo Autore censurato apertamente l' uso della Società in una Somma di casi di coscienza , Gregorio XIII. volle esaminare la cosa da se medesimo , e dopo aver lette quelle parole , *con amore , e carità* , egli lodò molto la Società , e fece toglier dal libro questa cattiva critica , ibid. l. 10. c. 10. §. 1. Tutti quelli , i quali , come Gregorio XIII , si contenteranno d' alcune pie espressioni , non troveranno abuso alcuno nelle Costituzioni .

Il Bannes 2. 2. qu. 33. art. 4. critica questo metodo sotto un' altro punto di veduta egli pretende , che sia contrario ai principj del buon governo , perchè distrugge l' unione e la concordia tra i fratelli , ibid. Suarez l. 10. cap. 7. §. 6. I Gesuiti pensano ben diversamente , mentre nella quinta Congregazione hanno definito , egli essere di sostanza del loro Istituto , perchè non potrebbe sussistere senza di lui , Congr. 5. Decr. 58. p. 560. Questa definizione incoraggì i delatori sotto il regno dell' Aquaviva ; ed i lamenti rispettosi , che ne fece la Società nella Congr. 7. Decr. 12. p. 590. e 591. sembrano

no giustificare l'opinione del Bannes. Ella desiderò si stabilissero delle pene contro i calunniatori, e temerarj censori; che coloro, che danno degli avvisi falsi, dei quali non possono indicare gli autori, sieno riguardati essi medesimi come autori; che i Superiori non dieno orecchio a sospetti vaghi ed incerti; che non lascino gemere l'innocenza sotto i sospetti, ed i caluniatori nell'impunità: finalmente la Congregazione supplica il nuovo Monarca umilissimamente a metter freno ai delatori, *digneturque, delationibus modum statuere*. Ella desiderava altresì, se fosse piacciuto al Generale di accordarlo, che si mettesse qualche regola alle scritture. Questo decreto rassomiglia assai ai quinterni dei nostri Stati. Il Vitelleschi, volendo dare qualche soddisfazione alla Congregazione intorno tali articoli, adottò in parte questa specie di supplica: fu fatto conseguentemente il Canone 21. pag. 723, col quale viene ordinato, che i delatori debbano presentarsi direttamente ai Superiori immediati prima di ricorrere ai Superiori maggiori; che quando ricorrono ai Superiori mediati, aggiugneranno nelle loro lettere d'averne avvisato il Superiore locale, e che non n'è seguita la correzione; e se per motivi gravi dovessero invertire l'ordine prescritto, debbano spiegarne le ragioni, *ordinis transgressi causas aperiat*.

Queste precauzioni erano necessarie se non altro per liberare il Generale dal tedio importuno di tanti avvisi di minuzie e di cose frvole, *Prælatis esset molestissimum*, l. 10. c. 7. §. 21. p. 752 (poichè già non v'ha pericolo, che gli scappino le cose, che sono di

qualche conseguenza), e per esentarlo dalla vessazione de' delatori indiscreti . Il Suarez pretende , che quest' obbligo di dinunziare non sia imposto indistintamente a tutti , ma che si eleggano alcuni spioni in particolare , che adempiono quest' ufficio per la Comunità , ibid. Tutti nondimeno debbon esser disposti a fare da se medesimi quest' ufizio , se il caso lo esiga , principalmente quando il Superiore lo ordina , e senza suo Ordine in tutt' i casi espressi nel Decr. 32. della Congr. 6. c. 577. che nomina tutt' i delitti di conseguenza ; e distintamente quanto si dice , si trama , o si opra contro l' Istituto , vale a dire contro il Dispotismo del Generale .

Io ho esposti gli usi della Società intorno la dinunzia , ora aggiugnerò poche riflessioni . S. Tommaso definisce come regola generale , che l' ordine della correzione fraterna stabilito dal Vangelo debb essere osservato nello stato religioso . *Si ego scio , quod frater per me corrigitur , tunc non debeo hoc denuntiare Prælato* . Soggiugne contuttocio , che se il Superiore può fare più utilmente questa correzione fraterna , sarà lecito in certi casi ricorrere direttamente a lui senz' alcun previo avviso , ma a lui come amico del peccatore , e non già come Prelato , secondo l' espressione del Gersone . Suarez lib. 10. c. 9. §. 8. Il perchè S. Tommaso esige , che il Superiore sia pietoso , discreto , uomo spirituale , caritatevolmente disposto verso l' accusato ; ed il Suarez non nega , essere necessario pesare le circostanze , e che la dinunzia precipitata , quantunque d' un fatto vero , possa essere talvolta peccato mortale . Ibid. §. 17. p. 760.

p. 760. Posti tali principj, è difficile nella pratica della Società il poter giustificare 1. la generalità della Regola, 2. l'oggetto della Regola, che è il governo del Corpo; di maniera che il Superiore riceve la delazione non come amico del peccatore, ma come amministratore: 3. gli effetti di questa Regola, che possono arrivare fino a far discacciare dall'Ordine, giacchè nella Società non si ricerca alcuna forma giudiziaria per ispogliare un Religioso del suo stato: quindi non si può separare nel Superiore la podestà d'amministrazione dalla podestà giudiziaria. Dal che io conchiudo, che la dinunzia si fa al Superiore non come ad amico, ma come a Prelato, che governa, che giudica, che punisce senza formalità; il che viene condannato da S. Tommaso, da Gersone, e da tutti i Teologi, senza parlare del Bannes, il quale trova un tale statuto contrario ai veri principj del governo, ch'ei suppone dover stabilire la confidenza e la buona armonia tra i sudditi. Il Bannes non era Machiavellista.

Il Suarez ha difeso con tutte le sue forze nel decimo libro della sua opera, 1. il governo singolare della Società, e l'autorità enorme del Generale, 2. la sua perpetuità, 3. l'istituzione e destituzione arbitraria dei Superiori locali senza prefissione di tempo, 4. la sforzata manifestazione della coscienza al Superiore ogni sei mesi, o pure ogn'anno; impiega finalmente quattro capitoli a difendere la mutua dinunzia. Egli aveva procurato di giustificare nei libri precedenti l'ubbidienza cieca, la povertà illusoria, il difetto di reciprocità nei voti, la necessità

di reiterare le confessioni fatte colle debite maniere, ed una folla d'altre costumanze. Ciascun capo dell'Istituto abbisogna d'una ben penosa apologia. Si scorrono diligentemente gli Ordini antichi ed i moderni per rintracciar qualche cosa di somigliante, senza considerare, che tutto quello, che è sospetto negli altri Ordini, è portato agli ultimi eccessi nella Società, e lo diviene ancor più per l'unione, che ha, colle altre disposizioni ugualmente viziose, le quali o non trovansi altrove, oppure altrove trovano un correttivo in una più pura alleanza. L'unione e la simultà d'una moltitudine di leggi, che, anche considerate separatamente, han tutte dell'inconveniente, e del pericolo, è quella che reca spavento e terrore.

Io potrei dimostrare, se ve ne fosse bisogno, che l'Apologista in più capi elude la difficoltà: per esempio, in questo Capo, egli non giustifica la violazione del segreto naturale, se non pel luogo comune del bene della anime.

Il Gesuita è tenuto a dinunziare il suo Confratello, il quale lo ha consultato per modo di direzione, e che ha obliato d'imporgli il segreto; che se poi non è stato consultato per modo di direzione, è obbligato a dinunziarlo ad onta del segreto naturale promesso, ed anco giurato. Acciò sia proibita la delazione è necessario che copulativamente sia stato imposto ed accettato il segreto, e ciò sia stato per modo di attual direzione, l. 10. c. 7. §. 23. La sola risposta si è, che la Congreg. 6. can. 10. §. 1. ha deciso, che la rinunzia de' Gesuiti alla loro riputazione a favore della Società, è quasi totale,

le, *ampliſſimam*, e che eſsendo ſtata fatta una tale rinunzia pel bene delle anime, debb' eſsere interpretata d' una maniera ampla ed eſteſa.

Annotazione XLIII.

E' ſembrato neceſsario pel Governo della Società, e per l' unione dei membri tra ſe ſteſſi e col loro capo, che la loro mutua corriſpondenza foſse conſervata, e fomentata con un commercio di lettere viviſſimo, e frequentiſſimo. Conſt. 4. c. 17. §. 7. p. 400. Conſt. 7. c. 2. §. 2. p. 417. Conſt. 8. c. 1. §. 9. t. 1. p. 424. & in Declar. I, L, M, N. p. 426. Congr. 3. Decr. 7. & 33. & tom. 2. p. 125. & ſeq. p. 281. & 282. La maniera, colla quale la Regola in queſta parte ſi eſeguiſce, nulla laſcia a deſiderare; e ſe la perfezione, e la ſantità di un' Ordine doveſſe miſurarſi dalla quantità delle lettere, che ſi ſcrivono e ſi ricevono, niuno mai Ordine potrebbe luſingarſi d' eſſerviſi approſſimato quanto la Società. Indipendentemente dalla corriſpondenza dei Provinciali co' loro inferiori, e delle Provincie fra di loro, ciochè il Generale ſolo riceve di relazioni, di catalogi, di fatti circoſtanziati, e di ſcritture d' ogni ſpecie per la nuda eſecuzion della Regola, ſenza contare l accidentale, è incredibile. Queſto è il ſolo Ordine, per quanto ſi ſa, in cui ciaſcun Superiore abbia ſovra ſe ſteſſo, ed a' ſuoi fianchi dei Religioſi incaricati di cenſurarlo, e di rendere un conto periodico di ſua condotta, e di ſua amminiſtrazione. Il Generale nel ſegreto del ſuo gabinetto deve veder tutto, e ſaper tutto; avviſi circoſtanziati,

ziati, relazioni minutissime, che si succedono le une le altre senza interruzione, pongono incessantemente sotto i suoi occhi tutto quello, che può interessare la Società o sia al di dentro, o sia al di fuori, vale a dire, tuttociò che passa o si fa nell' uno e nell' altro Emisfero. Quando gli vien scritto alcuna cosa concernente gli Esterni (1) è necessario misurare i termini, di modo che se anche le Lettere vengano intercettate o aperte da persone interessate, non si venga in cognizione dell' affare, Form. scrib. n. 25. p. 127. ma la più sicura si è servirsi di ciffre convenienti a lui, n. 18. Il Generale conosce per

(1) Un Gesuita collocato presso un Prelato o altro personaggio di considerazione deve riferire al Superiore ciocchè ha fatto. Reg. commun. 44. t. 2. p. 78. Questi scritti servono poi di materia per le Lettere Periodiche, o per le Lettere straordinarie. Vi si deve parlare dei fatti importanti, che non conviene sieno ignoti al Generale, abbenchè affatto stranieri alla Società, *a nobis licet remotum* t. 2. p. 128. n. 29. Non sono da obliarsi i nomi, e le circostanze, n. 30. Ibid. Il Generale deve sapere i nomi degli Scolari, Penitenti, e Congregazionisti, t. 2. p. 339. num. 9. Debb' esser istruito del numero, progressi, e talenti degli Scolari, t. 2. p. 83. n. 59. & p. 128. delle persecuzioni e contradizioni sofferte dalla Società in occasione di Case, e Collegj, tom. 2. p. 128. n. 29. In una parola di tuttociò, che interessa direttamente la Società, e di tuttociò non la interessa in conto alcuno. Ibid. n. 29. & 30.

per nome, e cognome, per istato e carattere tutti quelli, che sono diretti dai Gesuiti, quelli, che sono affigliati nelle loro Congregazioni, i loro amici e nemici; vale a dire tutti quelli, che hanno qualche esistenza nella Società civile. Egli conosce a fondo il genio, le virtù, ed i vizj dei principali attori della scena del mondo, il forte ed il debole di ciascun governo, gli umori, che fermentano nelle Corti, e nei popoli; e quest' uomo istruito a puntino di tuttociò; che vuol sapere, dispone in un batter d'occhio dei tesori, del credito universale, e delle forze della Società, del credito locale, ch' ella s' è acquistato in ciascuna Nazione, e del credito particolare di ciascuno de' suoi membri nelle parti subalterne di ciascun Stato.

Aggiugniamo, ch' egli dispone in ogni Regno di parecchie migliaja di sudditi pronti ad eseguire tutt' i suoi voleri; i quali non ne riconoscono altri, ed i quali li fanno adottare da tutti coloro, dei quali hanno sorpresa la confidenza, ed il cui numero è infinito. Io non terminerei mai questa pittura, e non potrei che indebolire quel tanto, che è stato detto nel conto reso in Rennes pag. 215. e seguenti. Il tutto è già disposto e preparato per le pericolose cospirazioni nei tempi torbidi e procellosi; e nei tempi più tranquilli quest' è un intrigo permanente, sotto i cui stendardi vengono ad arrolarsi intriganti d' ogni specie, ed il quale coi rami della stessa cabala trova sovente dell' appoggio negli Stati vicini. E' evidente il periçolo dello Stato, e questa podestà sospetta alla tranquillità interiore, è ben sovente incomoda per gli estrinseci affari. Le

Costituzioni vogliono, che il Generale sia neutrale fra gli Potentati: questo articolo è malissimo osservato; egli è giustissimo, perchè un tale accessorio può in certe circostanze mettere del peso nella bilancia politica. Quai mezzi non ha egli per servire un Principe a pregiudizio d'un'altro a cagione delle sue corrispondenze, della copia degli spioni, e dell'oro, di cui dispone, e dell'influenza pericolosa de' suoi intrighi in varie Corti?

Se da questi grandi oggetti passiam noi ad altre considerazioni meno importanti, non sarà cosa inutile il riflettere sulla spesa enorme, a cui deve soccombere la Società per la conservazione di questa macchina politica. Come avrà ella potuto soffrire un sì enorme dispendio senza il commercio? Le spese delle Poste pel solo Generale, senza computare i Corrieri, *litterarum latores* t. 2. p. 65. n. 11. formano una gran somma, secondo il computo d'una memoria fatta più di cent'anni fa; e per altro questa è la minore. Da quì nascono quelle contribuzioni, e quelle collette, che consumano bene spesso le rendite delle Case, e le beneficenze dei divoti della Società. Vi furono dei lamenti nella seconda Congregazione, perchè si faceva escire dal Regno l'Oro per trasferirlo a Roma; la Congregazione promise di mettervi rimedio, ma la parola non è stata mantenuta. Non occorre aspettarsi di ricevere gran lumi intorno tali collette dalle Costituzioni. Il Generale è il supremo amministratore dei beni dell'Ordine; egli è quello, che dispone di tutte le rendite per mezzo de' suoi delegati; egli ne separa ciocchè vuole per la cassa delle spe-

le ſpeſe comuni, ed egli non vuole far ſapere a noi il metodo che tiene, per la direzione delle ſue finanze: ſappiamo ſoltanto per via delle Coſtituzioni, che, ciocchè vien ſpeſo per l'utilità comune di molti, debb'eſſere sborſato a proporzione da tutti gl'intereſſati. Conſt. 4. c. 2. in Declar. E. F. p. 382. Conſt. 9. c. 3. t. 1. §. 16. pag. 438. & c. 6. §. 12. p. 444. Congr. 2. Decr. 81. & 82. p. 501. & t. 2. p. 65. n. 11. Il Generale può far dei regali alle perſone eſtere per la gloria di Dio, Conſt. 9. c. 4. in Declar. D. p. 440. anche queſta è materia di contribuzione, perchè tuttociò il Generale ſpende o diſpenſa per la gloria di Dio, debb'eſſere pagato dalle Caſe, e Collegj, che hanno rendite. Egli è mendicante in ſe ſteſſo; e le ſue liberalità non poſſon eſſere cavate, che dai beni dell'Ordine, di cui egli è diſpenſatore; ne v'ha altro fiſco, che la caſſa comune. I Provinciali, che ſono ſuoi fattori e commiſſarj, hanno anch'eſſi una ſpecie di fiſco, e levano delle contribuzioni. Loro viene raccomandato di non aggravar troppo i Collegj, ſe ciò non foſſe pei biſogni urgenti dei Noviziati, Congr. 7. Decr. 82. t. 1. pag. 607. & t. 2. p. 341. n. 2. Il Provinciale deve piuttoſto ſoccorrerli di quanto ha in ſuo potere, *quin magis ex iis, quæ in poteſtate ſua habent, eorum indigentiam ſublevent*. Ma quali ſono i fondi, che ha in mano il Provinciale (1) per ſollevar i Col-

(1) La Congregaz. 7. dei fondi laſciati alla diſpoſizione del Generale parla così; *Quod ſi quæ domus ob majorem hoſpitum concurſum, rerumque temporalium tenuitatem ſubſidio egere vide-*

i Collegj? Onde ne ha egli il modo? Tutto è mistero in questo Ordine. Nella Società vi sono certamente i tributi fissi ed ordinarj; ma è verisimile, che nelle contribuzioni straordinarie il Generale non esiga secondo la proporzione aritmetica; ei prende ove trova. La Società non ha che una sola mensa, e non forma, che una casa, *una domus*. Il suo accrescimento, la sua gloria, la sua difesa nei paesi, ov'è combattuta, è causa comune. La maniera di contrattare è d'un gran giovamento in tali casi inopinati. Il Preposito creato dal Generale, che non rende conto se non a lui, o ai suoi delegati, Const. 4. c. 2. §. 5. p. 381. prende ad imprestito danaro, e lo trasmette nelle sue mani. Ecco l'origine dei debiti, che trovansi quasi da pertutto con gran maraviglia dei creditori, e del Pubblico, che non calcolano in ciascuna Città se non le rendite dei Gesuiti, le liberalità, che han ricevute dalli benefattori, e la spesa, che fanno nei luoghi ove sono, senza valutare le spese generali dell' Ordine, ed i tributi che passano a Roma: il perchè si può ben dire, che ciascun Stato paga ben cara una Scuola di fanatismo, un seminario d' intriganti, e la perdita di molti buoni sudditi, i quali, altrove collocati, renderebbero degl' utili servigj.

CA-

viderentur, poterunt Provinciales ex eis, quæ libere eorum dispositioni distribuenda relinquuntur pro onerum gravitate ac varietate, loco illi succurrere, quam rem P. nostro commendandam censuit. Congr. 7. Decr. 18. p. 593.

CAPO XI.

Morale della Società.

E' impossibile di non riconoscere nel codice della Società quella prudenza secondo la carne (1) sì portata in trionfo da un celebre Cardinal Gesuita, e ch' ei pretende essere tanto necessaria al mantenimento degli affari della Religione, per conoscere colle regole della politica il ben pubblico, che Gesucristo ha avuto in vista nell' istituzione della sua Chiesa. (*)

La politica, che ha per oggetto il ben pubblico, il più nobile di tutt' i beni, è la prima e suprema virtù morale. (2) Questa scienza essenziale ad ogni governo s' acquista colla pratica degli uomini, e degli affari del mondo. (*)

La Chiesa considerata come Corpo politico (*) debb' essere retta conformemente ai principj conosciuti per i migliori da tutt' i Saggi dell' antichità; perchè Gesucristo è la sorgente di tutta la vera saviezza, e non vi sono

(*) *Veggasi l' Annotazione XLIV.*
(*) *Veggasi l' Annotazione XLV.*
(*) *Veggasi l' Annotazione XLVI.*

(1) Ist. del Concilio di Trento, introd. cap. 6. n. 3. l. 1. c. 25. n. 13. l. 5. c. 16. n. 3. l. 6. c. 4. n. 6. & 7. l. 9. c. 9. n. 15. l. 16. c. 10. n. 9. l. 21. c. 6. n. 9. l. 23. c. 3. n. 30.

(2) Ibid. l. 5. c. 16. n. 3.

ſono due ſaviezze, una oppoſta all' altra: Ariſtotele (*) ha conoſciuto il ben pubblico ai raggi di queſto lume; e ſe queſto Principe de Filoſofi ritornaſſe in queſti tempi al mondo col divino Platone, eſſi converrebbero inſieme, non eſſervi mai ſtato verun Impero che foſſe meglio coltivato, più nobile, e più virtuoſo di quello della Repubblica Cattolica ſotto la dominazione del Papa. (1)

I Saggi del mondo (2) capaci ſoli di governare ſecondo il medeſimo Geſuita, non ſi perdono in ſpecolazioni chimeriche, intorno eſempi (*) e regole antiche, che ſono inapplicabili allo ſtato preſente. Eſſi ſtudiano le inclinazioni d' una natura imperfetta, per concertare tutte le loro politiche operazioni ſulla ſicureza del ſucceſſo: (*) diſprezzano la rozzezza d' un zelo indiſcreto e riformatore, (3) e ſi adattano alla debolezza umana per far ſervire i riſpetti umani, e le umane ragioni agl' intereſſi di Dio; e della umanità tolerano a tempo e luogo il male, (4) dal quale ne deve riſultare un bene.

Le

(*) *Veggaſi l' Annotazione XLVII.*
(*) *Veggaſi l' Annotazione XLVIII.*
(*) *Veggaſi l' Annotazione XLIX.*

(1) Ibid. l. 12. c. 3. n. 9..... Ella avicina gli uomini alla condizione degl' Angioli. l. 1. cap. 25. num. 23.

(2) Ibid. lib. 2. c. 6. n. 7. cap. 7. n. 9. e ſequent.

(3) Ibid. Introd. c. 10. n. 1.

(4) Ibid. l. 2. c. 6. n. 7. e c. 8. n. 9. e 10.

Le ricchezze, la pompa, (*) gli stessi piaceri (*) entrano in questo sistema di Religione, perchè il bene universale è la misura di tutti gli giudizj politici, ed il governo migliore è quello, che più sicuramente conduce gli uomini allo scopo comune a tutti, d' essere felici in questo mondo, e nell' altro. (1)

L' Autore della natura ha consultato questo desiderio impresso di sua mano in tutt' i cuori, alloraquando ha istituito nella cristiana Repubblica una Monarchia universale, ed assoluta. Il Papa è il Magistrato supremo, ed il Principe sovrano sovra la terra. (2) I Principi secolari non posono lagnarsi di questo freno salutare (3) imposto alla loro potenza, poichè egli contiene anco i popoli nella soggezione. Questa forma di governo essendo la più perfetta, e più propria a promovere l' universale felicità secondo i migliori Filosofi, non si può dubitare che non sia stata preferita (4) da Gesucristo nella formazione della sua Chiesa.

Questa è la gloria terrena del Principato del Papa, cui i Francesi, la fede de' quali non è depurata (*) col Tribunale dell' Inqui-

(*) *Veggasi l' Annotazione L.*
(*) *Veggasi l' Annotazione LI.*
(*) *Veggasi l' Annotazione LII.*
(1) Ibid. lib. 8. c. 17. n. 5.
(2) Ibid. lib. 6. c. 7. num. 2, e l. 7. c. 14. num. 3.
(3) Ibid. lib. 12. c. 3. n. 10.
(4) Ibid. l. 1. c. 25. n. 15. l. 6. c. 3. n. 1. e seq. l. 8. c. 17. n. 10. l. 9. c. 16. n. 4.

quilizione, combattono con errori sedizioſi, e diſtruttivi della gerarchia, *ad abbattere la Monarchia . . . e levar lo ſplendore e l'imperio della Corte Romana*.

Per oppoſto i Geſuiti, ſecondo la teſtimonianza del medeſimo Cardinale, difendono con tutte le loro forze queſta Monarchia riconoſcita da S. Ignazio, e dal Lainez. (*) Quindi la Corte di Roma nulla di meglio può fare, che ſtabilire da per tutto l'Inquiſizione (1) e moltiplicare, per quanto ſia poſſibile, i Collegj dei Geſuiti, (2) acciò ai fanciulli di tenera età ſieno inſegnate le vere maſſime.

Tale è, o Signori, il nuovo Vangelo, che viene rimproverato (3) al Pallavicino d'aver meſſo fuora nella ſua Storia del Concilio di Trento, e da lui imparato nella Scuola della Società. Non dobbiamo per tanto maravigliarci, che de' falſi Dottori sforzinſi di ſottrarre agli occhj de' fedeli l'antico e vero Evangelio. Queſto libro divino, fonte d'ogni virtù criſtiana, non è più fatto, che per la faccia de' figlivoli d'Adamo: i Sapienti del ſecolo, i Religioſi politici ſecondo la carne fanno accomodare la forma ſecon-

(*) *Veggaſi l'Annotazione LIII.*

(1) Ibid. l. 14. c. 9. n. 4. e 5.

(2) Ibid. l. 15. cap. 7. n. 10. l. 20. c. 4. n. 3. & c. 11. n. 5. l. 24. c. 6. n. 6.

(3) I nuovi lumi politici, o ſia l'Evangelio nuovo del Cardinal Pallavicino. Mem. attribuita dal Moreri a M. le Noir, Teologo di Sées.

condo le disposizioni della materia, (1) vale a dire, fanno far piegare la Morale e le Leggi secondo l'umore, i pregiudizj, e le inclinazioni dei popoli, e governare gli uomini com'eglino sono, (2) non come dovrebbero essere per rapporto ad un Dio Creatore, e ad una eternità di pene, e di premj.

In questo Vangelo di nuova stampa si conta poco sugli ajuti della grazia; le disposizioni per avvicinarsi a Dio, non son difficili; basta temer le pene per meritarsi la riconciliazione. L'amor di Dio più non è necessario per rimettersi in grazia; il potere del Confessore nel Tribunale di penitenza supplisce a tale mancanza, e questo è un tratto della politica religiosa, aggiugnere all'autorità del Giudice, che riconcilia, quanto manca di disposizione indispensabile del penitente: quindi gli uomini sono invitati ad accorrere in folla al Tribunale, il che stabilisce il Regno terrestre della Chiesa.

AN-

(1) Ibid. l. 2. c. 6. n. 7.

(2) *In questa feccia d' Adamo*. Introd. c. 8. n. 2. l. 9. c. 9. n. 8.

ANNOTAZIONI

Citate in questo Capitolo IX.

Annotazione XLIV.

Gesucristo ha formata la sua Chiesa nella maniera la più conveniente per assicurare la felicità temporale ed umana dei Fedeli. *Potremo* (sono parole del Pallavicino nell' Istor del Conc. di Trento l. 1. c. 25. n. 15.) *avvederci, che Cristo ha formata la sua Chiesa in quel modo, che è più conforme eziandio all' umana felicità dei fedeli*. La politica ben intesa, che è quella de' dotti, è la suprema virtù morale, perchè ha per oggetto il ben comune: *politica vera intesa dagli scienziati, la quale è la suprema delle virtù morali; essendo ella uno studio del ben comune*. l. 5. c. 16. n. 3. Questi scienziati sono quelli, che conoscono il mondo, *periti del mondo*. l. 1. c. 4. n. 6.

Annotazione XLV.

Adriano VI. era un eccellente ecclesiastico, versato nella Teologia, esemplare ne' suoi costumi, senza ambizione, senza interesse della carne, e del sangue; ma gli mancavano le parti essenziali per un Papa, egli non possedeva la politica dei sapienti del secolo. L' artifizio essendo come naturale ai Cortigiani, egli era troppo aperto, e troppo franco riguardo agl' Italiani. Ibid. l. 2. c. 2. n. 6. c. 3. n. 4. c. 7. n. 9. & seq. Zelante, anzi troppo zelante della riforma ei non

s' ac-

s'accorse, che i suoi pii disegni erano idee astratte, perchè la forma non era proporzionata allo stato della materia: *che i suoi zelanti disegni erano idee astratte bellissime a contemplarsi; ma non forme proporzionate alle condizioni della materia*. l. 2. c. 6. n. 7. I di lui predecessori, come Leone X ed altri, dei quali sembrava biasimare l'amministrazione, gli erano superiori nell'arte del governo; eglino avevano delle virtù meno utili alla salute di chi le possiede, ma forse più utili alla salute pubblica l. 2. c. 7. n. 10. Acciocchè la santità si conservi nei sudditi, la santità è meno necessaria che la prudenza in chi governa. Ibid. Una probità mediocre unita ad una gran prudenza, è migliore per governare di quello sia molta santità, e poca prudenza.

Annotazione XLVI.

La podestà data da' Gesucristo alla sua Chiesa, è tale quale si conveniva ad una condotta umana secondo *l'Amico*. La prudenza politica deve presiedere al suo governo, ed alle sue leggi, *prudenza politica*. Pallav. l. 21. cap. 6. n. 9. Lo storico riferisce questa massima come appresa dalla bocca del Laynez.

Annotazione XLVII.

Noi siam tenuti ad Aristotele della dichiarazione di parecchj articoli di Fede. Ibid. l. 8. cap. 19. n. 13. Questo detto è un'Ironia di Frà Paolo; ma il Pallavicino l'adotta, e prova, che il Censore ha detto più vero

di quello non penſava . *Il quale* , dice , *ſe non ſi foſſe adoprato in diſtinguere con diligenza i generi delle cagioni , a noi mancherebbono molti articoli di fede*. Ibid.

La Società ha abbracciata la filoſofia d' Ariſtotele come più utile alla Teologia . Congr. 16. Decr. 36. p. 685. Per queſta ſteſſa ragione Lutero voleva diſtruggere la riputazione di queſto Filoſofo . Pallav. l. 1. cap. 8. n. 13. Il diſprezzo della ſana Filoſofia d' Ariſtotele è ſtato per queſto Ereſiarca una ſorgente di vaneggiamenti ; e queſta è la cagione , per cui la ſua ſetta ha avuto poca ſtima , e non ha prodotto ſe non Scrittori mediocri . Ibid. l. 1. c. 17. n. 4. Eſſi preferirono alla dialetica degli Scolaſtici l' erudizione delle lingue greca ed ebraica l. 1. c. 23. num. 5.

Annotazione XLVIII.

Il Pallavicino domanda ai riformatori , ſe ſarebbe coſa ragionevole il ritornare all' architettura gotica , ed all' antica muſica nelle Chieſe . Ibid. l. 6. c. 4. n. 6. altri tempi , altre coſtumanze . l. 23. c. 10. n. 8. Il Nunzio Aleandro riſpondendo a coloro , che opponevano gli eſempj della primitiva Chieſa diceva , che ſecondo tali principj ; ſi potrebbe proporre agli uomini di ritornare al nutrimento delle ghiande . Ibid. l. 1. cap. 25. n. 17. Il Pallavicino appella que' primi tempi di perſecuzioni e di ſofferenza l' infanzia della Chieſa : l. 8. c. 17. n. 2. & ſeq.

Annotazione XLIX.

Iddio non vuole togliere dalle noſtre anime le inclinazioni innate , nè eſigere in gene-

ra-

nerale una ſantità eroica. l. 1. c. 25. n. 20. Poſti tali principj conviene moderare le leggi della diſciplina Eccleſiaſtica. Ibid. & l. 21. c. 6. n. 9. Deve la Chieſa ad eſempio di Dio medeſimo nell' antico Teſtamento accomodarſi alla debolezza degli uomini di queſto ſecolo .... è neceſſario, che la Chieſa adeſchi alla milizia eccleſiaſtica dei ſoggetti colla ſperanza dei temporali vantaggi, l. 9. c. 9. n. 10. e ſe ſi conſideraſſe la coſa più addentro, ſi troverebbe, che in quell' antica Chieſa sì decantata, i Cherici non avevano meno ereditato dal vecchio Adamo dei moderni. l. 9. c. 9. n. 8. Se la Chieſa antica per la vittoria degli oſtacoli aveva più Santi, queſta dei noſtri tempi colla ſua maggiore facilità ha un maggior numero di Fedeli ſalvi. l. 1. c. 25. n. 20. Se ne deve forſe argomentare, che abbia perduto del ſuo valore? All' oppoſto s' è di molto aumentata: *adunque la Chieſa è calata di pregio? Anzi è creſciuta a moltiſſimi doppi*. l. 9. c. 9. n. 9. ſono favole di vecchiarelle queſta concorde, e queſta eminente ſantità dei primi Fedeli. l. 6. c. 3. n. 3.

Annotazione L.

E' neceſſario, che la Corte di Roma abbia dello ſplendore, e che poſſa diſtribuire delle ricompenſe; ed è coſa utile in qualche maniera al pubblico ripoſo, che non ſieno ſempre date al più degno. Se il maggior merito aveſſe una preferenza ſicura, ſarebbe troppo grande l' umiliazione di quelli, che non l' ottengono. l. 1. c. 25. n. 21. Ella è una ſpecie di conſolazione il

poter accuſare la fortuna come nemica della virtù. Ibid.

La magnificenza nei ſagri Templi è utile per invitarvi il popolo per mezzo de' ſuoi ſenſi, e fare che ſi unisca il piacere alla divozione n. 19; negli edifizj pubblici ella s' accorda con la politica. Il luſſo privato negli Eccleſiaſtici debb' eſſere perdonato. Succede nel governo eccleſiaſtico come in tutti gli altri, ſi può piuttoſto deſiderare, che ſperar la riforma, e per altro la Corte di Roma loda inceſſantemente la povertà volontaria, e fulmina la ſcomunica contro quelli, che la diſapprovano o la riprendono. n. 20. Il Pallavicino oſſerva ſovra tutto, che la politica non permetteva alla Corte di Roma d' accordare la riforma alla rivolta l. 2. c. 6. n. 8. E' vero, ſoggiugne, che queſta conſiderazione non era un' oſtacolo alla correzione di certi abuſi neceſſarj per conſervare la riputazione, e per impedire i malcontenti d' unirſi co' ribelli; ma biſognava vi ſi procedeſſe con sì ſaggi temperamenti, che ſi vedeſſe la volontà di ſolevare i ſudditi ubbidienti e ſottomeſſi, e non la debolezza, che dà ſoddisfazione a quelli, che hanno ſcoſſo il giogo dell' ubbidienza. Ibid. Queſto è ciocchè Roma ha fatto, quando l' intera ſeparazione degli Eretici non laſciava più luogo a ſoſpettare, ch' ella aveſſe in viſta l' intereſſe di ricondurli nel ſuo ſeno. Ibid. Tutta queſta ſapienza profana raſſomiglia aſſai più al Vangelo d' Ariſtotele, che a quello di Geſucriſto.

Annotazione LI.

Sarebbe coſa aſſurda voler trovar preſentemente nei Concilj l' antica ſemplicità. l. 6. c. 4.

c. 4. n. 6. Quindi è, che l'Istorico Gesuita crede non essere mal situato nella sua storia il racconto delle feste fatte dai Legati a Filippo II. in una piccola isola dell'Adige lontana trecento passi dalla Città di Trento; egli descrive con compiacenza il Palazzo, che fu drizzato, il festino, la musica; ed il ballo, nel quale il Principe medesimo danzò, e le giostre, e i giuochi, ne' quali furono rappresentate le prodezze cavalleresche dietro alle finzioni allora recenti dell'Ariosto. Amelot de la Houssaye nella prefazione della traduzione dell'Istoria del Concilio di Trento di Frà Paolo, dice avere in ciò errato il Pallavicino, sotto pretesto che Filippo II. si era vantato di non aver mai in vita sua ballato. Non si aspetta certamente una tal disputa nell'Istoria d'un Concilio.

Annotazione LII.

L'error principale, che il Pallavicino rimprovera ai Francesi, è l'opinione della superiorità del Concilio sovra il Papa. Questa è una sentenza sediziosa, erronea, pestilente, e scismatica. l. 6. c. 7. l. 9. c. 16. n. 4.... l. 16. c. 10. n. 4. l. 19. c. 11. n. 5.

Annotazione LIII.

Il Laynez nella sessione del dì 16. Giugno 1563, lasciandosi trasportare dal suo zelo contro le nostre massime, attribuì le disgrazie, onde la Francia era allora travagliata, ad un giusto gastigo della specie di scisma

da lei fatto pel ſuo attaccamento al Concilio di Baſilea. l. 21. c. 6. n. 11. Il Laynez è l'eroe del Cardinale Pallavicino.

CAPO X.

Proſeguimento della Morale Dottrina micidiale.

PER giudicare del nuovo Vangelo dai frutti, ch'egli ha prodotti, baſta la breve Raccolta fatta per ordine d'un Auguſto Senato, ch'egli ha avuto attenzione di traſmettervi in forma la più autentica, ſulla ricerca da noi fatta a nome voſtro, in cui reſta ſvelata e poſta in chiaro lume la Dottrina ſanguinoſa di queſti preteſi ſapienti ſecondo la carne.

Io vorrei pure torcer altrove gli ſguardi per non veder tali orrori, che già vi ſon noti; ma un'oggetto troppo intereſſante fiſſa l'attenzione del mio miniſtero: queſto è quel ſiſtema orribile, che mette in compromeſſo la ſagra perſona dei Re, e che arma mani ſacrileghe contro l'Unto del Signore.

Dietro le maſſime d'una Religione diverſa, e d'una differente Dominazione, Roma Pagana lodò altra volta le coſpirazioni ordite contro Tiranni uſurpatori; eſaltò altresì come eroi e liberatori quelli, cui la Dottrina Apoſtolica riprova come omicidi ed aſſaſſinj; non potendo verun mortale in alcun caſo, ſe ciò non ſia per pubblica autorità,

rità, o per legitima difesa di se medesimo, toglier la vita ad un altro per quanto cattivo ei sia, *non occides*. (*) Ora Cristiani più nodriti colla lettura degli Autori profani, che collo studio del Vangelo, e de' Padri hanno rinovata fra noi questa Morale pagana. Questo è il primo rimprovero, che può farsi ai Gesuiti; ma essi son passati più oltre, e supponendo, che un Principe legitimo abusi del suo potere, il che appellano tirrannia d'amministrazione, lo sagrificano alla medesima sorte. Ma la maggiore e la più rea di tutte le tirannie è quella, che un Principe cristiano esercita contro i diritti della Chiesa, e gl' interessi della Religione.

Questo è il punto massimamente, ove si voleva arrivare; e questo è in pratica il massimo pericolo di tali mostruose opinioni. Non è già nelle nostre costumanze, che Principi legitimi sieno tiranni di fatto dei loro Sudditi, e che i Sudditi armino le loro destre contro il lor Sovrano per un trasporto fanatico del loro patriotismo. Sta scritto dapertutto, che dobbiamo rispettare l'autorità sovrana, anco quando se ne abusa, e che non è lecito, di resistere a quelli, che ne son rivestiti, eziandio quando ci opprimono. E chi è mai quell'uomo, che voglia esporsi ad una morte certa fra terribili supplizj, ed alle pene eterne nell' altra vita per vendicarsi di qualche mal temporale da lui sofferto?

Non è già lo stesso della pretesa tirannia contro la Religione. Un Principe il più

(*) *Veggasi l' Annotazione LIV.*

giuſto, il più caro, il più religioſo può ad ogni iſtante comparire rubello alla Chieſa agli occhj d'un fanatico inſenſato; ed eſſendogli propoſta la ricompenſa de' godimenti Celeſti in luogo delle pene, che lo aſpettano, il timore de paſſaggeri ſupplizj non trattiene più una teſta piena di ſicurezza d'una felice eternità.

Io mi veggo in obbligo di atteſtarlo, o Signori, i principj e le maſſime di queſt' orribile fanatiſmo ſono ſtate coſtantemente ſparſe dagli ſcritti dei Geſuiti. Il Suarez, loro oracolo, ha dichiarato apertamente, che *in hac cauſa unum ſumus*. Molti de' loro Autori confermano queſta dottrina con maſſime republicane e ſedizioſe; altri con opinioni deteſtabili intorno l'omicidio in generale (*): trovanſi ſu tutti queſti punti delle maniere di dire differenti nei loro ſcritti; ma han tutti un ſiſtema comune; queſt' è l'autorità della Chieſa e del Papa, ch'è il Monarca ſovra tutti i Reami della Criſtianità (*).

Poſto un tal principio, ecco che eſiſte un' autorità ſuperiore, ch' eſſendo ſtabilita per vegliare ſovra tutto il gregge, ſpoglia d'ogni ſua autorità il Magiſtrato politico infedele a Dio e rubello alla Chieſa. Il Papa in virtù della podeſtà indiretta, ripiglia, per così dire, la Corona, che toglie al Principe correttore de' ſuoi ſudditi, e diſpone pel bene della Religione, del Trono e della vita medeſima del colpevole. Non

(*) *Veggaſi le Annotazioni LVI, LVIII, LIX, e LXX.*

(*) *Veggaſi l'Annotazione LV.*

Non è permeſſo ai Criſtiani ſecondo il Bellarmino di tolerare un Principe, che ſtraſcina i ſuoi ſudditi nell'ereſia, o nello ſciſma. Queſta maſſima ſi deduce da' principj ancor più eſteſi (*). Tocca al Papa a giudicare ſe vi ſia ſciſma, o ereſia; ei deve reprimere un tal Principe per qualunque via gli ſembrerà neceſſaria, *omni ratione, ac via*: ma emanata la ſua ſentenza, agli altri deve laſciarne l'eſecuzione, *executio ad alios pertinet*: e quali ſono queſti eſecutori? Altri Principi, che ſaranno ſtati inveſtiti del Reame tolto al reo; o pure in loro mancanza i particolari, che ſi ſagrificheranno per queſta ſpecie di Crociata, e che diverranno giuſti miniſtri dei decreti dell' autorità ſuperiore,

La conſeguenza è quì neceſſariamente connessa col ſuo principio. Se la podeſtà indiretta è ſtata neceſſaria al governo della Chieſa, per aſſicurarſi dei cattivi Principi capaci di pervertire i loro ſudditi; e parimenti neceſſario allo ſteſſo governo, che il Papa abbia il potere di far eſeguire le ſue ſentenze per qualſivoglia maniera, *omni ratione, ac via*. Se Geſucriſto non aveſſe ſufficientemente provveduto alla ſua Chieſa ſenza l' iſtituzione del potere indiretto, non vi avrebbe parimenti ſufficientemente provveduto, dando al ſuo Vicario un potere chimerico ſenza coazione, e ſenza forza: le pecore non ſarebbero preſervate da' paſcoli pericoloſi, ſe non altro ſi faceſſe che deporre il cattivo Principe dal ſuo trono, ſenza levargliе-

(*) *Veggaſi le Annotazioni LVI, e LXI.*

gliene il poſſeſſo. E' neceſſario ſecondo il Bellarmino (1), che il ſupremo Paſtore poſſa allontanar dall'ovile il lupo rapace, l'ariete furioſo, ed il cane inutile. Queſte parole hanno un ben amplo ſignificato.

Giudichiſi ora della buona fede di coloro, i quali ardiſcono di pubblicare ſotto i voſtri occhi, che il Bellarmino non ha cavate dal domma del potere indiretto quelle pericoloſe conſeguenze, che ſi vuole attribuirgli. Il Suarez ne ha ben meglio giudicato, quando ſviluppando tutta la catena di queſto orribile ſiſtema, che tende a proſcrivere i Re, *tolle*, *proſcribe*, termina col dire, eſſere queſta la ſentenza del Bellarmino, e di tutti gli Cattolici: *Bellarminus & nos omnes, qui in hac cauſa unum ſumus*.

Ma ſon eglino poi i ſudditi tenuti ad aſpettare il giudizio del Papa, che dichiari il Principe rubelle alla Chieſa, ed altresì quello, che pronunzia l'aſſoluzione del giuramento di fedeltà, e la proſcrizione? è egli neceſſario attendere gli ordini del Papa per l'eſecuzione? E' egli lecito di prevalerſi de' ſentimenti di perſone ſavie, ed anche di prevenire il giudizio e la ſentenza in caſo di pericolo imminente per la fede, d'apoſtaſia notoria, di tirannia evidente contro la Chieſa? Su tali punti troveremo varietà di pareri negli Autori Geſuiti; molti diſtinguendo,

(1) De transl. imper. l. 1. c. 12. n. 17. & de R. Pontif. l. 5. c. 7. n. 18. & ſeq. *Ad ſapientem Chriſti Domini providentiam hoc pertinebat*. Suarez defen. Fid. l. 3. c. 22. p. 168. col. 1. & c. 23. p. 174. col. 1.

do il tiranno d'uſurpazione da quello d'amminiſtrazione, ricuſano di dar in preda alla morte un Re legitimo: ma tutti ugualmente ſoſtengono, che un Re condannato dal Papa ceſſa d'eſſer legitimo, e diviene uſurpatore del Trono, ſu cui vuol mantenerſi.

Le diſtinzioni poco o nulla giovano; da che queſta dottrina parricida circola per gli Stati, il volgo non diſtingue. Gli Fanatici ſi perſuadono confuſamente, che un perſecutor della Chieſa poſſa eſſere meſſo a morte in certi caſi; che i Criſtiani non debbono tolerare un Principe che ſeco trae i ſuoi ſudditi nell'ereſia, nello ſciſma, e nel peccato. Poſto ciò ciaſcuno poi fa conſiſtere la perſecuzione, l'ereſia, e lo ſciſma in ciò gli pare e piace: un' infelice infiammato di un falſo zelo, e ſoventemente indotto da un ſeduttore, che agita uno ſpirito debole con una falſa dipintura de' mali della Chieſa, precipita ſe ſteſſo nel maggiore di tutti i delitti, diſperando d'eſpiar quelli, che ha già commeſſi; e d'indi eſcono que' colpi fatali, che mettono in iſcompiglio tutto un Regno, e lo gettano nel più vivo, e più profondo dolore.

In tali quiſtioni, che non dovrebbero mai eſſer ſtate moſſe nè agitate, una ſola propoſizione è vera, queſta è, che non è mai lecito ai ſudditi ſtendere le loro mani ſacrileghe contro il lor Sovrano. Chiunque preſume di limitare ed indebolire queſta verità sì legitima e sì naturale al uomo, mette a pericolo la ſicurezza dei Re, che da un furioſo ſarà renduto reſponſabile di que' mali, ch'ei non avrà fatto.

Se

Se v'ha una podeſtà indiretta ſuperiore alla ſteſſa autorità reale, i decreti della quale poſſano in certi caſi trasformare il Regicidio in azione lodevole e meritoria, l'auguſto ſangue dei Sovrani verrà ſparſo a caſo, e ſenza ritegno. In vano alcuni Teologi preſcrivono le formalità, che loro ſembrano neceſſarie per giuſtificare queſt' orribile attentato: non vi ſono termini fiſſi, onde arreſtare la ſeduzione e la freneſia.

Io voglio credere, che tutti gli Autori, che hanno ſoſtenuta la ſentenza della podeſtà indiretta del Papa, non abbiano, altresì prevvedute queſte terribili conſeguenze: ma non è men vero, che ſono legate con tal principio con una catena, che non può romperſi. I Geſuiti le hanno avvertite per adottarle. Il P. Natale Aleſſandro (2) le ha poſte in chiaro per meglio combattere il principio, ch' egli qualifica d' opinione falſa, erronea, contraria alle divine ſcritture, pericoloſa, nociva alla Chieſa, il di cui miniſtero ella eſpone alla odioſità, e propria ad eccitare le ſedizioni, ed i parricidj dei Re: *Falſam, erroneam, Verbo Dei, & SS. Patrum doctrinæ contrariam, periculoſam, invidioſam, ad ſeditiones & parricidia Principum excitantem* (*).

O ogni Franceſe parli queſto linguaggio, o ſia riconoſciuto per inimico delle maſſime le più ſagroſante dello Stato. I Geſuiti oppongono per loro giuſtificazione, che la dottrina

(*) *Veggaſi l' Annotaztione LVII.*

(2) Natal. Alexandr. Diſſert. 6. in hiſt. eccleſ. ſæc. 15. & 16. p. 225.

trina contraria insegnata da' loro Autori da noi condannati, non è quella della loro Società intiera, ed ancor meno quella de' Gesuiti Francesi: convien egli prestar loro fede sulla loro parola?

Io ho dimostrato altrove, che il domma della podestà almeno indiretta del Papa sul temporale è connessa coll' esistenza della Società; ch' ella s' è obbligata irrevocabilmente a difenderlo e con un' impegno il più solenne, e per un interesse permanente, da cui ella non può dipartirsi. Io ho testè provato, che da un tal principio ne vengono necessariamente le più ferali conseguenze: si può adunque con ogni ragione prestar fede al Suarez nel 1614, ed al Zaccaria nel 1757, che ci attestano, essere la dottrina di tutta intera la Società quella, che ci fa orrore.

Raunìamo ed esponiamo gli altri indizj. La dottrina nella Società è uniforme secondo le Costituzioni anche sovra le opinioni indifferenti; come mai adunque può ella essere contraria a se stessa, e divisa sovra un' articolo essenziale, consegrato da essi con un' impegno fondamentale, e per un' interesse comune, qual è la podestà del Papa?

Può variare il linguaggio secondo le Costituzioni medesime, ed è cosa facile il comprendere, che il Generale permette, o pur anche prescrive ai Gesuiti Francesi di contenersi su questo punto in guisa di evitare gli Arresti, le pene, e fors' anche l' espulsione.

Io confesserò, o Signori, che i riguardi a questo fine dai Gesuiti adoprati sono stati sì mediocri, che sembra, che la stessa politica Gesuitica ne richiedesse assai di più;

senza

ſenza punto derogare alla ſentenza favorità della Società. Trovaſi per vero dire tra eſſi un po meno di Teologi o Caſiſti Franceſi, che abbiano inſegnata la dottrina parricida; ma è altresì vero che parecchj l'hanno ſoſtenuta, ed il ſilenzio politico d'altri non baſta per eſpiare i falli de' lor Confratelli, e per togliere ed allontanar il ſoſpetto d'uniformità in una sì grave accuſa.

Biſogna dire, che il loro impegno per una tal opinione ſia ben oſtinato, mentre l'hanno sì ſovente fatto comparire in pubblico; ed eſpoſto in piena luce ad onta del grave pericolo, a cui s'eſponevano, ſenza eſſerſi giammai ritrattati: giacchè io non fo alcun conto di certe dichiarazioni ſforzate, imperfette, equivoche, fatte ſenza l'approvazione del Generale, che ſcoprono quaſi tutte, per via di reſtrizioni ſtudiate, il loro attaccamento alla dottrina, che fingono di ritrattare; e ciaſcuna delle quali fa vedere la falſità, e l'inſufficienza di quella, che l'ha preceduta.

Più che rifletto ſulla condotta dei Geſuiti in Francia, più reſto attonito del poco riguardo, ch'eſſi hanno avuto per le noſtre maſſime. Se noi reſtiamo nella noſtra cecità, l'errore è tutto noſtro, mentr'eſſi non ſi ſono nemmeno degnati di prendere le neceſſarie miſure per ingannarci: Il loro probabiliſmo, la loro perizia negli equivoci, il pretеſto di adattarſi alle coſtumanze, ed alle Leggi del Paeſe, potevano impegnarli a prendere talvolta la maſchera per comparire Franceſi. Poteva eſſere conceduta a qualche Teologo la licenza di ſoſtenere le noſtre opinioni, poichè ſono al certo almeno probabili;

bili ; I Gesuiti non l' hanno nemmeno pensato, e per dire il vero, essi hanno creduto, che la Francia sarebbe stata meno attenta di Roma ai loro andamenti. Essi si sono fidati di trovar quivi una cieca credulità, ed han temuto la difidente penetrazione degli Oltramontani.

San ben essi, che in un' Ordine, che ha stabilito il più esatto metodo (1) per l' impressione de' Libri, e sotto un governo dispotico, il Generale non potrebbe scusarsi con

(1) Gonzalez ha tenuto presso di se manoscritta, lo spazio di 14 anni sotto il Generalato dell' Oliva, e del Noyelles, un' eccellente opera che il Papa desiderava fosse pubblicata colle stampe, e che l' Autore non ardiva dare alla luce, ad onta degli Ordini precisi d' Innocenzo II, perchè dispiaceva alla Società. (Veggasi l' Annotazione LXXI.) Questa politica sì esatta, e sì rigorosa ha per oggetto di conservare l' uniformità di dottrina, *maxime ut doctrinæ soliditas, & uniformitas, quam Constitutiones requirunt, in Societate conservetur*. Reg. Revis. gener. t. 2. p. 61. n. 1. Const. 3. c. 1. §. 18. p. 372. Niun libro debb' essere pubblicato senza la permissione del Generale. Const. 4. c. 6. in Declar. O. p. 389. Se dopo la correzione l' Autore fa dei cangiamenti, sarà severamente punito. Reg. Revis. gener. t. 2. p. 64. n. 15. in fin. Congr. 5. Decr. 9. p. 546. E' necessario, che i Revisori nelle Provincie trasmettano le loro osservazioni a Roma, e che s' aspettino gli ordini del Generale. Congr. 10. Decr. 11. p. 636. Sarà punito anco corporalmente chi stamperà sen-

con dire d' eſſere ſtato ingannato, che i Reviſori ſono ſtati negligenti, che il Provinciale non ha fatto il ſuo dovere, il tutto però ſenza punire nè lo ſcrittore indiſcreto, nè gli Uffiziali prevaricatori, ed anco avanzandoli nelle dignità dell' Ordine. In Francia ſoltanto ſcuſe sì deboli poſſono ricomparir cento volte ſenza eſſere ripudiate, e ſenza eccitare la pubblica indignazione.

Io poi non ſo, ſe il ſecondo decretto dell' Aquaviva, e quello del Vitelleſchi abbiano avuto per oggetto d' aſſicurare l' inſegnamento coſtante della dottrina favorita della Società

ſenza licenza, e ſotto un nome finto. Congr. 11. Decr. 18. p. 641. n. 1. Per nome di libri, s' intendono anco i fogli volanti, e tuttociò vien poſto ſotto il torchio. Ibid. n. 3. Le pene ſi eſtendono ai complici ed anco ai Superiori n. 2. Vid. t. 2. Summ. Conſt. n. 42. p. 74. Non ſi pubblicheranno traduzioni ſenza la permiſſione del Generale. Reg. Provin. n. 60. p. 83. I Geſuiti hanno anco un' altro mezzo per conſervare l' uniformità della dottrina, cioè non leggere, e non ſtimare che le ſole opere de' Scrittori della Società. Quantunque un libro ſia eſente d' ogni ſoſpetto quanto alla dottrina, è loro proibito il leggerlo, ſe eſca dalla penna d' uno di que' Scrittori ch' eſſi chiamano ſoſpetti, perchè, dicon eſſi, il Lettore reſta preſo inſenſibilmente dal guſto e dalla ſtima di un Autore. Conſt. 4. c. 14. in Declar. A. p. 397. Queſta maſſima, che fanno eſattamente oſſervare da' loro ſeguaci, è ſtata loro d' una grande utilità.

cietà, e di somministrare a' suoi figliuoli un pretesto di dispensa per que' paesi, in cui si volesse da essi esigere d' insegnar il contrario ne' loro libri. Egli è certo, che la proibizione di nulla stampare, che non sia stato in Roma riveduto, ci assicura, che nulla mai verrà alla luce, che non sia conforme alle pretensioni di quella Corte; e la proibizione di nulla insegnare nè in favore nè contro, lascierà impunite per la connivenza dei Superiori, tutte le trasgressioni fatte a favore del Papa.

Io non mi degno d' arrestarmi a riflettere nè sulla variazione delle date, nè sovra i troncamenti fatti ne' testi di tali decreti. L' Aquaviva (*) proibisce d' insegnare, esser lecito a qualsivoglia persona di uccidere i Re; ma non comanda d' insegnare la contraria sentenza: non si danno; e vero, nuove armi in mano a questi esecrabili uccisori; ma loro si lascian quelle, che tanti Scrittori Gesuiti han già poste nelle lor mani. Ciocchè v' ha di più chiaro in questo decreto si è, che non si vuole mettere a coperto i Re, che si riguardano come decaduti dalla Corona, quando sono proscritti da' Papi. Quello non potrà intraprendere ciascun particolare di sua privata autorità, lo potranno persone autorizzate da un decreto del Papa, o da un consiglio di qualche celebre Casista: tutt' i pericoli sussistono, essi sono anco aumentati da un Decreto, che approva l' insegnamento anteriore di queste mostruose opinioni, e dimostra la ripugnanza, che si ha, ad apportarvi i veri rimedj.

(*) *Veggasi l' Annotazione LVIII.*

Il Vitelleſchi per non offendere alcuno vieta lo ſcrivere in tali materie. (*) Queſta perfida politica è fatale alla perſona dei Re: non ſi condanna al ſilenzio una opinione ſagrilega, ſe non perchè ſi teme farſi de' malcontenti, e ſi ſepeliſce la verità nelle tenebre con tutta certezza, che la menzogna tornerà a moſtrare impunemente la faccia, e che la ſola verità reſterà ſoffocata.

Dopo i decreti dell' Aquaviva comparve alla luce il libro del Leſſio colla permiſſione d' un Viſitatore, delegato dal Generale per l' approvazione. Il decreto del Vitelleſchi è del 1626; egli aveva approvato il libro del Sanctarel nel 1625; e nel 1627 quello d' Adamo Danner venne altresì alla luce ſotto i di lui auſpizj, approvato dal Provinciale, ch' era munito d' una podeſtà eſpreſſa del Generale. O miſeria de' tempi! Non v' ha alcuno, che inſorga con indignazione contro codeſta neutralità inſidioſa e viſibilmente ſoſpetta in una materia, in cui la più aſſoluta neutralità non può eſſere tolerata.

E qual coſa è più atta a mettere in chiara luce lo ſpirito della Società, di queſti malnati decreti? La catena di ſua tradizione non è ſtata in conto alcuno interrotta, la Raccolta delle Aſſerzioni ce ne fa vedere la continuazione fino al preſente. E perchè mai vogliono i Geſuiti Franceſi eſſer in ciò diſtinti da lor Confratelli? Queſto non è lo ſpirito del loro Iſtituto, ſecondo il quale i Figliuoli di S. Ignazio ſparſi preſſo differenti Nazioni aver debbono da pertutto i medeſimi ſen-

(*) *Veggaſi l' Annotazione LIX.*

mi sentimenti : Questo non fu il sistema abbracciato dal Gesuita Coton nella sua lettera declaratoria (1) dei sentimenti della sua Compagnia indirizzata alla Regina Maria de' Medici. Egli confessa, non avere la Società che una stessa credenza (2), ed un sentimento uniforme su questa quistione, ch' è quello della Chiesa universale.

Egli dichiara a nome di tutta la sua Compagnia, *tal essere il governo spirituale della Chiesa in rapporto al Vicario di Gesucristo; qual è il temporale dello Stato e Reame di Francia* (3); vale a dire, essere il Papa Monarca assoluto nello spirituale : *che i Re pel temporale non riconoscono che Dio solo* (*), il che riserva al Papa la podestà indiretta, che non è lecito *in alcun modo il macchinare contro la loro vita e le loro persone* : il che debb' esser inteso senza pregiudizio de' diritti della Santa Sede per deporli, spogliarli, e proscriverli. Da questa esposizione dolosa de' sentimenti della Società l' autore conchiude, non

(*) *Veggasi l' Annotazione LVI.*

(1) Stampata in Parigi presso Claudio Chappelet, nella strada di S. Jacopo, 1610. Egli dice, che si sarebbero fatti ritirare gli esemplari del Mariana per quanto fosse stato possibile, ma che gli eredi di VVechel, che sono protestanti, l' han fatto ristampare a loro spese per malizia, p. 15

(2) Io dichiarerò colla medesima brevità, quale sia il sentimento comune, quale la credenza della nostra Società sparsa per tutto l' universo. Ibid. p. 6.

(3) Ibid. p. 17.

doversigli imputare l'opinione particolare del Mariana. Io cito per mallevadori della vera dottrina del Corpo della Società il Toleto, il Bellarmino, Gregorio Valenza, Alfonso Salmerone, Martino Delrio, Sebastiano Heissio, (*) Martino Becano, Jacopo Gretsero, Leonardo Lessio, Nicola Serier, o Serario, Giovanni Azorio, e Lodovico Richeome.

Tutti questi professori della dottrina micidiale, le cui opere non eran lette dalla Regina, sono citati nelle Affezioni, eccettuato l'ultimo. Tutti questi dichiaransi per la podestà indiretta colle sue orribili conseguenze, o pure per opinioni ancor più atroci. Quelli sono i mallevadori dell'affezione ed ossequio di Coton pe' suoi Re.

Il di lui confratello Richeome ha scritto per giustificare la Società contro quest'accusa nel colmo della tempesta; non è possibile, che non abbia procurato di travestirsi. Nondimeno il suo impegno per la podestà indiretta è sì vigoroso e sì costante, che viene a scoprirsi perfino nell'apologia medesima, che fu presentata ad Enrico IV. nel 1603. Egli difende la dottrina del Bellarmino (1), e non teme di adottare gli eccessi d'Emmanuele Sa (2) ne' suoi Aforismi alla parola *Tyrannus*.

Il sentimento comune, il domma della Chiesa universale al quale si rapportano Richeome (3) e Cotone (4), è la podestà indiretta

(*) *Veggasi l'Annotazione LIX.*

(1) Plainte apologi. p. 69. & 117.

(2) Ibid. pag. 127. e seg.

(3) Ibid. p. 97. 113, & 118.

(4) Lett. Declarator. p. 17.

diretta, ch' essi attribuiscono falsamente al Papa, e che è la radice della dottrina parricida; questo è quel domma, per la cui difesa tutti gli figliuoli della Società (*), tutti i veri Cattolici si uniscono secondo il Suarez, ed il Zaccaria.

I Gesuiti Francesi facevano allora, come si vede chiaramente, causa comune co' loro confratelli stranieri (1). Ci si dica per tanto quando abbian essi fatto scisma con loro. Essi han pubblicato nelle Rimostranze d' Auxerre nel 1726, che lo spirito degli antichi vive ancora nei moderni, e che col ajuto del Cielo non cangierà giammai.

Confesso, che non han pubblicata la Dottrina micidiale colla medesima libertà; ma si deve di ciò far gran caso? Il punto è, che non han pubblicata opera alcuna per mettere al sicuro la persona del Re: posti sotto gli occhi del Parlamento sono stati ritenuti in qualche ristrettezza, ed hanno nondimeno più d' una volta fatto delle scappate; ma i libri poi de' lor Confratelli loro hanno servito in vece di quelli, ch' essi non hanno avuto ardimento di comporre. Essi li hanno raccolti, sparsi, pubblicati, giustificati;

(*) *Veggasi l' Annotazione LXI.*

(1) Ma e che mai, Sire; insegniam noi in Francia, che non insegnamo in Italia, in Ispagna, in Allemagna, e dovunque noi abitiamo, e che non tocchi altrettanto gli altri Monarchi, e Potentati, quanto i Re di Francia, niuno de' quali nondimeno si è mai formalizzato contro di noi. Richeome Plainte apolog. p. 72.

ficati; e quando non han potuto difenderli, hanno lacerati ſenza niun riguardo quelli, che li cenſuravano. Gli autori di queſti libri pernizioſi ſono preſſo di loro i più riveriti ed i più ſtimati; queſti ſon quelli, che vengono incenſati ne' loro cataloghi, e propoſti ai loro allievi come oggetti di venerazione. La Storia del Jouvency, pubblicata per ordine della Società nel 1710, rinova tutte queſte cattive opinioni, poichè ella canonizza (*) tutti coloro, che le hanno inſegnate, o che le han poſte in pratica.

Guinard medeſimo (*) ci viene dipinto in certa maniera ſotto i tratti adorabili del Salvadore. Il teatro del ſupplicio d'Oldecorne fu quello di ſua gloria (1). Vi fù fra Cattolici, un religioſo combattimento per le Spoglie ſante di Garnet (*). L'opera del Suarez per la difeſa della fede cattolica (*), è ſtata condannata dai fautori ſegreti del Calviniſmo. M. Servin confuſo dal Confeſſore d'Enrico IV. in preſenza di queſto Monarca, non ha potuto trovare un ſolo paſſo riprenſibile nell'opera di Scribanio. (*) La lega è l'opera di Dio (*); ed il giuramento voluto dal Re d'Inghilterra, che non conteneva ſe non l'eſpoſizione delle noſtre maſſime,

(*) *Veggaſi l'Annotazione* LXII.
(*) *Veggaſi l'Annotazione* LXIII.
(*) *Veggaſi l'Annotazione* LXIV.
(*) *Veggaſi l'Annotazione* LXV.
(*) *Veggaſi l'Annotazione* LXVI.
(*) *Veggaſi l'Annotazione* LXVII.
(1) *Ad ſupplicii, vel potius gloriæ theatrum*. Hiſt. Soc. Jeſ. p. 5. lib. 13. n. 51.

sime, e che fu ricusato dal maggior numero de' Cattolici a suggestione dei Gesuiti, e a detrimento della Religione, era empio, e anticristiano (*).

Quest' Istoria composta da un Gesuita Francese ritirato a Roma, vale a dire, nella vera patria della Società, eccitò la comune indignazione. I Gesuiti dapprincipio impresero a difenderla con alcune memorie; ma alla-perfine ne abbandonarono la difesa, per metter in salvo la persona dell' Autore, e per ottenere delle mitigazioni nella condanna del libro. D' Aurigny più ritenuto, perchè scriveva in Francia nel 1720, non può nascondere la tenera sua affezione per le opere e per gli Autori condannati, ed il suo odio contro i censori; e scorgesi lo stesso spirito negli Apologisti moderni, per quanto interesse abbiano di fingere qualche zelo per le nostre Libertà.

A tanti decisivi riflessi io non aggiugnerò altro, che una sola parola: Un Cristiano di buona fede non può rimanere nella Società, se non è Oltramontano di massima e di cuore. La struttura di quest' Ordine, la sua destinazione, il piano di sua fondazione, i privilegj inerenti alla sua esistenza, le sue Costituzioni, gli atti delle sue Congregazioni, tutte le opere dei particolari, tutti i sistemi, ed i passi tutti del Corpo spirano la Monarchia del Papa, e quella podestà indiretta, da cui deriva il regicidio.

Saran forse i Gesuiti presso di noi giustificati col provare, essere questa opinione loro co-

(*) *Veggasi l' Annotazione LXVIII.*

to comune con molti altri Dottori? Una somigliante scusa non si può ammettere in conto alcuno, e questa cura di raccoglier testi, che dovrebbero esser piuttosto sepolti in un sempiterno oblio, non è nè lodevole nè utile: per altro dobbiam dire, che i mallevadori, ch' essi citano, non sieno caduti in eccessi eguali ai loro.

In niun luogo in fatti trovasi quell' atrocità, quell' universalità, quella perpetuità di dottrina, che trovasi nella Società. Io confesso, che parecchj Ordini religiosi, che si sono e prontamente e con gloria ritirati dallo scoglio della morale rilassata, non hanno avuto lo stesso coraggio e lo stesso vigore per combattere le opinioni oltramontane; ed è facile l' indovinarne le cagioni: ma trovansi dapertutto uomini, che si sono innalzati sovra questi timidi riguardi, e trovansi altri, che non ardiscono negare la podestà indiretta, e che ammettono anco le conseguenze, poichè temono col ripudiarle di distruggere il principio. I Gesuiti difendono il principio insieme con tutte le cattive conseguenze, non per debolezza o per dipendenza, ma per inclinazione, per impegno, per interesse, per ispirito di Corpo. Questa podestà è la sorgente di tutt' i lor privilegj, ed il perno di loro grandezza; pare anche, che la dottrina micidiale abbia una specie d' attrattiva particolare per essi.

Non è soltanto la sicurezza de' Principi quella, che mettono a pericolo, ma giuocano parimenti la vita degli altri uomini: lo spargere il sangue più vile, come il più prezioso, loro non costa nulla.

Il Regicidio è certamente il più ferale di tutti

tutt' i delitti : e nondimeno questo appunto è quello, che la politica ed il falso zelo hanno sovente intrapreso a giustificare ; e per una bizzaria inconcepibile dello spirito umano, non è stato detto tante volte degli altri uomini, quanto dei Re, che un semplice particolare possa ucciderli di sua privata autorità.

Fino a tanto che tali massime cavate dagli Autori pagani, e riunite con quella falsa ed ambiziosa teologia, che assoggetta le Corone alla Tiara, non avevano per anco dati alla luce que' mostruosi errori contrarj alla sicurezza de' Sovrani sotto il pretesto del bene universale, dell' interesse della Chiesa, e della Religione, il comune degli uomini godeva pacificamente della sicurezza, che ci donano tutte le sante regole del Vangelo. I Gesuiti hanno armato il braccio di ciascun particolare per la difesa d'un falso punto di onore, per un vilissimo interesse temporale ; ma a grado a grado sono andati estendendo questa dottrina micidiale.

Quello ch' è nato con essi, sì è il sistema fanatico di dilatare la Religione col ferro e col fuoco, quando la persuasione non riesca. Essi furono gli Architetti di quella Lega, che desolò la Francia ; e s' avrebbe potuto loro applicare in ciascuna contrada dell' Europa ciocchè Gustavo Adolfo loro rimproverava in Erfurt (*), secondo le memorie de' suoi tempi, ch' essi non cessavano d'invitare a suon di tromba allo spargimento del sangue ed al macello. Viene loro vietato dalle Costi-

(*) *Veggasi l' Annotazione* LXIX.

Coſtituzioni di condurre i loro ſcolari ad alcun genere di ſpettacolo, fuorchè ai ſupplizj degli eretici (1): non è già la vera Religione, ma bensì una crudele ſuperſtizione quella, che inſegna a riguardare la morte d' un Eretico fra i ſupplizj, come una ſpettacolo conſolante ed utile alla gioventù. Lorm (2) in un' opera ſtampata nel 1917. con approvazione dell' Aquaviva, inſegna, aver Pietro avuto più zelo degli altri, quando ad eſempio di Fineez, ferì il ſervo del gran Sacerdote; e queſta eſſere altresì la ragione, per cui Geſucriſto gli confidò il ſupremo Sacerdozio; e ſoggiunge, ſe e lecito di far queſto confronto, poſſiamo aſſerire, eſſere Ignazio ſtato eletto Capo del noſtro Ordine perchè ei voleva ammazzare un Moro che aveva beſtemmiato.

S. Franceſco Xaverio nell' Iſole Moluche (3) convertì gli abitanti d' una Città chiamata Tolo, e ne battezzò 25 mila, e fabbricò una Chieſa. Gli abitanti poco raſſodati nella fede, tornarono al Paganeſimo ad iſtigazione d' uno de' loro Capi; demolirono la nuova Chieſa, e con eſſa diſtruſſero le Croci, e le ſtatue de' Santi. Il Xaverio volendo punire queſto delitto col mezzo dell' armi, conduſse contro i rei quattrocento cinquanta combattenti; ma arrivato con la ſua piccola armata in poca diſtanza dalla Città, miſeſi in orazione, ed il fuoco cadde dal

(1) Inſt. Soc. Jeſ. t. 2. p. 221. n. 13.
(2) Eſtratto delle Aſserzioni p. 484.
(3) Inſtit. Soc. Jeſ. t. 1. p. 133.

dal cielo, ed in un' istante ridusse in cenere la Città e gli abitanti.

Io non ammetto in un Santo, la cui carità è sempre uguale allo zelo, questo miracolo inventato dai panegiristi Gesuiti. I figliuoli di Zebedeo proposero al Salvadore di far discendere il fuoco dal Cielo sovra una Città de' Samaritani, che aveva bruscamente ricusato di riceverli; Gesù li riprese dicendo: voi non sapete da quale spirito siate mossi: il figliuolo dell' uomo non è venuto per perdere le anime, ma per salvarle (1). Chi mai crederebbe, che sia stato sostituito un Vangelo di sangue a quel Vangelo adorabile, che non predica che la pace, la dolcezza e la carità?

Una Città idolatra incenerita, il supplizio d' un eretico, le conversioni miracolose oprate alla morte di Guignard, la gloria d' Oldecorne, le reliquie di Garnet, l' esempio di Fineez, quello d' Aod (*), cui il Gesuita Commolet ne' suoi discorsi sedizioni invocava, il supremo Pontificato dato a San Pietro per aver ferito Malco, il Generalato conceduto a S. Ignazio per aver voluto uccidere un Moro: sono le idee, di cui si nutre lo zelo Gesuitico; e si freme in pensare, esser eglino stati tentati come Abramo in tempo delle loro prime prove, ed aver essi promesso d' eseguire ciecamente tuttociò sarà loro prescritto per accorrere in soccorso del Corpo intero della Religione.

A N-

(1) S. Luc. c. 9. v. 54. & seq.
(*) *Vegga l' Annotazione LXX.*

ANNOTAZIONI

Che ſi contengono in queſto Capo X.

Annotazione LIV.

E' difficile intenderſi bene qualor ſi diſputa coi Geſuiti ; poichè ſcappano ſempre per qualche parte . Il Suarez accorderà , ſe ſi vuole , che un particolare non può ammazzare di ſua privata autorità ; ma chi ſagrifica un tiranno , agiſce in virtù della pubblica autorità , o pel conſenſo tacito della Repubblica ; o pure per la volontà di Dio , che gli da queſta facoltà , *id facit auctoritate Reipublicæ tacite conſentientis , vel facit auctoritate Dei* . Suarez defen. fid. l. 6. cap. 4. Nè biſogna immaginarſi , che per nome di autorità divina intenda una iſpirazione di Dio particolare : eh nò , queſt' è un diritto generale , ed un' approvazione univerſale data da Dio al Tirannicida per via di legge naturale , *qui per naturalem legem dedit unicuique poteſtatem defendendi ſe , & rempublicam ſuam a vi , quam ſimilis Tirannus fecit* , ibid. Suarez . *Id non fieri tunc auctoritate privata , ſed publica , vel potius Regni volentis a quolibet Cive tanquam a membro , & organo ſuo defendi , vel Dei auctoris naturæ dantis cuicunque homini poteſtatem defendendi innocentem* . Ibid. l. 6. c. 4.

Annotazione LV.

Il Papa è Monarca aſſoluto nella Chieſa , queſta è la baſe del ſiſtema oltramontano : ma

ma debb' egli avere in qualità di Vicario di Geſucriſto un' autorità ſuperiore ai Re nel governo temporale dei loro Stati? Eſſi convengono anche ſu queſto punto. Soltanto ſi diſputa intorno il genere, e ſulla eſtenſione d' una tale autorità: altri dicono, che il Sovrano Pontefice è per diritto divino Re de' Re, e Sovrano di tutt' il mondo; che tutt' i Principi altro non ſono che ſuoi Luogotenenti; ch' egli può legitimamente deporre dal Trono i Re Pagani, e Maomettani, e trasferire ſu d' altre teſte le lor corone; che, in una parola, le due chiavi gli appartengono d' uguale diritto, e ch' egli comanda a tutt' i Sovrani tanto nelle coſe profane, quanto in quelle, che ſono ſpirituali, o che hanno relazione col fine ſpirituale. Queſto è il potere diretto, in virtù del quale il Papa diſpone di tutte le Corone, e regna in tutti gli Stati. Vegganſi Defenſ. Cler. Gallic. t. 1. part. 1. l. 1. S. 1. c. 2.

Altri Scrittori ſi contentano di attribuire al Papa un potere indiretto ſul temporale, *eminentem, ſeu indirectam poteſtatem*. Defen. Fid. l. 3. cap. 22. La Corte di Roma nulla vi perde; impercioccchè la ſua podeſtà non divien minore, quantunque propoſta come indiretta, *interim indirectæ poteſtatis nomine ea in Romanum Pontificem conferunt, quæ non minorem ipſi poteſtatem attribuebant*. Defen. Cler. t. 1. p. 1. l. 1. S. 1. cap. 2. Per eſempio quelli, che non ſono troppo verſati in tali materie potrebbero ingannarſi, attribuendo al poter diretto la famoſa linea di confinazione, che divide il nuovo mondo tra gli Spagnuoli ed i Portogheſi; mentre non è, ſe non un' effetto del potere indiretto. Il Bellarmi-

larmino de Rom. Pont. l. 5. c. 2. Nondimeno per assegnare la differenza tra queste due podestà convien osservare, che il Papa, quando non gli venga accordato se non il potere indiretto, non può annullare l'editto d' un Principe in materia puramente profana, quando non racchiude in se stesso alcun pregiudizio o pericolo spirituale; ib. l. 5. c. 6. ma siccome è difficile, che non si possa ravvisare in ogni cosa o un maggior bene da farsi, o un male da evitarsi, quindi ne deriva, che in sostanza il Papa ha diritto d' ingerirsi in tutto; e quantunque le due autorità sieno sovrane, la sua è sempre superiore, perchè non formano se non un corpo solo nella Repubblica cristiana; ed il fine naturale essendo predominante, i poteri debbon essere subordinati, come lo sono i fini tra se medesimi. Ibid. Bellarm. & l. 1. c. 12. n. 16. de transl. Imper. Chi presiede al fine più nobile, e più elevato, deve presiedere ai mezzi necessarj per guidarvi il Popolo cristiano: quindi la podestà spirituale lascia correre la temporale fino a tanto non si scosta dal dritto sentiero, de R. P. l. 5. c. 6; ma se viene ad allontanarsene, ella ha diritto di ricondurvela per via di direzione, e, se fa bisogno, anco per via di coazione. De transl. Imper. l. 1. c. 12. n. 16.

In virtù di questo potere indiretto, ch' è intrinsecamente unito alla podestà spirituale, il Papa veglia ugualmente in tutt' i Regni cristiani sovra gli atti emanati dalla podestà di giurisdizione, o della podestà esecutrice, egli ordina, o proibisce relativamente alla salute delle sue pecorelle.

Egli può fare ad onta del Principe una legge

legge civile, o pure caſſarne un' altra, ſe il bene delle anime lo eſige, de R. P. l. 5. cap. 6. Suarez Defenſ. fid. l. 3. c. 22. egli caſſa ſentenze giudiziali, o chiama a ſe medeſimo ed al ſuo tribunale cauſe temporali, che intereſſano la ſpiritualità, ibid. Suarez; interdice al Principe una guerra ingiuſta, o gli comanda di prender l' armi per l' utilità della Chieſa, *cohibendo*, *vel movendo*. Suarez. ibid. Bellarm. de translat. Imper. l. 1. c. 12. n. 17. vieta la toleranza degli Eretici, e sforza i Sovrani a punirli, o determina ei medeſimo le pene, che debbono ſubire. Suarez Ibid. c. 23. Finalmente egli può obbligare il Principe a correggere le ſue leggi, non ſolo per la ſalute de' ſuoi ſudditi, ma eziandio per l' utilità ſpirituale d' un popolo vicino. De R. P. l. 5. c. 7. In una parola la podeſtà temporale è ſubordinata alla ſpirituale, ſiccome la carne lo è allo ſpirito.

Poſti tali principj, cava il Bellarmino per conſeguenza; che la Repubblica ſpirituale, di cui il Papa è il ſupremo moderatore, può obbligare la Repubblica temporale a cangiare la ſua amminiſtrazione; può deporre i Principi e ſoſtituirne altri in luogo loro, quando lo eſige il fine ſpirituale. Ibid. l. 5. cap. 6. & 7. Quì naſce la quiſtione, in qual caſo il Principe poſſa eſſere depoſto: niuno dubita in caſo d' ereſia; e di ſcandalo; l' opinione comune ſi è, che tutt' i delitti poſſono dar luogo alla depoſizione; ma con queſta differenza, che i Principi infedeli, o recentemente convertiti non debbono eſſer depoſti ſecondo il Bellarmino, purchè non cerchino di allontanare i loro popoli dalla Fede: All' oppoſto i Principi Criſtiani poſſono

ſono eſſere depoſti, abbenchè non tentino corrompere i loro ſudditi. De R. P. l. 5. c. 7. Queſta dipendenza del loro ſcettro da Geſucriſto, e dal ſuo Vicario è un patto del lor batteſimo. De translat. Imper. l. 1. cap. 12. n. 17. Suarez defenſ. Fid. l. 3. c. 30. I Principi infedeli non ſon ſoggetti alla podeſtà Eccleſiaſtica ſe non indirettamente, quando cioè inquietano i loro ſudditi Cattolici, o quando impediſcono la predicazion del Vangelo. Ibid. Suarez. Se ſi dice, che queſta ſoggezion ſpeciale dei Principi Criſtiani degrada la loro Corona, e la rende inferiore a quella dei Pagani; il Suarez riſponde, che acquiſtano in ricompenſa dei diritti d'importanza, com'è quello di punire gli Eretici: *Multa punit delicta, quæ ex vi ſolius rationis naturalis non puniret, ut, verbi gratia, hæreſim, vel aliud ſimile*. Ibid.

Altri pretendono, che il Bellarmino tratti troppo bene i Principi infedeli, e che la ſorte debba eſſere uguale. Si fa altresì la quiſtione, ſe ſia giuſto il deporre per motivo d'incapacità: quindi gli Scrittori ſi dividono in varj pareri intorno le cauſe più o meno gravi, che ſi ricercano per deporre i Sovrani, ed intorno le formalità neceſſarie per proſcriverli.

Annotazione LVI.

Gregorio di Valenza t. 3. diſput. 1. qu. 12. punct. 2. inſegna, non eſſere un Re decaduto di ſua Corona per apoſtaſia nella Fede ſecondo il ſolo diritto naturale, e divino, ma bensì ſecondo il diritto eccleſiaſtico; non eſſere neceſſaria la ſentenza di privazione,

ma

ma che baſta, che il Principe ſia nominatamente ſcomunicato per ſentenza eccleſiaſtica per motivo d' ereſia, o d' apoſtaſia dalla Fede; che avanti la ſentenza del Giudice i ſudditi hanno gius di ricuſare l' ubbidienza, ſe il fatto è notorio; ma non ſono a ciò formalmente obbligati ſe non dopo la ſentenza.

Queſto è un punto aſſai importante; imperciocchè chi ha diritto di negar l' ubbidienza, ha diritto di difenderſi colla forza, qualor colla forza ſi eſiga un ubbidienza, che non è dovuta. Suarez l. 6. c. 3. c. 6. prop. 11.

Il Re depoſto, che ſi oſtina a mantenerſi in Trono, divien Tiranno d' uſurpazione ſecondo il Suarez, *incipit eſſe Tirannus in titulo*. Ibid. c. 4.

Il Papa aggiugne ordinariamente nella ſentenza, come in quella dell' Imperadore Enrico, le ſeguenti parole: noi proibiamo a qualſiſia perſona di ſervirlo come Re. Ibid. lib. 3. c. 23. Non viene nondimeno formalmente proibito il negargli ogni ubbidienza eſteriore, quando ritiene la podeſtà col fatto, ma in tal caſo egli viene ubbidito come un Tiranno oppreſſore.

Si può indi conchiudere, ſecondo i principj del medeſimo Autore, che ogni Cittadino, ed anco ogni ſtraniero, può ammazzarlo, non già per vendetta, ma per difeſa della Repubblica, che ſempre ſi ſuppone acconſentire, perchè trovaſi in uno ſtato di guerra col Tiranno d' uſurpazione. Ibid. l. 6. cap. 4. Il Suarez cava egli medeſimo queſta conſeguenza: *ergo ex tunc poterit tanquam omnino Tyrannus tractari, & conſequenter a quo-*

quocunque privato poterit interfici. Ibid. Contuttociò per una ſpecie di grazia a favore del Principe depoſto, egli non vuole per anco dare una licenza aſſoluta ed indefinita di ucciderlo, ſe la conceſſione generale non è incluſa nella ſentenza, o ſupplita dal diritto: *vel generalis hæc commiſſio in ipſa ſententia vel jure declaretur*, Ibid. Che ſe il Papa non commette ad alcuno l' eſecuzione, la commiſſione generale o particolare, potrà darſi dal Succeſſore cattolico, o in ſua mancanza dalla Repubblica. La ſemplice ſentenza di depoſizione produce anche un' altro grande effetto; cioè, che niuno è più tenuto, almeno a titolo di fedeltà, e di ſoggezione, ad iſcoprire le coſpirazioni venute alla propria notizia. Ibid. l. 6. c. 6.

Il Principe eretico è privato del diritto, e pel ſolo fatto, di ſua Corona; ma egli ha titolo di ritenerla fino a tanto che la ſentenza dichiaratrice ne lo ſpogli; ei diviene un vero Tiranno dopo tale ſentenza. cap. 4.

Il Principe colpito ſemplicemente d' anatema ſecondo la forma comune a cagione de' ſuoi peccati, è ſolamente ſoſpeſo dalla ſua ſovranità; reſta privo del diritto di comandare ai ſuoi ſudditi; e s' ei vuole forzarli all' ubbidienza, eſſi hanno gius di reſiſtere colla forza: la dottrina contraria è eretica. c. 8. col. 2. c. 6. propoſ. 11. Ma non debbono nè ſpogliarlo, nè deporlo, non eſſendo la depoſizione un' effetto intrinſeco della ſcomunica quando il Papa medeſimo non aggiunga queſta pena.

In generale ſi può opporre la forza difenſiva

siva a colui, ch' esige un' ubbidienza, che non ha più diritto di pretendere; ed il Tiranno d' amministrazione, che non può essere ucciso senza commissione particolare del Superiore, o senza una commissione generale data o dal diritto, o per sentenza, può essere messo a morte da chichessia, s' egli agisce ostilmente contro il suo Regno, o contro una Città, cap. 4. p. 358. cap. 1. e 359. col. 1.

Generalmente si può opporre la forza difensiva a quel Principe, ch' esigeva ubbidienza, che non ha più diritto di pretendere: e il Tiranno di amministrazione, che non può essere ucciso senza ordine particolare del superiore o generale dato dal diritto, o dalla sentenza, può essere messo a morte da chichessia, se agisce ostilmente contro il suo Reame o contro di una Città. cap. 4. p. 358. col. 1. e 359. col. 1.

Nella semplice scomunica l' ubbidienza dei Sudditi non è che sospesa per colui, che la Chiesa ha separato dalla sua comunione: nella scomunica per eresia, o apostasia dalla Fede rompesi ogni vincolo d' ubbidienza, ed ogni ubbidienza volontaria sarebbe colpevole. Quest' è il caso prevveduto da Gregorio di Valenza, ed in questo senso appunto il Bellarmino ha detto, non essere lecito ai Cristiani il tolerare un Principe eretico, o infedele, che precipita i suoi Sudditi nell' eresia o nell' infedeltà: condizione, che non ha aggiunto, dic' egli, se non a favore dei Principi infedeli, che avevano la sovrana podestà prima della conversione dei loro Sudditi (Bellarm. de R. P. l. 5. cap. 7.) e che

molti Teologi rigettano a motivo, che il ſolo eſempio del Principe baſta per corrompere. Def. Cl. Gall. t. 1. pag. 1. l. 1. ſect. 1. c. 2. p. 93.

Il Bellarmino riſerva al Papa il decidere, ſe veramente il Principe tragga, o nò i ſuoi Sudditi nell' apoſtaſia, e ſe convenga, o nò il deporlo. Se però l' ereſia, o infedeltà è notoria, come oſſerva Gregorio di Valenza, eſſi poſſono ſcuotere il giogo ſenz' aſpettare la ſentenza del giudice eccleſiaſtico; e giacchè poſſono, debbono ſcuoterlo ſecondo il principio del Bellarmino, ſe il pericolo della fede ſia imminente, purchè non ſi ſupponga, che il Papa ſiaſi eſpreſſamente riſervata la depoſizione, come può fare in certi caſi ſecondo il Suarez.

Ogni popolo ha gius di deporre un Sovrano, che l' opprime. Suarez def. fid. l. 6. c. 4. Queſto diritto è nel popolo per neceſſità di diſeſa, e di conſervazione, come trovaſi nel Papa per autorità di giuriſdizione, ibid. Ma nei Regni criſtiani, che hanno una dipendenza più particolare dalla ſanta ſede il Sovrano Pontefice può proibire al popolo d' uſare del ſuo diritto di depoſizione prima che la cauſa ſia ſtata da lui eſaminata: queſt' è ciò, che fa dire al Cardinale Pallavicino, che il freno del potere indiretto è ſalutevole ai Re, perch' egli da una parte contiene i popoli, e dall' altra impediſce i Sovrani di cadere negli eccеſſi, ch' eſporrebbero a pericolo le lor Corone. Iſtor. del Conc. di Trent. l. 12. c. 3. n. 10.

E' coſtume di conſultare la ſanta Sede prima di deporre un Re inetto, o tiranno,

ine-

ineptum, *aut tyrannum*. Suarez ibid. l. 6. c. 4. Il Papa unisce insieme allora i diritti del popolo, ed i suoi per cangiare i cattivi Re: egli può sentenziare da se medesimo la deposizione, o consigliarla al popolo, o ordinargli di procedervi: *non solum consulere, aut consentire, ut Regnum Regem sibi perniciosum deponat, sed etiam præcipere & cogere, ut id faciat*. Ibid.

Emanato quest' ordine del Papa, non è più permesso di dubitare. In caso d' eresia la decadenza dalla Corona è di d ritto; questo diritto è riconosciuto da que' medesimi, che ricusano malamente al popolo il diritto di deporre i tiranni: se si aspetta la sentenza dichiaratrice, questo si fa per non fallare nell' imputazione dell' eresia; il che porta naturalmente a pensare, non essere necessaria questa formalità nell' eresia manifesta.

Gli Stati Cattolici secondo il capo 17. del Deuteronomio non hanno la libertà di eleggersi un Re, che non sia Cattolico: *Christiani prohibentur eligere Regem non Christianum*. Bellarm. de R. P. l. 5. c. 7. n. 12. V' ha adunque in tutti gli Stati Cattolici una legge fondamentale, ch' esclude dal Trono il Principe, che non è cattolico: Il Grand' Enrico, prima della sua riconciliazione non può essere che il Navarrese. Se il Principe regnante cessa d' essere cattolico, resta violato il patto fondamentale. Questa legge è tanto più forte, quanto che non è stabilita dalla volontà arbitraria del popolo, ma bensì dall' autorità di Dio medesimo; quest' è un dovere di Religione: dal che ne viene, che il popolo non può dispensarsene: *tenentur*

Chriſtiani, non pati ſuper ſe Regem non Chriſtianum. Ibid.

Il Papa in tal caſo non ſcioglie i Sudditi dal giuramento di fedeltà, la di cui obbligazione più non ſuſſiſte; ma dichiara, che i Sudditi ſono ſciolti, *& hos a juramento fidelitatis ſolvere, vel ſolutos declarare*. Suarez def. fid. l. 3. c. 23. Quindi la ſentenza del Papa è varia ſecondo la varietà dei caſi: Il Papa ſcioglie i Sudditi alloraquando ferma il corſo all' Ariete furioſo, qual'è appunto il Re, che vende i Veſcovadi, o ſpoglia le Chieſe. Bellarm. de R. P. l. 5. c. 7. ma alloraquando mette in fuga il Lupo rapace, vale a dire, l'eretico, ei dichiara, che ſono ſciolti.

E' rimarchevole, che il Suarez inſegnando queſte maſſime deteſtevoli crede poter conciliare la ſua opinione con quella di que' Autori, che ſoſtengono, non eſſere il Principe ſoggetto ad alcuno quanto al temporale. Filippo il Bello ſcriveva a Bonifacio VIII. Sappiate, che noi non riconoſciamo alcun ſuperiore ſulla terra quanto al temporale. Coſa ſignificano, eſclama il Suarez, le parole di queſta Lettera inetta? Chi mai ha negata queſta maſſima? Giacchè Filippo ſi riſtrigne alla indipendenza nel temporale, confeſſa tacitamente la ſua ſoggezione nello ſpirituale; e la podeſtà indiretta ſul temporale è intrinſecamente congiunta alla podeſtà ſpirituale: *quod ſi ei in ſpiritualibus ſubeſſe faſſus eſt, negare profecto non potuit, ſi temporalibus contra ſpiritualia Rex abutatur, ratione ſpiritualium poſſe etiam in temporalibus vexari & corripi*. Def. fid. l. 3. c. 29.

Sarà ben fatto l' avvertire per non ingannarſi

narsi, o lasciarsi sorprendere, che i Gesuiti nulla dicono, alloraquando protestano in apparenza, come Coton ha fatto nella sua Lettera alla Regina, che i Re non hanno alcun superiore sulla terra quanto al temporale: ciò non impedisce secondo il Suarez, che un Re possa essere deposto dal Papa, o dal suo popolo. I Gesuiti sono Protei, che non si possono legare.

Annotazione LVII.

Il P. Natale Alessandro applica con ragione al falso domma del potere indiretto le qualificazioni adoprate dalla Sorbona nel 1626 condannandone il principio, e le sue cattive conseguenze nell'opera del Sanctarel. Vid. Defen. Cler. Gall t. 1. p. 97. Questo Gesuita seguitando le pedate del Salmerone, del Bellarmino, del Becano, del Suarez, e di tutt' i suoi confratelli, dà al potere indiretto la maggior estensione, che possa immaginarsi; egli vuole, che il Papa possa deporre i Re non solo a motivo dell' apostasia, o eresia, e per ogni genere di peccati, ma eziandio a cagione dell' incapacità, ed insufficienza: quest' è il cane inutile del Bellarmino, ed il Re inetto del Suarez. Ciò si deduce sempre da quel principio, che il bene della greggia esige un Sovrano più illuminato, più pio, più vigilante; ma non tutt' i seguaci di tali opinioni micidiali accordano, che un Re debba essere deposto, ed in conseguenza esposto alla morte, perchè non viene giudicato abile all' arte di governare. Il Sanctarel pretende altresì, che

il Papa poſſa condannare il Principe alla morte per dare con ciò un' eſempio : altri Caſiſti meno inumani ſembrano avere della ripugnanza per queſta deciſione . Il Papa ſi contenta comunemente di determinare ciocchè è neceſſario per la ſalute dei Fedeli ; è poi il fallo del Principe , che vuole oſtinarſi a conſervar la Corona , che più non gli appartiene dopo la depoſizione , quello , che l' eſpone a perder la vita . E' difficile il frenare la propria indignazione nel vedere l' autorità , e la ſicurezza delle Teſte coronate ſagrificate alle diſpute temerarie d' un fa'cio di Scolaſtici . Enrico di Bordon Principe di Condè rappreſentava a Luigi XIII nel 1615 , che ammeſſo una volta il domma del potere indiretto , non è più poſſibile il conſervare la vita di chi ha ceſſato d' eſſer Re , e vuol' eſſerlo ancora . Il Cardinale di Perron ſtretto da queſto argomento fingeva di credere , che il Re depoſto doveſſe eſſere ſicuro a motivo d' una certa attitudine alla Corona , che può in certi caſi ricuperare , ſe venga ad emendarſi . Il Grande Boſuet riſponde , che queſto miſerabile ſofiſma altro non è , che una deriſione , ed un giuoco , *merum ludibrium* . Defenſ. Cler. Gall. t. 1. l. 1. ſect. 1. c. 3. p. 95. Chi può mai penſar ſenza fremere , che un Franceſe , che un Sacerdote , che un Veſcovo abbia oſato burlarſi della credulità pubblica in tal materia ? Il P. Natale Aleſſandro ſempre uniforme a ſe medeſimo non impugna il poter indiretto , ch' ei deteſta , ſoltanto a cagione delle ſue orribili conſeguenze ; ma l' opinione ſteſſa del poter indiretto in ſe medeſima viene da lui qualificata qual

mo-

mostruoso errore, perchè ella è l' infausta radice della dottrina parricida. Chiunque osa negare questa verità imita il Cardinale di Perron, tradisce i suoi Re, ed insulta la credulità del volgo.

Annotazione LVIII.

L' Aquaviva vieta l'insegnare, esser lecito ad ogni persona l' uccidere un Tiranno. Leggesi nella edizione di Praga, *cuique personæ*, Inst. Soc. t. 2. p. 5. la traduzione letterale è, ad ogni persona. I Gesuiti pretendono, che si faccia torto alla memoria dell' Aquaviva; che convien leggere nel suo decreto *cuicunque personæ* (1) e tradurre, a chichessia. Mem. sur l' Institut, p. 10. Io domando primieramente, perchè mai il testo preteso sia stato mutilato nella edizione di Praga? Perchè sia stato sostituito il termine *cuique personæ*, al termine *cuicunque personæ*? Temevano forse i Gesuiti, che non si portasse troppo lungi in questo Decreto lo zelo per la sicurezza dei Re?

Aggiungo, che se la parola *cuicunque* trovasi nell' originale, non può in esso aver altro senso se non quello del termine *cuique*: questa sarebbe una furberia di più l' avere in questo oscuro Decreto inpiegato a bella posta

(1) Nella edizione di Anversa presso Meursio del 1635 leggesi *cuique personæ*. Il cangiamento è stato ben pronto, se v' era *cuicunque personæ* nel decreto inviato in Francia nel 1614.

posta, per mutare le carte in mano, un termine equivoco, che è sparito tosto che ha servito all'oggetto, per cui era stato impiegato.

Si vuole che l'Aquaviva abbia proibito d'insegnare, esser lecito a qualunque siasi persona l'uccidere un Tiranno, *licitum esse cuicunque personæ*, io vi acconsento; e per dichiarare l'equivoco al quale dà luogo l'artifiziosa positura della frase è necessario scompaginare il decreto, e separarne la proposizione affermativa, cui il Generale vieta di sostenere. Eccola: è lecito a qualunque persona, *cuicunque personæ*, vale a dire, a prima giunta, l'uccidere un Re, o Principe sotto qualunque pretesto di tirannia, qualunque ella siasi, vale a dire, tirannia d'usurpazione, o tirannia di amministrazione. (1)

Il

(1) Queste parole, *sub quocunque pretextu*, son quelle, che sono state registrate a bella posta per abbarbagliare gli occhi. Esse non significano già, che non si possa uccidere un tiranno sotto qualunque pretesto. Ciò si è voluto far credere coll'orditura artifiziosa del periodo, il quale lega la proposizione proibita con le parole, che la proibiscono. L'Aquaviva non ha mai comandato a insegnare la proposizione negativa, non esser lecito a chiunque, l'uccidere un Tiranno. Egli vieta d'insegnare la proposizione affermativa, essere cioè permesso a ciascuno l'uccidere qualunque Tiranno (Veg. l'Annot. LX.) *Quilibet Tyrannus per quemcunque Vassallum*.

Il Decreto adunque ſi riduce a proibire il ſoſtenere queſta propoſizione indefinita: Ogni Tiranno o ſia d' amminiſtrazione, o ſia d' uſurpazione, può eſſere ucciſo da ogni perſona. Queſta è la dottrina di Giovanni Petit, che ſi allargava ancor di più.

Egli è evidente, che il decreto proibiſce di ſoſtenere una propoſizione affermativa: *proibiamo il ſoſtenere eſſer lecito*. Ora io sfido gli Apologiſti tutti della Società a concepire una propoſizione affirmativa col tradurre il *cuique perſonæ*, con quelle parole a chicheſſia. Io voglio traſcrivere la traduzione, che eglino ſteſſi ci preſentano: *è lecito a chicheſſia, e ſotto qualunque preteſto di tirannia l' uccidere i Re, o i Principi*.

Se ſi dice, che l'Aquaviva proibiſce d' inſegnare, eſſere lecito talvolta a certe perſone d' uccidere certi tiranni; io riſpondo, che queſta propoſizione non può adattarſi al Decreto, il quale proibiſce di ſoſtenere una propoſizione generale, e non una ſemplicemente particolare.

E poi come mai ſi potrà ſperare con buona fede di perſuaderſi, che l' Aquaviva, il crudele Aquaviva (1) abbia proibito il difendere ciocchè la ſua Compagnia ha coſtantemente inſegnato innanzi e dopo il di lui De-

(1) Gran cattiva condizione è quella dei poveri Apologiſti del Decreto, mentre per difenderlo, ſono sforzati a renderlo troppo bello, e ad opporſi, ed a contradire a tutte le veriſimiglianze de' tempi e delle perſone, ed alla coſtruzione neceſſaria della fraſe.

Decreto, e ciocchè il Suarez, ſcrivendo ſotto i ſuoi occhj quattro anni dopo, chiamava opinione comune di tutt' i Cattolici, *ſententiam communem?*

Eſaminiamo in primo luogo, quali foſſero i principj di queſto Generale intorno il Regicidio. Appunto ſotto il di lui Regno i Geſuiti han poſta in combuſtione la Francia col fuoco della Lega, ed Enrico III. e IV. ſono ſtati pugnalati, ed è ſtata di continuo minacciata la vita di Eliſabetta, e Pietro Panne volle aſſaſſinare il Principe d' Orange, e l' Inghilterra vidde ſcoppiare la congiura delle Polveri, ed i Geſuiti inondarono l' Europa di Libri, che inſegnavano la dottrina micidiale.

La prima edizione d' Emanuele Sà è ſtata fatta ſotto il ſuo Generalato, che ha cominciato nel 1581, e terminò nel Gennajo del 1615. Baſta conſultare la Raccolta delle Aſſerzioni entro tutto queſto ſpazio di tempo.

Le opere del Salmerone ſono ſtate ſtampate di ſuo ordine, e furono ad eſſo lui dedicate, l' Autore gliele aveva laſciate nella ſua morte.

Il ſecondo Tomo di Gretſero in difeſa delle Controverſie del Bellarmino, ſtampato in Ingolſtad nel 1609, è parimenti dedicato a queſto Generale, d' ordine del quale aveva intrapreſa queſt' opera.

L' iſtituzione del Pricipe, del Mariana, ſtampato in Magonza nel 1605 era ſtato approvato dall' Aquaviva, ed egli ſteſſo approvò altresì li 10. Marzo 5609. l' Apologia fatta da Sebaſtiano Heiſſio di queſt' opera eſecranda.

Il dì 8. Giugno 1610. il Parlamento di Parigi condannò alle fiamme il Libro del Mariana : i Geſuiti già caduti in ſoſpetto d' aver avuto parte nell' aſſaſſinamento d'Enrico IV , trovaronſi in una ſituazione aſſai critica per lo ſcandalo di queſto Libro . Fù d'uopo neceſſariamente calmare la pubblica indignazione : il Generale fece un Decreto , di cui noi non arriviamo a capire perfettamente il tenore , ma ch' è un capo d' opera in genere di deſtrezza , e di mala fede , imperciocchè in eſſo ſi dà qualche ſoddisfazione , a quelli , che lagnavanſi di tanti Scritti regicidi, ſenza ritrattare o ſmentire alcuna delle approvazioni accordate a queſto Generale , e ſenza impedirlo di darne delle ſomiglianti nei tempi avvenire .

E' da notarſi , che queſto Decreto , tal quale ce lo preſenta l' edizione di Praga , o anche talquale lo riferiſce l' apologia dei Geſuiti, non proibiſce in tutto rigore di ſoſtenere ciocchè il Mariana aveva ſoſtenuto ; poichè la dottrina di queſto Autore non equivale totalmente a queſta propoſizione indefinita : è lecito ad ogni perſona di uccidere un tiranno o ſia d' uſurpazione , o ſia d' amminiſtrazione . Ella è una propoſizione , che aſſai ſi avvicina ad una tal dottrina , ma v' ha fra l' una e l' altra qualche leggiera diverſità .

Non eſſendo ſtato fatto un tal decreto per arreſtare il corſo alle opinioni micidiali , fu ſtampato nel 1611. il Trattato di Jacopo Keller ſul tirannicidio colla permiſſione del Generale . Venne altresì lo ſteſſo anno alla luce il libro di Nicolò Serier , ſicome

come anco quello del Salas, il quale cita il Mariana, e rinova i di lui errori, coll' approvazione del Generale.

Il Vasquez nel 1612. coll' approvazione dell' Aquaviva difese il poter indiretto, con tutt' i suoi accessorj; Benedetto Giustiniano scrisse anch' egli co' medesimi principj. In questo stesso anno Martino Becano pubblicò la sua opera intitolata: *Controversia Anglicana*, cui fu forzata a condannare la Congregazione stessa della Inquisizione.

Venne in fine alla luce nel 1614. la difesa della Fede Cattolica del Suarez. L' Aquaviva morì nel 1615, ed è cosa sicura, ch' egli, e tutt' i Provinciali da lui treati, e tutt' i Revisori da lui adoprati hanno vissuto e sono morti in quella medesima fede, ch' era stata pocanzi difesa dal Suarez, e che andava a terminare nella deposizione ed uccisione dei Re.

I noti sentimenti dell' Autor del Decreto, l' esecuzione di esso seguita sott' i suoi occhi, nè fissano il senso; e l' occasione, che lo fece emanare ajuta anch' essa a darne l' interpretazione.

L' opera del Mariana aveva eccitata la tempesta. Cosa insegna questo Autore? Esser lecito assolutamente ad ogni persona l' uccidere un tiranno di usurpazione, ed un tiranno d' amministrazione, se sia stato deposto dal popolo, o se impedisca il popolo di raunarsi, *perimi a quocunque*. Qual' è la proposizione, cui l' Aquaviva proibisce di sostenere? esser lecito ad ogni persona l' uccidere un Tiranno, o sia d' amministrazione, o sia d' usurpazione.

E' chia-

E' chiaro e visibilissimo il rapporto del Decreto alla dottrina del Mariana, e nondimeno rimane per anco una piccola diversità, che lascia ancora aperta una strada agli Apologisti di questo Autore. Un' altra circostanza ci dà in mano la chiave di questo Decreto; vale a dire, che si è sempre voluto giustificarlo col metterlo in confronto colla condanna emanata in Costanza contro Giovanni Petit. Questo Dottore insegnava, che ogni tiranno poteva, e doveva essere ucciso da ogni suddito, e per ogni via, non ostante qualunque giuramento contrario, ed ogni trattato fatto con esso lui: *Quilibet tirannus . . . . per quemcumque vassallum*.

Ascoltiamo il Suarez: il Concilio di Costanza, dic'egli, non ha mica definita la quistione con questa proposizione universale negativa, non è mai lecito l' uccidere un Tiranno; ma soltanto ha condannata questa proposizione universale affermativa, ogni Tiranno può essere ucciso ec. Egli non la condanna nemmeno così isolata, ma accompagnata da varj accessorj, che la rendono ancor più viziosa. Il perchè la definizione del Concilio si riduce a questa proposizione indefinita, che tutt'i Tiranni non possono essere uccisi senza sentenza previa. Suarez defens. Fid. l. 6. cap. 4. Da questa condanna indefinita non ne risulta alcuna cosa contro il tirannicidio insegnato dai Gesuiti, *contra communem sententiam*. Ibid.

Quantunque il Mariana non faccia gran caso del Decreto del Concilio di Costanza, la sua dottrina però non era intieramente simi-

ſimile a quella di Giovanni Petit. Si è oſſervato per eſempio, ch' egli non dice, come il Petit, che ogni tiranno debba eſſere ucciſo; queſto dire mette una ſpecie d' obbligazione, ed è eccеſſivo: ciò nulla oſtante il Mariana diſse troppo riguardo al tempo ed alle circoſtanze, il ſuo Libro eccitava dei ſuſsurri, bisognava cedere ſenza troppo ſimulare. La propoſizione affermativa del Mariana era troppo generale; quella, cui l' Aquaviva proibiſce di ſoſtenere, è ancor più generale per ſtrignerſi troppo i panni addoſso; ma in ſoſtanza l' intenzione del Generale ſi è, che niuno eſprima i ſuoi ſentimenti per via di propoſizioni affirmative univerſali, e che a ciò ſuppliſca mediante varie propoſizioni particolari. Queſto decreto, checche ſe ne dica, è ſtato eſeguito: i Geſuiti, che hanno ſcritto poſteriormente, hanno comunemente modificata la dottrina troppo aſpra, e troppo generale del Mariana.

Queſt' è ciocchè il Suarez eſeguiſce mirabilmente nel ſuo libro della difeſa della Fede; ei ſpecifica i varj caſi, nei quali è lecito il tirannicidio, ma ſi guarda dalle propoſizioni generali. Non vuole, che venga ucciſo un tiranno d' uſurpazione, poſto che ſia ſtato fatto un trattato con eſſo lui; queſta eccezione non era nel Mariana: egli non vuole, che venga ucciſo per iſpirito di vendetta, o per occupare il di lui poſto: mette altresì alcune modificazioni alla dottrina regicida, quantunque riconoſca, poter eſſere ucciſo il tiranno d' amminiſtrazione in molti caſi; e poter lui eſſer depoſto dal Papa, e dal popolo.

Que-

Questo Libro del Suarez approvato dal suo Generale non può essere riguardato come il sentimento d'un particolare: quest'è la difesa della Fede Cattolica su questa materia, e l'apologia dell'intera Società intorno l'affare del giuramento di allegeance contrario a questa fede. E' dedicato ai Re, ed ai Principi buoni e fedeli Cattolici; è scritto contro un Re eretico, ma disposto a favorir i Cattolici, s'essi acconsentissero a non deporre, o uccidere i loro Re, ordinandolo il Papa. E' cosa evidente, che pel bene della Religione in Inghilterra s'è dovuto raddolcire la dottrina regicida, e detrarre tuttociò si poteva dei principj del Corpo. Quind' il Libro del Suarez era l'ultima parola della Società nel 1614 su questa materia; ora come si può mai conciliarla coll'idea, che si vuole persuaderci del Decreto dell'Aquaviva del 1610?

Aggiungo in ultimo luogo, che le parole consegrate in questa disputa del tirannicidio, e sempre adoprate dal Suarez per significare *ogni persona* sono, *a qualibet persona*, *a quolibet*, *cuilibet particulari personæ*, *quæcunque personæ*, *cuicunque homini*; quest'è il *quilibet*, ed il *quemcunque* di Giovanni Petit, il *quocunque* del Mariana, ed il *cuicunque personæ*, o *cuique personæ* del Decreto dell'Aquaviva.

Annotazione LIX.

L'Juvency ci attesta, che il Decreto dell'Aquaviva era stato favorevole ai Re oltre

miſura, vietando ad ogni Geſuita il trattare ſomiglianti materie, nella di cui diſcuſſione ſi perde tutto, e nulla ſi guadagna. *Abunde jam proviſum fuerat à Præpoſito generali Societatis, ne tractarentur a noſtris Scriptoribus hujus generis argumenta, e quibus vulgo nihil emolumenti, detrimenti vero plurimum oritur, & invidiæ.* Hiſt. Soc. Jeſ. p. 3. l. 12. n. 94. Pei medeſimi motivi nelle Regole dei Predicatori vien proibito di predicare contro i Re, ed i Magiſtrati. Iſt. Soc. Jeſ. t. 2. p. 140. Reg. 12. Sembra, che queſto paſſo del Jouvency confermi la congettura di M. il Procuratore Generale di Rennes nell'annotazione. p. 205. Contuttociò l'Iſtorico riferiſce in fine del lib. 12. il Decreto tal quale fu da noi teſtè recitato: ma e perchè dunque aſſeriſce egli, che il Generale aveva proibito di ſcrivere ſovra tali materie? Il proibire loro di ſoſtenere la dottrina regicida fino agli ultimi eccèſſi è egli forſe un vietar loro il trattarne? Tutto diviene enigma in queſto affare. L'Jouvency pretende, che il Decreto del 1610. ſia ſtato una grazia ſpeciale per la Francia, e ch'eſſo non ſia ſtato pubblicato nè in Iſpagna, nè in Portogallo, perchè ivi la Società non ſi trovava eſpoſta a ſomiglianti contradizioni, *quia nulla ibi lis ejuſmodi movebatur.*

Queſto dicevano in Francia, ove avevano affettato di ſpargere voce, che queſto Decreto proibiva d'inſegnare la dottrina regicida, ed ove vedevanſi giugnere tutto giorno libri ſtranieri pieni dello ſteſſo veleno. Ma come conciliare i Geſuiti con loro medeſi-

desimi? Questo Decreto era stato da essi domandato, per non vedersi esposti ad essere perseguitati per l' imprudenza dei loro confratelli stranieri; ed appunto nei paesi, onde venivano tali cattivi libri il Decreto non erasi pubblicato.

L' Istorico osserva che, essendo stato sollecitato un tal Decreto dai Gesuiti Francesi, il Generale lo riguardò come unicamente destinato per loro uso. *Utque Decretum Aquavivæ a Patribus Gallis fuerat procuratum, sic ad eos proprie pertinere putabatur.*

Ma di qual' uso poteva egli essere in Francia? Il Parlamento non ne aveva bisogno per punire i Gesuiti Francesi, che s' allontanavano dal lor dovere; e questi non ne potevano cavar profitto per impedire il Mariana ed altri Autori di tale tempra dallo scrivere in Ispagna. Adunque questo Decreto derisorio altro non era che un giuoco insolente concertato nella Società, per contentare con qualche apparenza i Re, ed i Parlamenti.

Se il Parlamento esigette, che il Decreto fosse rinovato, ciò fu, perchè vedendosi sempre mai attraversato nelle sue misure per la sicurezza dei Re, egli volle opporre tutti gli argini, che poteva a questo disordine di dottrina micidiale. I Gesuiti davano ad intendere, che si sarebbero fermate tutte le penne alla pubblicazione d'un tal Decreto; forse il Parlamento affettò di crederlo per prenderli in parola, e fu loro dichiarato, che sarebbero essi mallevadori di tutte le contravenzioni: *Iisque declaratum, fore ut Galli luerent, si quid in hac parte ab exteris deinceps peccaretur.* Questa sicurtà dimostra

baſtevolmente la perſuaſione dell' uniformità dei ſentimenti.

L' Arreſto contro il Suarez è del dì 26 Giugno 1614. Il Decreto fu rinovato il 1. Agoſto, e quantunque in eſſo non s' imponeſſero leggi troppo ſevere alla Società, gliene fu ſoſtituito un' altro nell' indimani, in cui ſi preſcrive, che non debba eſſer pubblicato libro alcuno ſu tali materie, ſe non ſia ſtato riveduto, ed approvato in Roma.

Il Generale morì nel Gennajo del 1615; ma prima della ſua morte aveva approvati i Libri del Lorino, e del Leſſio, che vennero alla luce nel 1617.

I Geſuiti fecero ſtampar in Lione nel 1619 l' Iſtruzione de' Sacerdoti del Toledo, e nel 1625 comparì alla luce, coll' approvazione del nuovo Generale Muzio Vitelleſchi, la deteſtabile opera del Sanctarel.

Queſto Libro eccitò in Francia graviſſimi rumori; ſe ne ſarebbe meno parlato, per quanto dice il d' Aurigny, ſe i Geſuiti aveſſero avuto meno nemici, Mem. chron. edit. del 1720. t. 1. p. 405: rifleſſione veramente degna dell' Autore.

Muzio Vitelleſchi ebbe ricorſo allo ſpediente già praticato con buon eſito dall' Aquaviva; egli pubblicò un nuovo Decreto li 13 Agoſto 1626, che vietava lo ſcrivere ſu tali materie per non fare de' malcontenti; e l' anno dopo trovoſſi di bel nuovo il ſuo nome alla teſta dell' edizione d' Adamo Tanner: il che è ſtato continuato fino a noſtri giorni.

Anno-

Annotazione LX.

Giammai le cospirazioni, gli assassinamenti, e gli scritti regicidi furono tanto frequenti, quanto al fine del secolo sedicesimo ed al principio del diciassettesimo. E' impossibile l'immaginarsi, che la Società non abbia adottato su questo punto di quistione sì importante, ch'era divenuta d'un'uso e d'una pratica giornaliera, un qualche sentimento. Sapiamo dalle Costituzioni, dover ella fissare la credenza de' suoi figliuoli nelle materie controverse, ed esser eglino tenuti a sottomettervisi, *ut fuerit constitutum in Societate, de hujusmodi rebus sentire oportere.* Se gli spiriti fossero stati divisi su tal quistione, la metà dei Gesuiti avrebbe potuto riguardare l'altra metà come altrettanti mostri: non mai fu più necessaria l'uniformità.

Il Suarez parla senza mai stancarsi dell'unione, che regna fra di loro in questa parte: *sententiam communem..... Bellarminus, & nos omnes, qui in hac causa unum sumus.* Becano spiegando la sua dottrina intorno il Regicidio, dice esser essa conforme al sentimento della Società, *quid Jesuitæ sentiant; sic accipe.* Coton asscura, non aver i Gesuiti se non che un sentimento comune in questo punto: Richeome, essere uniforme in tal materia la lor maniera di pensare: e per finir di convincerci di tale uniformità, il Suarez, Richeome, e Coton aggiungono, essere il lor sentimento quello della Fede Cattolica, e della Chiesa Universale; prova

certissima, che niun Gesuita da esso si allontana, nè ardirebbe allontanarsene.

E' adunque la sostanza del sistema la dottrina del Corpo. Non se ne può dubitare allorchè si vede comparire alla testa di tutti gli Eroi della Società l' Aquaviva, che dirigeva il lavoro, ed approvava le opere ed i libri; e dietro a lui Emanuele Sa, Molina, Vasquez, Gregorio di Valenza, Bellarmino, Mariana, Becano, Heissio, Gretsero, Suarez, e Leissio.

V'ha dell' apparenza, che il giudizio dottrinale del Corpo non abbia regolato se non quel tanto, che doveva indispensabilmente tenersi: i più moderati se ne stavano fra questi limiti; altri Teologi si allargavano ancor di più: essi erano approvati, poichè derivavano le lor conseguenze dai principj comuni; ma siccome piantavano conseguenze sopra conseguenze, così si poteva dire in caso di bisogno, ch' essi non erano del sentimento comune.

Tre circostanze singolari sotto questa medesima epoca ci fa vedere presso a poco fino a qual segno poteva restringersi la dottrina comune. Jacopo I. desiderava ardentemente, che i suoi sudditi cattolici si contentassero di rinunziare al diritto di ucciderlo; il Suarez scrisse per esporgli la fede cattolica. La Società accusata d' aver insegnate ai Francesi le massime regicide, era stata discacciata dal Regno; Richeome compose la sua apologia, e l'indirizzò al Re. Essendo stato questo gran Principe alcuni anni dopo assassinato, raddoppiaronsi i sospetti contro i Gesuiti; Coton scrisse alla Regina

gina per dichiararle il ſentimento della ſua Compagnia.

Se queſti tre uomini ſono uniformi nei loro principj, ſe eſſi lo dicono a chi ſa intenderli, io credo, che ſi poſsa tener certo, il parer comune eſser quello, che ſi trova nei loro Scritti. Io ho dichiarato il ſiſtema del Suarez, ch' egli dice eſser quello di tutt' i ſuoi confratelli, *ſententiam comunem*; Coton aderiſce al ſentimento comune della Società, e rigetta l' eccesso, nel quale è caduto il Mariana (vedremo quale ſia); egli cita maſſimamente Richeome qual' amico e protettore dei Re. Abbiamo data già qualche nozione della dottrina di queſto Richeome; eccone qualch' altro ſaggio.

Egli adotta la dottrina del Bellarmino pag. 117: e queſta è nota a tutti. Giuſtifica le ſue maſſime intorno l' indipendenza de' Cherici p. 123; ripete molte volte, che la Società nulla inſegna in Francia, che non inſegni altrove da per tutto p. 72; che non vuol tenere nè in Francia, nè altrove altra dottrina p. 71. Noi ſappiamo coſa inſegnino i Geſuiti altrove. Aggiugne, che i Geſuiti nulla inſegnan di nuovo pag. 118. Queſto è veriſſimo: l'inſegnamento era deteſtevole, ma non era nuovo, ed eſſi altro non facevano, che raccoglierne le conſeguenze. Che a torto viene loro attribuita la dottrina intorno la podeſtà del Papa, mentr' ella è loro comune con tutt' i Dottori cattolici p. 97. Queſt' è altresì ciocchè dice il Suarez, che queſta dottrina è quella dei Concilj, e dei ſanti Decreti p. 113. Lo diſſe anche du Perron: queſt' è un confeſſare la ſua opinione,

e ſoſtenerla. Che non è già la podeſtà del Papa, che roveſcia i Regni, ma la depravazione degli uomini p. 89: ove ſono i Regni perduti a cagione di una Bolla, o un pezzo di pergamena? p. 90. Queſta quiſtione fatta all'erede del Regno di Navarra era fuor di luogo.

Chi mai ha dubitato, eſclama Richeome, che i Re Criſtiani ſieno ſignori ſovrani del lor Reame, e che le chiavi di S. Pietro ſieno le chiavi del Cielo? p. 60. I Papi ſono Capi ſovrani ſpirituali nella Monarchia della Chieſa militante, p. 99. Filippo il Bello ha riconoſciuto i Papi capi nello ſpirituale p. 90. Il Suarez c'inſegna a conoſcere il valore di queſta rifleſſione; veggaſi l'Annotazione LVI ſulla fine. Non ſi doveva piantare in mezzo della pace queſta quiſtione, p. 63.

Intorno l'accuſa fatta ai Geſuiti d'aver tutti abbracciato il partito della Lega ſenza alcuna eccezione, Richeome dice al Re, eſſere tutto ſtato fatto per zelo della Religione; e che s'egli aveſſe aſcoltato Meſſa più preſto (1) ſarebbe ſtato più preſto ri-

cono-

(1) Gli Autori dell'Immagine del primo ſecolo ci danno ancor quì una teſtimonianza del ſentimento comune della Società, e della ſua fede ſu queſta materia. Eſſi dicono eſpreſſamente, che niun Cattolico avrebbe potuto riconoſcere Enrico IV, ſe non ſi foſſe convertito. *Et duo quædam eodem tempore evenere, unde ventilatis e Theologia quæſtionibus ingentem criminationum materiam adverſarii congeſſerunt adverſus doctrinam*

Socie-

conoſciuto p. 107. e 108: ciò non ha biſogno di comenti.

Intorno la quiſtione del tirannicidio, ſembra da principio, ch'egli cada in alcune contradizioni; ma non v'ha coſa più facile quanto il conciliarlo con ſe medeſimo col ſoccorſo del Suarez. Egli giuſtifica Emanuele Sa, vid. *Tyrannus* p. 127; dice, che la quiſtione del tiranno trovavaſi eſpoſta nelle carte del Guignard ſecondo la dottrina di S. Tommaſo p. 161; che il Guignard prega in Cielo pe' ſuoi nemici pag. 135: che le azioni debbon eſſere giudicate tiranniche ſecondo la regola delle buone leggi, p. 80. il che dimoſtra, non voler egli, che in tal affare ſi ſtia al giudizio confuſo d'un popolaccio diſperſo, ma che il tiranno ſia dichiarato tale con ſentenza giudiziale. Queſt'è il parere più comune nella Società. Finalmente egli interpreta come il Suarez il Concilio di Coſtan-

Societatis: nefaria ſcilicet Henrici III. cædes; & ſucceſſio Henrici IV, tum quidem a catholica comunione alieni: quem, niſi romana majorum ſacra amplecteretur, orthodoxorum nemo regem agnoſceret. Imag. pr. ſæc. p. 504.

Non ſi può non confeſſare queſt' armonia di tutti gli Autori della Società. E' coſa rimarchevole, che queſta rifleſſione degli Autori fiamminghi è poſta negli avvenimenti dell'anno 1594. Eſſi riguardavano ancora Enrico come eretico dopo la ſua abjura, *a catholica communione alieni*, cioè perchè non aveva per anco ricevuta dal Papa l'aſſoluzione.

Coſtanza, p. 104. Egli giuſtifica i Geſuiti accuſati di ſoſtenere, eſſer lecito a ciaſcuno l' uccidere qualunque ſiaſi Tiranno, p. 81.

Ecco com' è ſtato ben eſeguito, per dirne quì una parola di paſſaggio, il Decreto dell' Aquaviva. Il Generale ha penſato ſu queſto punto, nel 1610, come il ſuo Figliuolo Richeome; egli ha proibito d' inſegnare, eſſer lecito a ciaſcuno l' uccidere qualunque ſiaſi tiranno (1)

Sì, lo ripeto, il Decreto è ſtato eſeguito; ed io trovo di ciò un nuovo argomento nell' undecima lettera d' Euſebio Eraniſte ad un Miniſtro di Stato t. 2. p. 186. in data de' 27. Novembre 1760, ov' egli cita un Geſuita medemo, che parla d' un cangiamento avvenuto fra eſſi intorno la dottrina del Regicidio nel 1610.

Io non convengo in punto alcuno del cangiamento, quale queſto Geſuita lo ſuppone; ma, accordo, eſſervi ſtata una piccola rivoluzione. Veggaſi l' Annotazione LVIII.

Perchè dunque i Geſuiti Franceſi ſembrano aſſerire nel 1614, che il Decreto del 1610 non

(1) Queſta è altresì in ſoſtanza la lettera di Coton alla Regina, di cui eccovi il titolo: *Lettera declaratoria della Dottrina dei Padri Geſuiti, conforme ai Decreti del Concilio di Coſtanza*. Quindi altro non reſta a ſaperſi, ſe non coſa s' intenda nella Società per queſto Decreto di Coſtanza. Leggaſi Richeome ed il Suarez, e veggaſi l' Annotazione LVIII.

non era ſtato pubblicato ſe non in Francia, mentre troviamo altrove la tradizione di quanto egli operò nella Società?

La ragione è chiara: eſſi avevano eſpoſto queſto Decreto poco fedelmente; ne avevano promeſſe e fatte ſperar maraviglie; ma non corriſpondendo i frutti all' aſpettazione, ne attribuirono la colpa al non eſſer ſtato pubblicato.

Dalle interrogazioni di Ravillac ſi compreſe, ch' egli era ſtato imbevuto di tutt' i principj del Mariana; ſi leſſe queſto libro, e recò orrore. Queſto accidente determinò l' Aquaviva. Fino allora eraſi dato un libero corſo ai zelatori del regicidio, e comminciosſi da queſto punto ad uſare qualche temperamento. Le propoſizioni generali troppo ſimili a quelle di Giovan Petit furono bandite. Non ſi parlò più del Concilio di Coſtanza, come aveva fatto il Mariana, baſtò eludere lo ſpitito del ſuo Decreto.

Ecco quanto alla ſoſtanza della dottrina, ecco ciocchè fu oſſervato in rapporto all' opera del Mariana; ella fu proibita, e fu abbandonata in quanto le circoſtanze potevano eſigerlo.

Nella lettera di Coton, Mariana è il ſolo reo, egli è il Caprone emiſſario: Coton gli oppone tra gli altri Becano, Gretſero, Heiſſio, veri depoſitarj dei ſentimenti della Compagnia.

Io non ho ſotto gli occhj nè queſt' opera del Becano, nè quella del Gretſero, ne ho però veduti degli eſtratti in parecchj libri. Il Becano approva il ſentimento del Mariana, e lo concilia col Concilio di Coſtanza: queſto

quello passo è riferito distesamente nelle lettere d' Eusebio Eraniste t. 2. lett. 11. p. 226.

Il Gretsero non abbandona in conto alcuno Il Mariana ; ma lo confonde cogli altri Teologi della Compagnia. *Quid sentiant tam Mariana, quam alii Theologi . . . . Criminationes in Marianam, & Jesuitas*, ibid. p. 235. Finalmente Gretsero si rapporta all' Apologia fatta da Heissio del Mariana : questa trovasi nella raccolta delle Asserzioni p. 470.

Heissio difende col maggior vigore l' opinione del suo confratello ; contuttociò aggiugne, non poter dire, che l' opinione del Mariana sia il sentimento comune della Società, ei medesimo se ne allontana qualche poco ; ed eccoci il punto di sezione, che divise i Gesuiti zelanti rigidi del regicidio, come Mariana, dai Gesuiti amici dei Re ; che componevano il sentimento più comune. Essi accordano potersi uccidere il Tiranno d' usurpazione, come Eglon : Veggasi l' Annotazione LXX ; ed eziandio il Tiranno d' amministrazione dopo che il Papa o il Popolo l' han condannato. Mariana vuole, che bastino i voti del popolo disperso ; quando il tiranno lo impedisca dal raunarsi, purchè col consiglio delle persone savie consti con certezza del giudizio tacito dello Stato.

Heissio trova quest' opinione ragionevolissima e giudiziosissima ; contuttociò ei medesimo si determina a pensare, non doversi uccidere il tiranno d' amministrazione se non dopo una condanna giuridica fatta dal Papa, o pur dal popolo, se ciò non fosse in difesa di se medesimo, o de' suoi. Questa decisione di Heissio è l' opinione moderata, che è quel-

è quella del Suarez, del Becano, di Coton, di Richeome, ed in una parola l'opinione comune della Compagnia. (1)

Si vede adesso, che se il Mariana ha dato in qualche eccesso, la sua opinione è sostenibilissima. Heissio tratta anche di scrupolo la dolcezza eccessiva del Mariana, il quale consiglia a servirsi d'un veleno esteriore per evitare di farlo tranguggiare al Tiranno, *quæ sententia, si quid vitii habet, nimia lenitas est*. Questo passo non è nelle Asserzioni, io lo trovo anco citato in Eusebio Eranisste. ib. p. 238.

Noto finalmente, che questo Autore Italiano risponde a due Gesuiti, che hanno scritto già pochi anni su questa materia, uno de' quali abbandona, e l'altro giustifica il Mariana. p. 229.

An-

(1) "Sebastiano Heissio nella sua Dichiar. „ apolog. degli Aforismi attribuiti alla Dot„ trina dei Gesuiti, mostra colle proprie pa„ role del Mariana, aver lui parlato di sua „ testa; e ch'egli medesimo accorgendosi, „ che eccedeva i limiti della Dottrina co„ mune, aveva riconosciuto, ch'era sog„ getto ad errore; ed erasi assogettato alla „ censura di chicheſſia; immediatamente do„ po egli (Heissio) riferisce la sua opinio„ ne, e la comune di tutt'i Teologi della „ nostra Compagnia, ch'ei contrapone a „ quella del detto Mariana". Letter. Declar. alla Regina, pag. 10.

Annotazione LXI.

I Geſuiti han dato talvolta dell' inquietudine alla Corte di Roma, facendole temere lo ſcatenamento delle loro penne, ed una ſpecie di ribellione dalle ſue maſſime; ma dacchè ſon giunti a farſi riguardare con occhio parziale, han riaſſunto il loro zelo ordinario per le falſe prerogative de' Papi. Queſti movimenti irregolari ſono come altrettante evoluzioni in queſta formidabile milizia. In ſoſtanza eſſi non poſſono dipartirſi dai principj oltramontani, che ſono i fondamenti della loro potenza, fino á tanto che l' edifizio ſia innalzato fino al colmo; terminata che ſia l' opra, nulla coſterà loro il diſtruggerne l' appoggio.

Se il Papa aveſſe voluto con una Bolla liberare gl' Indiani del Paraguai dalla ſchiavitù, ſi ſarebbe cantato al ſordo nel voler far valere preſſo que' Miſſionarj Re gli argomenti del Bellarmino, e del Suarez pel potere indiretto: i più ſolidi motivi di dovere, e di coſcienza non hanno potuto moverli a riconoſcere la voce del Pontefice nelle materie, ch' erano evidentemente di giuriſdizione della podeſtà ſua ſpirituale.

L' amore della dominazione, l' intereſſe della Società, il ſuo ingrandimento, e la ſua potenza regolano tutte le loro opinioni, e determinano alternativamente o lo zelo fanatico per le pretenſioni della Corte di Roma, o la temeraria oſtinazione in non voler riconoſcere l' autorità della Santa Sede. Una Società deſtinata a dirigere ed aſ-

ſog-

ſoggettar le Nazioni, ha dovuto neceſſariamente aver de' mezzi per allontanare i Principi indocili o per tenerli in timore. Queſt' è un oggetto capitale, ch' ella non ha mai perduto di viſta, e per il quale non ha totalmente ripoſato ſulle idee ſuperſtizioſe, che avevano fatto del Papa una ſpecie di divinità. Ha ella più d'una corda ſul ſuo arco per isbrigarſi dei Principi eretici, vale a dire di quelli, che non ſono cattolici a ſuo modo. 1. Il potere indiretto del Papa, e le ſue conſeguenze micidiali: 2. Il potere del popolo, che ha diritto di deporre i cattivi Re: 3. La legge divina, che vieta ai popoli di tolerare un Re, che non è cattolico. (1) Queſta legge ha due faccie: comanda al Principe di proſcrivere i ſudditi eretici, o quelli, cui la Società riguarda come tali; ed ordina ai ſudditi di proſcrivere i Re eretici o fautori dell'ereſia.

Baſta un ſolo di queſti tre principj. Poſſon' eſſere o uniti, o ſeparati, poichè uno è indipendente dall' altro; o ſi tien celato, o ſi fa valere il ſiſtema che conviene, o che non conviene alle preſenti circoſtanze. Quello, che abbandona il poter indiretto non è tenuto a ritirar il piede dal poter indiretto; e chi non ardiſce moſtrarſi nè Repubblicano, nè oltramontano, ha il ſuo rifugio nella Legge divina eſcluſiva degli eretici, che debb' eſſere riguardata come fondamentale

(1) La dottrina intorno l' omicidio in generale altri mezzi anch' eſſa ſomminiſtra, Veggaſi l' Annotazione LXX.

tale in tutti gli stati. Si dirà adunque, che il Papa non può dispensare i Sudditi dal giuramento di fedeltà, e che lo può; s'aggiugnerà, che il popolo non può sottrarsi alla fedeltà giurata, e che può farlo, perchè non esiste più il giuramento, se la Legge fondamentale è violata. Il Papa non scioglie, ma dichiara, che il vincolo è rotto; non più come Monarca, ma come primo Dottore della Cristianità mette in calma le coscienze; e la Società, suo razionale e suo oracolo ha saputo più d'una fiata adempiere questa funzione.

Si seminano in segreto questi malnati principj; restano nascosti sotterra. Il tempo della raccolta è quello delle dispute e dei torbidi, che i Gesuiti fanno far nascere nella Chiesa, e negli Stati. Dacchè si supongono i Re dicaduti a motivo della ribellione alla Chiesa, il regicidio non è lontano; la dialettica non manca d'argomenti per abbagliare gli occhi, e la destrezza nel dirigere dei mezzi per sedurre.

Questo diritto appunto, o questo dovere de' popoli è quello, ch'è stato il principal fondamento della Lega, il cui spirito non verrà mai ad estinguersi ovunque sussisterà la Società. Un Filosofo protestante d'una specie poco comune, che non ha alcuna passione per la sua Setta, nè alcun odio contro la Società, riconosce, che questo potere, e questo dovere del popolo, e questa legge di distruzione degli eretici, è l'arsenale, ove i Gesuiti han fabbricati i loro dardi paricidi. Essi non hanno inventate queste dottrine,

trine, ma ne han cavato conſeguenze le più odioſe, e le più pregiudicievoli al ben pubblico. Eſſi hanno, dic'egli, fabbricato ſovra un fondamento, che avevano trovato già fatto; ed hanno erette conſeguenze ſovra conſeguenze, ſenz'aver ribrezzo della deformità degli oggetti. Hanno creduto, che ciò da un canto ſervirebbe al ben della Chieſa, e dall'altro, che nulla farebbero contro l'arte di ragionare.

Il bene della Società, ſiccome ho dimoſtrato, è quello della Chieſa, all'amore della medeſima ella riferiſce tutt'i ſuoi paſſi, tutt'i ſuoi progetti, e tutt'i ſuoi ſiſtemi. S'ella difende i diritti del Papa, queſto non è già, perch'ella ſia geloſa di conſervarglieli, ma per ſervirſene a ſuo vantaggio. Se ſoſtiene i preteſi diritti del popolo, ciò è ancor meno per addolcirne il giogo, e per temperar la poſſanza; i Geſuiti non hanno nemmen l'idea della libertà, e del patriotiſmo, tanto è lungi, che ne abbiano il fanatiſmo; e ſe trovanſi nei loro libri le maſſime de' più ſedizioſi Repubblicani, queſto non è già per lo intereſſe mal inteſo de' popoli; ma è per le loro proprie querele, che preparano le armi. Non mai il loro credito nelle Corti, ed il loro impero ſulle coſcienze è ſtato impiegato pel ſollievo de' miſerabili.

Correttori politici d'ogni governo, adulatori de' Grandi, e delle loro paſſioni, promotori del diſpotiſmo per ſoffocar la ragione, ed impadronirſi dell'autorità, nemici delle leggi, che oppongonſi ai lor diſſegni obliqui, calunniatori di tutti que', che ama-

no ſinceramente il Principe, e lo Stato; mettono uno ſcettro di ferro in mano dei Re, ed il pugnale in quelle de' Sudditi. Eſſi conſigliano la tirannia, ed inſegnano il tirannicidio; eſſi unìſcono inſieme a grado del loro intereſſe la più crudele intoleranza con una ſcandaloſa indifferenza per i principj della Religione, e per la morale; eſſi permettono tutt' i delitti, e perdonſi in diſpute di parole in materie poco intelligibili; eſſi ſalvano l' Idolatria, che li conſidera, e perſeguitano il Cattolico, che loro ricuſa la ſua confidenza. Una lite teologica è in Europa un' affare di ſtato, mentre le ſuperſtizioni Malabariche, ed il culto di Confucio ſi permettono in Aſia.

Eſſi hanno ſparſo nel Pubblico uno Scritto, che ha per titolo: *I Geſuiti giuſtificati dai loro proprj Autori intorno la dottrina micidiale*. Chiunque ha detto, che Enrico IV. non era un Tiranno, e che Ravillac ha commeſſo un gran delitto, è citato con elogio in queſta Raccolta, come mallevadore della dottrina della Società. Ottanta citazioni ſi riducono quaſi tutte ad aſſerzioni di queſta ſpecie. Se v'ha alcuno, che poſſa non annojarſi, e trattenere la ſua indignazione, legga queſto Scritto, e non durerà fatica ad iſcoprir gli equivoci, di cui ſervonſi i Geſuiti per abuſare della credulità pubblica. Tre Autori meritano d' eſſer diſtinti in queſta miſerabile compilazione.

Lo ſtravagante Iſtorico del Popolo di Dio, che attacò i principali miſterj della Religione, ſi è compiaciuto di far grazia alle noſtre maſſime ſull' indipendenza dei Re, quan-

tun-

tunque per altro egli ſia Oltramontano all' eccesſo intorno la Coſtituzion della Chieſa : egli poteva ben diſpenſarſi dal ſoſtenere il potere indiretto ; il ſuo ſiſtema di dottrina micidiale era appoggiato ſu i principj diverſi, ſiccome lo fa trapellare nel racconto della morte d' Eglon, edizion del 1728. Raccolt. delle Aſſerz. p. 522.

Paſſiamo ad Aurigny : Io domando da bel principio, ſe per conoſcere i ſentimenti d' un Geſuita debbano interpretarſi le ſue parole, come s' interpretarebbero ſe in Francia non vi foſſero Parlamenti. Accuſati coſtantemente d' una dottrina ſoſpetta, e riprovata, avviſati per ogni parte del ſoſpetto, e del pericolo eſſi ſono come rei, che vengono interrogati ; quanto loro ſcappa dalla bocca è concludente contro di loro, e la menzogna non li ſalva, qualor vi ſono per altra parte indizj ſufficienti per convincerli.

D' Aurigny aveva intrapreſo di ſcrivere delle Memorie ſulla Iſtoria Eccleſiaſtica del diciaſetteſimo ſecolo per narrare a vantaggio della Società degli avvenimenti importanti, e per eſporre con molt' arte, e poca fedeltà, varie diſpute, nelle quali ella aveva avuto il maggior intereſſe. Era difficile il non ſpiegarſi nel corſo di queſti annali ſugli articoli del 1682 ; l' aſſoluta reticenza avrebbe ſcreditato lo Scrittore ; il Probabiliſmo era più che neceſſario per ſortir con onore in un punto sì dilicato. D' Aurigny era franceſe, egli ſcriveva in Francia ed intorno una Legge di Stato, ei s' appiglia deſtramente a queſto partito, abbandona in apparenza il poter indiretto, che non

gli ſarebbe mai ſtato perdonato dai Parlamenti, ed al di cui uſo potevaſi ſupplire, e ſalva l' infallibilità, affettando una falſa imparzialità intorno queſto articolo dilicato.

Dice, eſſere ſtato Gerſone fra noi il più celebre fra gli avverſarj dell' infallibilità, che la ſua riputazione accreditò da principio queſto ſentimento, il quale tuttavolta non era nuovo, t. 3. p. 232. Quelli, che conoſcono l' epoca dell' opinione della infallibilità, e della ſentenza contraria, ſcorgeranno ſenz' altro la ſua imparzialità.

Il ſuo aderimento alle noſtre maſſime contro il poter indiretto non è men ſoſpetto: egli le rappreſenta come regolamenti di Polizia p. 219, come opinioni la cui probabilità non è un fondamento ſufficiente per giurare, p. 217. La depoſizione d' un Principe, che introduceſſe l' Arianiſmo per forza, è, dic' egli, un caſo metafiſico e chimerico, p. 220. Queſt' è un diſſimulare, che il principio, il quale autorizza la depoſizione, è generale. Panegiriſta del Bellarmino, del Suarez, e di tutti quelli, che han combattuto il giuramento d' allegeance. Du Perron è il ſuo Eroe, quando ſi oppone alla propoſizione del Terzo ſtato nel 1615. Amaro cenſore di chiunque contradice ai ſeguaci del poter indiretto calunnia le intenzioni del Parlamento, e dell' Univerſità in tutt' i paſſi fatti per ſoſtenere l' indipendenza dei Re. Leggaſi la raccolta delle Aſſerzioni p. 519.; o piuttoſto leggaſi il di lui libro, ſe ſi vuol imparare a conoſcere il genio degli Scrittori della Società. Ella è co-

coſa

cosa facile di conoscere quando un' Autore difende un sentimento suo proprio, e quando adotta per forza un' opinione, ch' ei vorrebbe distruggere.

Maimburgo è il solo Gesuita, per quanto io so, che abbia scritto come zelante delle nostre libertà. E' stato citato nella sua storia del dicadimento dell' Impero; e perchè non fu anco citato il suo Trattato storico dello stabilimento, e delle prerogative della Chiesa di Roma del 1685, e la sua Storia del Pontificato di S. Gregorio il Grande del 1686? Egli fu cacciato dalla Società per ordine delPapa. Rotta che fu la sua catena, scrisse al Re nella sua Pistola dedicatoria dell' Istoria del Calvinismo, qualmente, non essendo più Gesuita, egli farebbe col di lui favore tuttociò gli piacesse per servirlo con maggior ardore, zelo, e libertà che mai. Conviene adunque cessare d' essere Gesuita per essere veracemente Francese. Se questa fatale necessità scusa alquanto i particolari, accusa l'Ordine intero.

Essendo i Gesuiti consegrati al Papa per tanti titoli, il Cardinal Sfondrati nella Prefazione della sua opera intitolata *Gallia vindicata*, si stupisce della rivolta del Maimburgo contro il Vaticano. *Quid causæ fuerit, quæ hunc hominem tot titulis Pontifici Romano adstrictum in Vaticanum armaverit.*

Egli cerca le cagioni di questo fenomeno (1), e sospetta, potersi attribuire al genio

(1) Il Cardinal Sfondrati esprime altrove il suo stordimento in questi termini. *Quæ causa*

della Società, che aveva allora abbracciata la fortuna, e la potenza della Francia in odio del Papa, che censurava la sua morale corrotta. Questo trattato è degno di osservazione. *An genius Societatis fortunam, ac potentiam Gallicam amplexæ, sed Pontifici offensæ, à quo tot theologiæ suæ moralis capita .... configi viderat.*

Quindi l'attaccamento alla morale corrotta, l'odio contro un Papa, che la proscriveva, il favore d'un Re possente e glorioso impegnarono per qualche tempo la Società nei nostri interessi. Non inoltriamo troppo più avanti le riflessioni; forse siam debitori a queste circostanze circ' alcuni monumenti importanti per la Francia. La politica della Società favoriva allora ciò, che il suo credito avrebbe attraversato in altri tempi.

Annotazione. LXII.

Io incomincierò da Suarez a tessere il catalogo degli Eroi celebrati dal Jouvency nel breve corso d'un picciol numero d'anni, che contiene la sua storia. Il nome del Suarez solo gli vale un panegirico. Egli aveva consegrate le dotte sue vigilie alla difesa della Religione: la sua pietà, la sua erudizione, la sua fama impegnarono il Papa

causa Maimburgo fuit & sacris addicto, & Pontifici jurato eam sententiam deserendi, impugnandique, quam omnes Societatis suæ Doctores tot editis libris professi sunt. Gall. vindic. Disser. 2. §. 2. p. 577.

Papa a mettere gli occhi ſovra di lui per impugnare il giuramento , ch' eſigeva il Re d'Inghilterra . Ei non aveva biſogno d' eſſere a ciò ſtimolato ; l' importanza , e la giuſtizia della cauſa lo chiamavano al ſoccorſo della Chieſa . Egl' invidiò la ſorte del ſuo libro , allorchè fu abbruggiato nell' Inghilterra , perchè in eſſo ſi difendeva la fede . Io credo , che ora ci debba eſſer nota la fede del Jouvency . Ci ſi opporrà forſe , che nella ſua ſcuola di Rettorica in Parigi non ha mai inſegnato il Regicidio.

Emanuele Sa , nome ſempremai illuſtre fra i Teologi della Società , *clarum inter Societatis Theologos nomen*. Egli univa inſieme due qualità difficili a congiungerſi , un ſodo giudicio , che lo attaccava fortemente alla verità , ed una ſorprendente docilità nell' adottare l' opinione altrui . *Judicium maturum , ſolidum , ac veri tenax , docile tamen , ac flexibile , adeout ad alienam ſententiam , & nutum facile fingeretur*.

Il Molina è ad ogni elogio ſuperiore , e viene ſovra tutto in eſſo lui ammirata la ſua ſcrupoloſa ſeverità nell' elezioni delle opinioni le più favorevoli alla virtù , e le più conformi alla legge.

I Travagli di Gregorio di Valenza per la Società , e la Religione ſaranno immortali .

Il Vaſquez è ſtato riguardato come un' Angelo , o come un' altro Agoſtino.

Martino Delrio era un miracolo di ſcienza ; nè era meno diſtinto per la ſua pietà , e per la ſua ubbidienza.

Niccolò Serier ha forzati gli avverſarj del

la Religione a riconoſcerlo per un Geſuita uman ſſimo, e ſepientiſſimo.

Il Sanchez, riguardato come un oracolo in tutto il mondo Criſtiano, è celebre nel ſuo Ordine per la ſua auſterità, penitenza, ed umiltà.

Annotazione LXIII.

Non era poſſibile lodare il Guignard per le ſue opere, Jouvency celebra la ſua ſantità: mette nella ſua bocca le parole del Salvadore: *juſſus ſubmittere genua, delictique veniam a Deo, Rege & Senatu petere; a Deo quidem, quem ſæpe offendiſſet, veniam ſe dixit rogare ſuppliciter: ab Rege autem & Judicibus non eſſe cur veniam peteret, quos probe ſciret nunquam a ſe læſos fuiſſe; cæteroquin ipſis, ſi quid in ſe commiterent, exemplo Chriſti ſe condonare ex animo.* In tale guiſa Guignard ricusò di chieder perdono al Re, ed al Senato, ma egli perdonò loro ad eſempio di Geſucriſto. *Ea dicentem bajulus impacto cervicibus valido fuſte graviter percuſſit, quem reſpiciens vultu ſedato Pater, cur me cædis, inquit? Reſponſi lenitatem admiratus qui adſtabat adoleſcens, conſilium cæpit amplectendæ Societatis, eamque paulo poſt ingreſſus Patris conſtantiam, & virtutem prædicare non ceſſavit.* Hiſt. Soc. Jeſ. p. 5. l. 12. n. 27.

Annotazione LXIV.

Fecero a gara i Cattolici, ed ebbero fra di loro una ſanta conteſa per avere le reliquie di Garnet:

net : *certatum eſt pie a Catholicis, ut ejus veſtes diriperent, aut ſanguinem ſudariis, dum corpus proſcindebatur, exciperent*, ibid. l. 13. n. 56. Una gran copia di miracoli fu la ricompenſa di queſto ſanto zelo; e la ſtoria dell' *epi de bled*, cioè della ſpica di formento, di cui non ſi fa menzione nell' *Imago primi ſæculi*, l. 4. c. 14. p. 536. non è punto obliata dal Jouvency. Egli riferiſce altresì un miracolo ſtrepitoſo accaduto nella morte di Tommaſo Garnet Geſuita, giuſtiziato due anni dopo la morte di ſuo Avolo, ibid. lib. 13. n. 77. Queſta ſtoria è piena zeppa di prodigj operati a favore della Società e de' ſuoi partigiani, o pure contro i di lei avverſarj. Se la pietà di coloro, che moſtrarono premura di avere le reliquie di Enrico Garnet fu ricompenſata, la ſua morte fu parimenti vendicata per via di miracoli, o almeno con ſegni ſenſibili della collera del Cielo: *Impiorum calamitates divinitus, ut apparet inflictæ, ac nonnullorum luctuoſæ mortes*. Ibid. n. 97. I diſertori della Società, l. 25. n. 62. ed i di lei nemici dichiarati perirono di morte tragica. I due birri che avevano preſo Garnet fecero un peſſimo fine; un Satellite nemico dei Cattolici, e principalmente della Società, fu ucciſo in un' Oſteria con un vaſo, che gli fu gittato nel capo; un certo detto Sheffeld apoſtata perì con ſei de' ſuoi figliuoli; il Veſcovo di Lincoln, contro cui il Geſuita Perſon aveva ſcritto, morì d' una morte ſubitanea e ſpaventevole, e ſua moglie, traſportata dall' allegrezza a queſta nuova, fece de' voti, acciò ſuo marito foſſe

trat-

trattato ſecondo i ſuoi meriti nell' altra vita, ſe v' era un Dio nel Cielo, ed un carnefice nell' Inferno, ibid. l. 13. p. 97. Croci miracoloſe erano apparite ſulle veſti dei Geſuiti, e principalmente ſovra i loro ornamenti ſagri prima del funeſto avvenimento, che diede motivo alla lor eſpulſione; il demonio diſcacciato da un corpo oſſeſſo da uno de' loro Padri, gli annunciò, che ſi ſarebbe vendicato, ſcacciandone dal Regno la Società, l. 12. §. 2. p. 46. Si dovrà egli credere, che con buona fede un' uomo di ſpirito, e di diſcernimento abbia la ſua narrazione di tante favole ſuperſtizioſe caricata?

Annotazione LXV.

Il Libro di Becano, quantunque divenuto neceſſario per la condotta del Re d' Inghilterra, era apparſo in Francia in una critica congiuntura; ei s' involò all' odio contro i Geſuiti per l' autorità della Regina; ma i loro nemici furono più fortunati contro il Libro del Suarez per la difeſa della Fede Cattolica. Il Re d' Inghilterra aveva condannata alle fiamme queſt' Opera, che gli era odioſa; aveva anche procurato d' impegnare il Re di Spagna ad imitar queſto eſempio; ma nulla potè guadagnare preſſo un Re Cattolico di nome, e di fatti: i ſuoi ſforzi ebbero in Francia miglior ſucceſſo; le circoſtanze erano favorevoli, l' ereſia aveva in queſto Regno molti protettori, la Società molti avverſarj, ibid. l. 12. n. 94. Biſogna confrontare queſto racconto del Jouvency

vency coll' eſtratto del Suarez nella raccolta delle Aſſerzioni. Il Libro di Becano era ancor peggiore, e fu condannato dal Tribunale dell' Inquiſizione.

Annotazione LXVI.

Operam Servinus in quærendo luſit, ibid. Jouvency l. 12. n. 83. Servino perdette la ſua fatica cercando nell'opera di Scribanio alcuna coſa, onde giuſtificare la cenſura dettatagli dalla ſua animoſità. Letto che ſi abbia l' orrido Libro di Scribanio, di cui ne dà un' eſtratto la raccolta delle Aſſerzioni, ſi dura fatica a comprendere un tal' eccesſo d' impudenza. Servino, ſiegue a dire l'Iſtorico, fu coſtretto a naſcondere la ſua vergogna, ed il P. Scribanio ricevette de' contraſegni luminoſi della benevolenza del Re, *multis regiæ benevolentiæ documentis illuſtribus*, ibid. L' Autore della Prefazione all' opera di Pietro Aurelio, narra un fatto ben contrario al racconto del Jouvency. Egli pretende, che Coton negaſſe alla preſenza del Re; che il Libro intitolato *Amphiteatrum honoris* foſſe opera d' un Geſuita; ma che venne toſto ſmentito da un gran Signore, a cui egli medeſimo aveva dato queſto libro con elogio, aſſicurandolo eſſer opera della Società, che ſarebbe ſtata aſſai utile a ſuo figliuolo per la purità dello ſtile: *id ipſum enim hoc in negotio contigit iis, quod olim Patri Colonio Jeſuitæ, qui quum negaret coram Rege Henrico IV. librum in Reges impium, inſcriptum* Amphiteatrum honoris, *a quoquam e ſua Societate manaſſe, vir illuſtris,*

qui

qui aderat, ipsum mendacii coram tanto Principe redarguit, asserens, libellum sibi ab eo ipso traditum, commendatumque ut a societate sua manantem, & filio suo erudiendo utilem, quod puro sermone conscriptus esset. p. 11.

Annotazione LXVII.

Fino dal principio della sua Storia dichiara l' Jouvency la sua propensione per la Lega, ch' egli appella Sagra Unione, *Sacrum fœdus*. Egli novera fra gli atti più lodevoli di Gregorio XIV i soccorsi da lui datti ai ribelli contro il loro Re, lib. 12. §. 2. n. 2. Ma siccome la guerra e più santa, e più giusta porta sempre seco molti peccati, il Papa prese tutte le misure possibili per iscemarne il numero. Egli vuole, che un distaccamento di Gesuiti accompagnasse le truppe ausiliarie, ch' egli inviava a quei della lega. *Sed quia tolli omnino bellum non potest, cujus faciendi duram necessitatem sæpe justitia, interdum religio imponit, interest certe, ut quam minimum in eo gerendo peccetur. Huic rei navavit operam Societas, quantum hominibus religiosis navare licet... Gregorius XIV Catholicis in Gallia, sacro quodam fœdere ad Religionem tuendam coligatis, auxiliares copias anno 1592. submiserat. Eas comitati sunt delecti a Pontifice Sacerdotes Societatis*, lib. 16. §. 4. n. 23. in fine.

Questi degni Cappellani della Lega accorsero da ogni parte. Fra gli altri il P. Nigrio, che era Maestro de' Novizj in Verdun accorse con una truppa eletta di questi generosi discepoli; ma bentosto colpito da un male

male epidemico andò a ricevere il prezzo del ſuo zelo ; gli altri a nuovi travagli furono riſerbati. Ibid.

Da queſta narrazione appariſce, eſſere ſtati ſcelti i Geſuiti, acciò in queſta guerra neceſſaria per la Religione ſcemaſſero al poſſibile il numero de' peccati in tali incontri inevitabili. Eſſi adempierono molto male queſta loro commiſſione, per quanto ricaviamo dai monumenti di codeſti tempi. Pons de Thiard de Biſſy, Veſcovo di Chalons ſulla Saona fece in una lettera una ſpaventevol pittura degli orrori della Lega, e del diluvio degli abominevoli delitti, da cui la Francia trovavaſi inondata ; e deplorando le diſgrazie della ſua miſerabile patria, ſembra, dic' egli, che il Signore irritato voglia ſobiſſare queſto bel Regno, che viene ſcoſſo per ogni parte da impoſtori armati di ferro. *Fragm. epiſt. pii cujuſdam Epiſc. p. 55. Biblio. Pontif. ſeu Papiſm. vapulans, Lipſiæ anno* 1708. Egli eſorta i Magiſtrati del Parlamento di Dione a diſcacciare queſti Apoſtoli di Maometto, (1) che dicono, eſſer la guerra la via del Signore, pag. 59: queſti ſeduttori diabolici dei popoli, p. 62. queſti amatori preſuntuoſi della lor falſa ſapienza, queſti zelatori ipocriti della Religione, queſte muraglie imbiancate, p. 65 ; queſti Eoli autori delle tempeſte civili, queſti incendiarii degli ſpiriti, queſti eccitatori delle ſedizioni,

(1) Quì la traduzione non è letterale, ecco il teſto: *Bellum eſſe viam Dei ex Moamedis doctrina impie prædicant.*

ni, questi emissarj della Spagna, questi spioni pericolosi, e periti nell' arte di tendere delle imboscate, p. 100. E volgendo il discorso al Gesuita P. Carlo, ed a' suoi Confratelli: „ voi vedete, dic' egli, tutti questi esecrabili misfatti, e non opponete il menomo segno di riprovazione; fate ancor di più, vi applaudite, promettete ai più esecrabili delitti le ricompense celesti, eccitate a commetterli, p. 60; e collocate in Cielo uomini infami, che voi levate colla rugiada della vostra misericordia, p. 62. Voi immolate ancora dopo la sua morte quel Re Cristianissimo, ch' è stato testè assassinato per l' attentato orribile dei vostri pari; voi lo destinate alla fiamme sempiterne, e osate predicare, doversigli ricusare il suffragio delle orazioni „ pag. 50. e 54.

„ E perchè io, camminando con semplicità dietro le pedate de' Padri, e conformandomi alle loro lezioni, ed ai loro esempi p. 50. ricuso d' imbrattare l' anima mia, la mia lingua, e le mie mani in tutti questi delitti; perchè raccomando colla mia voce, e co' miei scritti ai Re la pietà, ai popoli l' ubbidienza, alle parti la concordia, agl' inimici la riconciliazione, la pace alla Repubblica Cristiana, il ravvedimento agli eretici, ed il ritorno nella vera strada, il perdono ai viventi, ed il riposo ai trapassati, voi mi appellate eretico; quantunque conosciate benissimo il mio attaccamento inalterabile alla dottrina Apostolica, p. 51. voi coprite di tenebre la mia riputazione, e sollevate contro di me l' odio de' popoli, p. 52, perchè io sostengo, aver dato Iddio

il

il comando ai Re, ed altro non aver lasciato ai sudditi in loro porzione, che l'ubbidienza. „ p. 54.

„ Per essi, siegue a dire, l'amicizia de' Fratelli, e de' Concittadini si è convertita in un' odio implacabile. Il suono di tromba per essi loro tiene il luogo de' sagri Inni; veggono con occhio asciuto, ed anche con gioja scorrere i torrenti del sangue cristiano, ed armano il volgo contro que' buoni cattolici, che non han potuto tirare nel lor partito, p. 59. E che! sarà egli forse mestieri per esser cattolico aggiugnere al simbolo di Nicea questo nuovo articolo di Fede? Io credo nella santa Unione della fazione di Spagna, e della congiura contro Enrico III. Re di Rrancia, e di Polonia? „ p. 53. Mette fine al suo parlare con una esclamazione sulla fama pervenuta alle sue orecchie di cangiamento nella forma del governo, ed esclama col Poeta, *quo, quo scelesti ruitis*! Fra tante veementi figure, non posso tralasciar di osservare un tratto assai singolare. Il buon Vescovo nulla trova in se stesso, che abbia potuto scatenare i Gesuiti contro di lui, se ciò non sia il suo costante attaccamento per Enrico III. (1) p. 66. „ Se lo ho commesso qualche fallo, dic'egli, se sono caduto in qualch' errore, il P. Carlo doveva avvisarmene con carità fraterna secondo il precetto del Vangelo, ed io averei avuto

(1) Pons de Thiard fu l'unico Vescovo, che rimase fedele ad Enrico III. negli stati di Blois nel 1588.

avuto cura di correggermi. E' ella adunque sì sublime sua Paternità, che non possa abbassarsi alla fraternità d'un Vescovo? n. 51. Il carattere di Gesuita era già, com'è manifesto, un grande stato. Quello, che apparisce ancor più evidentemente dalla Lettera di Pons de Thiard, si è, che se il P. Carlo, ed i di lui confratelli di Borgogna avevano l'incombenza di vegliare a diminuire i peccati nella guerra della Lega, essi corrispondevano molto male alla confidenza del Papa.

I Gesuiti ripetono incessantemente, che si deve dare un'occhiata ed aver riguardo a questi tempi miserabili ed infelici. Ma essi hanno un buon dire: non debbono i seduttori confondersi con coloro, che furon sedotti; i Gesuiti non erano della Lega per contagione, ma lo erano per principio, e lo eran tutti; essi non v'erano stati spinti dalle burrasche civili, ma erano essi medesimi gli Eoli. Io non mi sto ad esaminare, se Teofilo Eugenio abbia detto con ragione, che Bernardo fu discacciato in odio del suo attaccamento pel Re: ciò dipende da questo punto di fatto: è egli vero o nò, che Bernardo ebbe dello zelo pel suo Padrone? L'uniformità su questo punto era intera nella Società, perchè la Lega era sua opera diletta. Se non bastano i Malevadori più rispettevoli, leggasi l'editto del 1594., il Grande Enrico sapeva perfettamente, quali erano stati gli stromenti della Lega.

An-

Annotazione LXVIII.

Il Giuramento d'allegeance è riguardato come deteſtevole dall' Iſtorico Jouvency ; lo chiama empio, e perfido, l. 13. §. 4. n. 62. & ſeq. contrario alla Fede Cattolica, e diſtruttivo della podeſtà, che ogni Fedele nel Papa riconoſce, ſecondo la difinizione del Concilio Lateranese. Egli deplora come una ſpecie d'apoſtaſia la caduta dell Arciprete Blakuel, che aveva fatto queſto abbominevole giuramento, e come un glorioſo martirio riguarda la morte d'alcuni rei, i quali, potendo riſcattare la propria vita col fare un tal giuramento, amarono meglio perire. ibid. n. 74. 76. & ſeq. Poco vi mancò, che il Giouvency non comparaſſe la premura, che aveva Jacopo I. d'ottenere queſto giuramento da' ſuoi Sudditi cattolici, colle perſecuzioni di Decio e di Diocleziano. Ibid. §. 4. n. 62.

Dopo tali declamazioni dell' Iſtorico Geſuita, credo non ſarà inutile il quì riferire diſteſamente queſto giuramento. Eccolo:

„ Io ſinceramente riconoſco, proteſto, „ atteſto, e dichiaro in mia coſcienza avan„ ti a Dio, ed avanti gli uomini, che il „ noſtro Sovrano Signore, il Re Jacopo, è „ legitimo Re di queſto Regno, e di tutti „ gli altri Stati, e Paeſi, ch' egli poſſiede. „ Che il Papa nè per ſe ſteſſo, nè in virtù „ dell'autorità della Chieſa Romana, o del„ la Romana Sede, o di qualunque altra, „ ha il potere di deporre il Re, di diſporre „ del ſuo Regno, o degli altri ſuoi Domi„ nj, di dare autorità ad alcun' altro Prin„ cipe

„ cipe ſtraniero di attaccarlo, o di turbare
„ la ſua perſona, o i ſuoi ſtati, di diſpen-
„ ſare i ſudditi dalla lor fedeltà ed ubbidien-
„ za, di dare ad alcuno di eſſi la permiſſio-
„ ne di prendere le armi contro di lui, d'
„ eccitare de' torbidi, di apportare alcun
„ danno, o di fare alcuna violenza alla ſua
„ perſona, al ſuo ſtato, al ſuo governo, o
„ ad alcuno de' ſuoi ſudditi ne' ſuoi Stati.
„ Io giuro altresì di tutto cuore, che non
„ oſtante qualunque dichiarazione, o ſen-
„ tenza di ſcomunica, o di privazione fat-
„ ta o accordata dal Papa, o da' ſuoi Suc-
„ ceſſori, o da qualunque autorità derivata
„ o preteſa derivata da lui o dalla ſua Sede
„ contro il Re, o ſuoi ſucceſſori, non oſtan-
„ te qualſiſia aſſoluzione d' ubbidienza ac-
„ cordata ai ſudditi, io oſſerverò una vera
„ fede, e unione, e dipendenza a ſua Mae-
„ ſtà, ed ai ſuoi eredi, e ſucceſſori, e che
„ io li difenderò a tutto mio poterę con-
„ tro ogni genere di coſpirazioni, e d' at-
„ tentati, che foſſero fatti contro la ſua
„ perſona, o loro perſone, la loro Corona,
„ e la lor dignità, ſotto preteſto, o colore
„ d' una tal ſentenza, o di qualſivoglia al-
„ tra coſa. Io farò dal canto mio tutti gli
„ sforzi per iſcoprire, e far conoſcere a ſua
„ Maeſtà, ed ai ſuoi ſucceſſori tutt' i tradi-
„ menti, e le coſpirazioni contro di lui, o
„ di eſſi, che verranno a mia notizia, o
„ di cui ſentirò parlare. Giuro altresì, che
„ abborriſco con tutto il mio ſpirito come
„ empia ed eretica quella dannoſa dottrina
„ ed aſſerzione, che i Principi ſcomunicati,
„ o privati de' loro ſtati dal Papa, poſſon

„ eſſe-

„ eſſere depoſti, o uccisi da' loro Sudditi, o „ da qualunque altra perſona. Io credo, e „ ſono interamente perſuaſo in mia coſcien- „ za, che nè il Papa, nè qualſivoglia altra „ perſona ha il potere di aſſolvermi nè di „ queſto giuramento intero, nè da alcuna „ delle ſue parti. Riconoſco, che queſto giu- „ ramento da me ſi eſige da una legitima „ autorità, e rinunzio ad ogni remiſſione e „ diſpenſa contraria. Confeſſo pienamente, „ e ſinceramente, e giuro tutte le coſe di „ ſopra ſpecificate ſecondo il ſenſo naturale „ delle parole, che ho pronunziate, ſenza „ equivoco, nè evaſione mentale, e ſenz' „ alcuna ſegreta riſerva. Io ſo queſta con- „ feſſione di buon cuore, volontariamente, „ e veracemente ſulla Fede d'un Criſtiano. „ Così Dio mi ajuti. Hiſt. d'Inghilterra di „ Rapin, Thoiras, t. 7. l. 18. p. 43.

Se v'ha quì qualche coſa, che poſſa iſpirar dell'orrore, non è già il giuramento; ma bensì il ricuſare di farlo, eſponendo la Religione alla ſua perdita in un gran Regno. Jacopo I. non era ricorſo a queſta precauzione ſe non dopo la coſpirazione delle polveri: a queſto prezzo egli acconſentiva ad obliar tutto, e voleva far coi Cattolici la metà del cammino, ſecondo il ragionamento, ch' egli fece al Parlamento, montando ſul Trono: queſto non era un vendere loro cara la ſua protezione. Queſto Principe aveva delle inclinazione per la Religione cattolica, e l'aveva proferita al Puritaniſmo in pien Parlamento; un ſolo Domma lo allontanava, e queſt' era il poter eccesſivo attribuito al Papa dagli Oltramontani, e la dot-

trina micidiale, che ne deriva. Importava molto al bene della Chiesa il guarir que' sospetti, che pur troppo eran legitimi. Quando fu scoperta la orribile cospirazion delle polveri, Jacopo fece spiccare una grandissima clemenza; egli volle cancellare questo avvenimento, esigendo dai Cattolici un giuramento conforme al lor dovere. Cinquantanove Dottori della Sorbona lo approvarono; l' Arciprete Blakuel diede l' esempio: ma i Gesuiti vi si opposero in tutte le maniere possibili. La lor condotta, i loro Scritti sedizioni, e l' ostinazione di que', ch' essi sedussero, eternarono i sospetti di Jacopo, e diedero un colpo funesto agli affari della Religione nella gran Bretagna.

Questo giuramento, appellato d' Allegeance, fu stabilito in Inghilterra nel 1606. Otto anni dopo la Camera del Terzo Stato propose d' introdurre un simile giuramento in Francia per mettere in sicuro la persona sagra dei Re. V' ha dell' apparenza, che i Deputati non parlassero da se medesimi secondo il Gesuita d' Aurigny; questa macchina fu rovinata o dagl' inimici della Società, o dalle principali teste del Parlamento, o dagli Ugonotti. Mem. Chronol. t. 1. p. 207. I Magistrati non son eglino forse situati tra gl' inimici dei Gesuiti ed i Protestanti, come vicini agli uni ed agli altri? Io non mi estenderò su questo famoso affare, che è noto a tutt' il mondo, e nel quale il Cardinal di Perron, a cui il d' Aurigny profonde i più grandi elogi, fu l' attor principale. Io noto soltanto nell' Autore delle Mem. cronolog. e domm. la diversità dello stile tra il

Gesui-

Gesuita scrivente in Francia dopo la condanna del Jouvency, ed il Jouvency medesimo scrivente in Roma nel 1710. Io non durerei fatica a provare con un' esatta analisi, che i cuori sono i medesimi; la differenza dei tempi, e delle circostanze è contrassegnata dai tratti più fini, che il penello Gesuitico possa somministrare. Si può confrontare tra gli altri articoli quello han detto l' uno e l' altro del Suarez, del suo Libro della Difesa della Fede, e della condanna di quest' opera.

Annotazione LXIX.

Nel settembre del 1631 Gustavo Adolfo dopo la battaglia di Leipsik venne ad Erfurt, Città spettante al Vescovo di Magonza. Andarono i Gesuiti a gittarsi ai suoi piedi, egli dopo averli alzati disse loro, che avevano a render conto di molti torbidi eccitati, e del sangue sparso; ch' egli sapeva di loro più cose di quello pensavano; che i loro disegni erano cattivi, le loro procedure oblique, le loro massime pericolose; che avrebbero fatto bene a tendere al loro Breviario, ed alla loro Corona, ed imitare la moderazione degli altri Ecclesiastici, senza ingerirsi negli affari di Stato, e invitare alle stragi ed al sangue; che li esortava a star cheti, e avvisarne i loro compagni; e che fino a tanto sarebbero stati fra i limiti del lor dovere, egli non avrebbe permesso, che fosse loro recato alcun dispiacere. Soldat Suedois p. 83.

Questo fatto riferito dalle memorie di que-

ſto tempo è veriſimiliſſimo. Queſti Padri facevano il loro uffizio di Geſuiti in una guerra, ch' eſſi dovevano riguardare come guerra di Religione. Non è poſſibile rimetterli come gli altri Eccleſiaſtici alla Corona ed al Breviario. Guſtavo Adolfo non conoſceva le loro Coſtituzioni. Eſſi ſono obbligati per iſpirito del loro Iſtituto a procurare in ogni occaſione, e con tutt'i mezzi la maggior gloria di Dio. Appunto per la maggior gloria di Dio in Francia invitavano a ſuon di tromba alle ſtragi ed al ſangue, alloraquando Pons de Thiard diceva, che il ſuono delle trombette faceva per loro le veci degl' Inni ſagri. Baſta aprire i loro Annali, ed i loro Scritti: queſto zelo ſanguinario riſſalta per ogni dove. Eſſi inventano un falſo miracolo con ſupporre una Città idolatra nelle Iſole Moluche ridotta in cenere dal fuoco venuto dal Cielo invocato da S. Franceſco Xaverio. Il Poſſevino ſi trasferiſce in Savoja; il ſuo arrivo è ſeguito da un miracolo edificante: vengono abbruggiati alcuni Eretici per una ſanta emulazione del zelo del Re Cattolico: *Quum ad hanc ſeveritatem & rei neceſſitas, & ſancta Hiſpani Regis emulatio excitaret.* Sacchini Hiſt. Societ. p. 2. lib. 3. n. 67.

Annotazione LXX.

Il Geſuita Commolet predicando in Parigi nella Chieſa di S. Bortolomeo nel 1594 preſe per teſto il Capo terzo de' Giudici, ove ſi ſi parla di Aod, che ucciſe Eglon Re di Moab, e dopo aver canonizzato Jacopo Clement,

ment, esclama: *Abbiam bisogno d'un Aod, abbiam bisogno d'un Aod; sia pure un Monaco, sia un Soldato, sia un Bagaglione, sia un Pecorajo; non importa; ma abbiam bisogno d'un Aod; non più di questo colpo ci è necessario per mettere i nostri affari al punto, che possiamo desiderare.* Du Boulay: Hist. Univers. Paris. t. 6. p. 832. De Thou l. 110.

Il Signore aveva dato il suo popolo in preda ad Eglon; Israele vinto dai Moabiti era da diciotto anni alla loro dominazion sottoposto, quando Aod introdottosi presso il Re de' Moabiti per presentargli il tributo di sua Nazione, gli chiese di favellargli in segreto, gl'immerse un pugnale a due tagli nel petto. Ella è cosa evidente che, e Jacopo Clement, e altri suoi simili hanno preso Aod per loro esemplare. Quest'è l'esempio di cui i Gesuiti si sono serviti con ottimo successo, o per meglio dire, di cui essi si sono più indegnamente abusati.

„ Giacchè Iddio fu quello, che suscitò „ Aod per salvare il suo popolo, è necessa„ rio supporre, che altresì di suo ordine Aod „ uccidesse il Re di Moab oppressore degl' „ Israeliti; e quest' ordine emanato da chi è „ il padrone di tutti gli uomini, giustifica „ pienamente un' azione, la quale senza di „ ciò dovrebbe essere riguardata come un „ orribile assassinamento. Questi colpi stra„ ordinarj e fuori della regola comune po„ tevano aver luogo in que' tempi, ne' qua„ li Iddio faceva di sovente conoscere la sua „ volontà al suo popolo d'una maniera sen„ sibile; ma di presente, che non parla egli „ più agli uomini che colla voce della sua

„ legge, che vieta l'omicidio, e comanda „ di rispettar i Sovrani, non v'ha che dei „ furiosi, e dei fanatici, che possano cre- „ dersi divinamente ispirati, per stendere la „ loro mano sotto qualunque siasi pretesto „ sovra quelle persone, che tengono su que- „ sta terra il luogo di Dio „. Abreg. de Histor. de l'Ancien Testament. t. 3. p. 111. a Paris 1754.

Il Teologo, che ha composto questo Ristretto, è, come chiaramente apparisce, assai lontano dai sentimenti dell'Istorico del Popol di Dio, t. 3. p. 230. edit. del 1728. Alcuni, dice S. Tommaso, sono stati di parere, essere un'azion generosa il sagrificarsi per la patria, immolando un Tiranno ad esempio di Aod; ma questa opinione non è nè punto, nè poco conforme all'Apostolica dottrina, l. 1. de regim. Provinc. c. 6. Cosa adunque deve fare un popolo oppresso? Implorare contro la malvagità del tiranno la giustizia del suo Superiore, s'egli ne ha, e se non v'ha Superiore, ricorrere a Dio, che tiene in sua mano il cuore dei Re.

Tal'è il sentimento dell'Angelo delle scuole, la cui memoria di presente è sì poco rispettata da certi temerarj Scrittori. Per altro non sarebbe da stupirsi, se San Tommaso avesse riconosciuto nella Chiesa un potere indiretto sul temporale: si deve applaudire ai lodevoli sforzi de' suoi discepoli, che lo negano; questo zelo fa onore alla lor dottrina, ed al loro attaccamento a questo S. Dottore. Non è poco, anzi è molto, atteso il tempo, in cui egli scriveva, che le sue opere abbiano lasciato tanto di dubbio

su que-

ſu queſto punto, fino a dar luogo a varie e diverſe interpretazioni, e fino a tener ſoſpeſo il Bellarmino.

Ciocchè v'ha di evidente negli Scritti di S. Tommaſo ſi è la ſantità, e la purità della ſua dottrina ſull' omicidio; ſi è la condanna del regicidio (1) in tutti i ſuoi capi. S' è vero, che abbia ceduto al torrente intorno il potere indiretto, egli ha nel tempo ſteſſo ſtabilite le verità oppoſte ad un tal principio, e non ne ha cavate le pernizioſe conſeguenze, che ne derivano. Il Teologo il più coerente a ſe ſteſſo, che foſſe giammai, non lo ſarà ſtato ſu queſto punto, perchè volle conſervare il depoſito delle verità, e non potè ſcuotere totalmente il pregjudizio del ſuo ſecolo. Egli manca nella ſua naturale aggiuſtatezza per non dipartirſi dalle maſſime evangeliche; e piuttoſto che autorizzare il delitto, la ſua dialettica ſempre ammi-

(1) Vedeſi chiaramente la Dottrina di S. Tommaſo nel giudizio dell' azione di Aod. L'opinione di Cicerone ſulla morte di Ceſare, ch' ei cita altrove ſenza confutarla, era fondata ſulla coſtituzione particolare della Repubblica Romana, il che eſigeva una lunga diſſertazione: queſto zelante repubblicano vedeva ſempre Ceſare nell' atto continuato d' aggreſſione contro la ſua Patria, e ſotto la ſpada della legge *Valeria*, nulla v'ha di più ſcandaloſo per la Chieſa, e per lo Stato, che l' oſtinazione di que' Scrittori moderni, che vogliono in ogni modo mettere S. Tommaſo nel partito dei regicidi.

ammirabile lasciasi quì veder difettosa. Per opposto quella dei Gesuiti si precipita col suo peso naturale nelle conseguenze le più micidiali, e lungi dal tornare a dietro quanto al principio, alla viste di que' spaventevoli oggetti, essi vi si sono vieppiù attaccati.

Negli altri Ordini la dottrina micidiale è stata l'errore, o il fanatismo d'alcuni particolari; presso i Gesuiti ella è la politica del Corpo. Nazione indipendente, Milizia ambiziosa, che ha preso per moto, e per divisa LA MAGGIOR GLORIA DI DIO, e che deve per adempiere il suo Istituto sottomettere le Nazioni, dirigere tutt' i Popoli, e dominare in tutt' i Stati. La dottrina micidiale, ch'è stato detto, essere il suo peccato originale, è in fatti 'l suo patrimonio e la sua eredità. Dá essa prend' ella l' asta per lanciarla al bisogno contro coloro, che attraversano troppo gagliardamente i suoi disegni; da essa trae quel diritto di guerra, ch' ella crede poter esercitare contro i suoi nemici col ferro e col veleno, per conservare l' attività del suo Istituto, per assicurare la libertà, delle sua predicazione, per mantenere il credito, che l' è sì necessario (dic' ella) pel bene delle anime. Questo nuovo Ordine di cavalleria spirituale sta appoggiato nelle sue conquiste, non sul braccio di Dio, ma sul braccio della carne, che sono i talenti, e la forza; la superstizione li provvede di schiavi, il fanatismo de' soldati; in queste regioni di tenebre ella fa le sue reclute per immolarsi delle vittime.

Il racconto della morte di Eglon è comunemente una pietra del tocco per conoscere

i se-

i ſeguaci della dottrina micidiale. Il Berruyer eraſi dichiarato nell' edizione del 1728; ma un velo lo ha naſcoſto nelle edizioni ſuſſeguenti. L' ordine immediato emanato da colui, ch' è il padrone della vita degli uomini, e ch' era il Re degl' Iſraeliti, giuſtifica pienamente Aod; ma la ſua azione conſiderata in ſe ſteſſa, e ſenza iſpirazione Divina, è un deteſtevole aſſaſſinamento: lodar queſto atto in ſe medeſimo, teſſerne la narrazione con compiacenza, e ſenza correttivo, è un voler preparare degl' imitatori.

Così è: Gregorio di Valenza, Emanuele Sa, il Becano, il Molina, il Leſſio, il Gretſero, il Suarez, e tanti altri hanno lodato Aod in virtù dei principj del tirannicidio: *Licite ergo Aod interfecit Regem Eglon, qui ſecundo hoc tyrranidis genere decem, & octo annis oppreſſum habebat Iſrael.* Molina de juſt. & jur. t. 4. tract. 3. diſp. 6. n. 2. In tutti queſti Autori appariſce chiaramente, che Aod viene giuſtificato in virtù del diritto naturale, e non già della iſpirazione divina.

Un moderno Scrittore ha molto bene oſſervato, che queſt' eſempio di Aod non era ſoltanto applicabile all' uccifione del tiranno in titolo, ma altresì a quella del tiranno di governo. *Lett. ad un Miniſ. di Stato. Venez.* 1761. t. 2. p. 210. Queſto Eglon non era già un' uſurpatore, che venga ucciſo nell' aggreſſione attuale dello Stato; egli era poſſeſſore riconoſciuto e pacifico: non era un qualche particolare, che per opprimere la patria, ſi apra colla violenza una ſtrada al trono; era un vero Re, che da diciotto anni

anni teneva ſoggetto un popolo vinto: Ibid. p. 204.

Il Becano, che diceſi l' interprete del ſentimento comune della Società, paragona queſt' Eglon al Gran Signore, che ſi è uſurpato il Reame d' Oriente ed i paeſi vicini (1), *ſicut Turca regna Orientis, & vicina*: Gretſero ſi ſerve della medeſima comparazione (2). Su tali principj quanti paeſi conquiſtati da più ſecoli potrebbero ſomminiſtrare degli Aod? Biſognerà aſcendere quaſi fino al diluvio per trovare un Re, che non ſia il gran Signore, e non ſi guadagnerà poi molto a far valere il titolo il più legitimo, ed il meno contraſtato. La perſona dei Re non ſarà più al coperto dacchè i Geſuiti vorranno riguardarli come tiranni di governo. Le loro maſſime repubblicane; o fanatiche vi han poſto buon ordine; e la lor dottrina ſingolare ſul omicidio, ſomminiſtra anch' eſſa più d' un mezzo per far ceſſare la preteſa tirannia. Queſto punto eſige qualche diſcuſſione.

Chi difende la propria vita contro un' ingiuſto aggreſſore non è ſimile ad un ſoldato; che inveſtito della pubblica autorità procura d' uccidere l' inimico pel ben comune. Il Criſtiano deve, e colla fuga e per ogni via poſſibile, evitare di dar la morte, *non occides*. Se uccide è contro ſua volontà, eſſendo

(1) Becan Theol. Scholaſ. Lugdun. 1685. p. 3. tract. 2. c. 64. q. 4. p. 593.

(2) Il paſſo del Gretſero ſi riferiſce da Euſebio Eraniſte, tom. 2. p. 232.

ſendo sforzato a difenderſi, e non avendo intenzione di fare ſe non quello unicamente, che è aſſolutamente neceſſario per una giuſta difeſa. S. Thomas 2. 2. quæſt. 64. artic. 7.

All' oppoſto i Geſuiti han ſoſtenuto, non aver i Sovrani ricevuto da Dio, nè per le Scritture, nè per la Tradizione il diritto di vita, e di morte; ma eſſere la ragion naturale quella, che loro inſegna, doverne far uſo; e che la medeſima ragion naturale è quella, che armando la deſtra di colui, che viene aggredito, gli detta, dover lui toglier la vita al ſuo avverſario; Apol. des Caſuiſt. p. 85 (1). La Croix riferiſce l'opinione di S. Tommaſo; ma l'opinione contraria, che ſi poſſa mirar direttamente alla morte dell'aggreſſore, gli ſembra più comune, e probabiliſſima. Il Tamburino dice per verità, come anche il Leſſio, e gli altri Geſuiti, che mirando direttamente alla morte dell'aggreſſore, non ſi mira che come mezzo di ſalvare la propria vita, *intendendo ejus mortem ut medicum meæ vitæ*. quæſt. l. 6. in Decal. c. 1. n. 2. Per contrario San Tommaſo non permette al Criſtiano d'aver per oggetto la morte del proſſimo, ma ſoltanto la propria difeſa: ſe ne ſiegue la morte dell'aggreſſore, queſt' è una coſa fortuita, e contro l'intenzione di chi ſi difende.

La maniera poco criſtiana, colla quale i Geſuiti han riguardata la difeſa di ſe medeſimi

(1) pag. 155. edit. Colon.

simi è stato un primo fallo, che gli ha spinti in altri errori. S' è perduta di vista la misura, che debb' essere osservata nella difesa, e s' è esteso oltre i giusti limiti il diritto di ripulsare la forza colla forza; e d' indi quella facoltà accordata di difendersi con armi micidiali contro quelli, che non ne hanno. Molina tom. 4. tract. 3. disput. 11. num. 5.

Il secondo principio della Società si è, che non solo si può ripulsare colla forza l' aggressione attuale, ma altresì prevenire chi è determinato a darci la morte: *licet quoque occidere eum, de quo certum constat, quod de facto paret insidias ad mortem*. Busemb. dat. 3. in 5. præcept. Decal. num. 9. p. 260. Ravennæ 1756. Becan. p. 3. tract. 2. c. 64. q. 6. n. 7. Essendo soggetta a mutarsi la volontà dell' uomo, non si sa ben concepire d' onde possa venire questa certezza. Contuttociò i Gesuiti riguardano questa massima o come sicura, o come probabile; sicura, quando l' atto è prossimo, perchè il pericolo prossimo è, moralmente parlando secondo essi, un' aggressione attuale. Gregor. di Valen. comm. Theol. t. 3. disput. 5. q. 8. punct. 4. Becan. Theol. Scholas. pag. 3. cap. 64. q. 6. n. 7. probabile, allorchè il pericolo è più rimoto, *qui veluti remote parat me, de medio tollere*. Tambur. in Decal. l. 6. c. 1. §. 2. n. 15.

Questa facoltà di togliere dal numero de' viventi chi ci prepara la morte, si applica al Giudice iniquo, al falso testimonio, al calunniatore, agli esecutori della giustizia, che conoscono l' innocenza.

E' un

E' un terzo principio ammesso dai Casisti della Società, che la difesa omicida, *defensio occisiva* è permessa non solo per conservare la vita, e l'integrità de' membri, ma altresì la fama, l'onore inteso secondo le false massime del secolo; i beni, e l'oro. Quindi la permissione di uccidere per prevenire una guanciata, per ovviar quell'oltraggio, per impedire un ladro, che non ha armi il rubbar quello, che ci appartiene, o per arrestarlo, e prenderlo quando sen fugge. Quindi 'l ferro, ed il veleno contro coloro, che ci lacerano colle calunnie e colle maldicenze: principio, cui il Gesuita Lami ha inoltratto fino a permettere ad un Religioso, che avesse accordato de' favori ad una vil femminuccia, l'ucciderla, se mai avesse la vanità di vantarsene: il ch'è una conseguenza, che non si doveva punto manifestare secondo il Caramuele (1), ma che essendo stata messa fuori, deve difendersi con tutto lo zelo probabilistico, perchè è probabile.

Tutti questi orrori sono sì conti e sì palesi pe' libri dei Gesuiti, per quelli, che li han confutati, per le censure de' Papi, e de' Vescovi, che non si sa se debba più deplorarsi o l'accecamento de' Casisti, che profanano in tale guisa la Religion Cristiana, o pure l'accecamento di que' tanti, che hanno gli occhi per non vedere, e le orecchie per non intendere. Facciam ritorno alla nostra Tesi.

Que-

(1) Il Caramule non era Gesuita, ma aveva fatta lega con essi pel Probabilismo.

Questo diritto di difesa di se medesimo, che i Gesuiti han reso inumano, ed anticristiano essi lo partecipano ad un suddito aggredito dal suo Principe, che vuol togliergli la vita. Questo primo errore è pernicioſissimo, perchè comincia a far perder di vista, che il Sovrano è l'immagine di Dio in terra; e che l'ingiusta sua violenza non deve scancellare agli occhi dei Sudditi questo sagro carattere. Per altro questo caso metafisico non può portar seco in pratica molto pericolo: ciocchè è funesto nella Società civile, e pericoloso per la persona dei Re, si è il sistema dei Gesuiti, che converte la difesa di noi stessi in aggressione della vita altrui, per prevenire la morte, che ci si prepara.

Sotto questo pretesto i Casisti hanno fatto lecito alla moglie d'uccidere il marito, che nasconde un pugnale sotto il capezzale; all'accusato di dar la morte al falso testimonio, all'accusator calunnioso, all'esecutore, o ministro della giustizia, a cui è nota la di lui innocenza.

Or io domando, quale scrupolo tratterrà più, supposte tali dottrine, un uomo condannato o destinato dal suo Principe ad una morte, ch'ei crede ingiusta? Chi fermerà il ferro, o il veleno? *Si arma quidem nec dum paravit, sed habet tantum decretum firmum & efficax te occidendi.* L'Assemblea del Clero del 1700. ha vedute queste terribili conseguenze nella Censura delle proposizioni 37. e 38. che condannò tra l'altre qualificazioni come pericolose alla sicurezza dei Re, e come atte a preparare ed aprire

re

re la ſtrada al fanatiſmo, *Phanatiſmo viam ſternens.*

Finalmente i Geſuiti han poſto allo ſteſſo prezzo della vita i beni neceſſarj per oneſtamente ſoſtentarla, e quel falſo onore, che è il loro idolo, e ſenza il quale credono, eſſere inſoportabile la vita: nuovo pericolo per il Principe, che vuol rapire ad un'innocente beni cotanto prezioſi. Al che ſi può anco aggiugnere, eſſer coſa caritatevole l'intraprendere per gli altri, ciocchè è lecito a noi ſteſſi per noſtra propria difeſa. Aod non armò la ſua deſtra ſe non per far ceſſare la pubblica oppreſſione; ſi troveranno degli Aod per ogni oppreſſione particolare.

Che ſi dirà? Che il Principe è eccettuato da queſte barbare leggi? No, elli non lo eccettuano: in fatti a qual titolo potremo noi eccetuarlo, ſe la naturale difeſa contro di lui è lecita, e ſe tutti queſti acceſſorj ſono fondati ſulla naturale difeſa?

Io voglio credere, che queſti Caſiſti avrebbero della ripugnanza ad approvare la morte d'un Sovrano per uno ſchiaffo, o una baſtonata; ma la gravità dell'ingiuria, le conſeguenze dell'oltragio, la qualità degli offeſi entrerebbero quì neceſſariamente in bilancia. Coſa ſi dovrà dire, ſe una famiglia illuſtre, ed uſcita da ſangue regio venga d'obbrobrj ingiuſtamente ricoperta? Se il Principe voleſſe diſonorare un'Ordine utile alla Chieſa, e che ſi ſerve della ſua riputazione per dirigere gli uomini nella ſtrada della ſalute? Coſa deve nella bilancia preponderare, l'intereſſe della gloria di Dio,

o pure la conservazione della vita d' un Tiranno?

Ognuno parimenti è tentato a credere non poter esser lecito sagrificare la vita del proprio Sovrano, per assicurare se stesso d' un danno ingiusto nei propri beni; ma se il diritto naturale, che ci arma per la difesa della propria vita, ci arma ugualmente per la conservazione dei beni necessarj ad un' onesto sostentamento, la quistione comincierà ad essere molto dilicata. Cosa si deciderà, posto un tale principio, se si tratti della rovina totale d' una Famiglia distinta, d' una Città, d' una Provincia, d' un Ordine, i di cui beni sono consegrati alla gloria di Dio, ed al suo servigio?

Ammessa la parità tra l' aggression attuale, e l' oppressione determinata e deliberata, tra la vita, l' onore ed i beni, già le conseguenze divengono inbarazzanti: si dice tutto, quando si dice esser lecito uccidere il Sovrano per difendere la propria vita.

Non potrebbe ecetuarsi il Principe (1) dalla sorte comune ad ogni ingiusto oppressore se non per tre motivi, o a cagione della superiorità del rango, o pel titolo di Magistrato politico, o finalmente per rapporto al pregiudizio, che della sua morte può patirne la Repubblica.

La superiorità del rango non è contata per nulla dai Casisti in questa difesa della vita,

(1) Tuttociò è cavato dalle Lettere d' Eusebio Eranisle.

vita; dei membri, dell'onore, e dei beni; e questa considerazione non impedisce, che il Principe non venga ucciso nell'aggressione attuale. Ora già è stabilita ed ammessa la parità tra l'aggressione attuale, e la morte già decretata, tra la vita, l'onore, ed i beni.

La stessa osservazione ha luogo quanto alla seconda ragione, che è il carattere di Magistrato politico. Si dirà parimenti, che chi opprime un'innocente depone questo sagro carattere per agire da nemico ingiusto, e prevalersi, come un ladro, del diritto del più forte. E finalmente la podestà pubblica non mette al coperto nè il Giudice iniquo, nè il ministro esecutore, quantunque l'uno e l'altro agiscano a nome del Principe.

La ragione terza, che è il torto fatto alla Repubblica, può ritorcersi, poichè il Principe è oppressore, ed ingiusto.

In vano si direbbe, che parecchj Gesuiti insegnano il contrario; trovasi mille volte più di quello faccia bisogno nei loro Scritti, per rendere questa opinione probabile e sicura in pratica, massimamente allorchè ne sperano ciocchè essi appellano il ben comune. Che dirà il Casista più scrupoloso della Società, quando gli si farà vedere, essere questa dottrina conforme ai principj stabiliti dai loro più grand' uomini, o derivare essa da' medesimi per via di conseguenze immediate, e necessarie? O bisogna abbandonare il Probabilismo, o sottoscrivere all'assassinamento: la scelta d'un Gesuita non può guari fluttuare tra questi due estremi.

CAPO XI.

Proseguimento della Morale.

Coscienza erronea. Ignoranza invincibile. Peccato Filosofico. Probabilismo.

LE opinioni d'una folla di Autori Gesuiti intorno la coscienza erronea, ch' essi riguardano come la regola formale, proffima ed immediata delle nostre azioni, (1) si conciliano perfettamente col fanatismo. Tutte le azioni fatte dal uomo con buona fede, senza rimorsi, e senza scrupoli, sono legitime: *conscientia circa illicitum intrepida excusat a peccato*. (2) S. Paolo non peccava in perseguitare la Chiesa; egli era a ciò fare spinto dallo zelo della verità, egli faceva stragi collo spirito di Elia.

Non è più l' eterno lume, che ci rischiara, nè la verità immutabile, che ci guida, una coscienza vera o falsa, è la nostra regola propria e personale. Il bene ed il male morale dipendono dal giudizio, che ne formiamo entro di noi; il delitto stesso divien meritorio ed agradevole a Dio, quando la nostra

(1) Estratto delle Asserzioni. p. 125.

(2) Tesi sostenute in Aix nel 1686 Estrat. delle Asserz. p. 123. Teologia del P. Enrico di S. Ignazio cap. 6. e 8.

tra coscienza ingannata da una ignoranza moralmente invincibile de' precetti della legge naturale; ce lo propone come un' azione buona, e l' omicidio commesso per istimolo di coscienza è un' atto di Religione, (1) *erit opus Religionis illud homicidium*.

La sorgente di tutti questi mostruosi errori intorno la coscienza, è la possibilità supposta dell' ignoranza invincibile dei primi principj della legge naturale, e delle conseguenze prossime ed immediate, che ne derivano: sistema è questo, che giustifica tutti i delitti, e che i Gesuiti difendono con una incredibile ostinazione. Le prove di questa ostinata perseveranza si adducono nella raccolta delle Asserzioni. (2)

Da questo erroneo principio hanno cavate secondo il loro costume, le più detestevoli conseguenze, o riguardando come invincibile una ignoranza, che può, e debb' essere superata e rimossa, o pure conchiudendo, che i delitti commessi nell' ignoranza divengono meritorj agli occhi di Dio.

Non solo si possono ignorare le prime regole del gius naturale, ma eziandio lo stesso Autore della natura; (3) l' esistenza del Creatore può essere invincibilmente ignorata

(1) De Rhodes; Theolog. scholast. tom. 1. tract. 2. disp. 2. de actib. hum. q. 2. sect. 2. p. 324. col. 1. Lugduni 1671. con l' approvazione del Provinc. ed elogio dei Revvisori.

(2) Estrat. delle Asserz. p. 117, 119, 128, 130, 133 e 147.

(3) Estrat. delle Asserz. p. 115. e 125.

dalla creatura ; e basta a coloro, che la conoscono d'avere da se bandita ogn' idea di sua giustizia, e della sua legge, quando commettono i più orribili peccati, per assicurarsene l'impunità. Se la coscienza erronea può trasformare in opera di luce l' opera delle tenebre ; la coscienza distratta, o disattenta basta per esentarci dalle pene del peccato.

Il peccatore, il quale conosce la legge, ma non vi riflette nel momento in cui pecca, non offende la maestà Divina.

Un' adultero, ed un' omicida possono meritare de' gastighi nei tribunali del secolo, ma non meriteranno le pene eterne, e Dio non potrà punirli, se non avran fatta attenzione alla malizia del peccato, ed alla sua opposizione con la Divina legge. Quest' è bensì un peccato filosofico, perchè offende la retta ragione, ma non è peccato teologico, perchè Dio, al quale non si pensava, non resta offeso: *peccatum philosophicum*.

Questa orribile scoperta è dovuta alla Società. La censura della Sorbona nel 1641, quella del Clero nel 1642, la dinunzia alla Chiesa del peccato filosofico, l'ingegnosa satira dell' Autore delle Provinciali, le dotte suppliche de' Curati di Parigi, e di Roano, un gran numero di Mandamenti successivi, la condanna pronunciata da Alessandro VIII. nel 1690, finalmente la solenne censura dell' Assemblea del 1700, non hanno potuto mettere a dovere i Gesuiti su questo punto.

Dal 1641 fino al 1700 vi fu un continuo conflitto fra li Curati e Teologi contro la Società. Le Università, i Vescovi, i Papi in-

incessantemente occupati a censurare errori cotanto pernizioſi ; ed i Gesuiti invincibilmente ostinati nella loro difesa.

Veggonsi di questo tempo per una parte Scritture sode e dotte per difesa della Religione e della natura ; Mandamenti , e Brevi della Santa Sede ; e censure reiterate ; e dall' altra Apologie sopra Apologie , Tesi moltiplicate per far ricomparir sulla scena i medesimi errori, libri pubblicati per paliarli , o per difenderli , e nel tempo stesso altri libri concertati per negare d' averli sostenuti , citazioni scientemente infedeli, impudenti menzogne , calunnie , garbugli , scritti insolenti , ribellione aperta contro l' autorità de' Pastori.

Io non favello più solamente della Coscienza erronea , e del peccato filosofico ; parlo di quel torrente d' opinioni corrotte , colle quali hanno molestata ed afflitta la Chiesa , e che avrebbero fatto ribrezzo, non dico già solo ai Pagani delle Nazioni colte , e pulite , ma anco a coloro , che vivono senz' apparenza esteriore di Religione. Non crediate no , o Signori , che la vasta raccolta delle Asserzioni tutti racchiuda codesti orrori, ella non ne contiene , che una porzione. La sola calunnia renduta lecita da questi Casisti potrebbe formare un' intero Capitolo ; oltre di che non v' ha Capo nelle Asserzioni , che non sia capace d' un amplo supplemento.

Nel mentre che gli eretici c' insultavano per ogni parte , a cagione della corruzione della Morale , e che la Chiesa gemeva e combatteva per estirparla , io domando , cosa faceva il Corpo della Società parec-

chie volte raunata nella Congregazion Generale?

Nel 1649, dopo la morte del Caraffa, si fecero dei lamenti per la troppo gran libertà di certi Teologi della Società, che inventavano delle nuove opinioni, o si compiacevano di risuscitare le vecchie opinioni già abbandonate. Piccolomini fece conseguentemente (*) una ordinazione, o sia Regolamento per le Scuole, che fu trasmesso ai Provinciali nel 1651, e che contiene un catalogo di sentenze teologiche, che non si debbono insegnare: se ne notano dapprincipio ventiquattro, e quindi altre dieci, che distinguonsi dalle altre; perchè si suppone, non possano mai esser state insegnate d' alcuno.

Queste proposizioni son quasi tutte, o d'una metafisica assurdità, o d'un impietà spaventosa. Si proibisce ai Gesuiti d'insegnare sotto i medesimi termini, che il Verbo possa essere unito col Diavolo. E' loro parimenti vietato il sostenere, che assolutamente parlando Gesucristo potesse peccando perdere l'unione ipostatica; che non sia di fede, che Dio conosca in una maniera determinata gli eletti ed i reprobi; ed altre proposizioni di questo genere.

Non era già questo il rimedio, di cui la Chiesa aveva bisogno nel corpo della Società; ella avrebbe desiderato, che condannato fosse il peccato Filosofico, il Probabilismo, ed altre opinioni perverse nella Morale.

Que-

(*) *Veggasi l' Annotazione LXXI.*

Questo catalogo chiamato *Elenchus Piccolomini*, è l'unico riparo, che abbia opposto la Società a questa inondazione di morale corrotta. Cinque altre Congregazioni tenute fino alla fine dell'ultimo secolo, han mirato con una specie d'indifferenza gli eccessi dei Gesuiti, le loro infami apologie, i rimproveri sanguinosi de' loro avversarj, le censure, e la ribellione contro le medesime censure.

Si è parlato talvolta nelle Congregazioni dei strepitosi rumori, che facevansi sentire contro la riputazione della Società; ma questa considerazione ha ferito soltanto mediocremente que' spiriti impegnati nel loro sistema, e determinati a seguirlo; fu deliberato di fare de' nuovi cataloghi ad uso delle scuole, ma non se ne vide alcuno; e la Congregazione XVIII. nel 1755 si contentò d'ordinare, che si dovesse ristampare il decreto imperfetto del Piccolomini nell'edizione di Praga, riserbando alle Provincie la facoltà d'insegnare con la permissione del Generale, ciocchè fosse sembrato conveniente secondo le circostanze de' tempi, e de' luoghi (1).

Ora chi può mai ignorare i sistemi del Corpo intero della Società? La conivenza di tutte le accennate Congregazioni li dichiara; ma la Congregazione XV. celebrata nel 1689, ci somministra una prova positiva di questa universale prevaricazione.

Voi

(1) Pro ratione locorum ac temporum. Congr. 18. Decr. 20. p. 695.

Voi ſapete, o Signori, eſſere la dottrina del Probabiliſmo la ſorgente di tutt' i mali poſſibili, ed il principio fecondo d' ogni genere di traviamento; egli racchiude in ſe ſolo tutti gli errori in materia morale; imperciocchè egli tutti li adotta, permettendo di ſeguire in pratica la meno ſicura opinione, quand' ella ſia appoggiata all' autorità di alcuni miſerabili Caſiſti, il che baſta per renderla probabile. Il pericolo di queſta dottrina ſcandoloſa è univerſale, e ſovra tutto nell' oggetto, che noi non poſſiam perder di viſta: quelli, che difendono una folla d'Autori regicidi coll' eſempio d' altri Dottori, ch' eſſi pretendono imbevuti di queſta eſecrabile opinione, c' indicano abbaſtanza la conſeguenza. I Geſuiti impegnati in queſta dottrina micidiale per ſiſtema, lo ſono altresì pel Probabiliſmo.

Per altra parte poi, queſta probabilità è in pratica d' un uſo maraviglioſo: un Confeſſore mette ſotto gli occhi del ſuo penitente due opinioni contradittorie, laſciandogli l' elezione di quella; che gli ſembrerà più comoda; e ſecondo il ſuo guſto (1); può anche aſſolvere il ſuo penitente contro la ſua propria opinione, e ſecondo l' opinione d' un' altro, ch' egli crede probabile. Noi troviamo un' eſempio, che a ciò ſi avvicina, nelle Coſtituzioni al titolo d' iſtruzione del Confeſſore de' Principi (2): un Geſuita inter-

(1) De Rhodes Thelog. Scholaſt. t. 1. trac. 2. diſp. 2. queſt. 2. ſect. 3. p. 329.

(2) Inſtit. Soc. Jeſ. t. 2. p. 261. n. 9.

interrogato in un Parlamento, o pure da un Veſcovo, potrà riſpondere ſecondo una vera ſentenza, ch' egli crederà ſemplicemente probabile, riſervandoſi d' inſegnare, e praticare il contrario; potrà riſpondere una volta ſecondo un' opinione, ed un' altra ſecondo l' altra. Debbono eſſere ora rigidi, ed ora rilaſſati ſecondo le circoſtanze, Oltramontani, o Franceſi ſecondo il biſogno.

Il Probabiliſmo porta ſeco un doppio vantaggio, e d' adottare tutte le ſorti di propoſizioni, e di ripudiarle tutte, quando il biſogno lo richiede; egli ſteſſo nega ſe medeſimo in caſo di biſogno; e una ſpecie di Pironiſmo, che n' è il fondamento, permette di profeſſare nel tempo ſteſſo e ſenza ripugnaza opinioni fra ſe contradittorie.

Eſſendo queſta dottrina tanto utile alla politica, è ſtata abbracciata dalla Società con un calore, ed un' impegno, che nulla potrà mai ſuperare; imperciocchè il Probabiliſmo ha dei ripieghi ineſauſti per celarſi, e riprodurſi. Senza queſto appoggio, l' edifizio ſtato innalzato ſovra una falſa coſcienza ſarebbe imperfetto, e facile a roveſciarſi; il Probabiliſmo è per così dire la chiave che tiene concatenata queſta fabbrica.

Dopo aver aſſolta la coſcienza erronea, e quella che non riflette attualmente alla malizia del peccato, altro non mancava, che ſtabilire i diritti della coſcienza probabile. Qualunque ignoranza giuſtifica il peccatore, la dimenticanza di Dio lo ſcuſa dal reato; ora biſognava altresì trarlo d' imbroglio quando egli conoſce il precetto, quando vi penſa, e quando una voce interna lo avverte di

confor-

conformarvisi. Quest'è ciocchè si è fatto permettendogli di seguire, contro i suoi proprj lumi, l'opinione di alcuni Dottori rilassati, di cui ve n'ha nella Società un'intero formicajo.

Il Probabilismo non è soltanto d'un'utilità infinita nella Morale, è altresì d'un grande uso nelle materie spettanti alla Fede. Noi abbiamo abbastanza fede per salvarci, quando la rivelazione ci sembra probabile. L'Infedele, e l'eretico possono essere invincibilmente inviluppati nei loro errori (1), e possono altresì crederli probabili. Questo è il Scetticismo universale.

Io non pretendo asserire, che tutti i probabilisti sieno caduti nei medesimi eccessi; ma ne abbiamo degli esempj nei loro Scritti, e nella loro pratica, ed il loro principj vi ci conducono naturalmente.

La Società erasi già da lungo tempo screditata in questa materia, quando si raunò nel 1689. Tirso Gonzalez, il quale per una specie di miracolo erasi salvato dall'universale contagio, fu eletto Generale per volere d'Innocenzo XI. E tuttociò poterono produrre i suoi sforzi uniti con quelli del Papa, si fu di ottenere dalla Congregazione il seguente decreto:

Fatta consapevole la Società, qualmente molte persone sono persuase, averssi ella in corpo appropriata la sentenza di que' Dottori, che hanno insegnato, potersi seguire con sicura coscienza in pratica l'opinione la meno

(1) Estr. delle Asser. p. 114.

meno probabile, e la meno ſicura (1), dichiara, non aver ella giammai impedito, che quelli, i quali più approvavano la ſentenza contraria, la inſegnaſſero: *Societatem nec prohibuiſſe, nec prohibere, quominus contrariam ſententiam tueri poſſint, quibus ea magis probaretur.*

Voi rimarrete, o Signori, ſenza dubbio ſcandalezzati di un decreto, che adotta apertamente una opinion pernizioſa, e che ſi contenta di tolerare il ſentimento della Chieſa. La preſenza del Cardinal Cibo inviato dal Papa, fu neceſſaria per ottenere queſta condiſcendenza, che ſembrava eſſere una conſeguenza neceſſaria del Probabiliſmo. Il Pirroniſmo era divenuto intolerante nella Società, e non voleva in conto alcuno eſſere combattuto. Queſto decreto è ſtato rimproverato al Gonzalez fino alla morte, come un' atto di tirannia; il Generale, che può tutto, deve temer tutto quand'egli vuole il bene, e la riforma della Morale.

La ſolenne cenſura dell' Aſſemblea del Clero nel 1700, non ha nè punto nè poco aperti gli occhi ai Geſuiti, impiegarono mille artifizj per attraverſarla; nulla più delle precedenti l' hanno riſpettata; io mi rapporto per la prova alla Raccolta delle Aſſerzioni.

Opponiamo a queſta condotta della Società e delle ſue Congregazioni, quella d' un celebre Ordine, cui i Geſuiti, ed i loro emiſſarj vorrebbero inviluppare nelle accuſe fatte con-

(1) *Relicta probabiliore, ſtante pro præcepto*, Congr. 13. D. 18.

contro di loro: La Scolaſtica ſfrenata del ſedicesimo ſecolo avendo per via di falſe ſottigliezze introdotto in varie Scuole delle opinioni pericoloſe, non ne fu nemmeno eſſente quella di S. Tommaſo; ma il rilaſſamento non fu giammai la dottrina del Corpo:

Il Capitolo generale celebrato nel 1656 nell' Ordine di S. Domenico, ordina a tutt' i Religioſi d' abbandonare tutte le opinioni tendenti alla rilaſſatezza: Quindi uomini celebri furono eletti per comporre de' corpi di Teologia morale co' principj della più ſana dottrina; e d' indi in poi non è più ſtato permeſſo di dipartirſene:

Lo ſteſſo ſi può dire a un di preſſo degli altri Ordini; tutti ſi ſono ſcoſſi alla voce de' Paſtori: I ſoli Geſuiti ſono rimaſti difenſori oſtinati della morale corrotta, ed implacabili nimici di quelli, che la cenſurarono.

Io confeſſo, che l' unione degli altri Ordini nell' inſegnamento delle noſtre maſſime, non è sì facile, come lo è ſtata fra eſſi la riforma della Morale: gli oſtacoli ſon noti a tutti; ma eſſi non ſono invincibili per quella parte di tali Ordini, che racchiude il Reame nel ſuo ſeno; non ſono nemmeno ſchiavi del lor Generale, nè obbligati ſervilmente alla uniformita di dottrina con gli Oltramontani; eſſi ſono Franceſi; eſſi ne hanno il cuore, e ſovente ne hanno date delle prove; ed impegnarli a prendere per ſempre il noſtro linguaggio, è un render loro in certa maniera la libertà.

Cento trentadue Domenicani uniti capitolar-

tolarmente nel Convento di Parigi (1) appellarono al futuro Concilio della famosa Bolla, *unam sanctam*, che sottometteva a Bonifacio VIII. tutte le Corone: di questo numero fra molti uomini celebri era Giovanni di Parigi (2), Autore di un trattato sovra la podestà Reale, e Pontificale, stampato in Parigi nel 1506, ed in cui è validamente combattuta la podestà diretta ed indiretta. Io ho tra le mani molte Tesi sostenute nei Conventi del medesimo Ordine, ove trovasi non solamente il linguaggio, ma anco lo spirito delle libertà Gallicane. Il Capitolo Provinciale celebrato in Tolosa nel mese d' Aprile del presente anno, stabilisce delle pene contro que' Professori (3), i quali

(1) Natal. Alexand. in Histor. Eccles. sæc. 15. & 16. Dissert. 6. p. 226.

(2) Dupin, Biblioteca degli Autori Ecclesiast. del terzo secolo. p. 56. e 57.

(3) *Etiamsi pro certo habeamus, nostrorum neminem, potissimum ex Professoribus aliter sentire, quam par sit, circa omnimodam a quacunque Potestate creata Regum independentiam; nosque omnes veneremur Reges tanquam solo Deo minores, quibus semper parere tenemur, quin ullo modo absolvi possimus, a fidelitatis sacramento, quo eis adstringimur; decernendum tamen ducimus, & decernimus, quo promptiora sint imposterum ad hanc sacram vindicandam veritatem momenta, ut a quolibet Thologiæ Professore tradantur, exponantur, & defendantur quatuor selecta Capita a Clero Gallicano in Comitiis generalibus*

anni

li trascureranno d' insegnare le quattro proposizioni del Clero : e noi non abbiamo alcun Teologo, che abbia parlato con tanta libertà, e forza contro la podestà indiretta, quanto il P. Natale Alessandro : egli la chiama un mostro di errore, *erroris Monstra, quale illud est de Romanis Pontificis in temporalia Regum potestate*; egli dichiara a questa malnata finzione una guerra perpetua, *explodo totis viribus*, la giudica degna d' esecrazione, *reiicere, impugnare, execrari* (1), perchè apre la porta alle sedizioni, ed ai parricidj de' Re. Egli è morto in pace, e rispettato nel suo Ordine; ed un S. Papa de nostri giorni riputava a sua gloria l' essere stato suo discepolo. V' ha adunque della libertà negli altri Ordini, e ve ne può essere.

Si troverà anche il medesimo spirito, e lo stesso vigore in questa Scuola, ed in tutte le altre. Se ad onta della luce, che ha dissipate le tenebre de' secoli precedenti, le loro lingue sono per anco sovente schiave, o compiacenti per la Corte di Roma, non ne imputiamo il fallo che a noi medesimi : noi soffriamo nel nostro seno un Corpo d' Oltramon-

anni 1682. *fancita; de quibus publicas semel intra quadriennium habebunt concertationes : deficientes autem in hac parte, ideſt qui ea saltem non docuerint, Professorum juribus non gaudebunt, nec Professoris titulo donabuntur.*

(1) Natal. Alexand. Histor. Eccles. sæcul. 15. & 16. p. 226.

montani, che hanno ſolennemente promeſſa fino dalla loro naſcita la diſtruzione delle noſtre maſſime, il cui iſtituto è irreconciliabile con eſſe, e con tutto il noſtro diritto pubblico; che oſſervano i Religioſi degli altri Ordini, per eſſerne i delatori; che ſeducono una porzione del noſtro Clero; che corrompono perfino la dottrina delle noſtre Univerſità per via d' intelligenze ſegrete, o con colpi d' autorità; che abbagliano gli occhi d' una cieca moltitudine; che procurano di ſedurre anco i medeſimi Magiſtrati.

Non è più permeſſo di diſſimular il pericolo, egli è già ſcoperto: un' intereſſe troppo prezioſo eccita la noſtra vigilanza. Il falſo domma della podeſtà indiretta è attaccato al ſiſtema, ed all' eſſenza della Società, e da eſſo ne derivano i parricidj de' Re. Ogni ſuddito fedele ſi ſcuota a queſte terribili parole; tutti gli Ordini Religioſi, che amano il Governo Franceſe, ed hanno lo ſpirito nazionale, coſpirino con eſſo noi ad eſtirpare queſto moſtro d' errore. Rimandiamo di là da monti un' Ordine, che non fu mai fatto per queſte contrade, e ripigliameci i Cittadini che egl' invola alla Patria.

ANNOTAZIONI

Che ſi contengono in queſto Capo XI.

Annotazione LXXI.

Nel 1577 Bartolomeo Medina Domenicano miſe alla luce il Probabiliſmo. Luigi Lopez uno de' ſuoi confratelli lo ſeguì nel 1585. I Domenicani non negano queſta origine: eſſi hanno creduto di eſſer tenuti a combattere con maggior ardore e perſeveranza un'errore, che aveva fra di loro avuto il ſuo naſcimento. Veggaſi il Concina (1), Appar. ad Theol. Chriſt. dogm. mor. t. 12. l. 3. c. 1. p. 269. & 271.

Fino dall'anno 1598 i Teatini nel loro Capitolo Generale dichiararonſi contro il Probabiliſmo, ma nello ſteſſo anno egli acquiſtò de' poſſenti protettori. Il Vaſquez Geſuita dottiſſimo, e d'un genio ardito, poſe nel ſuo maggior lume queſta dottrina; eſſa fin d'allora ſi naturalizzò nella Società per non eſcirne mai più. Enriquez ne fece profeſſione nel 1600, e fu imitato da molti altri; contuttociò nel 1609 il Comitolo Geſuita rimproverò a Bartolomeo Fumo Domenicano d'aver inſegnato il Probabiliſmo: ma la ſorte cangiò ben toſto faccia.

Nel 1611. Tommaſo Sanchez eſteſe queſto pirro-

(1) Nell'Opere di queſto dotto Teologo ho io preſo una gran parte dei fatti in queſta annotazione contenuti.

pirronismo casuistico a tutte le materie ; egli cita già diciassette Autori , tutti Spagnuoli, eccettuato il Lessio, Flamand, e de Sayro Inglesi ; e quindi penetrò ben presto il Probabilismo in tutte le scuole . Muzio Vitelleschi Generale dei Gesuiti fece dei vani sforzi nel 1617, per arrestarne il corso nella sua Compagnia ; e se non può attribuirsene alla Società l' invenzione , a lei senza dubbio principalmente se ne deve la propagazione . Layman lo portò in Allemagna ; Bauny lo insegnò in Francia, Coninch nella Fiandra, Filiucio in Italia : il suo maggior progresso fu dal 1620, fino al 1656.

La Spagna l' aveva veduto nascere, e s'era esteso presso tutte le Nazioni per le sollecitudini della Società ; ma la Francia fu il suo scoglio, e quasi la sua tomba . Appena ivi comparve , che fu ferito da mille strali ; egli vi trovò , dice un celebre Teologo italiano ; una pietà illuminata, e più profondamente nelle anime radicata : *Quum primum in Gallias pervenit, reperit altius pietatem impressam animis.* Concina. ibid. c.2. p.279.

Il Libro del Gesuita Garasso fu censurato dalla Sorbona nel 1626 , e quello del Bauny nel 1642 ; il Clero di Francia lo stesso anno condannò molte opere della setta dei Probabilisti . Nel 1643 si vide comparire la Teologia morale de' Gesuiti data in luce da M. Hallier, che compose quest' opera a persuasione di molti Vescovi . Il Gesuita Pintereau nella sua risposta intitolata , *Impostures & ignorances* , e Niccolò Caussin nella sua Apologia della Società difesero il Probabilismo .

Nel 1646 il Venerabile Giovanni di Palafox ſcriſſe la ſua famoſa Lettera ad Innocenzo X: dall' altro canto Antonio Eſcobar per ſoſtentare il Probabiliſmo pubblicò la ſua Somma, che viene da lui comparata al quinto Capitolo dell' Apocaliſſe. Gregorio di Valenza, Vaſquez, Suarez, Molina ſono i quattro animali. Nomina quind' i ventiquattro Vecchioni, dodici dei quali abbracciano ordinariamente l'opinione affirmativa, e dodici la negativa. Quell' opera riſtampata quaranta volte in un picciolo giro d' anni, e ricevuta col maggior applauſo nella Società, eccitò l' indignazione di tutti quelli, che avevano qualche ſorte di zelo pei buoni coſtumi.

Circa quel tempo l'Univerſità di Lovagno, ch'era ſtata anch' eſſa ſtraſcinata dal torrente fè ritorno alla ſana Dottrina. Il famoſo Synnich, mentre preſiedeva ad una Concluſione, in cui ſoſteneva il Probabiliſmo, fu ſtretto nell' argomentazione da un Giovane Baciliere, ed atterrato da un Dottore, che ſi miſe dalla ſua parte. Egli cominciò a diffidare d' un' opinione troppo leggermente abbracciata; le Lettere di Montalto, che comparvero nel 1652, e le Note del Vendrochio terminarono d' aprir gli occhi, e l'Univerſità di Lovagno purgò la ſua dottrina. *Apol. des Lettr. Provinc. Lett.* 3. p. 103. & 113.

Le Lettere di Montalto fecero una quaſi generale rivoluzione. I Curati di Rovano, e di Parigi inſorſero contro i corruttori della morale. L' Aſſemblea del Clero del 1656, ſollecitata dai loro dotti Scritti, fece ſtam-

pare

pare le Istruzioni di S. Carlo ai Confessori, per cominciare a mettere al torrente qualche riparo.

Lo stesso anno Alessandro VII raccomandò ai Domenicani di prender l'armi contro la morale rilassata. Il Capitolo Generale di quest' Ordine ne formò il Decreto, che venne fedelmente eseguito; e mentr' essi e nelle Cattedre, e cogli Scritti combattevano per ogni dove contro il Probabilismo, e gli altri errori della lassa morale, Giovanni Pirot Gesuita pubblicò nel mille seicento cinquanta sei la sua Apologia de' Casisti. Fu questa censurata da molti Vescovi, e dalla Sorbona nel 1658. I Provinciali de' Gesuiti scrissero a tutt' i Superiori una Lettera circolare la più ingiuriosa, che possa immaginarsi, contro la Facoltà di Teologia. Onorato Fabri nel 1659. venne in ajuto dell' infelice Apologista sotto il nome di Stubroch.

Un' altro Gesuita appellato Moya fece stampare nel 1660 un' opera infame sotto nome *d' Amadeo Guimenio*. La Sorbona la censurò nel 1664. Nel 1665 ventiquattro Vescovi, che avevano censurati i Casisti, e le loro Apologie, ricorsero al Papa per supplicarlo di pronunziar la sentenza. Alessandro VII. condannò nel 1665 ventotto proposizioni, ed altre diciasette nel 1666.

Queste proposizioni erano frutto del Probabilismo, piuttosto che lo stesso Probabilismo. Ma il Papa deplora nel principio del suo Decreto l'accecamento di coloro, che hanno introdotta nella Chiesa una maniera di opinare intorno gli affari della coscienza

affatto contraria al Vangelo. Queſto Decreto convertì alcuni Probabiliſti, la ritrattazione del quale, negata dai Geſuiti, viene atteſtata dal loro Generale Gonzalez. Elizalda, altro Geſuita, parimenti ſi ritrattò: ma la più rimarchevole converſione fu quella del celebre Cardinal d' Aguire Benedettino; ſi può vedere nella ſua Prefazione ai Concilj di Spagna, quale fu allora lo zelo di molti Veſcovi di quella Nazione contro il Probabiliſmo. Tutti gli Ordini Religioſi, o ſi erano già dichiarati, o ſi dichiararono contro queſto errore; ma i Geſuiti rimaſero nel loro induramento. *Apolog. des Provinc. Lett.* 3. p. 102. & 103.

Ma lo ſtato delle coſe ricercando un' altro piano di difeſa, non ſeppero trovare miglior partito, che di ſpargere ſu' loro avverſarj la macchia di Gianſeniſmo, e di Rigoriſmo. Il Terillo fu il principale Autore di queſta impoſtura; il Caramuele, che aveva fatta lega colla Società a cagione del Probabiliſmo, aveva avuta la ſteſſa idea. Queſta dannoſa imputazione era propriiſſima ad intimorire una parte de' loro avverſarj, ed a ſcreditare l'altra. Fino a quel punto erano convenuti con buona fede della novità della loro origine; m' allora credettero, importar molto, che ſi attribuiſſero una genealogia più antica; quindi ſi poſero a calunniare gli Scritti de' più gran Santi, col fingere che avevano penſato com' eſſi, ed il Terillo ſalì fino alla gran Vergine Madre, che preteſe aver fatto uſo del Probabiliſmo nella ricerca del ſuo Auguſto Figliuolo. Concina loc. cit. p. 295. Queſto

Teril-

Terillo è ſtato riguardato come il Patriarca de' Probabiliſti moderni.

Fra queſti moderni gli uni ſtudianſi di far credere, non eſſere il Probabiliſmo la dottrina propria della Società; e per una rimarchevole bizzarria e diffendon eſſi queſta dottrina, e vogliono nel tempo ſteſſo allontanare dalla Società il rimprovero d'adottarla in Corpo. Gli altri dichiarano ſchiettamente, eſſere la Società determinata per queſta opinione, ch' eſſi chiama, benigna per oppoſto al ſentimento contrario, ch' eſſi appellano opinione rigida, figlia del Gianſeniſmo.

Nel 1659 Stefano Deſchamps unendoſi ad Onorato Fabris per difendere la Società, altro non ſi propoſe per oggetto nella ſua opera intitolata, *Quiſtione di fatto*, ſe non di provare, che a torto ſi prendeva in mezzo la Società, e che il Probabiliſmo non gli apparteneva come proprio. Egli fu confutato da Vincenzo Baronio. Il Daniele preſe la ſua difeſa nel 1694, egli maſchera quanto può il Probabiliſmo per naſcondere la ſua diformità; ma laſcia trapellare aſſai chiaramente, che la Società non l'abbandonerà giammai. Lacroix, Fibo, e molti altri dicono liberamente, e confeſſano con iſchiettezza, che queſta dottrina è quella della Società. Siccome queſto è il punto capitale da eſaminarſi, convien entrare più innanzi nell' interiore della Società.

A Muzio Vitelleſchi nemico delle laſſe opinioni, era ſucceduto nel 1641 Vincenzo Caraffa gran Probabiliſta; queſt' è quello, che allettato dai primi ſaggi di Tommaſo

Tamburino, ch' erano degni del fuoco; gli ordinò di dar alla luce ſovra i medeſimi principj la ſua grand' opera ſul Decalogo diviſa in dieci libri. *Apol. des Provinc. Lett. 2. p. 63, Tambur. præfat. in Decal.*

Il Blanco Geſuita uno del picciol numero di quelli, che ubbidito avevano al Vitelleſchi, fu obbligato a maſcherarſi ſotto il nome di *Candido Filalette*, per impugnare il Probabiliſmo nel 1642 nel tempo ſteſſo, in cui i ſuoi Confratelli travagliavano col maggior ardore ad ampliarlo, ed eſtenderlo.

Il Piccolomini, che ſuccedè al Caraffa ebbe un Regno aſſai breve; fu ſotto il Goſvino Nikel ſuo ſucceſſore, che i Geſuiti, dopo aver fatta ſtampare la ſcandaloſa opera del Tamburino ſul Decalogo nelle principali Città d' Italia, credettero dover farlo imprimere in Francia, per burlarſi delle cenſure de' Veſcovi, e della Sorbona. Queſto libro pernizioſo, che non la cede a quello dell'Eſcobar, comparve in Lione coll' approvazione di Teofilo Reynaudo, e di Carlo du Lieu nel 1659. Fu condannato nello ſteſſo anno dal Cardinale di Rets Arciveſcovo di Parigi ad iſtanza del ſuo Clero.

Gianpaolo Oliva eletto nel 1661 nell' undecima Congregazione, Vicario Generale di Goſvino Nikel con futura ſucceſſione, favorì coſtantemente il Probabiliſmo. Contuttociò queſta Congregazione volendo ovviare ai rumori pericoloſi, che ſpargevanſi contro la Società, preſe delle miſure nel Decreto 22, pag. 642. per evitare che non prendeſſero piede. Raccomandaſi in queſto Decreto ai Geſuiti, di non dar alla luce

toſto

tosto tuttociò trovasi probabile, e sovra tutto di non dar mai in iscritto ciocchè non si vuole sia pubblicato. Quest'è il Probabilismo diretto con prudenza.

I Decreti d'Alessandro VII. del 1665, e 1666. non impedirono Onorato Fabry di pubblicare nel 1671 con l'approvazione del Generale, e con una gran copia d'attestazioni la sua grande Apologia latina, nella quale inserì l'Apologia della grand'opera del Tamburino. Lo stesso anno Sotuel nel suo catalogo degli Scrittori della Società eresse degli altari ai Probabilisti: vi si riferisce con compiacenza, aver il Tamburino veduto stampare venti volte in tempo di sua vita il suo Metodo per li Curati. Questo Catalogo è approvato dall'Oliva. Apol. des Provinc. Lett. 2. p. 63. & 64.

Nel 1675 Francesco Jops avanzò varie proposizioni, che furono dannate dal Vescovo d'Arras. Si accese più che mai nelle Fiandre il fuoco delle dispute; e nel 1679 l'Università di Lovagno inviò una deputazione solenne al Papa, per ottenere la condanna di varie proposizioni. Furono censurate sessanta cinque proposizioni li 11 Maggio 1679; e per compimento fu condannato il Probabilismo in se stesso nella materia dei Sagramenti, ed in tuttociò riguarda la fede, la guerra, la medicina, e la materia beneficiale; in una parola questa dottrina fu condannata relativamente a tutt'i precetti della seconda tavola.

Ecco per tanto cento e dieci proposizioni dannate da tre Decreti successivi. Il Moya, il Casnedy, ed il Cardenas hanno

risp-

risposto non aver il Papa definito come Capo della Chiesa, ma come Capo del Tribunale dell' Inquisizione.

Papa Innocenzo XI dopo il suo Decreto del 1679, aveva assai a cuore la riforma della morale dei Gesuiti, la Congregazione XII, in cui fu eletto Claudio di Noyelle, fu celebrata nel 1682., e non si può dubitare, che il Decreto 28. p. 655 non sia stato fatto per dare al Papa qualche apparente soddisfazione. In esso si raccomanda d' insegnare in tutte le Facoltà le più sicure opinioni, e ciocchè è conforme alle Costituzioni, p. 4. c. 5. §. 4. Inst. Soc. t. 1. p. 385; vi si aggiugne una proibizione di pubblicar alcun Libro a favore del rilassamento.

Il Gesuita Terillo ci ha data in mano la chiave di questo Decreto spiegando quello d' Alessandro VII. Quando si proibisce, dic' egli, l' insegnamento, o la dottrina diretta di qualche lassa opinione, non si vieta la dottrina riflessa, che prova, ch' essa sia lecita nella pratica come probabile, ibid. Conc. t. 12. l. 3. disser. 3. p. 380. & disser. 4. p. 444. Quest' è il gran mistero del Probabilismo; colui, che condanna colla bocca una dottrina, si riserva di opinare per sua sicurezza in pratica col mezzo d' un giudizio riflesso sulla gran copia de' mallevadori. Nulla v' ha di più comodo per aver tutti gli onori della morale rigida, e tutti gli utili della morale rilassata.

Durante il tempo, che testè scorso abbiamo, la Società allevava nel seno del Probabilismo un grande avversario di questa dottrina. Tirso Gonzalez, dopo aver con ono-

re

ro riempiuta una Cattedra nell' Univerſità di Salamanca, la laſciò nel 1665, per dedicarſi alle funzioni del ſanto miniſtero. Egli s'accorſe ben preſto nel Tribunale della penitenza degl' inconvenienti di tal dottrina, che aveva ſucchiata fino dalla ſua giovinezza; e da tali rifleſſioni fino al 1670 rimaſe occupato: quind' impiegò li tre anni ſeguenti a comporre un Trattato Teologico per dimoſtrare, non eſſere la regola dei coſtumi una probabilità combattuta, ma la verità, almeno per quanto ſi crede con prudenza riconoſcerla. E ſiccome egli temeva, che il ſentimento contrario non ſembraſſe definitivamente adottato dalla Società, ſe qualche Teologo non levava la maſchera per impugnarlo, riſolvette di dedicare il ſuo Libro al Generale Oliva, e lo inviò a Roma nel 1673.

Il Generale nominò cinque Teologi, uno Fiammingo, uno Italiano, uno Tedeſco, uno Franceſe, ed uno Spagnuolo; queſti cinque Teologi condannarono l'opera unanimemente, come contenente una dottrina troppo rigida, e troppo oppoſta alla maniera dolce, colla quale conviene guidare le anime a Dio. Conc. ibid. diſſer. 1. p. 301.

Nel 1676 Tirſo Gonzalez ricominciò a leggere in Salamanca; ei credette di vedere il dito di Dio; egli ſi luſingò di godere in queſta ſeconda carriera un po più di libertà per la difeſa della buona cauſa. Ma queſta idea della vocazione di Dio, altro non era che un vaneggiamento ſecondo il Segneri: ed il vero motivo, che avevaſi avuto di levare il Gonzalez dalle Miſſioni era, ch' eſſendo

ſendo ſeguace il Gonzalez della rigida opinione, negava fuor di propoſito l'aſſoluzione. Si deve oſſervare, che queſto Segneri era Geſuita, e ſcriveva le ſue Lettere nel 1693. ſotto il Generalato dello ſteſſo Gonzalez.

Frattanto il zelante Profeſſore di Salamanca nulla ardiva avanzare contro il Probabiliſmo; non v'era per verità nella Società alcuna legge proibitiva eſpreſſa; ma v'era una ſpecie di legge tacita, che niuno oſava infringere. Tal'era lo ſtato della Società dopo il Decreto 22 della Congregazione XI, ed i Decreti del Papa del 1665, e del 1666. Ogni Geſuita inſegnava liberamente quell'opinione, che faceva gemere il Sommo Pontefice, e la Chieſa; e niuno ardiva dichiararſi per la ſana dottrina.

Il Gonzalez fece alcuni ſforzi inutili per l'edizione del ſuo Libro; alquanto ſi aquietò, perchè gli fu permeſſo d'inſerire nel quarto volume della ſua Teologia ſcolaſtica otto propoſizioni, che ſono d'eterna verità; ibid. Concina p. 304. e finalmente compreſe che la ſua dottrina diſpiaceva quanto alla ſoſtanza al Generale, ed ai Teologi della Società.

Nel 1679 eſſendo ſtato pubblicato in Iſpagna il Decreto d'Innocenzo XI. il Legato del Papa gli ſcriſſe tutta l'Iſtoria del Gonzalez. Innocenzo XI. allegro per queſta nuova diede ordine al Legato d'inviare a Roma più preſto che foſſe poſſibile una copia di queſto manoſcritto; il che fu prontamente eſeguito. Gli Eſaminatori deſtinati da ſua Santità non furono Geſuiti. L'opera fu approva-

provata ed applaudita ; ſoltanto uno degli Eſaminatori avrebbe deſiderato un po più di rigore , ed un' altro una maggiore dichiarazione per rigettare le falſe probabilità. ibid. p. 305.

Il Papa diede ordine al Gonzalez di pubblicare il ſuo libro con un Decreto del dì 26 Giugno 1680, che viene riferito dal Concina, ibid. p. 318. Egli comandava al Profeſſore di difendere con ardore , e con intrepidezza il ſuo ſiſtema , ed al Generale di ſtare attento , acciò niun Geſuita ſcriveſſe per la contraria opinione. Nè una coſa , nè l' altra fu eſeguita.

Il Gonzalez ſi difeſe ſotto varj preteſti , tenendo ſempre occulta al S. Padre la vera ragione , ch' era la ſommeſſione al Generale, ed alla Società. Il Generale di Noyelle morì nel 1686. Fu raunata la Congregazio- XIII ; ed il Papa , ch' eraſi accorto della generale coſpirazione , volle aſſolutamente che il Gonzalez foſſe eletto Generale. Dio Signore vi ha chiamato a queſto poſto, gli diſs' egli , dopo l' elezione , acciò facciate inſegnare nei Collegj della Società la dottrina del Probabilioriſmo , che vien preferita dalla S. Sede ; e gli raccomandò nel tempo ſteſſo di ſtabilire nel Collegio Romano un Profeſſore , che aveſſe i buoni principj ſu tal materia . Il Generale fece venire dalla Spagna l' Alpharo ; ma raddoppiaronſi gli oſtacoli sì fortemente , che l' Alpharo non ardì nelle concluſioni impugnare il Probabiliſmo.

La Congregazione XIII , continuando le ſue ſeſſioni. Il Papa ed il Generale riuniro-

no i

no i loro sforzi ma la resistenza fu quasi insuperabile, e tuttociò che potè fare il Cardinal Cibo, Segretario di Stato inviato espressamente del Santo Padre; fu di obbligare la Società, a fare il Decreto 18 p. 667, che tolera alla per fine l'insegnamento della sana dottrina da lungo tempo interdetto.

Il Papa ne voleva molto più, come apprendiamo dalla Memoria presentata a Clemente XI nel 1702 dal Gonzalez; ma bisognò contentarsi di questa toleranza; che indica assai chiaramente e per se stessa, e per la ripugnanza, che ci fu nell' accordarla, il vero sentimento del Corpo.

S' aspettava senza dubbio di veder finalmente comparir alla luce il Libro del Gonzalez sotto l'ombra del suo posto, e coll' appoggio d' un tal Decreto. Eppure soltanto cinque anni dopo egli osò arrischiare questa impresa, e con tutti que' raddolcimenti che la Religione potè permettergli. I cinque Assistenti si sollevarono, allorchè intesero, che preparavasi l'edizione; essi con un memoriale gli dimandarono la soppressione, fosse il Libro stampato in tutto, o in parte.

Il Generale ringraziandoli del loro zelo, dichiarò, che non era più in tempo di sospenderne la stampa, offerendosi di far uscire alla luce l' opera sotto altro nome che il suo, purchè fosse d'un Gesuita, e permettendo ogni qualunque correzione di politica e di convenienza, relativamente alle circostanze.

Pochi giorni dopo gli Assistenti replicarono con un secondo memoriale la loro domanda, ed insistettero sovra tutto, che l'edizione

zione foſſe ſoppreſſa ſu i luoghi, e che non ne compariſſe in Roma verun' eſemplare. Il Generale riſpoſe, che queſto era un fare una maſſima ingiuria alla Società, ed al ſuo Capo, voler condannare un Libro ſenza leggerlo; e che dopo un fatto sì ſtrepitoſo non ſi potrebbe più dubitare, che la dottrina contraria non foſſe l'opinione coſtante della Società.

La fermezza del Generale impegnò gli Aſſiſtenti a preſentare un Memoriale al Papa per annunziargli i gran torbidi, che naſcerebbero nella Società, ſe il Libro ſi pubblicaſſe. Il Generale richieſe, che foſſe di nuovo eſaminato da una Congregazione di Cardinali, e di Teologi. Queſt'era ciocchè i Geſuiti temevano, eſſi vollero tirar in lungo l'affare, ſuggerendo al Papa di dilazionare fino a tanto ſi teneſſe la Congregazione dei Procuratori, in cui doveva formarſi un nembo contro il Generale, che fu diſſipato dalla protezione dichiarata della Santa Sede, e dell'Imperadore. Finalmente l'opera del Gonzalez venne alla luce in Detlingen nel 1691, e fu ſtampata in Roma nel 1694. Nel 1693, il Segneri ſcriveva le ſue Lettere tanto ingiurioſe al Papa, ed al ſuo Generale. Nel 1694. il Daniele intrapreſe di bel nuovo in Francia la difeſa del Probabiliſmo; e fu confutato da Michele Petitdidier Benedettino.

Nel 1697. un Geſuita di Spagna pubblicò contro il ſuo Generale, ſotto il nome di Franceſco Perea, il Libro intitolato: *Lydius lapis recentis antiprobabiliſmi*. L'Aſſemblea del Clero del 1700 condannò in una maniera la più

più precisa l'opinione, che la Società aveva apertamente preferita nella Congregazione XIII; ma non fece verun caso dei Vescovi Francesi? ella resisteva da lungo tempo agli stessi Papi. Le opere morali del Gobat furono stampate nel 1700 in Dovai. Si ristampò in Colonia nel 1702 il Giudizio Teologico del Cardenas; e lo stesso anno il Gonzalez scorgendosi alla fine de' suoi giorni presentò un memoriale a Clemente XI per la salute della Compagnia di Gesù, *pro incolumitate Societatis Jesu*.

Egli in esso espone d'una maniera patetica ed insinuante i patimenti da lui sofferti, per divertirla dall' abbracciare il Probabilismo come religione, *ab amplectendo Probabilismo pro religione*, e nella stessa maniera, onde aveva adottata la scienza Media. Dice di conoscere parecchj Gesuiti, uomini di merito, che sono persuasi, aver lui renduto un gran servigio alla Società; ma che questi sono accusati di far la corte al Generale. Un gran numero di Gesuiti accusano lui medesimo d' aver esercitata un' odiosa tirannia contro il sentimento intimo del Corpo; gli viene rimproverato d'aver estorto per forza il Decreto 18 della Congregazione XIII, che tolera la sana dottrina, mentre questo Decreto era stato fatto d'ordine espresso del Papa, che voleva ancor di più. Si annuncia liberamente, che il Probabilismo dopo la sua morte trionferà, ch' egli è stato, e sarà sempre la religione della Società; il che dà luogo a temere una guerra intestina. Supplica sua Santità a conservar l'onore della sua Società, e la scongiura ad ordinare ai

Supe-

Superiori di vegliare, acciò neſſun Geſuita inſegni nulla di contrario al ſentimento dalla S. Sede adottato. *Libell. ſuppl. obl. S. D. N. Clementi XI*, apud Concinam t. 12. l. 3. diſſer. 1. c. 8. p. 330.

La riſpoſta fu, che i Superiori non potevano far coſa più grata a ſua Santità, quanto coll'adoprare ogni poſſibile ſollecitudine e diligenza, acciò tutti ſi aſteneſſero dal difendere il libero uſo della opinione meno probabile, e meno ſicura, eſſendo perſuaſo il S. Padre, eſſer queſta una coſa della maggior importanza per l'onore e la ſalute della Società. Il Francolino ha ſcritto a favore del Probabiliſmo nel 1706. Franceſco Perino nel 1710, Caſnedi nel 1711; e così altri fino a giorni noſtri.

In queſta tradizione ſeguita del Probabiliſmo trovanſi alcuni autori Geſuiti, che l'han combattuto. Comitolo era un Teologo d'un merito ſuperiore, e d'una profonda erudizione. Il Lacroix oſſerva, che non era mai ſtato onorato d'una Cattedra di Teologia; e il ſuo libro non era ſtato ſtampato, che una ſol volta. Le edizioni di Eſcobar, del Tamburino, e del Buſembao ſono innumerevoli. Il Blanco, a cui non fu mai permeſſo d'inſegnare, ha dovuto naſconderſi ſotto il nome di *Candido Filalette*. Michele Elizalda egli ſteſſo racconta le tribolazioni che ha dovuto ſoffrire: il Camargo è ſtato veſſato come Gianſeniſta, ed il Generalato a mala pena ha potuto ſalvare dalla tempeſta Tirſo Gonzalez. Ecco troppo più che non fa d'uopo per comprendere, quale ſia ſtato il ſentimento dominante della Società.

Se si vogliono rintracciare le alte cagioni di questo invincibile attaccamento al Probabilismo, convien ripeterle dalla natura, e dagli effetti di un tal sistema.

L'opinione probabile è un consenso dato ad un sentimento, che ci sembra avere la verisimiglianza della verità; questo consenso è determinato, ma è sempremai accompagnato dal timore, che sia vero il sentimento opposto. Questa opinione ha maggior consistenza, di quello ha il semplice dubbio, poichè in essa v'ha già una preferenza data ad un sentimento, ma questa preferenza combattuta da un timore, ch'è reale, e non semplicemente scrupoloso non è fissa. Chi non si arresta ad un'opinione conosciuta, credendola sola vera, è ancora incerto. Si dovrà forse oprare in tale stato a sorte con pericolo di violare il precetto, all'osservanza del quale si crede probabilmente di non esser tenuto? Nulla meno: si deve pregare, esaminare, illuminarsi, e se sia necessario oprare prima d'aver superato un legitimo timore; bisogna appigliarsi alla più sicura, quand'anche l'opinione favorevole alla libertà fosse più probabile. *Fagnan. in C. innitaris 8. de Constit. t. 1. n. 228.*

Fino a tanto sussiste un tal timore fondato sovra ragioni, che non sono, nè frivole, nè dispreggievoli, non si ha quella certezza morale, che è necessaria per non peccare. La certezza morale non è la dimostrazione evidente della verità; ma non dev'essere bilanciata, da considerazione alcuna, che sia di qualche peso. Allora siam certi

certi di non peccare, quando, ſeguendo un' opinione probabile, dopo un prudente eſame, nulla troviamo, che poſſa indurci a ſeguir quella, che l'è contraria. Theol. mor. di Grenob. tract. 1. cap. 4. La certezza morale non eſclude già ogni ſorta di ſcrupoli, ma li vince, *non ſemper ſcrupulos omnes abiicit, ſufficit, ut contemnat, vel ſuperet*. Gerſon de Conſol. Theol. t. 4. tit. 1.

Che ſe le due opinioni fra ſe oppoſte ſi ſembraſſero fondate ſovra ragioni ugualmente plauſibili, e ſovra mallevadori, il di cui peſo è uguale, queſto è ſegno, che il noſtro intendimento non forma alcun giudizio fermo e coſtante, e che lo ſpirito è interamente fluttuante; in una parola queſto è lo ſtato di dubbio, nel quale fa d'uopo prendere il partito più ſicuro.

E con maggior ragione dobbiam noi prendere la più ſicura ſtrada, quando l'opinione, che favoriſce la libertà contro il precetto, e che è per conſeguenza la men ſicura, ci ſembra anco la men probabile. Queſti due punti ſono chiaramente deciſi dall'Aſſemblea del Clero del 1700. Proc. verb. de l'Aſſembl. del 1700. p. 517, & 518.

I Probabiliſti all'oppoſto ſoſtengono, che in concorſo di due opinioni, di cui la men probabile favoriſce la libertà contro il precetto, poſsa preferirſi, avvegnachè meno probabile e men ſicura, all'oppoſta più probabile e più ſicura. Queſto è il ſentimento della Società, la quale acconſentì con pena nella Congregazione XIII. a tolerare la dottrina oppoſta, toleranza però di cui non è guari permeſso il far uſo.

Ciocchè essi quì intendono per opinione meno probabile, non è già quella, che come tale vien riguardata da un maggior numero di Dottori; imperciocchè siccome le probabilità sono rispettive secondo il grado delle cognizioni, e dei lumi, si può dare il caso, che un' uomo illuminato dia la preferenza con un giudizio saniſſimo al parere del minor numero sovra più sode ragioni appoggiato. Ibid. Concina p. 313. Il Gonzalez non è discordante su questo punto, ma ei non vuole, che l' Agente si determini per l' opinione, ch' ei medesimo riconosce per men probabile, e ch' è nel tempo stesso la men sicura; e questo è il delitto rimproveratogli dal Segneri, e la cagione dei lamenti della Società contro di lui.

E' lecito per tanto a chicheſſia, atteſe le censure fatte al Gonzalez, cioè a dire secondo il sentimento generale della Società, l' allontanarsi dal precetto, operando contro la propria coscienza, che sollecita ad osservarlo; dispensarsi dal digiuno, per esempio, quantunque le ragioni, che vi sono per dispensarnelo, non gli sembrino di ugual peso alle opposte, e nè anco di grande peso. Basta, che la lassa opinione abbia qualche probabilità; imperciocchè questi Probabilisti si contentano per la maggior parte della più seggiera probabilità, o sia intrinseca, o estrinseca; e quantunque queste probabilità leggiere sieno formalmente dannate col Decreto del 1679, essi trovano mille mezzi per eludere questa censura o per via di sottigliezze scholastiche, o pure attribuendo a certe probabilità quella consistenza e quel

peso,

peso, che punto non hanno; o pur finalmente col pretesto della necessità, che aumenta, dicon' essi, in certi casi la probabilità. La Croix l. 1. de consc. n. 366.

Appellasi probabilità intrinseca quella, che risulta dalla forza delle ragioni, ed estrinseca quella, che si appoggia al suffragio dei Dottori.

Non v' ha alcun uomo saggio, a cui l'autorità unita di molti uomini grandi non faccia impressione; ma è incredibile l' abuso che han fatto i Probabilisti di questo principio. Tre o quattro Casisti volgari, o pure un solo Dottor grave, bastano secondo essi per rendere probabile un' opinione; e quand' anco le ragioni del Dottor grave non mi sodisfino, la mia coscienza può star sicura e tranquilla. Pare a me di dover digiunare, o restituire; il Vasquez, che val per mille, o il Suarez, ch' è la fenice de' Teologi, me ne dispensa; io abbandono il precetto, e stò sicuro. Il fondo di questo sistema si è di contar per nulla il richiamo e la voce della propria coscienza, quand' ella invita e sollecita all' adempimento dei propri doveri, e di farne assai troppo conto, quando essendo erronea ci spigne al delitto.

Queste probabilità si pesano al di fuori. Non s' esamina punto ciocchè detta la ragion naturale, ma ciocchè pensano Suarez e Busembao. Se io resto sospeso a cagione del conflitto delle ragioni, e delle autorità fra se opposte, vengo tosto assicurato, che io non sono in dubbio, perchè io giudico decisivamente e con certezza, ch' è proba-

b le un' opinione ſoſtenuta dal Suarez. Se la ſteſſa evidenza mi ſembra eſſere contro queſto celebre Dottore, io ſento la falſità di queſta evidenza; laſcio da parte la mia opinione diretta, e reſto convinto per via d'un giudizio rifleſſo, che un' uomo più dotto e più ſaggio di me ha ſciolto delle difficoltà, che io non poſſo vincere: e comechè la ſua opinione è certamente probabile, io l' adotto in pratica con intrepidezza. *Judico quidem, opinionem illorum eſſe falſam, quia tamen hoc mihi incertum eſt, & auctores me ſapientiores, qui opinionem poſſunt reddere certo probabilem, dicunt, illam eſſe veram, ego quoad hanc operationem me accomodabo illis, & interea præſcindam a directa opinione mea. Ita abſolute tenent Azorius, Vaſquez, Leſſius &c.* Lacroix l. 1. de conſcien. n. 377. Veggaſi le Note del Vendrochio ſulla Lettera 5. Tambur. in Decal. l. 1. c. 3. §. 3. n. 5.

Queſto fecondiſſimo principio è d' un' ammirabile utilità; ed entra dapertutto; egli, ſecondo il Gonzalez, è il fonte d' ogni licenza. Non ſolo ſi può ſeguire in pratica la più larga, e la più comoda opinione; ma è anche lecito il variare nell' elezione: ſe la legitimità dell' eſazione d' un diritto ſia conteſtata, io mi ſo pagare in qualità di Eſattore; e domani, o pur anche oggi divenuto debitore come mercante, mi ſottraggo al pagamento. Tambur. l. 1. in Decal. c. 3. §. 5. n. 1. Lacroix de conſcient. l. 1. n. 371.

Un Direttore può variare, e riſpondere ora ſecondo una ſentenza, ora ſecondo un'

altra,

altra, quando le crede ambe probabili : bisogna ſoltanto iſchifare di variar in iſcritto, perchè i deboli potrebbero reſtar ſcandalezzati. Sanch. in Decal. l. 1. c. 9. n. 19.

Se ſi diſputa ſulla legitimità d'un contratto, che gli uni reputano uſurajo, e gli altri giuſto, il Confeſſor medeſimo potrà aſſolvere e il creditore che riceve, e il debitore, che nega il pagamento.

Un Profeſſore detterà nella Scuola a cagione d'una neceſſità pratica le propoſizioni del Clero, che perſone dotte han reſe probabili, e procurerà ſottomano di diſtrugerle a tenore del ſuo ſentimento particolare, o di quello del ſuo Corpo.

Potrà uno interrogato da un Veſcovo riſpondere a norma delle Iſtruzioni di S. Carlo ai Confeſſori, riſervandoſi di penſare, ed inſegnare, che S. Carlo era giovane allora-quando le pubblicò.

Un'uomo eſamina ſe poſſa, o nò adoprar il ferro ed il veleno contro chi gli prepara delle imboſcate per rapirgli la vita, e l'onore; ſe vi ſi determina perchè queſt'opinione è reſa probabile da molti autori, e nell'indimani fa un libro per ſoſtenere l'opinione contraria; egli uccide ſecondo l'opinione altrui, e ſcrive ſecondo la ſua.

Chi non può accordarſi col ſuo Direttore può ricorrere da un'altro, ed a molti ſucceſſivamente, fino a tanto ne abbia trovato uno, il quale col peſo della ſua autorità gli ſomminiſtri un mezzo probabile per diſpenſarſi di un precetto, che lo incomoda.

Allorchè la corruzione del ſecolo; che va ſempre aumentandoſi, eſigerà qualche allar-

gamento nella morale, due o tre Dottori accomodanti basteranno per introdurre la nuova massima, di cui si ha bisogno in pratica per conservare i penitenti: e se altri più rigidi scriveranno il contrario, questo contrasto farà un buon effetto, e non impedirà, che l'opinione divenuta probabile non faccia sparir il peccato.

Se sembri conveniente risuscitare un'opinione lassa già antiquata, non è necessario adottarla; ma basta richiamarla alla memoria mentre si tratta tal materia, dicendo, che è probabile, o che non è improbabile. Si può anche senz' alcun pericolo far finta di confutarla, affettando di citare il nome di varj autori, che l'han sostenuta; il che indica, a quelli che nol sanno, esser ella in pratica sicura.

Quando una massima importante è troppo fortemente combattuta in un Paese, si potrà interromperne l'insegnamento, dopo che è stata già resa probabile da un sufficiente numero d'autori, e continuarne al bisogno la pratica? Non v'ha più quistione, mentre già altri ne han fatte le spese. Il Probabilismo va sempre aumentando le sue dovizie; ma anche talvolta le nasconde per meglio conservarle. Si ripiglia quando si vuole nei di lui tesori la dottrina micidiale, il peccato filosofico, la falsa coscienza, e tutto il sistema della morale comoda; egli solo può metterla in opra, e comunicarle l'attività. Pochi vi sarebbero, che volessero prevalersi di certe opinioni lasse, se non si scoprisse al lume del Probabilismo, esser elleno sicure in pratica.

Ora

Ora si domanda, perchè mai questa pianta velenosa, nata per accidente presso i Domenicani, stata sia sì tosto soffocata in quest' Ordine; e perchè, presso i Gesuiti trapiantata, sia tra essi sì smisuratamente cresciuta, ed abbia gittate sì profonde le sue radici? La ragione evidente si è, perchè ha trovato nella Società un terren più disposto, che nella Scuola di S. Tommaso. Il genio diverso di questi due Ordini decide la quistione.

Se il Medina, se il Lopez sono stati i primi infettati da questo veleno; se altri, che gli hanno seguiti non han potuto salvarsi dalla contagione, cagione n'è stato il vizio d'una dialettica, che impiegava l'arte a guastar la ragione. Era impossibile, che l'Ordine non richiamasse ben presto i suoi Figliuoli sulle traccie di S. Tommaso, d'Alberto il Grande, e di tutt' i loro Patriarchi.

Non è lo stesso dei Gesuiti. Un governo ambizioso, una politica raffinata preparata avevano al Probabilismo la strada; ed allorchè la sorte lo fece sbuccare altrove, trovò nella Società la culla ben preparata per riceverlo, e l'asilo sicuro, onde mai più si è potuto discacciarlo.

Un'ordine, che ha cercato fino dal suo nascimento d'accomodare la sua dottrina al tempo, ai luoghi, alle circostanze, che vuol dirigere tutte le coscienze buone o cattive, dominare sovra i suoi amici, non poteva far senza del Probabilismo. Questo mezzo unico per accomodare la Morale colla cupidigia, e la Religione Cristiana con tutte le false religioni, entra naturalmente nel pia-

no

no di conquiſta univerſale, conneſſo coll' Iſtituto di tal Milizia. E' da credere, che foſſe già ſeguito in pratica prima che foſſe ſviluppato, e ridotto in ſiſtema.

L'ubbidienza cieca e ſtupida, ch'è la baſe del governo della Società, è un vero Probabiliſmo. Se io ſagrifico il mio intelletto, quando la ragione mi dice, che ciò mi ſi comanda è peccato, ed anco alloraquando io ho quella ſpecie di certezza, che non è accompagnata dall' evidenza; ſe precipito l' ubbidienza ſenz' alcun eſame contro l' opinione più che probabile, che il comandamento ſia illegitimo, l' opinione probabile ſarà quella, che ſarà, che l' ubbidienza cieca mi ſcuſi dal peccato. Se poi a queſto ſi aggiunga ciocchè dice il Suarez, cioè ch' egli non ſa poterſi trovar evidenza contro l' ordine d' un Superiore dotto, e prudente, (1) la cui ſola autorità crea la probabilità, già ſiam giunti all' ultimo eccesso del Probabiliſmo.

Io non avanzo a ſorte queſta congettura. I cinque Reviſori deſtinati all' eſame del libro del Gonzalez, rappreſentanti tutte le Nazioni Geſuitiche, dichiararono rettamente, che il ſuo ſiſtema contrario al Probabiliſmo, era incompatibile coll' ubbidienza cieca comandata da Sant' Ignazio: *Ex doctrina auctoris ſequitur, falſum eſſe quod docet S. P. N. Ignatius in epiſtola de obedientia*. Judic. Patr.

(1) *Ad obediendum poteſt formari judicium practicum*. Suarez de Relig. tract. 7. l. 10. c. 3. n. 8. Veggaſi l' Annotazione XIX.

Patr. Reviſ. Gener. apud Concinam t. 12. p. 713.

Il perchè non dobbiam eſſer punto ſorpreſi dell' impegno incredibile dei Geſuiti per queſta dottrina, analoga al lor governo, favorevole alla loro ambizione, conforme a tutti gl' intereſſi della loro politica, e che è il propugnacolo della laſſa morale, col mezzo della quale eſſi pretendono di tirare le anime prima a ſe ſteſſi, e poi a Dio.

Nel 1617 Muzio Vitelleſchi loro predetto aveva, che queſta laſſa morale ſarebbe ſtata la loro rovina. Nel 1645 Melchiorre Incofer fece degl' inutili ſforzi per impegnarli a riformarſi. Nel 1649 ſi convenne nella Congregazione IX di far un Catalogo d' opinioni, che foſſe proibito di ſoſtenere. Queſto Catalogo fu pubblicato nel 1651 dal Generale Piccolomini; Inſt. Soc. t. 2. p. 226. eſſo contiene trenta propoſizioni teologiche, prima ventiquattro, che avevano avuto maggior corſo nella Società; poi ſei altre, che ſi ſuppone, non eſſere mai ſtate ſoſtenute. Ciò è facile a crederſi, perchè appena può concepirſi la ſtravaganza di tali propoſizioni.

Fra le ventiquattro, ch' erano probabilmente le più diſſeminate ve n' ha alcune, che ſembrano altrettanto aſſurde che empie. Non s' inſegnerà, almeno ſotto gli ſteſſi termini, che il Verbo poſſa unirſi col diavolo, *ſub his terminis non proferenda*. Io laſcio ai Teologi il decidere, come poſſa modificarſi queſta propoſizione per renderla utile. Quelle, che ſono più intelligibili, e più pratiche, ſono deteſtevoli. Tal' è la propoſizione diciotteſima, che la Confeſſione ſenza ve-

runa

runa ſorte di dolore, ſia valida, anche pei peccati mortali. Io mi contenterò d'oſſervare, che tuttociò è ſtato in eſſa Congregazione condannato, è nell'ultimo eccesſo di delirio, o di depravazione. Non ſono in conto alcuno toccate quelle laſſe opinioni, che già troppo erano nell'uſo ricevute, e che affligevano la Chieſa; e nondimeno ſi prende la precauzione di avviſare, che non ſi cenſurà veruna propoſizione, ma ſi proibiſce d'inſegnare quelle, che ſono notate.

Queſta proibizione è men che niente pei Probabiliſti: porta anche ſeco degl'inconvenienti; perchè avvertendo, eſſer elleno ſoſtenute, ed anco ricevute in alcune Provincie Geſuitiche, ſi cominciava ad indicare, che potevano eſſere probabili.

Nel 1696. Tirſo Gonzalez, la cui coſtanza, e zelo infaticabile durante un regno di quaſi vent'anni avrebbe riformata la Società, ſe non foſſe ſtata incurabile, fece deliberare nella Congregazione XIV. Decr. 5. p. 670, che ſi farebbe un nuovo Catalogo, e dichiarò nel tempo ſteſſo, che la Società riprovava la Morale laſſa. Queſto non è altro, che un termine, di cui ciaſcuno ſi fa onore: tutto conſiſte in determinare, coſa s'intenda per Morale rilaſsata.

Queſto Catalogo non è comparſo mai. Il Gonzalez è troppo conoſciuto per dubitare del ſuo zelo; e quando vedeſi ſei anni dopo implorare il ſoccorſo della Santa Sede, per ſalvare la Compagnia dallo ſcoglio delle laſſe opinioni, non ſi può dubitare, ch'ei non abbia fatto queſto Catalogo, o che non ſia

ſtato

ſtato celato, o che la ſollevazione univerſale non lo abbia impedito di produrlo.

Comunque ſiaſi, il Catalogo illuſorio del Piccolomini è la ſola legge in queſto genere riconoſciuta dalla Società. La Congregazione XVIII ha ordinato nel 1755, che foſse riſtampato nell'edizione di Praga; ma con queſta proteſta, che non ſi pretendeva di rinunciare ad inſegnare col beneplacito del Generale, e ſecondo le circoſtanze de' tempi, e de' luoghi, le propoſizioni nel catalogo indicate: *Ut non ideo prohiberi, quominus pro ratione locorum, ac temporum, Provinciæ aliquæ docere poſſint, juxta facultates a Prepoſito Generali ipſis conceſſas*. Biſogna avere un'amor ben grande alla probabilità, per riſervarſi d'inſegnare propoſizioni di queſta ſpecie. Non v'ha apparenza, che queſta riſerva ſia fatta per paeſi Criſtiani.

Tal è l'ultimo ſtato della dottrina nella Società: ella anco di preſente in Italia ſomminiſtra ogn'anno de' nuovi Atleti per la diffeſa del Probabiliſmo; ei ſi tiene un pò più naſcoſto in Francia, per aſſicurarſi un regno pacifico nei miſterj della direzione.

CAPO XII.

Abuſo dell'Iſtituto, e de' Voti.

IO ho provato, che il piano fondamentale della Società, racchiude una congiura contro le noſtre Libertà; che i privilegj, i quali ne furono la ricompenſa, e che ſono inſepara-

parabilmente connessi all' Istituto, stati sono domandati ed accordati con una specie di concerto ambizioso, che sono esorbitanti, irragionevoli, o, come diceva il Vescovo di Parigi, *alieni dalla ragione*, ingiuriosi ai Concilj generali, all' Ordine Episcopale, ed al Ministero gerarchico, pregiudiziali ai diritti de' Sovrani, e distruttivi d' ogni ordine civile, ed ecclesiastico; che la rinunzia fatta dai Gesuiti in Francia di tali privilegj è illusoria, e da essi contradetta in ogni tempo, ed in ogni occasione; che il lor Governo è arbitrario, trovandosi ogni potere unito nella persona d' un Generale sottoposto ad una residenza straniera.

Che le loro Costituzioni han presa per base l' indipendenza da ogni Podestà temporale; che la superiorità del Papa sovra i Concilj, e sul temporale de' Re vi viene da per tutto supposta, siccome anco nei privilegj, ai quali esse si rapportano; che tendono ad ingannare i Cittadini, a rendere i contratti, ed i voti illusorj, e a distrarre i sudditi dall' ubbidienza al lor Sovrano, sottomettendoli senza riserva alla dominazione d' un Generale straniero e perpetuo; che l' ubbidienza cieca al Superiore considerato come Dio medesimo, che è il principio universale delle Costituzioni, è contraria alle legge divina, e apre la porta a tutti gli eccessi del Fanatismo, che sono ripugnanti essenzialmente alle nostre Libertà, pericolose per la sicurezza de' Principi, e degli stati, inconciliabili con i principj fondamentali d' ogni società civile, ed irreformabili di lor natura.

Che

Che i Voti fatti relativamente a tal Governo, a tali Costituzioni, e a tai privilegj, sono inconsiderati, temerarj, essenzialmente contrarj alla Legge naturale, ed al ben pubblico, visibilmente carpiti a quelli, che vi s' impegnano, e fraudolentemente voluti da quelli, che li ricevono.

Che la Morale dei Gesuiti, di cui si conosce il germe nelle Costituzioni, è corrotta, e perversa; e distintamente nello insegnamento costante dell' empia dottrina, che espone la sagra persona dei Re, e che questa dottrina perversa è quella del corpo intero della Società.

APPENDICE

Nullità di Titolo di stabilimento della Società in Provenza.

PEr abbattere questo edifizio, che s' è innalzato fino alle nuvole senza avere alcun solido fondamento nel Reame, l' appello come d' abuso non sarebbe in conto alcuno necessario. I Gesuiti sono stati ricevuti con l' atto dell' assemblea di Poissy, non come Ordine, o Religione nuova, ma come Società e Collegio di Cherici studianti insieme sotto la sovrintendenza, e giurisdizione dei Vescovi; il loro Istituto, ed i loro privilegj furono ugualmente rigettati; essi furono tolerati per modo di prova sotto varie condizioni, ch' essi hanno perpetuamente violate. Il cattivo successo della prova, che ha costato

ſtato caro alla Francia, la violazione delle condizioni, il pericolo a tutti noto, che porta ſeco queſta Società, debbono metter fine alla toleranza.

L'Editto del 1603, col quale vogliono farſi un titolo, li riſtabiliſce in quello ſtato, in cui erano prima della loro eſpulſione: tuttociò poi è ſeguito non è che relativo a queſto ſtato proviſorio. Eſſendoſi prolungata la toleranza, biſognava bene provvedere alla politica, ch'eſſi oſſervano, ed al ripoſo delle famiglie intereſſate nel ricevimento, e nell'eſpulſione de' ſoggetti ſenz' alcun termine fiſſo; ma tutte queſte diſpoſizioni ſono fatte indipendentemente dalla lor Profeſſione ſolenne; e non è forſe appunto queſta, che la Dichiarazione del 1715 prende per epoca, cioè l'età di trentatrè anni?

Ma ciocchè fa ceſſare ogni preteſto nella Provenza ſi è, che l'Editto del 1603. non è giammai ſtato regiſtrato. Egli è di maſſima inviolabile, che l'enunciazioni, che poteſſero eſſere ſdrucciolate in qualche titolo poſteriore, non ſuppliſcono in alcun modo al difetto del regiſtramento. Il titolo di ſtabilimento dei Geſuiti in queſta Provincia è dell'anno 1621; queſt'è il titolo primordiale, che ſi deve eſaminare.

Appariſce da' voſtri regiſtri, che il progetto dello ſtabilimento dei Geſuiti in Aix fu dapprincipio un ſoggetto di diſcordia fra gli abitanti: Vi furono preſentate lettere patenti in data dei 6. Febbrajo 1621, che loro permettevano di ſtabilirviſi, per occuparvi i poſti di Regenti; queſte lettere erano ac-

no accordate a richiesta delle Genti de' tre Stati, e sulle rappresentanze dei Consigli d' Aix, Procuratori del Paese; e non v' era stata alcuna deliberazione nè degli Stati, nè della Città. I nostri Predecessori rilevarono questo inganno, e non passarono al registramento.

Frattanto gli spiriti divisi, convennero insieme, e fu acconsentito a ricevere i Gesuiti, mediante alcune condizioni e modificazioni, che dovevano essere inserite nel registro del Parlamento, e quindi richiamate a memoria per la maggior parte nel contratto, che sarebbe seguito nel Palazzo della Città. La Corte in conseguenza passò al registramento il dì 17. Maggio relativamente a queste modificazioni.

I Gesuiti allora fecero nascere delle difficoltà intorno alcune delle clausule modificative. I nostri Predecessori, che non erano mai stati di parere di ammetterli, presero da ciò occasione di rinovare le loro rappresentanze alla Corte; essi richiesero, che prima di tutto i Gesuiti fossero tenuti a promettere con giuramento di riconoscere l' indipendenza della Corona, e che loro fossero comunicate le leggi dell' Istituto, per esaminare se nulla vi fosse di contrario alle libertà della Chiesa Gallicana. Quindi emanò un Arresto il dì 16. Giugno, il quale ordina di dare il giuramento sull' indipendenza della Corona; e quanto alla condizione di comunicare le Regole dell' Istituto, essa fu posta nel registro insieme con le altre modificazioni.

Il Provinciale, che in allora trovavasi in

Aix, ricusò il giuramento sulla indipendenza della Corona, e la comunicazione delle Regole dell'Istituto; ottenne delle lettere di comandamento indirizzate al Parlamento, e Camera delle Vacazioni, che ordinavano di registrare puramente e semplicemente, avendo per ascoltate tutte le rimostranze fatte o da farsi: volendo sua Maestà, che i detti Padri interamente soddisfatti e contenti non ricorressero più alla sua autorità, nè ad alcun lamento. Le lettere di Comandamento (1) in data del dì 27 Luglio 1621 furo-

(1) L'Istoria della Società ci fa sapere, ch'ella trovò molti ostacoli al suo ingresso in Provenza, ma che li sormontò co' possenti ajuti. I Cittadini d'Aix, *Aquenses*, non erano ben disposti a favor suo, perche la credevano troppo divota alla Spagna: *nostri homines plus nimis Hispanis addicti ferebantur*. Cordara par. 6. l. 2. p. 103. Il Parlamento non acconsentiva che di mala voglia a metterli in possesso del Collegio: *Obstabat suprema Curia* (*parlamentum Galli vocant*). Ibid. lib. 7. p. 373. Per altra parte i Consoli eran loro assai affezionati: *Consules egregie animati*. Il Re era favorevole, ma sovrà tutto il Duca di Guisa, Governatore della Provincia li proteggeva col più vivo ardore: *Provinciæ administrator Calorus a Lotharingia, Dux Guisiæ, nihil optabat impensius*. Ibid. Questi è quello stesso Principe, che fece fabbricare la loro Chiesa di S. Croce in Marsilia, egli era Figliuolo dell'Eroe della Lega, egli doveva loro questa riconoscenza.

furono presentate alla Camera delle Vacazioni , e registrate , essendovi concorsi quegli Uffiziali , che trovaronsi casualmente in questa Città.

Nel Contratto, che fu stipolato con la Città , molte modificazioni contenute nell' Arresto di registamento furono inserite come patti , perchè riguardavano direttamente l' interesse della Città e del paese: tale è quella di non poter appellare a Tribunali assistenti fuori della Provincia a norma de' nostri Statuti , e quella altresì , che *sottemette i detti Padri a non avere alcun' altra Casa o Collegio nella Provincia* , e che loro proibisce di ricevere in Aix dei Pensionarj. La Città domandò al Re la conferma di questo contratto , che le fù accordata con Lettere Patenti del mese di Marzo 1622 , registrate il dì 29 Aprile , essendo tutte le Camere raunate; ma i Gesuiti non tardarono a carpire altre Lettere patenti , le quali sotto pretesto di ratificar il contratto l' annullarono in tutti gli suoi capi. Queste Lettere Patenti sono del di 22 Luglio 1622 , ottenute a richiesta dei Gesuiti , e registrate il dì primo Settembre dalla sola Gran Camera (1), che distrusse tutt' in un colpo l' opera del Parlamento , ed i patti del contratto della Città.

Per meglio dichiarar questo punto conviene osservare , che le condizioni apposte nel primo Arresto di registramento nel vostro registro sono di tre sorti : 1. L' obbligo di ri-

(1) Il Parlamento fu continuato quest' anno.

conoſcere l' indipendenza della Corona, e di comunicare le Regole dell' Iſtituto . 2. Delle modificazioni di due diverſi generi ; le une non intereſſano che l' ordine pubblico , come è quella di non poter formare *alcuna Congregazione , eccetto gli ſcholari , che ſtudiano nel Collegio , pel Catechiſmo ſoltanto , e ciò eſattamente* ; e queſte non entrarono nel Contratto : le altre , come la ſommeſſione alle cariche pubbliche , l' obbligo d' accreſcere le claſſi in caſo d' aumento d' entrata , per qualunque ſiaſi avvenimento ciò ſucceda , la proibizione d' appellare , di nulla intraprendere contro l' univerſità , intereſſavano la Città , e furono altrettanti patti , ch' entravano nel contratto diretto dal Parlamento .

I Geſuiti ſi fecero diſpenſare dalle due condizioni preliminari , e dalle modificazioni ſemplicemente relative all' intereſſe pubblico con Lettere Patenti del dì 27 Luglio 1621 , regiſtrate dalla Camera delle Vacazioni del medeſimo anno ; trovarono poi il ſegreto di mandar in fumo le altre modificazioni , ch' erano entrate a parte del Contratto con le Lettere Patenti del dì 22 Luglio 1622 , regiſtrate dalla ſola Gran Camera compoſta di undici Uffiziali .

Io proteſto contro queſti regiſtramenti irregolari , e ſull' orrezione , e ſurrezione , ed altri vizj eſſenziali delle dette Lettere Patenti , per cui il Re viſibilmente ingannato , e ſenza cognizione di cauſa , ſenza ſpecificazione , e diſtinzione de' differenti generi di modificazione , derogò ai diritti eſſenziali di ſua Corona , ed ai diritti del terzo ſtabiliti

con

con un Contratto ; riſerbandomi di provvedere a me ſteſso per ogni via di diritto, onde riparare ciocchè è ſtato fatto contro il diritto pubblico, e le leggi eſſenziali di queſto Stato.

I Geſuiti per conſeguenza nulla hanno oſſervato di ciò eraſi convenuto ; hanno avuto de' Penſionarj , delle Congregazioni ; han ottenuto Lettere Patenti contrarie ai diritti della Univerſità , quali ſono quelle del 1689 per la fondazione delle Cattedre di Teologia di Marſiglia ; hanno ſtabilito Collegj in Arles , in Frejus , ed in Marſiglia, e Caſe ovunque hanno potuto ; hanno appellato in tutte le loro Cauſe : avevano promeſſo la ratificazione del lor Generale , e queſta non s' è mai veduta ; s' erano alla per fine ſottomeſſi a far regiſtrare l' Editto del 1603 , che non riguardavano allora come un titolo tanto favorevole, nè hanno mai ciò eſeguito ; eſſi preſentarono anche queſto ſteſſo Editto come ſufficiente a precauzionarſi riguardo loro , e come quello, che doveva diſpenſarli da quelle ulteriori precauzioni, che il Parlamento aveva giudicate neceſſarie.

Per tanto l' Editto del 1603 ha ſervito loro di preteſto, per diſpenſarſi di comunicare le loro Coſtituzioni , perchè queſt' Editto relativo all' atto di Poiſsy , ed allo ſtato di ſemplice toleranza , non riconoſceva le loro Coſtituzioni ; egli loro ha ſervito altresì per ſottrarſi al giuramento per l' indipendenza della Corona , come ſe poteſſe in vece ſua ſervire il giuramento preſcritto da queſto Editto ; e dopo tuttociò han preſe le

loro misure per sottrarsi anche al medesimo Editto, che non fu nè trasmesso, nè registrato.

La Corte aveva de' motivi tanto più giusti d' insistere sul giuramento d' indipendenza della Corona, quanto che i Gesuiti colla loro condotta in Inghilterra in occasione d' un somigliante atto, provavano la necessità d' usar con essi una precauzione, che diviene indispensabile, quando vi si ripugna; ed il Re non ha potuto dispensarli dopo aver essi ciò ricusato, perchè questo è un dare delle scosse ai diritti essenziali della Corona, di cui egli ha giurato solennemente nella sua consecrazione di conservare inviolabilmente il deposito. La comunicazione delle Regole dell' Istituto ai nostri Predecessori, non ha potuto essere riguardato come superfluo se non nella supposizione, che quest' Istituto fosse straniero alla Francia, conformemente alla deliberazione della Chiesa Gallicana.

Cosa sono adunque in Provenza i Gesuiti? Cherici viventi in comune, e studianti insieme, che voi avete ricevuti per occupare i posti di Regenti nel Collegio di questa Città con proibizione di ogni altro stabilimento; che sono entrati colla frode seminando la discordia, e violando tutte le Leggi, e che vi si sono mantenuti mancando a tutte le loro promesse. La prova evidente di non essere stati ricevuti i Gesuiti come Ordine, e Religione, oltre quelle, che risultano dagli atti, è la negativa menata loro buona di comunicare le Regole dell' Istituto, condizione preliminare al ricevimento di qualunque Ordine, e che diviene indis-

pen-

penſabile ſecondo tutte le leggi, alloraquando ella vien contraſtata. Gli atti ſuſſeguenti, nei quali potrebbe eſſere foſſero sdrucciolati degli equivoci circa queſta origine, non altro ſarebbero che frutti dell' errore.

La Corte comandando li 6 Marzo ſcorſo, che mi foſſero comunicate le Coſtituzioni, ha fatto ragione non alla mia richieſta, ma a quella de' miei Predeceſſori. I Geſuiti debbon eſſere nuovamente poſti all' ingreſſo in queſta Provincia, poichè ora ſolo per la prima volta è permeſſo al Miniſtro pubblico d' eſaminare ciocchè eglino ſono, e quali ſono le loro Leggi. Io riaſſumo l' azione intentata nel 1621 da chi mi ha preceduto, e vengo colle Coſtituzioni alla mano a dirvi, ciocchè allora ſarebbe ſtato detto, e ciocchè la ſperienza di cento quarant' anni di più non ha che troppo confermato, che non può aprirſi la porta ai Geſuiti, ſenza gittar il Reame nei più gran pericoli, ſmuovere le noſtre maſſime più importanti, e roveſciare tutte le noſtre leggi.

Le Coſtituzioni non hanno per ſe ſteſse verun, autorità, e niun atto di podeſtà legislativa ha loro dato l' eſiſtenza; non ſono adunque ſemplicemente abuſive, ma meritano d' eſsere rigettate con indignazione. I Voti, che ſono ad eſse relativi, cadono da ſe medeſimi; lo Stato, che non riconoſce le Coſtituzioni, non riconoſce nemmeno i Voti, quelli, che gli hanno inconſideratamente fatti, non hanno contrattato con lui, nè ſotto i ſuoi auſpizj; poco a lui importa l' opinione, che avran eſſi in ſegreto de' loro impegni. Ella è coſa chiara, che

l'ubbidienza reſta ſenza oggetto, non vi eſſendo più Coſtituzioni. Ella è coſa nota a tutti i Canoniſti, che i Voti di caſtità, e di povertà nulla più obbligano, perchè queſti ſono voti relativi alla Regola, in cui eſſi debbon eſsere oſservati, (1) e ſi diſtruggono con eſsa lei indipendentemente da tutti gli altri difetti eſsenziali, che io ho oſſervato in queſt'impegni,

Contuttociò per calmare le coſcienze, che poteſsero eſsere agitate, e per conformarmi ad eſempj riſpettevoli, io dichiaro di appellar come d'abuſo per quanto è, o foſse neceſsario, da tutte le Bolle, Brevi, Lettere Apoſtoliche, Oracoli di viva voce concernenti li Padri, e gli Scolari della Società ſe dicente di Gesù, Coſtituzioni della medeſima, Dichiarazioni ſulle dette Coſtituzioni, Decreti de' Generali della detta Società, e generalmente da tutti gli altri Regolamenti, o ſomiglianti Atti, Formole de' Voti, anche da Voti e Giuramenti, fatti fuori dell'emiſſione di quelli, conformemente alle mie concluſioni in iſcritto.

Se l'appello come d'abuſo non era eſsenzialmente neceſsario, lo è antor meno la di lui intimazione. Noi giudichiamo ſulle Co-

(1) *Hoc votum eſſe per ſe annexum ſtatui Religioſo, & traditioni, ſeu declarationi ad cultum Dei, quam de ſe facit talis perſona in tali Religione approbata*. Suarez l. 4. c. 1. n. 1. p. 481. *Nemo promittit ſuſtinere onera Religionis, niſi in ipſa Religione*. Ibid. l. 11. c. 3. n. 6. p. 793.

Costituzioni medesime, che non sono da ammettersi, nè da riceversi; tocca a quelli, che crederanno dover lamentarsene a presentarsi da se medesimi per esporre le loro ragioni. Noi non conosciamo come Ordine nè come Religione questo Corpo, le di cui Costituzioni ci erano incognite, ed ancor meno codesto Generale, che gli danno le Costituzioni per Monarca assoluto. Nondimeno per sovrabbondanza di precauzione, domando, che sia notificato il mio appello come d' abuso al Provinciale, acciò si difenda, se gli par bene di farlo, e che il giudizio e la sentenza sia differita fino dopo S. Remigio.

STABILIMENTI

Provvisionali.

Sospensione de' Voti, e dell' accettazione di Novizj, Congregazioni, Collegj.

QUesta condiscendenza, che c' impegna a sospendere una definitiva determinazione intorno le Costituzioni, ed i Voti de' Gesuiti, ed a rimetterla fino alla nuova riduzione del Parlamento, esige; che voi prendiate delle misure degne della vostra saviezza, acciò la dilazione non porti seco nè inconvenienti, nè pericoli.

L' appello, che testè ho segnato dalle Costituzioni, e da' Voti è per se medesimo un' ostacolo provvisionale all' emissione di tali Voti,

Voti, che io combatto, ed al ricevimento de' Novizj in una Regola, che io pretendo eſſere eſſenzialmente contraria alle leggi dello Stato.

Niuno ſi deve impegnare o ſia co' Voti, o pure coll' ingreſſo nel Noviziato in un' Ordine, il di cui ſtato incerto dipende dall' avvenimento dell' appello come d' abuſo. Lo ſpirito di fanatiſmo, che ſi comunica ben preſto ai Novizj, il genere delle prove, che preparano lo ſpirito all' ubbidienza ſenza limiti, che i medeſimi debbono promettere, tutto eſige, che voi tenghiate ſoſpeſa e l' emiſſione de' Voti, ed il ricevimento de' Novizj. Eſſendo queſto primo punto ſenza veruna difficoltà, io non mi ci fermerò d' avantaggio.

Le Congregazioni debbono anch' eſſe rimaner ſoſpeſe; ed indipendentemente da tutte le conſiderazioni, che ci fanno riguardare queſte aſſemblee come illecite e pericoloſe, ſarebbe egli mai un oprare prudentemente, laſciandole aperte in queſti tempi di fermentazione? L' affetto per la Società, che viene iſpirato alle perſone d' ogni ſtato affigliate in codeſte Congregazioni, non ha limiti, e lo zelo ſi raddoppia in una circoſtanza, in cui ſi crede di vedere la Società in pericolo, e con eſſa anco la Religione.

L' Arreſto del dì 26 Maggio 1627, emanato pel regiſtramento delle Lettere Patenti per lo ſtabilimento dei Geſuiti, loro proi-
„ biſce di formare Congregazione alcuna,
„ eccetto quella de' Scolari, che ſtudiano
„ nel Collegio pel Catechiſmo ſoltanto, ed
„ eſattamente. „

Non

Non si oppongono a queste saggie disposizioni se non Lettere Patenti orretizie, e surretizie, ed un registramento irregolare. Io posso adunque quì richiamare la legge già fatta col vostro Arresto del 1621: ella è per altro conforme all' interesse dello stato, ed a tutte le massime del diritto pubblico.

Queste Congregazioni sono unite alla Congregazione Romana, dalla quale dipendono. (1) Questo è un primo carattere poco convenevole alle Assemblee de' Francesi. Sono anche essenzialmente dipendenti dal Generale residente in Roma: la Società è quella, che le esige, o per dir meglio, il Generale: (2) quelli, che desiderano l' erezione d' una nuova Congregazione nelle Case della Società, debbono scrivere due lettere (3) l'una al Generale, l'altra al Prefetto, ed agli Assistenti di quella di Roma. I Gesuiti debbono procurare di moltiplicare queste Congregazioni, ma è necessario scrivere a Roma per stabilirle; (4) il Compagno del Provinciale fa un catalogo dei Congregazionisti, e dei penitenti ordinarj della Società, di cui il Provinciale rende conto al

(1) Bolla del 1729. Instit. Soc. Jes. t. 1. p. 204.

(2) La Congregazione appellata *des Messieurs* in questa Città d' Aix, è stata eretta sotto questa forma dal Generale Vitelleschi.

(2) Inst. Soc. Jes. t. 2. p. 275. n. 2.

(4) Ibid. Inst. ad Super. 12. t. 2. p. 324. n. 14.

al Generale, *numerum Sociorum in ſodalitiis, & ordinariorum pœnitentium*. (1)

Secondo la Bolla del 1758 i membri delle Congregazioni debbono ubbidire al Generale, *in omnibus parere & obtemperare*, o pure al ſuo deputato pel bene ſpirituale della Congregazione, *pro ſpirituali Confraternitatum bono*. (2) Queſta Bolla ne cita molte altre, ſecondo le quali li Congregazioniſti deb-

(1) Ibid. Inſtruc. ad Provinc. 21. t. 2. p. 339. n. 9.

(2) Tabella ſtampata, depoſitata nella Cancelleria del Parlamento, e ch'era affiſſa nella Sagreſtia della detta Congregazione, intitolata: "SOMMARIO DELLE INDULGENZE concedute sì alla principale Congregazione ſtabilita nel Collegio Romano, ſotto il titolo dell'Annunciazione della SS. Vergine, come alle altre Aſſociazioni, Confraternite, o Congregazioni governate dalla Compagnia di Gesù, e che trovanſi negli altri Collegj, Caſe, Seminarj, Reſidenze della medeſima Compagnia, o in qualunque altro luogo, o queſte Congregazioni ſiano compoſte ſoltanto di Scolari, o di Scolari e non Scolari uniti in una ſola Congregazione, o di fedeli dell'uno e dell'altro ſeſſo; purchè nondimeno ſieno ſtate aggregate a queſta principale e prima Congregazione del Collegio Romano dal Generale della Compagnia di Gesù ſecondo la facoltà, ch'egli ne ha ricevuto dalla S. Sede, e che gli è ſtata più volte confermata.

Quì

debbono ubbidire agli ordini, ed anco ai consiglj del Generale con una pronta volontà,

Quì trovasi un richiamo segnato, (a) *che indica in fondo della Tabella l' Annotazione seguente*: " Sette volte sono emanate Lettere Apostoliche su questo punto. Bolla di Gregorio XIII, *Omnipotentis Dei Salvatoris nostri*, 5. Decembre 1584. Bolla di Sisto V, *Superna dispositione*, 5. Gennaro 1586. Bolla del medesimo Sisto V, *Romanum decet Pontificem*, 29. Settembre 1587. Lettere Apostoliche di Clemente VIII, *Cum sicut nobis nuper exponi fecisti*, 30. Agosto 1602. Lettere Apostoliche di Gregorio XV, *Alias pro parte*, 15. Aprile 1621. Lettere Apostoliche di Benedetto XIV, *Præclaris Romanorum Pontificum prædecessorum nostrorum de inclita Societate Jesu benemeritissimorum vestigiis insistentes*, 24. Aprile 1748. Bolla d'Oro del medesimo Benedetto XIV, *Gloriosæ Dominæ Dei Genitricis Mariæ cultum, ac venerationem*, 27. Settembre 1748.

Leggesi alla prima colonna di questa Tabella dopo il primo articolo: " Indulgenze per soli Congregazionisti, ed altri, che trovansi al servigio della *Congregazione*. "

Ed all' articolo 2..... Di più s'ingiunge ai Congregazionisti una perfetta docilità agli ordini, ed agli avvisi, che riceveranno dal Generale, o da quelli, che li governato a suo nome. "

Quì trovasi un' altro richiamo notato, (b) *che indica la seguente Annotazione in fondo della*

tà, (1) *alacri & promta voluntate*. Io punto non mi ſtupiſco, che la Bolla (2) del 1749 abbia conceduto delle indulgenze ai Principi, ed ai Grandi, che entreranno in queſte Congregazioni; eſſi ſono già mezzo Geſuiti.

Il Generale può viſitare, o far viſitare le Congregazioni da un ſuo deputato; a lui appartiene preſcriver loro de' Regolamenti, di cangiare e riformare gli antichi a ſuo piacimento, ſenza ricercare il conſenſo delle Congregazioni. La Bolla del 1729 aggiugne, (3) che ſe queſte diſpoſizioni veniſſero rivocate da' Papi ſucceſſori o di proprio movimento, o pure ad iſtanza de' Sovrani, dovranno riputarſi riſtabilite di pien diritto.

Le Congregazioni non poſſono poſſedere beni

della Tabella: " In ogni qualunque affare „ ſpettante alla Congregazione, i ſommi „ Pontefici eſigono queſta dipendenza (non „ oſtante qualunque coſa in contrario) come „ coſta dalle Lettere Apoſtoliche. Queſta „ clauſula derogativa è ancor più formal- „ mente eſpreſſa nel Breve di Gregorio XV, „ e nella Bolla d' Oro di Benedetto XIV; „ la qual Bolla emanata di proprio movi- „ mento del S. Padre conferma nella loro „ forma ſpecifica le antiche Lettere Apoſto- „ liche, e concede in oltre delle nuove gra- „ zie, delle nuove indulgenze, e de' nuovi „ privilegj. „

(1) T. 1. p. 247. col. 2.

(2) Inſt. Soc. Jeſ. t. 1. p. 252. §. 5.

(3) Ibid. T. 1. p. 204. a n. 12. uſque ad 15.

beni immobili ; la ragione , che ne adduce l' Aquaviva (1) ſi è, che la Società, che ha la facoltà di erigerle , e di aggregarle alla Congregazione Romana , non ne poſſiede : il che prova , eſſere queſte Congregazioni intimamente unite alla Società , e coſtituire un ſolo corpo con eſsa ; poſsono avere de' beni mobili . Il Generale può diſciorle ſecondo la Bolla (2) di Siſto V dell'anno 1586, e la Società in tal caſo eredita i Mobili, come quelli, che le appartengono (3); il Generale ne diſpone dopo lo ſcioglimento .

Le Cappelle di queſte Congregazioni hanno ordinariamente delle porte eſteriori ſulla ſtrada (4) ; ma vi ſono certi tempi di ritiro, e di Eſercizj , in cui non ſi ammettono che gli Affigliati : ſembra anche ſecondo le regole del Provinciale, che poſsano farſi delle aſsemblee di queſte Congregazioni nelle Caſe , Collegj , purchè ſieno dirette allo ſteſso fine , a cui ſon dirette le Caſe , e Collegj pel divino ſervigio (5): *Nec ulli earum conventus agantur , niſi qui ad finem earundem Domorum , & Collegiorum in divino obſequio fient :* e nella Bolla (6) del 1753 parlaſi delle

(1) Ibid. t. 2. p. 285. n. 3.
(2) Ibid. t. 1. p. 94. col. 2.
(3) Compen. privil. v. *bona Societatis* . §. 10. p. 279. Bull. 1718.
(4) Inſtit. Soc. Jeſ. t. 1. Conſt. 7. c. 4. in Declar. G. p. 422.
(5) Ibid. t. 2. p. 86. n. 103.
(6) Ibid. t. 1. p. 257. n. 3.

delle Caſe di ritiro per gli Eſercizj ſpirituali, quali veggonſi ſtabilite in varj luoghi.

Ogni Congregazione, ed ogni aſſemblea particolare ci debb'eſsere di leggieri ſoſpetta; ma biſogna accordare, che quelle, di cui favello lo ſono fuori di modo pei caratteri particolari, che ſono per oſservare. E' coſtume di giudicare dell'iſtruzione, che ſi riceve, dai Libri fatti per tale uſo: il Manuale (1) delle Congregazioni dei Geſuiti compoſto dal P. Veron, ſtabiliſce in primo luogo, che tutte le Congregazioni de' Geſuiti ſono membri della Congregazione Romana; inſegna, che l'attrizione concepita pel ſolo timor dell'Inferno (2) baſta per giuſtificare nel Sagramento della Penitenza: queſta propoſizione è ſtata condannata nel 1700 dal Clero di Francia. Nell'eſame di coſcienza, egli vuole, che il penitente eſamini (3) ſe abbia avuto odio, o diſprezzo di Dio, o pure avverſione contro di lui, accompagnata da un certo orrore: l'Autore non fa veruna menzione dell'omiſſione degli atti d'amor di Dio, e non è occupato in queſto eſame, che ad impedirne l'odio.

Paſſo ſotto ſilenzio varie altre propoſizioni d'una morale corrotta; ma parmi doverоſſervare, come al titolo degli Eſercizj per le Domeniche, e Feſte (4) egli dà varj precetti per la loro ſantificazione, ſenza parlare giammai dell'obbligo di aſſiſtere alla Meſ-

ſa

(1) Stampato in Lione nel 1622.
(2) Manuale Sodalit. p. 103.
(3) Ibid. pag. 118.
(4) Ibid. pag. 243.

ſa Parrocchiale. Queſta omiſſione è tanto più rimarchevole, quanto che i Geſuiti hanno delle Bolle, che diſpenſano da queſto dovere tutti quelli, che aſſiſteranno agli Eſercizj delle loro Chieſe, e che ſono ſtati cenſurati i Geſuiti da Monſignor Veſcovo di Carcaſſona, per aver eſſi ſoſtenuto nelle loro Cattedre di Teologia, che il debito parochiale non obbligava.

Egli è certo, che queſto libro, e la nota dottrina di Geſuiti direttori di tali Congregazioni, non ci rendono ſicuri e quieti intorno le iſtruzioni, che i Fedeli vi poſſono ricevere, ed intorno lo ſpirito, di cui ſi poſſono imbevere.

Se ſi è talvolta rilaſciata alcuna coſa dell' eſatta oſſervanza delle regole, le quali eſigono per la formazione delle Congregazioni l' approvazione delle due Podeſtà, ciò non è ſtato che a favore di certe Confraternite, ed Aſſociazioni, che hanno unicamente per iſcopo alcune publiche preghiere nelle Chieſe aperte a tutti gli fedeli ſenza eccezione, e ſenza veruna aſſemblea particolare. Ogni Aſſemblea particolare non legitimamente approvata, e che ha delle iſtruzioni, e delle divozioni, che poſſono eſſere ſegrete, o poco conoſciute, è illecita; e con più ragione, ſe vi ſia il congiungimento con una Congregazione Romana, e la ſuperiorità d' un Generale oltramontano.

Secondo le maſſime di queſto Regno non vi può eſſere Congregazione legitima, ſe non abbia l' approvazione in iſcritto del Veſcovo, e ſe non è approvata dal Magiſtrato politico: è neceſſario, che il Veſcovo poſſa

visitarla, e conoscerne, e riformarne gli abusi.

Quì il vostro Arresto ha disapprovato fin dalla loro origine le Congregazioni istituite dai Gesuiti; essi non vogliono riconoscere la necessità dell'approvazione del Vescovo, ed ancor meno sottomettere le Congregazioni alla sua dipendenza (1): il Generale oltramontano ha egli solo il diritto di visitarle, e loro prescrivere de' regolamenti.

Io ho già detto troppo per provare, che queste Congregazioni debbono essere interdette. V' ha forsi bisogno, che io parli dell' istruzione della gioventù? Potreste voi esitar un momento solo a toglierla di mano più presto sia possibile a tali Maestri? Il Generale ha tutto il potere sovra i Collegj, e sovra la dottrina, che vi s'insegna (2).

Egli nomina ed elegge tutti (3) a tutti gl'impieghi, di Predicatore, di Confessore, di Regente; niuno è mandato ad insegnare pel spirituale, e pel temporale fuorchè dal solo Generale. Debbono essere trasmessi al Generale i componimenti (4) degli studenti in Belle lettere, Filosofia, e Teologia; debb' essere istruito (5) intorno il loro numero, i lor progressi, ed i loro talenti, e si de-

(1) Compend. privileg. V. *Sodalitas* §. 6. pag. 334.

(2) Inst. Soc. Jes. t. 1. Const. 9. c. 3. §. 3. & 4. pag. 436.

(3) Const. 9. c. 3. n. 9. pag. 437. Const. 4. c. 6. in Declar. F. p. 388.

(4) Const. 4. c. 6. in Declar. L. p. 388.

(5) T. 2. p. 83. n. 59. & p. 128. n. 29.

ſi deve riferirgli tuttociò riguarda l'ordine degli ſtudj (1).

Io credo, nulla poſſa immaginarſi di più oppoſto alle noſtre leggi quanto la direzione de' noſtri ſtudj, e l'educazione de' noſtri figliuoli laſciate in balìa d'un Generale ſtraniero, ed oltramontano. Io non ritocco queſte ſovrabondanti conſiderazioni ſe non per adempiere l'obbligazione, che mi avete impoſto, di rendervi conto delle Coſtituzioni.

Dopo l'eſpoſizione della Dottrina dei Geſuiti, che avete inteſa, dopo aver poſta ſotto gli voſtri occhi quella Raccolta di Aſſerzioni, che vi è già nota, ed in cui trovaſi l'Eſtratto dell' Opera del Turſelino compoſta per uſo de' lor Collegj, potrei io mai darmi a credere, che poteſſe rimaner ſoſpeſa la voſtra determinazione? L'Iſtruzione della gioventù è già loro ſtata levata nella maggior parte del Regno; gli Allievi dello Stato ſon gia paſſati in altri Collegj, ed i voſtri figliuoli verranno per anco conſegnati in mani così ſoſpette? Gli Soggetti ſpogliati di queſt' uffizio per sì gravi cagioni ſaranno adunque a noi mandati per eſercitarlo in queſta Provincia! No, Signori, il Ciel mi guardi dal penſare, che queſto ſcandalo abbia a ſuſſiſtere fra noi a detrimento dell' or-

(1) Inſt. Soc. Jeſ. t. 1. Conſt. 4. c. 13. in Declar. A. p. 396. Si deve informare il Generale delle contradizioni e perſecuzioni, che ſoffrono i Geſuiti a cagione de' lor Collegj. t. 2. p. 128. n. 29.

dine pubblico, ed a vergogna della Magiſtratura. La voſtra ſaviezza, ed il voſtro zelo me ne aſſicurano.

L'intereſſe legitimo de' Creditori, i Biglietti, che vengono tutto dì preſentati al Regiſtro in Aix, ed in Marſilia, i debiti che ſi affetta di far comparire, eſigono delle precauzioni, o ſia per pervenire le ſuppoſizioni di debiti, o ſia per impedire la diverſione de' beni; tutti queſti oggetti trovanſi inſieme uniti nelle Concluſioni, che io vi raſſegno.

RAP-

RAPPRESENTANZA

DI MONS. DI CASTILLON

Al Parlamento di Provenza,

In cui ſi accennano i Capi Principali del Conto reſo ec.

DA MONS. DI MONCLAR.

Signori.

L' Iſpezione, che a voi è confidata, ſull' eſecuzione degli Statuti degli Ordini Regolari. Il diritto pubblico delle Nazioni, le più antiche Ordinazioni de' noſtri Re, i primi principj delle noſtre libertà, la tradizione uniforme della Giuriſprudenza, hanno aſſoggettato queſti Ordini a chiedere l' autorizazione della pubblica podeſtà, ed alla obbligazione conſeguente di preſentarle le loro Coſtituzioni. I Magiſtrati, per gli occhi de' quali il Principe le eſamina, hanno ſempre goduto del diritto di richiamarle ad un nuovo eſame, alloraquando ſi dinunciano abuſi, ch' erano ſfugiti ad una prima veduta, o che poſſon eſſervi ſtati introdotti dopo la loro approvazione. Le regole della Chieſa, e dello Stato prevalgono in ogni tempo, e la podeſtà pubblica non ha giammai nè la volontà, nè il potere di nuocervi.

Queſte regole ſemplici e primitive, cui ri-

ſpettano tutti gli Ordini religioſi, richiamano più eminentemente la loro applicazione riguardo ad una Società, il cui Governo (per ſua medeſima confeſſione) ſi diverſifica eſſenzialmente da quello di tutti gli altri Ordini regolari, ed è unico nel ſuo genere; i di cui ſtabilimenti importanti, Collegi, Seminarj, Cattedre di Teologia, le cui Conſtituzioni finalmente non approvate nel Reame, eſteſe a tutti gli oggetti, che poſſono appartenere all'ordine politico, intereſſano per tanti titoli, ed in maniera la più ſpeziale, la vigilanza delle leggi.

Si glorj pure queſta Società dell'elogio dato al ſuo Iſtituto da un Concilio, la di cui diſciplina non fu giammai ricevuta fra noi; almeno in grata parte, e la più eſpreſſa approvazione dell'Eccleſiaſtica autorità potrebbe ella mai ſupplire il concorſo, o trattenere l'iſpezione della podeſtà ſecolare; che per una parte, come protettrice della diſciplina, ha il diritto di rigettare ciocchè potrebbe eſſer ſtato per ſorpreſa carpito alla podeſtà eccleſiaſtica contro i ſuoi proprj intereſſi, e che per l'altra è ſola arbitra dell'intereſſe di ſtato?

Ma queſto elogio può egli mai eſſere anco come teſtimonio adoperato? Egli non ha alcuno de' caratteri d'un'approvazione ſolenne e diretta: egli non fu preceduto da alcun'eſame delle regole dell'Iſtituto: non è poi altro che un ſemplice detto, di cui tanto meno ſi può prevalerſi, quanto che è unicamente relativo ad alcune Bolle, di cui queſta Società medeſima riconoſce l'eccesſo; poichè ella fa valere a ſuo favore la rinun-

zia

zia che ha fatto in Francia de' privilegj inauditi, cui queste Bolle le avevano accordati. E poi qualunque autorità si volesse dare a questa testimonianza, sarà mai ella capace di bilanciare l' impressione indelebile, che produrrà sempre ne' cuori francesi il riclamo, cui il primo piano di questo Istituto eccitò in tutti gli Ordini della Chiesa, e dello Stato, Vescovi, Mag strati, Universitàa, Pastori del secondo ordine, il di cui accordo, e concerto rappresentano il voto comune della Religione e dello Stato, l' unità de' loro interessi sempre inseparabili, quando la passione ed il pregiudizio non li dividano?

Fu soltanto dopo una resistenza la più sostenuta, che il primo Parlamento del Reame, pressato dall' autorità, provocò il giudizio della Chiesa Gallicana. Il risultato delle comuni deliberazioni si fu di non ammettere questa Compagnia *a ragione di Società e Collegio, e non di Religione novellamente istituita* se non con im ortanti limitazioni. Così questa specie di adozione non fu, in qualche guisa, che un rinovamento della primiera censura dell' Istituto. Le ripugnanze ed i lamenti non hanno giammai cessato, e noi ci appelliamo ad una folla di testimonj illustri, alla fede pubblica, ed allo spirito generale della nazione; le circostanze poi presenti parlano pur troppo chiaro da se medesime

La celebrità delle denunziazioni, e dei primi giudizj, cui elleno hanno prodotto, la nota volontà del Re, che col suo proprio esempio, e co' testimonj pubblici, invita i suoi Parlamenti ad occuparsi in un' oggetto

sì importante. Tutto ci prescrive la necessità dell' esame; per prevenirne le conseguenze; ciascun giorno, ed ogni avvenimento conferma la nostra risoluzione.

Noi non faremo menzione di varj articoli delle Costituzioni riferiti ne' monumenti autentici: Gli abusi, che vi si rilevano non sono del numero di quelli, che possono essere distaccati da un' Istituto senza interessarne il fondo e la sostanza. Si riprendono nelle Costituzioni di questa Società degli eccessi, de quali il simile non s' incontra altrove, di cui la maggior parte è senza esempio.

Nelle leggi tutte, che questa Società ha ricevute, o ch' ella stessa ha fabbricate, e nelle disposizioni relative alla podestà, ed alla persona medesima de' Sovrani, si è creduto iscoprire una moltitudine di rovesciamenti, d' attentati, di pericoli reali per le famiglie, per lo Stato, pel Trono.

Quello si combatte è lo spirito universale, il corpo intero del governo di questa Società: l' ambizione smisurata di dominare, ed il fanatismo sono rappresentati come la base di questo edifizio: l' indipendenza da ogni autorità, l' usurpazione di tutt' i diritti, di tutte le prerogative, vi si trova assicurata col mezzo del dispotismo del Capo sulle persone, sulle coscienze d' un infinito numero di sudditi, ed anco sul corpo stesso, che, privo d' ogni amministrazione, e della libertà comune a tutt' i corpi, non esiste, che come stromento del di lui potere, e de' di lui disegni. Le associazioni esterne rendono invisibili i limiti del suo Impero. Le

pre-

precauzioni inaudite d' una politica, che parte da vedute le più sospette, portano perpetuamente sotto gli occhi del Generale lo stato di differenti regioni dall' Ordine abitate, fanno pervenire fino a lui le disposizioni, i segreti de particolari con cui quest' Ordine comunica, e sembrano tendere delle insidie a tutte le Società del mondo Cristiano.

Mettonsi sotto de' nostri occhi delle formole di voti variate, incognite in tutte le Società regolari, de' voti moltiplicati fra le differenti classi de soggetti del medesimo Ordine, cui il Generale o ritiene, o innalza nei diversi gradi dalla regola determinati; de' voti, la di cui progressione dipende da questo Generale, che gli danno un' impero sulla vocazione medesima, che per sua elezione ed a suo grado fermansi ai primi impegni, o pure pervengono al loro ultimo termine; de' voti semplici, de' voti solenni; di cui non se ne possono fissar i caratteri, notare le differenze, e cui l' interesse solo della Società distingue e confonde; de' voti semplici, pubblici, *sostanziali*; e nondimeno non solenni; obbligatorj, perpetui, e non seguiti dall' accettazione; de' voti solenni, in virtù de' quali il Religioso sagrifica tutto, e nulla acquista, nè anco uno stato fisso, poichè in ogni istante, in qualunque età egli è esposto ad un' esclusione, la di cui cagione può essere leggiera, restar segreta, ed i cui effetti possion essere l' obbrobrio e la miseria; de' voti il cui nome è indebolito nella sua forza, subordinato a delle restrizioni, e segrete intenzioni; de'

voti

voti relativi ad un' Istituto, di cui mostrasi appena il ristretto, di cui si cela il corpo nell' istante decisivo, in cui incomincia, e si consuma l' impegno; de' voti, per cui trovansi uniti sotto lo stesso Capo de' sudditi, di cui molti sono forse destinati a non essere giammai conosciuti dagli altri, e non sono caratterizzati nè dall' abito, nè dalla residenza, nè dalla soggezione alla vita comune; de' voti spogliati del sigillo essenziale della reciprocità, che debb' essere osservata tra il Religioso, l' Ordine, le famiglie, il pubblico; de' voti fondati sovra una regola senza consistenza, che non ha altra autorità se non quella, che prende ad imprestito dalla volontà momentanea del Generale, regola, che aspetta per obbligare, che il precetto attuale del Superiore vi si congiunga, che può essere cangiata in varj punti, distrutta nel suo tutto, ristabilita ad onta della sua solenne abrogazione; de' voti, che per conseguenza promettono indifferentemente l' osservanza, e l' inosservanza di questa regola, il consenso alla sua distruzione, l' adozione di quella, che potrà esserle sostituita, la disubbidienza alle podestà che l' avessero proscritta; de' voti terminati da un voto particolare, che espatria il soggetto, lo dà in preda al potere d' un Sovrano straniero, i di cui comandamenti non sono subordinati che agli ordini più imperiosi del Generale; de' voti per se stessi incompatibili co' doveri primitivi ed indelebili, cui il soggetto contrae fino dal suo nascere, e cui il voto deve rispettare e confermare; de' voti, che sagrificano tutte le facoltà dell' anima, ragio-

ragione, coſcienza, dottrina, tuttociò, che è inalienabile nell' uomo, nel ſuddito, nel Criſtiano; de' voti finalmente vizioſi per la loro relazione all' Iſtituto, e per ſe medeſimi, de' quali il riſultato ſi è d' accettare per legge unica ed aſſoluta, non già la regola ſteſſa, oggetto primitivo ed eſſenziale di ogni voto, ma la ſuprema volontà del Capo, la di cui podeſtà è eſſa medeſima il principio ed il fine della regola.

L' ubbidienza promeſſa con queſti voti, non è che una ſervitù riprovata, di cui ſi pretende, che il giogo ſia ancor aggravato pei legami dell' ambizione e della dipendenza, per le illuſioni, e pei terrori della coſcienza, per tutt' i generi di ſperanza e di timore. Queſta ubbidienza produce la corruzione e la doppiezza, per la ſoggezione alle dinunzie continue, delle quali il ſuperiore, e l' inferiore ſono ugualmente i miniſtri, di cui i Cittadini medeſimi ſono l' oggetto, e poſſono divenire le vittime.

Malgrado le reſtrizioni, ſotto le quali queſt' ubbidienza naſconde ciocchè ella ha di odioſo e di rivoltante, ella è in effetto ſenza limiti, ella degenera in ſuperſtizione, e tiene quaſi dell' idolatria. Il Capo parla, e già è ubbidito; ogni eſame è proibito; l' acciecamento è ordinato; chi comanda è nel tempo ſteſſo l' unico interpetre de' ſuoi comandamenti, e di tutt' i ſuoi dubbj; alla di lui preſenza ſen tacciono tutti gli ſcrupoli, le coſcienze ſono ſenza ripieghi, e debbon aprirſi ed accuſarſi inceſſantemente; le ſue deciſioni godono dell' omaggio, che è dovuto ai dommi di fede; ſono altrettanti oracoli

toli della parola divina, ed ei medeſimo è ſempre rappreſentato a' ſuoi ſudditi ſotto l' immagine della Divinità. Tal' è queſto governo nella pittura, che ce ne preſentano le dinunzie. Soſpenderemo il noſtro giudizio ad onta dell' autorità de' pregiudizj li più imponenti?

Tali Coſtituzioni, nelle quali convien ſciegliere ciocchè può turbare la pace e l' ordine, debbono eſſer diſcuſſe in tutt' i Corpi dello ſtato, ove riſiede, col depoſito di tutte le maſſime, di tutti gl' intereſſi, con tutt' i ſoccorſi della tradizione, e dell' eſperienza, quello ſpirito di zelo e di verità, che ſaremo ſempre ſicuri di rinvenire nei Parlamenti, ſe poteſſe mai corromperſi, o affievolirſi altrove.

Tutto in queſto affare maſſimo e veramente capitale, richiama non ſolamente quella direzione particolare, che ha per oggetto i popoli alle voſtre cure confidati, ma altresì quella ſollecitudine generale, che abbraccia nelle ſue vedute l' intero ſtato, che veglia per allontanarne ogni pericolo, e che è tutta in ciaſcuna parte, in ciaſcun membro della Magiſtratura.

Voi dovete, o Signori, approffittandovi delle vedute di que', che hanno ſegnata la ſtrada, unire le voſtre, mettervi a portata d' operare il bene locale in virtù di que' mezzi, che l' autorità ha depoſti nelle voſtre mani, e di concorrere nel tempo ſteſſo al ben generale, di riſpondere degnamente alla confidenza del Principe, s' egli v' interroga, e ſeguire i movimenti del vero zelo, che non aſpetta d' eſſere interrogato.

Noi

Noi non abbiam biſogno, per dare un nuovo appoggio a' noſtri paſſi, di eſaminare con qual titolo, in quale ſtato codeſta Società eſiſta di preſente in Francia, e quale abbia potuto eſſere l'effetto d'un adozione fatta ſenza eſame del corpo delle ſue leggi; noi non cercheremo contro di lei de' nuovi pregiudizj nell' Editto, per cui fu ſcacciata dal Reame, e ne' mezzi del ſuo ritorno, deſiderata da un gran Re, accettata con diſpiacere e ſuo mal grado da' Magiſtrati in una congiuntura capace a ſconcertar la politica, ed imbrogliare lo zelo ſteſſo e la fedeltà, e di far dubitare, ſe queſta Società foſſe conſervata perchè era utile, o pure perchè era giudicata troppo formidabile.

Non eſaminaremo, s' ella abbia violate le condizioni della ſua adozione primiera, e del ſuo riſtabilimento, ſe la rinunzia de' ſuoi privilegj, ſottoſcritta da queſta porzione della Società, che è in Francia, ma rifiutata, diſapprovata dal Generale, ſenza l'approvazione del quale il corpo non può obbligarſi, abbia potuto baſtare di eſtinguere lo ſpirito di riaſſumere queſti medeſimi privilegj, e lo ſpirito, che gli ha creati, e che ſopravvive, sì naturalmente ad una rinunzia sforzata.

Non eſamineremo, ſe la morale di queſta Società, che ci ſi preſenta come ugualmente pericoloſa per l'uniformità della credenza, ch' eſſa impone a tutt' i ſuoi membri, e per le variazioni, ch' ella permette a ſe medeſima ſecondo i tempi ed i luoghi, la renda ſicura e ben provveduta di ripieghi contro ſiffatte dinunzie. Non eſamineremo, ſe le leggi particolari di queſta Società s' ergano

gano

gano al di ſopra anche di quella legge primiera, che aſſicura la reciprocità de' contratti, e ſe le negazioni le più formali ſieno per eſſa lei un mezzo di conſervare delle pretenſioni, de' principj, che non proſcrivonſi eſſi medeſimi in apparenza, ſe non per riprodurſi in tempi più favorevoli.

Ma non poſſiam diſpenſarſi dall' oſſervare, che nel tempo, nel quale queſta Società è ſtata ricevuta in Francia, non era conoſciuto ſe non il piano dell' Iſtituto approvato dalle prime Bolle, che l' Editto medeſimo del ſuo riſtabilimento non fu preceduto da alcun eſame delle Coſtituzioni, di cui queſto editto non fa veruna menzione.

Queſto eſame diviene ſempre più neceſſario, s' egli è vero, che queſto Iſtituto formato di precetti vaghi, inſidioſi, che altro non preſentano, che un' enigma perpetuo, rende tutto riducibile alla volontà del Generale, ſe è vero, che queſto Iſtituto ha per primo principio di celarſi agli ſtranieri, e di non fidarſi per lungo tempo de' ſuoi proprj figliuoli; ſe è vero, che queſto medeſimo Iſtituto, mobile e variabile a grado della Società, ſi dichiara nel tempo ſteſſo irreformabile da tutte le potenze ſtabilite nell' ordine ſpirituale e temporale, fino a minacciare d' anatema, a trattare di perturbatore audace chiunque voleſſe intraprendere, o anche proporne la riforma; ſe è vero finalmente, che da per tutto l' Iſtituto offende la Maeſtà dei Re colle cenſure, che oſa eſtendere fino ſovra le loro ſagre perſone, e colla creazione dei Giudici conſervatori de' ſuoi privilegj, a cui ſi aprono tutte le vie di

dirit-

diritto e di fatto ; Giudici , la cui elezione è nel tempo ſteſſo arbitraria e rivocabile , la di cui autorità ſenza regole , come ſenza limiti , opera in ſegreto , e non può eſſere nè trattenuta , nè oſſervata nel ſuo eſercizio .

Aggiugneremo , che queſto Iſtituto ha ricevuto de' cangiamenti ſenza numero , che ſi è aumentato per forza d' una folla di nuove Bolle , di decreti delle Congregazioni , e de' Generali , di dichiarazioni , e di commentarj , che hanno tutta l' autorità del teſto primitivo ; e conchiuderemo , che in queſto ſtato di coſe , non ſi può diſpenſarſi dal conoſcere l' intera regola , e dall' eſaminare , ſe le Coſtituzioni novelle ſi concilino con le condizioni autentiche , con le dichiarazioni eſpreſſe , ſulla fede delle quali queſta Società è rientrata , nel Regno .

Oſſerviamo finalmente , che nel diſtretto della Corte queſta Società non è ſtata ammeſſa , e non s' è nemmeno preſentata in qualità d' Ordine religioſo . Niuna Bolla , niuna parte dell' Iſtituto è ſtata riveſtita di Lettere patenti , nè è ſtata preſentata all' anneſſo , il cui diritto è sì antico in queſto Parlamento , ed il di cui uſo è sì inviolabilmente oſſervato anco riguardo ai minori atti emanati dai Generali di Ordine .

I voſtri regiſtri provano , e ciò è a tutti manifeſto , che nell' anno 1621 queſta Società ottenne , a richieſta de' Conſoli d' Aix Procuratori del Paeſe , delle Lettere patenti , che non la chiamavano ſe non a reggere il Collegio ſtabilito in queſta Città capitale .

Il Miniſtero pubblico propoſe delle rimoſtran-

ſtranze: varie modificazioni concertate cogli Amminiſtratori della Provincia furono dalla Corte ſtabilite, e deſtinate a ſervir di regola al contratto, che doveva eſſere ſtipolato con la Città.

Il Provinzale della Società ſi lagnò, *che parecchj articoli, che ſi pretendeva inſerir nel contratto erano contrarj all' Iſtituto*; il miniſtero pubblico ne richieſe la communicazione, *per vedere ſe v' erano coſe, che foſſero ripugnanti alla Libertà della Chieſa Gallicana*, ed il Provinciale ebbe ardire di ricuſare queſta domanda; rifiuto degno di punizione in ſe medeſimo, e sì ſtrano per parte di colui, che fondava ſull' Iſtituto ſteſſo la ripugnanza alle ſtabilite modificazioni; rifiuto, che deve rendere per ſempre queſto Iſtituto ſoſpetto per la ſua confeſſata oppoſizione alle medeſime modificazioni.

A queſto rifiuto era congiunto quello, che fece il medeſimo Provinciale di preſtar giuramento ſull' indipendenza della Corona:

Crederaſſi, che l'autorità Reale invocata contro ſe medeſima venne al ſoccorſo ed al patrocinio di tutti queſti rifiuti? L'artifizio e l'intrigo giunſero a carpire Lettere di Juſſione, che tolgono, che diſapprovano modificazioni cotanto intereſſanti per la ſicurezza del Trono; che rigettano aſſolutamente tutte le rimoſtranze, che potrebbero eſſer fatte, e che ſi dichiara di aver per inteſe: così lo ſpirito d' indipendenza e di ribellione fu autorizzato, le precauzioni dello zelo e della fedeltà furono biaſimate.

Sarebbe inutile quanto al preſente lo ſpiegare di qual maniera queſto ſtabilimento nel

Col-

Collegio di Aix fu consumato; il far palese le nuove sorprese, da cui questa prima sorpresa fu seguita, le contraversioni di questa Società ai titoli del suo stabilimento, ed ai suoi primi accordi.

Frattanto la Corte ha nel suo distretto, e sotto i suoi occhj una Società, il cui ricevimento nella Città di sua residenza, fu l' opera della possanza, preparata coll' abuso il più enorme del credito, il possedimento del quale ha un principio il più vizioso, di cui gli stabilimenti si sono moltiplicati nella Provenza. Questa Società, che presiede alla educazione della gioventù, alla direzione delle coscienze, al pubblico insegnamento delle scienze divine ed umane, trovasi incaricata de' depositi i più preziosi della Religione, e dello Stato, e la Corte ignora la regola secondo la quale questa Società continua a vivere; regola nondimeno, che dispone intorno la elezione delle dottrine, sul piano degli studj, e che dirige l' esercizio di varj ministerj, che le sono confidati; regola di cui tutt' i precetti sono delineati in Roma da una mano straniera; regola i di cui titoli e privilegj, divenuti ciascun giorno più numerosi, trovansi di presente uniti insieme in una pubblica raccolta stampata; e che noi ignoriamo per anco legalmente e di fatto; regola finalmente, che fin dalla sua origine sembra essersi da se medesima condannata pel rifiuto ostinato di prodursi nei Tribunali, e che in questo stato è deferita a tutto l' Universo in virtù d' uno strepitoso riclamo, e delle più gravi imputazioni. Tutto per tanto ci riconduce sulle tracce de' no-

stri Padri, ed il passo, che fu per parte loro un' atto di previsione, è per noi un dovere indispensabile di quella fedeltà, che ci sagrifica al Re, ed alla Patria; dovere, che precede, e che racchiude tutti gli altri doveri.

Il nostro ministero non deve aver minor attenzione ai fatti, che hanno seguito lo stabilimento di questa Società, ed agli eccessi d'una morale perversa ne' suoi principj, orribile nelle sue conseguenze, e sovra tutto ai pericoli di quella dottrina abominevole, che scuote la fedeltà de' sudditi, che attenta alla vita dei Re; e senza voler confondere i tempi, i luoghi, e meno ancor le persone, che è sì giusto di distinguere in un' Ordine, in cui i soggetti non sono ugualmente iniziati nei misterj, e nella condotta del governo; in un' Ordine, in cui ci vien detto anche, che la maggior parte ignorano l' artifizio, che li fa agire, e la meta alla quale vengon diretti; senza voler far nascere de' sospetti, che punto non sono nella nostra mente, non possiamo dispensarci dal ricercare; perchè mai libri, che perpetuano questa dottrina; libri, ne' quali sono onorati certi nomi, che sono in orrore a tutt' i sudditi fedeli, si riproducano anche a giorni nostri coll' approvazione de' Superiori; ricevano gli elogj pubblici de' membri i più risplendenti della Società, ed abbiano ad avvelenare le sorgenti pubbliche della credenza, e dei costumi.

Potrem noi mai dopo ciò negligere di raccorre tutt' i tratti, che possono provare l' imperfezione delle ritrattazioni e proteste

di

di questa Società, e forse l' impotenza di tutte le umane precauzioni contro gl' impegni i più terribili, e fortificati da tanti legami? Può ella mai la purità de' sentimenti nei particolari, renderci sicuri su' pericoli risultanti dal governo d' un corpo, che dalle proprie Costituzioni viene richiamato in ogni tempo all' unità di credenza tanto raccomandata, ed assistita dall' unità del potere? d' un corpo, nel quale si è stabilito il dogma pericoloso d' un' ubbidienza cieca, stupida ad un Superiore straniero, che è l' anima universale di questo vasto corpo, a cui tutto è rivelato, a cui tutto si rende presente, e che unisce insieme tutt' i mezzi di formare, di discernere, d' incatenare gli spiriti, e le volontà, per condurle al fine, che ei si propone?

Ma noi crediamo dover legare questa discussione col conto delle Costituzioni, nelle quali s' indica il germe di tutti gli errori, la sorgente di tutt' i timori, ed i di cui stupendi decreti concernenti l' edizione de' libri sul tirannicidio, possono interpretarsi pei libri medesimi.

Col mezzo di un' esame fedele, che sia superiore ad ogni rimprovero, e chiuda l' adito ad ogni scusa, si confrontino la regola colla sua esecuzione, ed i principj co' fatti certi e costanti; si procuri di sviluppare i rapporti mutui delle leggi di quest' Ordine con la sua morale, e con la sua condotta; si procuri di definire ciocchè è la Società per istato, ciocchè ella è, per dir così, forzata ad essere per le sue proprie Costituzioni, ciocchè ella è stata in effetto; vedremo, se

in queſta regola, ſia il bene ricercato dal fondatore, o pure il male, che può eſſervi ſtato introdotto da una ſiniſtra politica, quello che domina, e qual de' due nella meſcolanza, che preſentano i fatti, debba eſſere riputato accidentale, o pure di reverſibile alla regola ed al Corpo; ſe gli errori, le intrapreſe, gli attentati non ſieno ſtati che ingiurie particolari, de' quali inguiſta coſa ſarebbe render la regola reſponſabile; o pure ſe non ſieno ſtati ſe non la conſeguenza naturale, l'effetto neceſſario d'un vizio interiore inerente al governo, e maſſimamente dell'univerſalità di quel voto sì aſſoluto, che comprende l'abdicazione di tutto l'eſſere fiſico e morale de' ſudditi, tralle mani di queſto Generale ſtraniero e perpetuo; finalmente ſe la forza, la ſeduzione, lo ſpirito del corpo, le preſtigie del fanatiſmo, di cui ce ne preſenta la ſpaventevole proſpettiva, poſſano alterarvi l'equilibrio della ragione, ed ingannare la ſemplicità del cuore.

Così noi giugneremo a riconoſcere l'origine, a fiſſare il grado del male, ad indicare i rimedj, a diſcernere, ſe in mezzo a tante accuſe, ſe in una materia, in cui le precauzioni non ſono ſuſcettibili di eccesſo, in cui niuna utilità, niun ſervigio poſſono contrappeſar i pericoli, e gl'inconvenienti, ſia poſſibile di giuſtificare e di aſſolvere, ſe baſti il correggere, ſe fia d'uopo abolire, in una parola, ſe la riforma ſia neceſſaria, ſe ſia praticabile, o ſe ella ſarebbe, illuſoria, ed anco pericoloſa: e caſo che le vedute ſuperiori del bene univerſale, o pure la

ſalute dello Stato, legge ſuprema, armaſſero tutto il rigore del noſtro miniſtero, noi non perderemo giammai di viſta i riguardi, i ſoccorſi, che la giuſtizia deve alla virtù, ai talenti, alla diſgrazia, e di cui l' errore ſteſſo non rende indegno; quando il cuore non è complice dello ſpirito.

ARRESTO

Del Parlamento di Provenza

de' 5 Giugno 1762.

Eſtratto dai Regiſtri del Parlamento.

VEduto dalla Corte, eſſendo le Camere raunate, l' Arreſto da lei formato li 6 Marzo 1762, che ingiunge al Rettore, ed alla Caſa de' Preti e Scolari ſe dicenti della *Società di Gesù* di queſtà Città di portare, e depoſitare nel termine di tre giorni all' Uffizio civile della Corte un' eſemplare ſtampato delle loro Coſtituzioni, e diſtintamente dell' edizione fatta delle medeſime in Praga nell' anno 1757. Parimenti altro Arreſto de' 15 dello ſteſſo meſe, che concede azione al Procuratore Generale del Re, della preſentazione da lui fatta dell' Editto del detto meſe di Marzo, ed ordina, che l' eſemplare delle Coſtituzioni, di cui ſi tratta, depoſitato all' Uffizio gli ſia comunicato, affinchè, vedute le dette Coſtituzioni venga da lui richieſto, ed ordinato dalla Corte intorno il regiſtramento dell' Editto, ciocchè gli apparterrà, nell' Aſſemblea delle Camere, che la Corte ha intimato pel dì 27 Aprile proſſimo. Come pure altro Arreſto della Corte del detto giorno 25 Maggio, che rimette l' Aſſemblea delle Camere ai 28 dello ſteſ-

ſo meſe . Così pure il conto reſo , eſſendo le Camere raunate , li 28 maggio e 4 Giugno dal Procuratore generale del Re . Vedute le ſue concluſioni in iſcritto da lui laſciate ſul Tribunale in data de' 4 Giugno co' due volumi intitolati : *Inſtitutum Societatis Jeſu , Pragæ anno* 1757 , depoſitati all' Uffizio in eſecuzione dell' Arreſto della Corte de' 6 Marzo , ed a lui rimeſſi in eſecuzione dell' Arreſto de' 15 del detto Meſe ; ed inſieme l' eſemplare ſtampato , ed in forma probativa degli *Eſtratti delle aſſerzioni pericoloſe e pernizioſe in ogni genere , che i ſe dicenti* Geſuiti *hanno in ogni tempo e perſeverantemente ſoſtenute , pubblicate ed inſegnate ne' loro Libri , coll' approvazione dei loro Superiori e Generali* . Ed altro Arreſto de' 4 Giugno , col quale la Corte dopo la lettura delle Concluſioni del Procurator Generale , ha deliberato di continuar l' Aſſemblea delle Camere nell' indimani 5 Giugno . Sì la relazione di M. Giuſeppe Franceſco di Gallice Cavaliere , Signore d' Aumont e di Bedejun , Conſigliere del Re , Decano nella Corte . Conſiderato il tutto .

La Corte , eſſendo le Camere raunate , ha conceduto atto al Procuratore Generale dell' impiego dell' eſemplare ſtampato , in forma probativa degli *Eſtratti delle Aſſerzioni pericoloſe e pernizioſe in ogni genere , che i ſe dicenti* Geſuiti *hanno in ogni tempo e perſeverantemente ſoſtenute , inſegnate , e pubblicate ne' loro Libri , con l' approvazione dei loro Superiori , e Generali* . Gli ha parimenti conceduto atto di appello come di abuſo , ch' egli dichiara intromettere , per quanto è , o

fosse uopo, di tutte le Bolle, Brevi, Lettere Apostoliche, Oracoli di viva voce concernenti i Preti, e Scolari della Società se dicente di Gesù; Costituzioni de' medesimi; Dichiarazioni sulle dette Costituzioni, Decreti de' Generali, o delle Congregazioni Generali della detta Società; e generalmente di tutti gli altri regolamenti, o somiglianti Atti, Formole de' voti, eziandio di voti, e giuramenti fatti in tempo dell' emissione di quelli.

Distintamente in quanto il detto Istituto della detta Società sarebbe attentatorio all' autorità della Chiesa, a quella de' Concilj Generali e particolari, a quella della S. Sede, e di tutt' i Superiori ecclesiastici, ed a quella de' Sovrani; in quanto per una parte in virtù delle dette Costituzioni il Generale potrebbe tutto nella detta Società a pregiudizio delle decisioni de' detti Concilj, delle Bolle emanate dalla S. Sede, de' regolamenti prescritti da tutt' i Superiori ecclesiastici, e delle leggi fatte dai Principi temporali; e dall' altra niuna Podestà nè spirituale, nè temporale potrebbe nulla nella detta Società, alla quale non solo sarebbe stata attribuita la facoltà di cangiare, cassare, e rivocare le sue proprie Costituzioni, e di fabbricarne delle nuove, secondo la diversità de' tempi, de' luoghi, e degli oggetti, senza soggiacere su questo punto ad alcuna ispezione, eziandio per parte della S. Sede, la di cui autorità si riguarderebbe come attaccata di pien diritto a tutte le variazioni utili alla detta Società; ma ancora sarebbe stata accordata in caso che v' intervenisse per parte della Chiesa, della S. Sede, o di qualunque altra

Pode-

Podeſtà qualche atto di rivocazione, o di riforma, di potere in tal caſo il tutto riſtabilire di propria autorità nello ſtato antico, ed anco ſotto quella data, che voleſſe eleggere la Società, o il Generale, o i Superiori della medeſima; il tutto ſenza che vi ſia biſogno alcuno di ottenere dalla Santa Sede, nè facoltà, nè conſenſo, nè conferma.

In quanto ſotto nome della detta Società un' uomo ſolo eſerciterebbe una podeſtà monarchica ſulla Società intera ſparſa in tutti gli Stati, e ſull' univerſalità de' ſuoi membri, e delle perſone viventi ſotto la ſua ubbidienza, anche ſovra gli eſenti, anche ſovra coloro, che ſi trovaſſero provveduti di qualunque facoltà, e che queſta podeſtà ſi eſtenderebbe non ſolo ſull' amminiſtrazione de' beni, ſul diritto di ſtipolar tutt' i contratti, e di annullare i già fatti anche in virtù delle ſue ſteſſe facoltà; ma ſarebbe talmente una ed intera, che ciaſcuno di quelli, che compongono la detta Società, ſarebbe tenuto d' ubbidirle ciecamente, come a Geſucriſto medeſimo, qualunque coſa comandi il Generale, ſenza riſerva, ſenza eccèzione, ſenza eſame, e ſenza eſitare anche interiormente, di portare, all' eſecuzione di tuttociò preſcriverà, la ſteſſa pienezza di conſenſo, e di adeſione, che ſi ha per la credenza de' dogmi anco della fede cattolica: d' eſſere nelle di lui mani come un cadavere, o come un baſtone in quelle d' un vecchio, o come Abramo ſotto gli ordini di Dio, che gli comandò d' immolare ſuo figliuolo, dovendo eſſere penetrato da queſta maſſima, che

che tuttociò se gli comanda è giusto, e rinunziando ad ogni sentimento personale, e ad ogni propria volontà.

In quanto che il precetto della detta ubbidienza verrebbe corroborato dalla pratica raccomandata ai Superiori di tentare i sudditi nella stessa maniera che Dio tentò Abramo, e dall'autorità al Generale attribuita d'inviare ciascuno de' detti sudditi in tutte le parti del mondo, per farvi tutto quel genere di azioni, che gli verrebbe prescritto, e per eseguire generalmente tuttociò gli sarebbe comandato d'intraprendere, e sarebbe riputato necessario per soccorrere l'intero corpo della Religione:

In quanto che la detta autorità assoluta s'estenderebbe anche sul contratto naturale, che, legando i membri alla Società, deve legare la Società a' suoi membri, che nondimeno la Società non sarebbe in conto alcuno impegnata dal canto suo, e che, nel mentre che tutt' i suoi membri le sarebbero definitivamente legati, il Generale potrebbe in ogni tempo licenziare ciascuno di essi, ed eziandio i Professi de' quattro voti, senza essere tenuto a provvedere a' lor bisogni temporali, anche li più urgenti.

In quanto che, per tanto più assicurare l'esercizio di questo potere assoluto, lo spirito generale del detto Istituto, seguito nelle Costituzioni, sarebbe di non stabilire diverse regole apparenti, se non distrugendole nel tempo stesso, o sia con altre regole opposte, che si troverebbero in altri luoghi delle medesime Costituzioni, o sia per via di distinzioni, ed eccezioni di ogni genere: aggiu-

gnen-

gnendo, che in pratica i membri della detta Società non ſono obbligati, nemmeno ſotto pena di peccato veniale, ad alcuno de' punti contenuti nelle dette Coſtituzioni, purchè non venga loro ſpecialmente preſcritto in virtù di ſanta ubbidienza dal Superiore, che ha diritto di giudicare di ciò che conviene all' occaſione, ed alle perſone, di modo che il ſolo punto coſtante ſarebbe di far regolare, e decidere il tutto dal ſolo Generale della detta Società.

In quanto che ſarebbe accordato al detto Iſtituto ogni genere di privilegj, eziandio quelli, che ſarebbero più contrarj ai diritti delle podeſtà temporali e ſpirituali, ai diritti degli Ordinarj, de' Paſtori del ſecondo Ordine, delle Univerſità, e degli altri Corpi Regolari e ſecolari; e che in caſo ſi voleſſe impugnare i detti privilegj, moleſtare, o inquietare tacitamente o eſpreſſamente il detto Iſtituto, ſarebbe loro conceduto di nominarſi de' Conſervatori, con facoltà d' impiegare a lor difeſa tutt' i mezzi opportuni di diritto e di fatto, anche ſenza riſpettare la Podeſtà Reale.

In quanto che ciaſcuna delle anzidette diſpoſizioni, e maſſimamente l' obbligazione impoſta a tutt' i membri della detta Società d' un' ubbidienza cieca nell' eſecuzione, come pure nell' aderimento ad ogni volere del Generale, ſenza eſame intorno la giuſtizia di verun ordine da eſſo lui emanato; l' eſtenſione delle proibizioni contenute nelle dette Coſtituzioni, il genere delle facoltà attribuite a' detti ſe dicenti Conſervatori, tenderebbero a compromettere la ſicurezza ſteſſa

della

della persona dei Re. In quanto che altresì certi articoli più precisi delle dette Costituzioni concorrerebbero a portar pregiudizio a questa sicurezza: e che altronde ciascuno de' membri della detta Società, essendo obbligato a sottomettersi alle definizioni della medesima, anche negli oggetti di lor Dottrina, sovra i quali avessero delle opinioni diverse da sentimenti della Chiesa; non deve, nè può esservi che una sola credenza, una dottrina, ed una morale uniforme nella detta Società; cioè quella, ch' ella giudicherebbe più accomodata al tempo, la migliore, e la più convenevole alla detta Società.

In quanto che co' predetti Voti e giuramenti, i detti se dicenti Gesuiti si sottomettono alle Regole, ed all' Istituto della detta Società.

Ordina, che il detto appello come di abuso debba essere notificato al Provinciale de' detti sedicenti Gesuiti, per venire a diffendersi, se così gli piace; ed a tale effetto ha rimesso, e rimette il giudizio di detto appello come di abuso presso a S. Remigio.

Ingiunge al detto Provinciale, ed ai Superiori delle Case situate nella giurisdizione della Corte, ciascuno ne' luoghi di suo diritto di depositare all' Uffizio della Corte avanti il primo del prossimo Ottobre: Primo *il Compendium*, o ristretto delle Costituzioni, che mostrasi ai Novizj, e di cui fassi menzione nel tomo primo pag. 342, Dichiar. cap. 1. §. G. e pag. 357. *Præmium in declarationes*. 2. I Decreti, Istruzioni, o Lettere de' Generali delle quali fassi menzione

zione nel tomo primo pag. 629, Cogreg. 9. decr. 24. e tom. 2. pag. 256. cap. 8. n. 4, e pag. 257. n. 5. 7. I Decreti delle Congregazioni generali non istampati, de' quali si fa menzione nel tom. 1. pag. 449. nella Prefazione de' Decreti manoscritti delle dette Congregazioni, che debbon essere trasmessi ai Provinciali; tom. 1. Congreg. 6. Decr. 27. n. 3. pag. 576. Li ventitrè libri, de' quali si fa menzione nel tom. 2. titolo *Regulæ Socii Provincialis* pag. 121. n. 23. ed esistenti negli archivj de' Provinciali, fra quali trovasi tra gli altri un Libro contenente le Bolle e Decreti de' Papi concernenti la Società; un' altro Libro contenente le ordinazioni dei Generali fatte per tutta la Società, e non impresse; un' altro Libro contenente le Ordinazioni dei Generali fatte per la Provincia; un' altro Libro contenente gli Atti delle Congregazioni della Provincia; con le domande e risposte venute da Roma; un' altro Libro contenente le Dichiarazioni delle Costituzioni, Regole, Ordinazioni, Decisioni dei Generali sovra i casi loro esposti; un' altro Libro contenente le Ordinazioni dei Generali non impresse in ordine alle Dottrine filosofiche e teologiche, che è permesso, o proibito d' insegnare nei Collegj della Società; un' altro Libro contenente le costumanze della Provincia, Case, e Seminarj della Società; e generalmente tutt' i libri nell' anzidetto luogo mentovati, componenti il suddetto numero di 23. 5. Loro ingiunge parimenti di presentare il catalogo delle opinioni filosofiche e teologiche stabilito da varie Congregazioni, e distintamente dalla

Con-

Congregazione 11. decr. 22. n. 4. pag. 642.; dalla Congregazione 12. decr. 56. n. 3. pag. 661.; dalla Congregazione 14. decr. 5. pag. 670., e da altre Congregazioni, o di dichiarare, ch' eglino non conoscono altro catalogo su questa materia fuorchè quello, che fu composto sotto il Generale Picolomini riferito nel tom. 2. pag. 233. e seguenti, e che è rammentato nel tom. 1. pag. 695. nella Congr. 18. decr. 20.; che fu celebrata nell' anno 1755. con ordine di far stampare questo catalogo quall' era, e con dichiarazione, che la Congregazione non intende d' impedire colla stampa di questo catalogo, che alcune Provincie non possano secondo i tempi ed i luoghi insegnare in conformità delle facoltà loro date dal Generale. 6. I privilegj non compresi nel *Compendium privilegiorum*, non stampati, e mentovati nella Prefazione di detto *Compendium* pag. 261. ed eziandio gli Oracoli di viva voce, muniti della sottoscrizione privata de' Papi, o i Rescritti delle Congregazioni, e della Penitenziaria di Roma, di cui si fa menzione nel detto *Compendium privilegiorum* pag. 323. alla parola *Oracula*, ed anco nel tom. 2. sotto il titolo *Regulæ Secretarii Societatis* cap. 1. n. 6. p. 13., e che sia specialmente ingiunto ai Rettori, e Superiori di ciascuna Casa della Giurisdizione della Corte di presentare il libro mentovato nel tom. 2. sotto il titolo *Regulæ Rectoris* cap. 2. n. 16. pag. 99. nel quale contengonsi le Ordinazioni dei Generali.

Ingiunge parimenti ai detti Provinciale e Rettore, o Superiori delle Case situate nel-

la

la Giurisdizione, ciascuno dal canto suo di presentare all' Uffizio della Corte entro lo stesso termine, uno stato da essi sottoscritto ed affermato per vero di tutt' i membri della Società esistenti nelle dette Case, o alle medesime affigliati, nel quale stato saranno scritti i loro nomi, cognomi, età, paesi di loro nascita; funzioni e gradi nella detta Società, o in queste Case particolari; distinzioni di titoli dei Professi di tre o quattro voti, di Coadjutori spirituali o temporali, scolari, o altri titoli nella detta Società, data della lor professione, o emissione de' voti, e rinovamento de' medesimi; de' quali voti semplici o solenni saranno aggiunti estratti certificati e veri, e conformi ai registri tenuti de' medesimi, anco de' voti fatti avanti 'l termine ordinario della Probazione, o Noviziato, con l' estratto de' libri, o memoriali particolari, che sono tenuti de' detti voti fatti innanzi il detto tempo di Probazione, e di cui è fatta menzione nel tom. 1. p. 406. n. 6. e nella dichiarazione §. G. pag. 407; come pure l' estratto del libro, nel quale si fanno sottoscrivere le promesse ai Novizj prima di ammeterli alla seconda Probazione, e di cui si fa menzione nel tom. 1. pag. 362. n. 6; ed ancora del libro o registro, nel quale quelli, che sono ammessi fra gli Studenti approvati, scrivono la spiegazione di una promessa, appellata quarto voto degli Studenti, per cui essi promettono con voto l' indiferenza pei varj gradi della Società, e si obbligano ad accettare quel grado o di Coadjutore formato, o di Professo, che vorrà dar loro il Gene-

probativo della Chieſa Gallicana raunata in Poiſſy de' 15 Settembre 1561, *che non ha ricevuto la detta Società e Compagnia, ſe non in forma di Società e Collegio, e non di Religione novellamente iſtituita*, e delle induzioni riſultanti dalla non ſolennità de' voti, cui il detto Procuratore Generale proteſta di non riputare nè ſolenni nè obbligatorj, quanto al vincolo relativo alla Regola ed alla ſolennità del Voto, ed inſieme dell' infrazione delle clauſole irritanti del detto Decreto di Poiſſy, che ammette la detta Società come Corpo e Collegio, ed ancora del difetto di regiſtramento nella Corte delle Lettere di riſtabilimento, e di grazia dell' anno 1603; dell' orrezione, e ſurrezione, e nullità radicale delle Lettere patenti de' 6 Febbrajo 1621, ed altre intervenute per lo ſtabilimento de' lor Collegj, Juſſioni tendenti ad autorizzare il rifiuto fatto da' detti ſe dicenti Geſuiti di comunicare alla Corte il loro Iſtituto, e di preſtar giuramento ſull' indipendenza della Corona, e dell' indirizzo e regiſtramento delle dette Juſſioni non fatti alla Camera, che allora era nelle vacazioni; ed altresì ſenza pregiudizio della dicadenza d' ogni loro poſſeſſo e toleranza riſultante dal riclamo ed uſo fatto da' detti ſe dicenti Geſuiti nella Giuriſdizione della Corte, de' privilegj i più contrarj alle maſſime del Regno, ed ai diritti dell' Epiſcopato.

E frattanto provviſionalmente fino a tanto venga decretato ſul detto appello come di abuſo, e gli oggetti, che gli ſono congiunti; ha fatto, e fa eſpreſſiſſime inibizioni a tutt' i ſudditi del Re di qualunque ſta-

to, qualità, e condizione essi sienſi, di entrare nella detta Società, sia a titolo di Probazione, o Noviziato, sia per emissione de' voti detti solenni o non solenni, ed a tutt' i Preti, Scolari ed altri della detta Società di riceverli, assistere al loro ingresso, o emissione de' Voti, raccoglierne, o sottoscriverne gli atti, il tutto sotto quella pena che converrà. Ha fatto parimenti inibizione ai detti Preti, Scolari ed altri della detta Società di ricevere sotto qualunque pretesto nelle loro Case qualsisia membro della detta Società nato in Paesi stranieri, eziandio di ricevervi i membri della detta Società naturali Francesi, che facessero in avvenire nella Città d' Avignone, ed in tutti gli altri luoghi situati fuori del Regno i Voti detti solenni o non solenni, sotto pena d' essere i disubbidienti inquisiti straordinariamente, e puniti come perturbatori del pubblico riposo.

Ha fatto parimenti inibizione per modo di provvisione ai detti Preti, e Scolari, ed altri della detta Società di continuare alcuna Lettura pubblica o privata di teologia, filosofia, o umanità nelle Scuole, Collegj, e Seminarj della Giurisdizione della Corte sotto quella pena che converrà, e ciò da cominciarsi nel dì primo del prossimo Settembre. Ha fatto e fa espressissime proibizioni a tutt' i sudditi del Re di frequentare, spirato che sia il detto tempo, le Scuole, Pensioni, Seminarj, Noviziati de' detti se dicenti Gesuiti.

Ingiunge a tutti li Studenti, Pensionarj, Seminaristi di evacuare i Collegj, Pensioni, Seminarj della detta Società entro il termine

ne prefiſſo quì ſopra; ed a tutt' i padri, madri, tutori, curatori, o altri aventi l' incarico dell' educazione degli detti Studenti di trarneli, o farneli ritirare: loro parimenti ha proibito d'inviare i predetti Studenti in verun Collegio, o Scuola della detta Società tenuta fuori della Giuriſdizione della Corte, e diſtintamente nella Città d' Avignone, o altri luoghi ſituati fuori del Reame, il tutto ſotto pena contro i diſubbidienti d' eſſere perſeguitati ſecondo il rigore delle Ordinazioni: e quanto ai detti Studenti, che continueranno dopo ſpirato il detto tempo, a frequentare le dette Scuole, Penſioni, Collegj, Seminarj, Noviziati, ed Iſtruzioni de' detti ſe dicenti Geſuiti in qualſivoglia luogo, li ha dichiarati incapaci di prendere, nè ricevere alcun grado nell' Univerſità di queſta Città, e d' ogni carica civile e municipale, uffizio o funzione pubblica.

E ad effetto di provvedere alla educazione della gioventù, ed inſieme di badare ai mezzi di far fiorire gli ſtudj, ha ingiunto alla Univerſità di queſta Città di raunarſi per deliberarne, e fare ſu queſto punto de' progetti, e che per lo ſteſſo effetto l' Aſſemblea del Collegio di Borbon debba eſſere toſto intimata giuridicamente, affinchè, dopo la deliberazione che ſarà preſa nel detto Collegio di Borbon, ſia per opera de' Conſoli d' Aix Procuratori del Paeſe raunato un Conſiglio, per ivi deliberare ciocchè eſſi ſtimeranno conveniente per la tenuta del Collegio di queſta Città, e governo delle Scuole, da cominciarſi li 8 del proſſimo Ottobre.

Ingiunge alli Uffiziali municipali della

Città d' Arles di raunarſi l' indimani del ricevimento del preſente Arreſto, per eſſervi parimente deliberato quello ſtimeranno conveniente per la tenuta del Collegio della detta Città da altri che da' ſe dicenti Geſuiti, ed eleggere ſoggetti ſecolari, eccleſiaſtici o laici capaci in quel numero, che ſarà giudicato conveniente, per iſtruire la gioventù, e governare le ſcuole, altresì all' incominciamento del proſſimo Ottobre, ai quai ſoggetti aſſegneranno que' ſtipendi, che giudicheranno neceſſarj da cavarſi dalle rendite de' detti Collegj, ed a tall' effetto i detti Uffiziali municipali faranno co' nuovi ſoggetti quegli accordati, che giudicheranno ſpedienti, il tutto a condizione d' eſſere le dette deliberazioni e concordati, che ſi ſtipoleranno da' Conſoli, e Comunità delle Città d' Aix ed Arles, previamente comunicati ai Veſcovi dioceſani, e regiſtrati alla Corte. Ordina, che le dette deliberazioni e concordati debbono eſſere eſeguiti provviſionalmente nel termine ſovra notato, ed i ſoggetti ſtabiliti colle medeſime meſſi in poſſeſſo.

Ha fatto e fa eſpreſſiſſime proibizioni a tutt' i ſudditi del Re di qualunque ſtato, qualità, e condizione di aggregarſi, o affigliarſi alla detta Società, ſia con voto d' ubbidienza al Generale della medeſima, o altramente; come pure a tutt' i Preti, Scolari, o altri della Società di fare, o ricevere le dette affigliazioni o aggregazioni, il tutto ſotto pena d' eſſere inquiſiti ſtraordinariamente, e puniti ſecondo l' eſigenza de' caſi.

Ha

Ha fatto e fa pel preſente, e per modo di provviſione eſpreſſiſſime proibizioni ai Preti o Scolari della detta Società, di tenere nelle caſe della detta Società, o altrove Congregazioni, Aſſociazioni, Confraternite, o altri eſercizj particolari. Ha fatte e fa ſomiglianti proibizioni a tutt'i ſudditi del Re di qualunque ſtato, qualità, e condizione, ſotto le convenienti pene, d'aſſiſtervi, e meno ancora d'ubbidire agli ordini o conſiglj del Generale di detta Società o de' ſuoi delegati, di ſcrivergli intorno le ſuddette Congregazioni, e di nulla praticare di ciò, che ſu tal propoſito viene preſcritto dalle Bolle, ed Ordinazioni dei Generali concernenti le dette Congregazioni.

Ha fatto e fa proibizioni ai detti Preti e Scolari ed altri della detta Società, d'intraprendere di ſottrarſi direttamente o indirettamente, e ſotto qualſivoglia preteſto all'intera iſpezione, ſovvraintendenza, e giuriſdizione degli Ordinarj.

Ordina che l'Editto del 1682 venga in buona forma e debitamente eſeguito ſecondo il ſuo tenore.

Ordina in oltre, che per opera e diligenza del Procuratore Generale del Re i beni tanto mobili quanto immobili, Titoli, Regiſtri, Giornali di riceuto, e di ſpeſo, ſtati di debiti, e di crediti, ſaranno ſequeſtrati e poſti in potere del Re e della Giuſtizia, al qual fine ſarà fatto un'inventario de titoli, carte, mobili ed effetti da M. di Boades, e di Boutaſſy figliuolo, Conſiglieri del Re alla preſenza del Procuratore Generale per le Caſe appartenenti alla detta Società,

tanto

tanto in queſta Città, che nei contorni; e riguardo ad altre Caſe della Giuriſdizione di Rettori e Giudici reali delle Reſidenze ove le dette Caſe ſono ſituate, il tutto alla preſenza de' Soſtituti del Procuratore Generale alle dette Reſidenze; e che alla direzione e governo de' beni e rendite delle dette Caſe, debbano eſſere ſtabiliti dai detti Conſiglieri, Comiſſarj, e Giudici reali a ciò deputati, Guardiani, Sequeſtri, ed Economi ſufficienti, da' quali nondimeno ſaranno liberate le coſe neceſſarie alla ſuſſiſtenza delle Caſe della detta Società fino a tanto che dalla Corte venga altrimenti ordinato. Ha fatto e fa eſpreſſiſſime proibizioni a tutt' i Sudditi del Re di qualſiſia qualità e condizione, d' impreſtare, vendere, o naſcondere direttamente o indirettamente effetto alcuno ſpettante alla detta Società. Ordina a tutti quelli, che aveſſero alcuno dei detti effetti, titoli o contratti ſpettanti alla detta Società, ſia a titolo di depoſito o altrimenti, di toſto depoſitarli nelle mani dei detti Conſiglieri, Comiſſarj, e Giudici reali a ciò deſtinati, acciò reſtino uniti al detto inventario, ſotto pena d' eſſere proceduto contro gli uni e gli altri ſecondo l'eſigenza de' caſi. Ordina, in oltre, che il preſente Arreſto venga ſignificato ſenza dilazione, mediante la diligenza del Procuratore Generale ai Superiori della Caſa della Società, che ſono nella Giuriſdizione della Corte, loro ingiunge di conformarviſi ſotto le pene ivi ſtabilite, ed ai Conſoli delle Città e luoghi ivi mentovati. Ordina, che ſieno inviate le copie Collazionate del preſente Arreſto a tutti i Bagliaggi,

e Ret-

e Rettorìe della Giurisdizione della Corte per esservi lette, pubblicate, e registrate. Ingiunge ai Sostituti del Procuratore Generale di darvi mano, e di certificarne entro un mese la Corte. Ingiunge agli Uffiziali delle dette Residenze di vegliare, ciascuno ne' luoghi suoi rispettivi, alla piena ed intera esecuzione dell' Arresto. Ordina che sia stampato, letto, pubblicato, ed affisso ovunque bisogna e si deve. Fatto in Aix nel Parlamento, essendo le Camere raunate, li cinque Giugno mille settecento sessanta due Collazionato. Sottoscrito. DEREGINA.

Il Fine del Tomo Secondo.
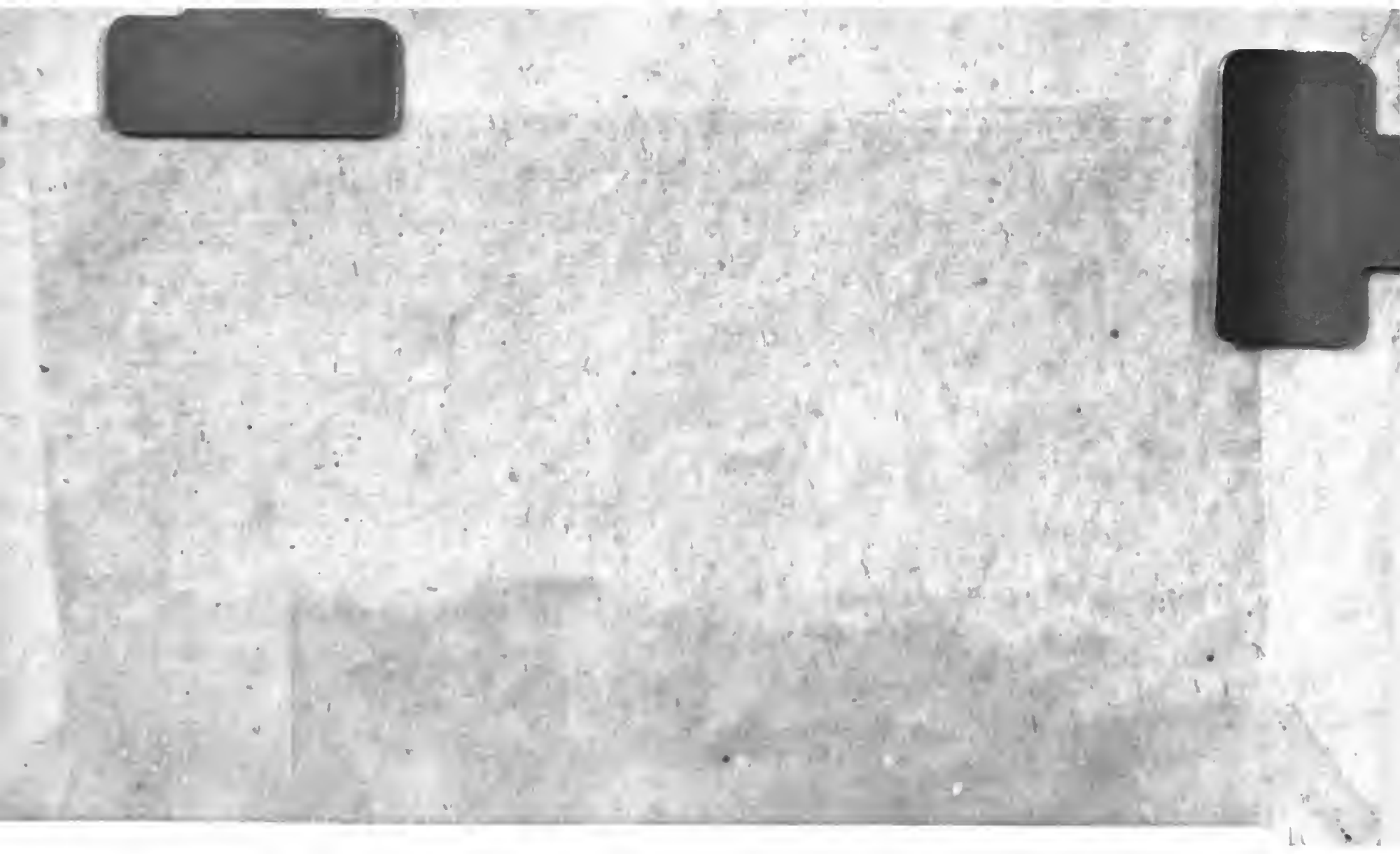
ANT1742250